



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Tesi di laurea in

“Diritti delle Donne nello Stato costituzionale”

**LA PRESENZA FEMMINILE NELLE FORZE ARMATE: PROFILI
PROBLEMATICI IN UN’OTTICA DI GENERE**

Relatrice: Chiar.ma Prof.ssa D’Amico Maria Elisa

Correlatore: Dott. Paolo Gambatesa

Candidata
Anna Cocchetti
Matricola n. 904283

Anno Accademico 2021/2022



Tesi di Laurea magistrale in Giurisprudenza
Cattedra Jean Monnet European Fundamental Rights and Women’s Rights
(titolare: Prof.ssa Marilisa D’Amico)

Alla mia famiglia

Sommario

INTRODUZIONE	1
---------------------------	---

CAPITOLO I

L'AMMISSIONE DELLE DONNE NELLE FORZE ARMATE ITALIANE: CENNI STORICI

1. Le Forze Armate	4
2. La genesi dell'articolo 52 della Costituzione.....	7
3. I progetti di legge: il dibattito in Parlamento	11
4. (segue) Il dibattito pubblico	17
5. Orientamenti giurisprudenziali prima della Legge n. 380 del 1999.	20
5.1. Il Caso Diadora Bussani	20
5.2. La carriera nella magistratura militare rimane preclusa alle donne.....	22
5.3. Le donne possono diventare vicedirettrici della banda musicale della Guardia di Finanza.....	23
6. La Legge 20 ottobre 1999, n. 380 e la relativa attuazione.....	27
6.1. L'esperimento "donne soldato"	27
6.2. La legge 20 ottobre 1999, n. 380: "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile".....	27
6.3. L'attuazione della Legge 20 ottobre 1999, n. 380	29
6.4. Le aliquote percentuali massime di personale femminile reclutabile.....	31
7. I primi arruolamenti	32
7.1. I pareri dei militari: uno studio di caso	33
8. Gli adeguamenti logistici	35
9. La giurisprudenza Costituzionale di adattamento.....	38
9.1. La sentenza 24 luglio 2000, n. 332: l'essere "senza prole" è un requisito incostituzionale	38
9.2. La sentenza 12 novembre 2002, n. 445: i militari possono contrarre matrimonio	41
10. La giurisprudenza della Corte di Giustizia	43

10.1. Il caso <i>Johnston vs Chief Constable della Royal Ulster Constabulary</i>	44
10.2. Il caso <i>Commissione vs Francia</i>	48
10.3. Il caso <i>Sirdar vs The Army Board</i>	49
10.4. Il caso <i>Kreil vs Germania</i>	51

CAPITOLO II

I PROFILI PROBLEMATICI DELL'ARRUOLAMENTO FEMMINILE

1. Il problema delle discriminazioni sul luogo di lavoro	54
1.1. Le discriminazioni nel reclutamento di personale militare.....	56
1.1.1. Il Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana non accetta personale femminile: discriminazione o circostanza legittima?.....	58
1.1.2. È discriminatoria la disciplina concorsuale che fissa identici livelli di riferimento per i due sessi nella valutazione delle prove fisiche.....	61
2. Il problema della forza fisica	65
2.1. Le Forze Speciali Italiane	66
2.2. L' idoneità al combattimento	68
2.3. La donna soldato nelle operazioni di <i>peace-keeping</i>	73
3. Dal nonnismo alle molestie sessuali	79

CAPITOLO III

LE DONNE DELLE FORZE ARMATE NELLA GIURISPRUDENZA MILITARE: STUDIO DI CASI SCELTI IN MATERIA DI PARITÀ

1. La giurisdizione militare	91
2. Il reato di ingiuria militare: una fattispecie con un ampio ambito di applicazione <i>ratione materiae</i>	97
2.1. La violenza sessuale e l'ingiuria sessista	103
3. Il reato di minaccia militare	105
3.1. Gli atti persecutori	107
4. Il reato di diffamazione militare.....	109

4.1. La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	110
5. Il reato di violenza.....	111
6. L'altro lato della “medaglia”: le donne militari non solo parti offese..	113

CAPITOLO IV

I PROVVEDIMENTI VOLTI AD INTEGRARE IL DIVARIO DI GENERE ALL'INTERNO DELLE FORZE ARMATE ITALIANE

1. La risoluzione ONU 1325/2000 “Donne, Pace e sicurezza”	115
1.1. Il <i>Gender Advisor</i>	119
2. Il Comitato consultivo del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza.....	123
3. La direttiva “Etica Militare” dello Stato Maggiore della Difesa	126
4. La tutela della famiglia e della genitorialità	131
5. Il Comitato Unico di Garanzia: tutela del personale civile della Difesa	135
6. I disegni di legge volti all'introduzione dei reati sessuali nel codice penale militare di pace.....	137
6.1. Considerazioni a margine dei Progetti di Legge.....	146
6.2. La condizione di procedibilità: querela della persona offesa o richiesta di procedimento del Comandante di Corpo?	149
CONCLUSIONI	154
BIBLIOGRAFIA	160
RINGRAZIAMENTI	171

INTRODUZIONE

In Italia il servizio militare femminile è stato avviato nel 2000 con l'entrata in vigore della Legge 20 ottobre 1999, n. 380 ("Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile") che ha permesso alle donne di arruolarsi nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di Finanza.

In poco più di vent'anni si è raggiunta la presenza di 18mila unità femminili, equivalente circa al 6% del personale militare.

L'ingresso della componente femminile nelle Forze Armate ha creato un'importante risorsa umana e, allo stesso tempo, ha consentito anche il soddisfacimento delle legittime aspettative della società civile, che da anni auspicava l'inserimento delle donne nella compagine militare.

L'ingresso delle donne all'interno della struttura è stato graduale e, pertanto, il percorso, anche se di breve durata, si è sviluppato per tappe successive che hanno dato vita ad un processo progressivo.

Il risultato, oggi, è di grande rilevanza ed evidenza che, seppur nel rispetto delle naturali differenze fisiologiche, l'immissione del personale femminile all'interno dell'organizzazione militare si è realizzato con l'affermazione dell'uguaglianza in termini di diritti/doveri, responsabilità e opportunità tra uomini e donne.

La condizione di "ritardo" rispetto alle altre Nazioni, infatti, ha agevolato l'ingresso e l'integrazione della componente femminile nelle Forze Armate italiane e ha permesso di aprire gradualmente il reclutamento femminile a tutti i settori, senza alcuna preclusione. Tuttavia, un'organizzazione militare come quella italiana, per anni riservata esclusivamente a personale di sesso maschile, negli ultimi vent'anni si è trovata ad affrontare una realtà nuova, dovendosi "relazionare" anche con l'altro sesso.

I problemi che tipicamente si riscontrano in un ambiente lavorativo caratterizzato dalla presenza dei due sessi, in un'organizzazione peculiare come quella militare sono acuiti ma, spesso, sottovalutati, soprattutto in termini di condizioni di lavoro, trattamenti, molestie. Le mansioni che i militari sono chiamati a svolgere, infatti, fuoriescono dall'ordinarietà che accomuna la maggior parte degli impieghi e si estrinsecano, talvolta, in operazioni ad alto rischio, magari in ambienti pericolosi, caratterizzate dal necessario utilizzo della forza fisica e da condizioni estreme. Pertanto, in un ambiente come questo,

più che in nessun altro, si ampliano tutte le problematiche relative al confronto dei due sessi, a partire dalle differenze fisiche strutturali legate alle esigenze operative.

Il diritto ha il compito di indagare quale sia il punto di equilibrio tra i beni giuridici in gioco, ossia l'efficienza della pubblica amministrazione e l'uguaglianza fra i sessi. Esso, in particolare, deve determinare fino a che punto possa il sesso divenire una condizione determinante per l'espletamento di determinate mansioni senza sfociare in discriminazione.

Si consideri che i problemi emersi dopo l'entrata delle donne nei Corpi militari sono relativamente recenti, pertanto, la materia non è stata ancora del tutto studiata e approfondita. Si aggiunga inoltre che la materia non viene particolarmente presa in considerazione dagli studi sulla parità di genere. Bisogna però tenere presente che, per quanto possa la realtà militare apparire circoscritta, interessa attualmente circa 18.000 donne italiane: si tratta comunque di un numero considerevole e, pertanto, non trascurabile.

Il principale motivo alla base di questo elaborato risiede nel mio particolare interesse per il tema della parità di genere, in tutte le sue accezioni. Avendo già avuto modo di studiare e approfondire le questioni inerenti ai diritti delle donne e alla giustizia di genere, il profondo entusiasmo e interesse per la materia mi ha spinto a voler affrontare nuovi temi, poco esplorati, inerenti all'argomento. Mi ha particolarmente incuriosito l'ambiente delle Forze Armate poiché è un'organizzazione che per anni è stata frequentata esclusivamente da uomini. Inoltre, quello del militare, è tuttora un lavoro che il sentire comune ritiene essere esclusivo appannaggio maschile e risente di uno stereotipo ormai millenario. Il concetto di parità, uguaglianza e non discriminazione deve essere considerato alla luce del tipo di attività svolta dai Corpi militari; per esempio, per avere accesso all'organizzazione è necessario superare, oltre a prove teoriche, anche test fisici necessari a valutare l'idoneità fisica del candidato.

Restano aperti alcuni quesiti, tra cui: è legittimo istituire diversi criteri di valutazione in base al sesso o la prova deve ritenersi unica, così come i criteri di valutazione? Il buon andamento dell'amministrazione può piegarsi a deroghe dettate da motivi di uguaglianza sostanziale? Le selezioni possono prevedere prove facilitate per il sesso femminile anche se poi l'impegno e lo sforzo fisico richiesto dal lavoro saranno i medesimi? Tali quesiti, insieme a molti altri che verranno affrontati nel corso dell'elaborato – in relazione, per

esempio, all' idoneità femminile al combattimento, alle forze Speciali – riguardano aspetti molto complessi che non presentano un' immediata soluzione.

Lo scopo che si pone il presente elaborato è proprio quello di affrontare le questioni cruciali in tema di parità in riferimento alla presenza femminile nelle Forze Armate e ipotizzare per ognuna le possibili soluzioni.

Nella prima parte dell'elaborato verrà illustrato il percorso storico e giuridico che ha condotto all'approvazione della legge n. 380 del 1999 che ha istituito il servizio militare volontario femminile. In particolare, si tratterà quanto emerso in Assemblea costituente quando si è discusso in merito alla formulazione dell'articolo 52 Cost.; poi, verranno analizzati i vari disegni di legge volti a consentire l'arruolamento femminile e il relativo dibattito pubblico instauratosi. Gli argomenti verranno affiancati dall'esame della giurisprudenza più significativa emanata sul tema, tra cui autorevoli decisioni della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Successivamente saranno affrontati i profili problematici riscontrati riguardanti il servizio militare femminile, a partire dalle discriminazioni sul luogo di lavoro e, in particolare, le discriminazioni in occasione del reclutamento di personale militare. In questo ambito verrà trattato il tema particolarmente cruciale dell'impiego della forza fisica da parte del personale femminile: il problema riguarda principalmente la possibilità di accesso per le donne alle Forze Speciali e, più genericamente, la possibilità o meno di destinare militari donne a ruoli di combattimento. Poi si passerà anche all'analisi del problema della violenza di genere, presente purtroppo anche nell'organizzazione militare, il quale verrà affrontato in maniera sistematica, attraverso un'analisi di alcuni casi giurisprudenziali significativi – raccolti prevalentemente presso i Tribunali militari di Napoli e Roma – in cui si sono visti coinvolti militari per reati di natura prettamente sessuale nei quali, quasi sempre, le parti offese sono state donne militari.

A seguire verranno presi in considerazione una serie di provvedimenti emanati a livello nazionale e internazionale volti ad integrare il divario di genere all'interno delle Forze Armate italiane. Nell'ambito di questa analisi, verranno analizzati due disegni di legge, attualmente pendenti in Senato, volti all'introduzione dei reati sessuali all'interno del codice penale militare di pace.

CAPITOLO I

L'AMMISSIONE DELLE DONNE NELLE FORZE ARMATE ITALIANE: CENNI STORICI

Sommario: 1. Le Forze Armate – 2. La genesi dell'articolo 52 della Costituzione – 3. I progetti di legge: il dibattito in Parlamento – 4. (segue) Il dibattito pubblico – 5. Orientamenti giurisprudenziali prima della Legge n. 380 del 1999. – 5.1. Il Caso Diadora Bussani – 5.2. La carriera nella magistratura militare rimane preclusa alle donne - 5.3. Le donne possono diventare vicedirettrici della banda musicale della Guardia di Finanza – 6. Legge n. 380 del 1999 e relativa attuazione – 6.1. L'esperimento "donne soldato" – 6.2. La legge 20 ottobre 1999, n. 380: "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile" – 6.3. L'attuazione – 6.4. Le aliquote percentuali – 7. I primi arruolamenti - 7.1. I pareri dei militari: uno studio di caso – 8. Gli adeguamenti logistici – 9. Giurisprudenza Costituzionale di adattamento – 9.1. Sentenza n. 332 del 2000: l'essere "senza prole" è un requisito incostituzionale – 9.2. Sentenza n. 445 del 2002: i militari possono contrarre matrimonio – 10. La giurisprudenza della Corte di Giustizia – 10.1. Il caso *Johnston vs Chief Constable della Royal Ulster Constabulary* – 10.2. Il caso *Commissione vs Francia* – 10.3. Il caso *Sirdar vs The Army Board* – 10.4. Il caso *Kreil vs Germania*

1. Le Forze Armate

Per Forze Armate si intende "il complesso delle persone, dei mezzi e delle strutture organizzative di cui ogni Stato dispone per il perseguimento dei compiti militari"¹.

In Italia le Forze armate sono quattro: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri (corpo elevato al rango di Forze armate solo nel 2000 con il d.lgs. n. 297/2000)² e dipendono tutte dal Ministro della Difesa.

Non rientrano fra le Forze armate propriamente dette la Polizia, i Vigili del fuoco e la Guardia di finanza (istituzione però a carattere militare) dipendenti, i primi due, dal ministero dell'Interno e l'ultima dal ministero dell'Economia.³

¹ Definizione tratta da *Enciclopedia Treccani*.

² Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, "Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000 - Supplemento Ordinario n. 173.

³ È bene precisare che, mentre i Vigili del fuoco non sono mai stati militari, la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria in passato lo sono stati. La Polizia di Stato è infatti stata smilitarizzata con legge 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"); la Polizia

Le funzioni che l'articolo 1 della Legge 14 novembre 2000, n. 331⁴ assegna alle Forze armate sono rispettivamente la "difesa dello Stato", la "realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte", la "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza".

L'art. 1 della Legge 14 novembre 2000, n. 331 oltre a descrivere le funzioni proprie delle Forze armate aggiunge che "le Forze armate sono al servizio della Repubblica" e che "l'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge".⁵

L'Esercito è una Forza armata nata contestualmente all'unità nazionale, il 27 marzo 1861, in seguito alla riconversione della vecchia Armata Sarda: costituisce la componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato⁶. È formato da sei Armi e tre Corpi: le prime sono le Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni, Trasporti e Materiali. I Corpi sono il Corpo Sanitario dell'Esercito, il Corpo di Commissariato dell'Esercito, il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito⁷. A loro volta, Armi e Corpi si compongono di "specialità" che corrispondono al tipo di lotta che ciascun reparto è in grado di sostenere e per la quale viene strutturato e preparato.⁸ Il compito principale dell'Esercito è quello di garantire la pace dentro e fuori i confini nazionali, di controllare il territorio e in generale di salvaguardare il bene e la sicurezza collettiva intervenendo in caso di catastrofi naturali, ambientali aeree e quant'altro. Interviene spesso anche

Penitenziaria, dipendente dal Ministero di Giustizia, invece, è stata l'ultima forza di Polizia ad essere smilitarizzata nel 1990, con l'emanazione della legge 15 dicembre 1990 n. 395 ("ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria").

⁴ Legge 14 novembre 2000, n. 331, "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2000.

⁵ Le stesse funzioni sono enunciate nel Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", all'articolo 89.

⁶ Articolo 100, Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".

⁷ Art. 108 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare": (Armi e Corpi dell'Esercito italiano): "l'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre."

⁸ Ad esempio, l'Arma di fanteria annovera tra i Corpi quello degli Alpini a sua volta suddiviso in una serie di specialità: alpini d'arresto, genio guastatori alpini, alpini ricognitori, alpini paracadutisti.

all'estero in una serie di missioni, talvolta sotto mandato ONU, con compiti di *peacekeeping* (ossia per il mantenimento della pace)⁹.

La Marina militare costituisce la componente operativa marittima della difesa militare dello Stato¹⁰: nacque pochi mesi prima dell'unità nazionale, il 17 novembre 1860, dalla fusione della Marina Sardo/Piemontese e della Marina Borbonica. La Marina Militare è la Forza armata preposta alla difesa e al controllo dei mari italiani e in generale dello spazio marittimo nazionale, dei porti e delle linee di comunicazione marittime.¹¹

L'Aeronautica militare, quale complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici, costituisce la componente operativa aerea della difesa militare dello Stato¹². I compiti attribuiti all'Aeronautica, Forza Armata fondata nel 1923, sono principalmente quelli di assicurare la difesa dello spazio aereo, mantenere la necessaria prontezza per condurre operazioni aeree di attacco, assicurare la ricerca e il soccorso aereo, assicurare l'attività di supporto alle operazioni aeree, concorrere con la Marina Militare nelle attività di ricerca antisommersibile, svolgere attività informativa, assicurare la protezione delle installazioni aeronautiche, concorrere alla difesa del territorio¹³.

L'Arma dei Carabinieri, istituita il 13 luglio 1814, è una "forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza¹⁴" e svolge quindi le classiche funzioni di Difesa, Polizia di sicurezza, Polizia giudiziaria, Protezione civile.

⁹ "Il concetto operativo dell'esercito italiano 2020-2035", Stato maggiore dell'esercito, III Reparto Pianificazione Generale, Ufficio Pianificazione Generale.

¹⁰ Art. 110 "Istituzione e funzioni della Marina militare", Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".

¹¹ Secondo quanto previsto dall'art. 111 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" le competenze particolari della Marina militare sono "a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria ((...)); b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata; c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori."

¹² Art. 139 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" "Istituzione e funzioni dell'Aeronautica militare".

¹³ Sito del Ministero della difesa, aeronautica militare, "missione".

¹⁴ Art.2 Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, "Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000 - Supplemento Ordinario n. 173.

I Carabinieri non nascono come Forza armata, infatti originariamente erano ricompresi nell'Esercito. Grazie alla legge delega 31 marzo 2000, n. 78¹⁵ e al successivo decreto legislativo di attuazione 5 ottobre 2000, n. 297¹⁶ hanno acquisito una vera e propria autonomia in tal senso.

Facendo quindi ora parte delle Forze armate, i Carabinieri assicurano la difesa della Patria, partecipano alle missioni di mantenimento e ripristino della pace e della sicurezza internazionali, espletano le funzioni di polizia militare e assicurano la sicurezza di tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero¹⁷. Avendo però natura ambivalente i Carabinieri sono anche una Forza di polizia per cui sono impegnati nello svolgimento di tutte le attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che si esplicano principalmente in attività di controllo del territorio e tutela degli interessi diffusi¹⁸. L'Arma si compone strutturalmente di reparti territoriali e unità specializzate diffusi su tutto il territorio nazionale che hanno il pregio di garantire, in caso di urgenza, un intervento immediato, tempestivo e, quindi, efficace al fine di contrastare ogni forma di crimine o fenomeno delinquenziale. La massiccia presenza di caserme sul territorio nazionale permette anche di mantenere il controllo su vaste aree e rilevare quindi l'eventuale presenza di fenomeni criminosi di più ampia portata, talvolta anche a carattere transazionale.

2. La genesi dell'articolo 52 della Costituzione

¹⁵ Legge 31 marzo 2000, n. 78 "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia".

¹⁶ Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, "Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000 - Supplemento Ordinario n. 173.

¹⁷ L'art. 156 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" quando parla dei compiti militari dell'Arma dei carabinieri prevede: "a) concorre all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate di cui all'articolo 88; b) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale; il concorso è definito dai Capi di stato maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa, in accordo con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) partecipa alle operazioni militari all'estero.

¹⁸ Infatti, l'art. 159 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" prevede che "L'Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell'articolo 155: a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà, ai sensi della legislazione vigente; b) svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

Gli articoli della Costituzione che coinvolgono le Forze armate sono molteplici: l'articolo 87, comma 9, annovera tra le funzioni del Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate¹⁹; l'articolo 103, comma 3, stabilisce i principi fondamentali sulla giurisdizione militare²⁰; L'articolo 117, comma 2, lettera d), assegna allo Stato la legislazione esclusiva in materia di difesa e di Forze armate²¹.

L'articolo più interessante in riferimento al tema che si sta trattando è senza dubbio l'articolo 52 della Costituzione che si colloca nella *Parte I* della Costituzione nella sezione dedicata ai Diritti e doveri dei cittadini, in particolare nel *Titolo IV* relativo ai Rapporti politici. Il testo dell'articolo definisce la difesa della Patria un "sacro dovere del cittadino", istituisce il servizio militare obbligatorio e al terzo comma, prevede che l'ordinamento delle Forze armate debba informarsi allo "spirito democratico della Repubblica²²".

Si tenga presente che, nonostante il servizio di leva non sia più obbligatorio in Italia, la legge non lo ha definitivamente "abrogato" bensì soltanto "sospeso". L'articolo 52 Cost. infatti, prevedendo la difesa della Patria come un dovere inderogabile, non permette che una legge ordinaria abolisca la leva obbligatoria poiché quest'ultima, contrastando con la gerarchia delle Fonti del nostro ordinamento, sarebbe incostituzionale. La leva è quindi un obbligo derogabile, a seconda delle scelte operate dal legislatore, ma non eliminabile radicalmente dal nostro ordinamento (a meno che non si modifichi l'articolo 52 della Costituzione attraverso la procedura aggravata prevista dall'art 138 Cost.).

L'art 52 Cost. a prima vista non sembra introdurre una limitazione al servizio militare femminile ma ciò perché in Assemblea costituente vi fu un accordo generale sul fatto che il servizio militare fosse riservato agli uomini e dunque non vi era alcuna necessità di esplicitare il divieto nei confronti delle donne.

¹⁹L'articolo si trova nella *Parte II* della Costituzione nella sezione dedicata all'Ordinamento della Repubblica in particolare nel *Titolo II* relativo al Presidente della Repubblica.

²⁰ Il testo dell'articolo è il seguente: "I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate."

²¹ L'articolo si colloca nella *Parte II* della Costituzione, nella sezione dedicata all' Ordinamento della Repubblica, in particolare nel *Titolo V* relativo alle Regioni, Province e Comuni.

²² L'articolo 52 precisamente recita: "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica."

Nella prima sottocommissione (il 15 novembre 1946) l'Onorevole Togliatti dichiarò a tal proposito che “si è sempre detto che il servizio militare è obbligatorio, senza intendere con questo che sia obbligatorio anche per le donne, e poi perché non si potrebbe mai concepire di servirsi delle donne in quei servizi e in quelle funzioni dell'esercito che sono proprie degli uomini”.

L'articolo, quindi, non esclude in modo chiaro e diretto le donne dal servizio militare ma prevedendo che “il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” è stata di fatto introdotta una riserva di legge che si preoccupasse di specificare la vera e propria restrizione all'arruolamento militare femminile. C'è da osservare che in seguito si è scoperto vantaggioso non aver specificato direttamente l'esclusione delle donne dal servizio militare nell'articolo della Costituzione: ciò ha permesso di evitare una revisione Costituzionale quando è entrata in vigore la legge n. 380/1999.

La difesa della patria è stata disciplinata come dovere giuridico, in quanto espressione di solidarietà politica, e sacro, poiché con essa si dimostra di condividere i valori che ispirano l'ordinamento, ma non come dovere “universale” in quanto non esteso a tutti i cittadini o, per essere più precisi, esteso sì a tutti i cittadini, ma non alle cittadine.

In sede di lavori preparatori c'è chi avrebbe voluto precisare il contenuto della riserva di legge, come l'onorevole Coppa²³, che, avallando la proposta degli Onorevoli Laconi²⁴ e Di Giovanni²⁵, riteneva opportuno specificare che il servizio militare fosse limitato ai “cittadini di sesso maschile” poiché “quando si parla di cittadino, questa parola è usata in senso equivoco perché in tutti gli altri articoli la parola «cittadino» è usata indifferentemente per indicare gli uomini e le donne, come, per esempio, ove è detto: «Ogni cittadino ha il diritto di rivolgere petizioni al Parlamento», ecc. Quindi, quando si parla del cittadino che ha il sacro dovere di difendere la Patria, è logico che si comprendano anche le donne”. Riteneva necessaria l'esclusione delle donne dal servizio militare non per “senso di cavalleria” bensì per “considerazioni di ordine biologico o meglio fisiologico: la donna non deve essere distolta dai compiti che madre natura ha affidato ad essa”. L'intervento dell'onorevole Coppa così proseguiva: “Mi si può obiettare che all'ultima guerra la donna ha partecipato egregiamente - e questo è esatto - attraverso i servizi ausiliari. Ma allora è tutt'un'altra cosa; non solo, ma tenendo presenti

²³ Membro del “Partito Nazionale Monarchico”.

²⁴ Componente del “Partito comunista italiano”.

²⁵ Eletto in Assemblea Costituente con il partito “Democrazia cristiana”.

precisamente le capacità della donna, noi potremmo auspicare una preparazione delle donne ai compiti che in tempo di guerra possono essere loro specificatamente affidati. Del resto, noi già abbiamo la caratteristica organizzazione della Croce Rossa che, avendo un carattere anche professionale in tempo di pace, è certamente preziosissima in tempo di guerra”.

Rispondeva alla proposta di emendamento l’Onorevole Umberto Merlin²⁶ ritenendolo inaccettabile anche da parte delle donne “perché siccome esse reclamano la parità in tutto, vogliono la parità anche in questo servizio militare.²⁷”

Si schierarono contro l’arruolamento femminile anche gli Onorevoli Cevolotto²⁸ (il quale era preoccupato che dicendo che il servizio militare fosse obbligatorio per tutti ne venisse di conseguenza che anche le donne potessero essere obbligate a prestare il servizio militare “il che non era di certo opportuno”), Mastrojanni²⁹ (il quale ricordava che il criterio di assegnazione ad una determinata attività ad un ambiente militare avesse troppe volte fatto astrazione dalle attitudini e dalle possibilità personali e questo pericolo doveva essere considerato attentamente nell’interesse stesso della donna; riteneva pertanto che potesse essere approvata una formula che consentisse il diritto di adibire in tempo di guerra le donne a speciali servizi), il democristiano Caristia (che precisava quanto fosse evidente che le donne non sarebbero state arruolate poiché non avevano una sufficiente capacità ad adempiere un servizio militare), La Pira³⁰ (che riteneva si dovesse “rendere obbligatorio il servizio militare esclusivamente per gli uomini, lasciando poi la possibilità dell’accesso volontario delle donne a quei servizi particolari, sanitari, ausiliari ed altri, per i quali abbiano attitudini”).

Un parere contrario a quelli finora esposti fu quello dell’Onorevole Bencivenga³¹, che tenendo un discorso di assoluta modernità, invitava i colleghi a guardare al di là dei confini nazionali e a lasciarsi ispirare da esperienze avanguardiste come quella americana.

²⁶ Componente del partito Democrazia cristiana.

²⁷ L’onorevole Merlin, nonostante fosse favorevole all’arruolamento femminile, non sembrava essere incline alla parificazione completa dei ruoli ricoperti dai due sessi all’interno dell’a Forza armata; il suo intervento, infatti, prosegue nel seguente modo: “Naturalmente, l’ordinamento dell’esercito stabilirà quelli che sono i compiti di assistenza particolare a cui l’animo e la gentilezza femminile sono più adatti.”

²⁸ Membro del partito di “Democrazia del lavoro”.

²⁹ Eletto in Assemblea costituente con il partito di “Fronte liberale democratico dell’uomo qualunque”.

³⁰ Membro del partito di “Democrazia cristiana”.

³¹ Membro del partito “Fronte dell’uomo qualunque”.

Suggeriva, infatti, di leggere la relazione del Comando Supremo Americano del primo marzo 1944 dalla quale risultava come l'esercito, la marina e l'aviazione americane avessero istituito dei corpi speciali di donne che avevano reso ottimi servizi. Le arruolate erano state talmente efficienti, e, in alcuni frangenti, anche più dei colleghi uomini, che le Forze militari americane avevano deciso di aumentare il numero di donne militari³². L'onorevole, nonché ex Generale, sottolineava l'esigenza di creare un esercito diverso, più all'avanguardia, in cui le donne avrebbero sicuramente dato un apporto positivo: "un esercito di élite, di persone giovani, intelligenti, capaci di usare i delicati strumenti dei quali dovrà far uso la difesa. Indubbiamente la donna potrà portare in questo campo un grande contributo"³³.

3. I progetti di legge: il dibattito in Parlamento

Il percorso che ha condotto all'approvazione della legge 20 ottobre 1999, n. 380 è stato lungo e tortuoso a causa del contrasto di opinioni circa questo tema. Nemmeno la legge 9 febbraio 1963, n. 66,³⁴ che ha consentito l'accesso delle donne a tutte le cariche pubbliche, compresa la magistratura, ha espressamente previsto l'arruolamento femminile nelle Forze Armate e nei corpi speciali, delegando la questione a leggi particolari³⁵.

³² L'onorevole Bencivenga così si esprimeva "Risulta, da questa relazione, come tanto l'esercito, quanto la marina e l'aviazione istituirono speciali corpi di donne inquadrati da propri ufficiali, che resero grandi servizi; talché era previsto, per la fine di tale anno, di portare questi corpi femminili ad un complesso di circa 400.000 unità. Non so quante siano state alla fine della guerra, ma certamente non inferiori al mezzo milione! Esse dimostrarono particolari attitudini al disimpegno di compiti delicatissimi, richiedenti particolari sensibilità e diligenza, lavori nei quali diedero maggior rendimento degli uomini. A parte il loro impiego nei trasporti per via aerea od automobilistica - specie all'interno del Paese - furono impiegate nei servizi di intercettazione, nei servizi di vigilanza, nei lavori di ufficio e in quelli inerenti ai materiali di aviazione (costruzione e riparazione di paracadute, montaggio di aeroplani, ecc.)".

³³ Il discorso così proseguiva "[l'arruolamento femminile] avrà anche il vantaggio di risparmiare le braccia necessarie al lavoro dei campi e delle officine, allo scopo di non inaridire le fonti di produzione, che costituiscono tanta parte, se non la maggiore, della forza di resistenza di un Paese in guerra. È bensì vero che le forze femminili, inquadrati dagli americani furono volontarie ed istituite regolarmente sulla base di una legge votata dal Senato; ma nessuno può escludere che, nella deficienza di un gettito adeguato di questo reclutamento volontario, si debba ricorrere ad una vera e propria coscrizione. Ed io sono convinto che se la necessità si presentasse, le nostre donne, sul cui patriottismo nessuno può elevare dubbi, accoglierebbero con disciplina il provvedimento legislativo, che certamente dovrebbe essere preso con la necessaria ponderazione."

³⁴ Legge 9 febbraio 1963, n. 66, "Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni."

³⁵ L'ultimo comma del primo articolo della legge 9 febbraio 1963, n. 66, "Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni" recita, infatti, che "L'arruolamento della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari".

Le numerose proposte di legge che si sono susseguite nel corso di quasi trent'anni sono riconducibili a due principali orientamenti che sono stati definiti rispettivamente "segregazionista" e "integrazionista"³⁶.

Il primo orientamento prevedeva la costituzione di un Corpo femminile separato prevalentemente con funzione ausiliaria e marginale rispetto alle attività centrali dell'apparato militare con compiti limitati al settore sanitario, logistico, tecnico amministrativo e delle comunicazioni. I principali sostenitori di questo sistema erano ancorati all'idea di una femminilità da preservare soprattutto in riferimento all'espletamento delle funzioni familiari "che rappresentano il limite naturale al loro desiderio di affermazione."³⁷ L'orientamento integrazionista d'altro canto prevedeva un'organizzazione militare unica, un insieme integrato di risorse maschili e femminili che rendeva le donne parte del sistema militare.

Tra le prime proposte cosiddette segregazioniste, emerge quella presentata dall'Onorevole Messeni Nemagna³⁸, nel 1974, che prevedeva l'istituzione di un servizio militare volontario femminile presso gli stati maggiori, gli istituti militari, i corpi, i servizi e gli enti delle forze armate dello Stato nonché presso il tribunale supremo e i tribunali militari. I compiti e le mansioni attribuite al personale militare erano prevalentemente appartenenti al settore dei servizi medici, chimici, atomici, amministrativi, di documentazione fotografica, di trasporti logistici, di rifornimenti, di fatto tutto ciò che non concernesse il combattimento³⁹. Alcuni dei requisiti previsti per l'ammissione erano avere un'età compresa tra i 18 e i 27 anni, godere di una sana e robusta costituzione, avere

³⁶ Farina F., *Forze armate: femminile plurale. Il femminile e il maschile del militare nella transizione dalla comunità maschile al sistema di genere*, FrancoAngeli, 2004, pagina 201 e ss. La studiosa ci tiene a precisare che il termine segregazionista non vada inteso in senso dispregiativo, poiché non esprime un giudizio di valore ma rimanda al tentativo di immettere le donne nelle Forze armate precludendo loro la piena partecipazione ad esse.

³⁷ Nocilla D., *Servizio militare femminile e Costituzione, diritto e società, n. 1*, 1981.

³⁸ Nell'intervento che precede la proposta di legge il deputato Messeni Nemagna dichiarava: "Noi riteniamo che i tempi siano maturi per aprire alle donne anche l'accesso nelle Forze armate e che la loro utilizzazione, sia in pace che in guerra, risponda pienamente al concetto costituzionale che eleva a <<sacro dovere>> di ogni cittadino la difesa della Patria." *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, VI legislatura, documenti, disegni di legge e relazioni, proposta di legge n. 3056, d'iniziativa del Deputato Messeni Nemagna del 27 giugno 1974.

³⁹ Nell'articolo 2 della proposta si legge "Il personale femminile non può essere impiegato in reparti o gruppi operativi da combattimento né su mezzi navali o aerei di linea. I compiti e le mansioni del personale militare volontario femminile rientrano in prevalenza nei seguenti settori: servizi medici amministrativi o di commissariato; servizi di archivio e documentazione fotografica, cinematografica; servizi geografici di rilevamento, disegno e cartografici; servizi trasporti logistici, rifornimenti; servizi della motorizzazione; servizi atomici, chimici e biologici."

una buona moralità, non essere coniugata, non avere figli⁴⁰. Nel caso in cui la militare si fosse sposata durante la rafferma o il servizio continuativo avrebbe dovuto interrompere il servizio nel caso in cui il marito non glielo avesse consentito⁴¹. Il contratto si riteneva risolto di diritto se la donna avesse tenuto una condotta contraria alla morale o se, durante l'arruolamento, si fosse sposata o avesse avuto figli. Veniva per lo meno previsto un trattamento economico corrispondente a quello del personale militare maschile di grado, qualifica e mansione corrispondente⁴².

La proposta legislativa presentata all'Onorevole Preti (1976)⁴³ prevedeva l'istituzione di un apposito Corpo femminile unico per le (allora) tre Forze armate. Oltre ai soliti requisiti fisici veniva prevista la possibilità di chiedere il congedo in caso di matrimonio e la possibilità di essere congedate per il venir meno di requisiti morali⁴⁴. Le attività previste erano di tipo ausiliario delle forze armate (servizi sanitari, parasanitari, assistenza sociale ai militari, servizi scientifici, servizi logistici, servizi linguistici, servizi telefonici, servizi tecnico-amministrativi...) e di assistenza sociale esterna (intervento in caso di pubbliche

⁴⁰ Nell'art. 3 della proposta così è scritto "la domanda di arruolamento volontario può essere presentata dalla donna che ha almeno 18 anni e non più di 27 anni di età ed a condizione che sia di sana e robusta costituzione fisica; di buona moralità e nel pieno godimento dei diritti civili; non coniugata e senza figli; senza condanne o carichi pendenti per delitti non colposi; in possesso dei titoli richiesti per l'esercizio delle mansioni o dei compiti; in possesso della autorizzazione del padre o di chi ne fa le veci quando non ha ancora raggiunto la maggiore età".

⁴¹ Nell'art 5 della Proposta si legge "Il personale militare volontario femminile che contrae matrimonio durante la rafferma o il servizio continuativo permane in servizio su autorizzazione incondizionata e non revocabile del marito."

⁴² Nell'articolo 8 della proposta così è scritto: "Il personale militare volontario femminile ha diritto all'identico trattamento economico previsto per il personale militare maschile di grado, qualifica e mansione corrispondente, ed ha diritto alla liquidazione di un premio alla fine dell'arruolamento o della rafferma nonché al trattamento pensionistico secondo le norme e le condizioni che regolano il trattamento di quiescenza per i militari."

⁴³ Il deputato Preti così introduceva la sua proposta di legge: "Nel quadro di questa concezione più moderna e dinamica delle Forze armate sembra destinata a cadere anche in Italia l'antica preclusione che ne inibisce l'ingresso alle donne. Anzitutto si tratta di una preclusione non giuridicamente sostenibile in un ordinamento che attribuisce ad ogni cittadino <<il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società>> (articolo 4 della Costituzione); che riconosce alla donna lavoratrice <<gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore>> (articolo 37 della Costituzione); che stabilisce la difesa della Patria come <<sacro doveredel cittadino>> (articolo 52 della Costituzione)." *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, VII legislatura, documenti, disegni di legge e relazioni, proposta di legge n. 910 d'iniziativa dei Deputati Preti, Amadei, Scovacricchi, Vizzini del 9 dicembre 1976.

⁴⁴ Nell'art 4 della proposta si legge "(...) Il servizio verrà sospeso nel caso che la donna arruolata si venga a trovare in stato interessante; e verrà ripreso al venir meno di tale condizione, oppure, in caso di parto, al compimento del sesto mese di età del bambino partorito. Sarà data tuttavia facoltà alla donna di chiedere, nel caso di maternità, la cessazione dal servizio. Per ogni altro aspetto si applicheranno in tale ipotesi le disposizioni delle leggi vigenti per la tutela delle lavoratrici madri. La facoltà di chiedere la cessazione dal servizio sarà concessa al personale volontario femminile anche in caso di matrimonio o di sopravvenuti gravi motivi personali o familiari."

calamità, tutela dei beni culturali e ambientali, opere di ingegneria militare e civile...). Era esplicitamente escluso l'impiego delle donne nei reparti combattenti.

Nel 1977 Miceli e altri⁴⁵ rilanciavano la proposta, anche in questo caso segregazionista, prevedendo l'istituzione del Corpo militare volontario femminile. Il progetto di legge poco si discosta da quelli precedentemente analizzati per cui venivano contemplati solo incarichi di tipo logistico-amministrativo e di assistenza, il servizio doveva essere prestato preferibilmente nella Regione di residenza, l'aspirante militare non doveva essere coniugata e doveva avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo.

L'unica, nonché prima, proposta legislativa integrazionista degli anni Settanta è quella presentata nel 1979 dall'Onorevole Accame⁴⁶ in cui era scritto che "le donne hanno il diritto di concorrere insieme agli uomini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese e alla sua difesa. Esse hanno accesso alla carriera militare, il cui esercizio è lasciato alla volontà e alla determinazione dei singoli, senza differenze di sesso. (...) L'ammissione al servizio militare femminile è regolata dalle norme in vigore per l'arruolamento volontario maschile, con esclusione di quelle riguardanti i requisiti fisici, per i quali dovranno essere stabiliti i necessari adeguamenti. (...) Le condizioni disciplinari, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, i limiti di età e la durata del servizio, ad ogni livello gerarchico ed in ciascun ruolo sono identici a quelli previsti per il personale di sesso maschile. (...) Si dovrà tenere conto, nei limiti in cui sia possibile, della opportunità di evitare l'allontanamento dal rispettivo domicilio delle donne coniugate e di quelle con figli."

Si può ben notare come fino a questo punto quasi tutte le proposte legislative che si sono susseguite, a prescindere dal colore politico dei proponenti, si siano orientate nel senso di una inclusione-compromesso della donna nelle Forze Armate: la donna militare era esclusa da ruoli di combattimento e poteva dedicarsi solo a ruoli ausiliari e marginali.

⁴⁵ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, VII legislatura, documenti, disegni di legge e relazioni, proposta di legge n. 1559 d'iniziativa dei Deputati Miceli, Almirante, Pazzaglia, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Guerra, Lo Porto, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise del 22 giugno 1977.

⁴⁶ L'Onorevole Accame presentava la sua proposta con queste parole: "L'inserimento della componente femminile nelle Forze armate deve essere considerato un tentativo di potenziamento qualitativo e non quantitativo di esse. (...) chi si oppone a questa legge, si oppone sostanzialmente ai dettami costituzionali, in nome di uno spirito conservatore, avulso dalla realtà sociale e di un misonismo che troppe volte ha impedito al nostro Paese di marciare di pari passo con le nazioni più democratiche." *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, VII legislatura, documenti, disegni di legge e relazioni, proposta di legge n. 2728 d'iniziativa del Deputato Accame del 15 febbraio 1979.

Il primo disegno di legge proveniente dalla Difesa fu quello del 1981 presentato dall'allora ministro della difesa, l'Onorevole Lagorio, che si prodigò per realizzare un vero e proprio studio in materia che portò ad un acceso dibattito non solo in sede di governo ma anche tra gli organismi militari⁴⁷. Il disegno di legge governativo fu approvato dal Consiglio dei ministri ma non fu mai portato in aula poiché si ritenne che l'orientamento prevalente presso l'opinione pubblica fosse contrario all'introduzione delle donne militari⁴⁸.

Il progetto Spadolini del 1986 fu il primo ad essere discusso in sede referente presso la Commissione difesa del Senato. In questa occasione si espresse la "Commissione nazionale per la realizzazione della parità fra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio" presieduta da Elena Marinucci. Questo organo nacque in seno al governo Craxi poiché, fra gli obiettivi che si era posto il governo, figurava anche la realizzazione della parità di genere. La Commissione, composta da trenta donne, venne quindi istituita il 12 giugno del 1984, con lo scopo di adeguare la legislazione vigente ai principi della parità di genere. È interessante osservare come anche all'interno di un organo addetto alla parità di genere vi fossero pareri contrastanti sul tema, tanto è vero che la stessa Commissione, prima di spezzare una lancia a favore dell'arruolamento femminile ritenendo questa mancanza una "macroscopica discriminazione presente nel nostro ordinamento", dichiarava che all'interno della Commissione alcune persone si opposero al principio del servizio militare e alla sua estensione alle donne in quanto "espressione di una cultura patriarcale⁴⁹".

Tra tutti i progetti, finalmente, nel 1997, venne presentato quello dell'Onorevole Spini, che divenne legge anche grazie alla spinta mediatica creata da una manifestazione pubblica che si tenne davanti a Montecitorio e che ebbe grande risonanza per via della

⁴⁷ Nella relazione introduttiva al disegno di legge l'onorevole Lagorio faceva riferimento alla discussione giuridica in atto da anni ed in particolare a quanto era emerso nel corso degli incontri organizzati a gennaio 1981 presso il Centro Studi per la Difesa (CASD).

⁴⁸ C'è da considerare però che il disegno di legge governativo diede lo spunto per l'organizzazione di un convegno sul riordino delle Forze armate e sull'inserimento delle donne nella struttura militare che si svolse a Firenze.

⁴⁹ Precisamente l'allora Senatrice Marinucci così si esprimeva: "All'interno della Commissione alcune persone si oppongono al principio del servizio militare in quanto espressione di una cultura patriarcale e, conseguentemente, alla sua estensione alle donne, ritenendo che non sia attraverso l'adeguamento della donna a modelli e valori maschili considerati negativi che si attui la parità nella differenza".

massiccia partecipazione di giornalisti all'evento⁵⁰. Le organizzatrici della manifestazione erano due associazioni femminili interessate al tema: ANADOS (associazione nazionale aspiranti donne soldato) e CESIDD (Centro europeo donne per la sicurezza e difesa dello Stato).

Tra le tante audizioni tenutesi in Commissione difesa del Senato⁵¹ emerge quella prestata dalla ministra per le pari opportunità Laura Balbo⁵². A parere della Ministra il servizio militare femminile era un'innovazione necessaria per il nostro Paese anche in relazione al nuovo modello di difesa e di politica militare sviluppatosi in ambito internazionale, per esempio nelle missioni NATO, che si sostanziava in forme di collaborazione con la società civile e in operazioni di mantenimento della pace. Facendo riferimento all'esperienza di altri Paesi notava come l'apporto femminile in tal senso fosse stato più che proficuo poiché aveva permesso di portare in ambiti militari una "cultura femminile" intesa come "cultura della relazione"⁵³. In conclusione, la Ministra affermava che abbattere l'ultima barriera giuridica che impediva alle donne l'accesso a qualunque professione esse volessero scegliere, era un "atto doveroso". Mantenerla sarebbe "anacronistico" e perfino "antistorico", in una situazione di "grande dinamismo sociale delle donne italiane, che stanno raggiungendo posizioni di rilievo in tutte le professioni e le carriere di alta qualificazione". Superare il divieto venne considerata una scelta necessaria poiché era una questione di aderenza alla Costituzione, nonostante vi fossero una serie di problematiche logistiche da risolvere⁵⁴.

⁵⁰ Il Maggiore dell'Aeronautica Debora Corbi, allora a capo dell'associazione ANADOS, racconta in modo molto coinvolgente l'evento, da lei organizzato e sostenuto, nel libro *Ufficiale e gentildonna, cronaca di una rivoluzione nelle Forze Armate Italiane*, LoGisma, 2014.

⁵¹ L'esame del disegno di legge iniziò in Commissione difesa del Senato il 27 gennaio 1999.

⁵² Il discorso della ministra è del seguente tenore: "L'argomento trattato dal disegno di legge riveste grande importanza politica e sociale. Il progetto abbatte infatti l'ultimo divieto di accesso alle professioni e alle carriere da parte delle donne esistente nel nostro ordinamento. D'altra parte l'ingresso delle donne nella carriera militare costituisce un elemento di potenziale innovazione culturale, poiché i corpi armati, con l'unica eccezione della polizia, sono stati finora caratterizzati dalla più rigida omogeneità di genere."

⁵³ Di seguito le parole esatte: "Se andiamo verso un modello di difesa nel quale i ruoli di ristabilimento e mantenimento della pace connessi con il concetto di "peacekeeping" diventano ruoli fondamentali, è importante che si valorizzi appieno la cultura delle donne, che è cultura della relazione, capacità di muoversi, anche in un terreno di conflitto, tenendo insieme gli ambiti della sopravvivenza e quelli dell'aspirazione alla pace. Per fare tutto questo e cioè, in una parola, fare sì che le donne possano sviluppare il loro potenziale innovatore nelle Forze armate, è necessario che esse non siano omologate ad un modello maschile unico ed esclusivo."

⁵⁴ Precisamente: "Un elemento di consapevolezza credo ci accomuni tutte e tutti. Anche se resteranno distanti le opinioni di ciascuno di noi sulla compatibilità tra culture delle donne e loro partecipazione ai conflitti armati, credo siamo tutti d'accordo sul fatto che superare il regime di divieto è non solo maturo ma assolutamente necessario, per una pura e semplice questione di uguaglianza tra uomini e donne nell'esercizio dei diritti di cittadinanza."

4. (segue) Il dibattito pubblico

Il Parlamento non è stato l'unico luogo in cui sono state spese parole sul tema, anche la società civile sentiva l'esigenza di esprimere la propria opinione, inevitabilmente varia e multiforme.

Un elemento immancabile fra le argomentazioni di chi era contrario all'arruolamento femminile era la costante riconduzione della figura femminile alla sua funzione naturale, o per citare la Costituzione potremmo dire "essenziale"⁵⁵, di madre e moglie, un ruolo che è di fatto biologicamente determinato.

Il giurista Damiano Nocilla, in un articolo pubblicato nel 1981 su *Diritto e Società*⁵⁶, affrontava il tema in un'ottica Costituzionale. L'arruolamento femminile doveva fare i conti con gli articoli 29, 31 e 37 della Carta costituzionale che tutelano la maternità e più in generale l'essenziale funzione familiare femminile "sicchè, forse, potrebbero distinguersi lavori compatibili da lavori non compatibili con tale funzione". L'autore dell'articolo lamentava come vi fosse una tendenza dell'uomo contemporaneo a non voler ammettere la presenza di limiti e a non voler rivestire i ruoli che la società ha loro attribuito⁵⁷. La donna, in particolare, dopo aver conquistato i diritti che legittimamente le spettavano, stava passando a voler rivendicare un eccesso di libertà⁵⁸, "ma l'eccessiva libertà", conclude, "reca in sé una carica di violenza: di libertà si può anche morire!"

Si tenga in considerazione, tra l'altro, che all'epoca vi erano ancora una serie di resistenze culturali, soprattutto in riferimento alla rappresentazione sociale della femminilità, alimentate dalla diffusissima religione cattolica che tutt'ora vede nel corpo femminile il luogo in cui ha inizio la vita⁵⁹.

⁵⁵ Ci si riferisce all'articolo 37 Cost., il quale, riferendosi al lavoro femminile, prevede che le condizioni di lavoro debbano consentire l'adempimento della "essenziale funzione familiare".

⁵⁶ Nocilla D., "Servizio militare femminile e Costituzione (spunti problematici)", in *Diritto e società*, 1981.

⁵⁷ L'autore precisamente così si esprime: "Il problema che stiamo dibattendo nasce con ogni probabilità dalla tendenza dell'uomo contemporaneo di voler rifiutare ogni limite al proprio essere, dall'incapacità delle varie componenti della società di accettare il proprio ruolo come dovere da adempiere nei riguardi della collettività".

⁵⁸ Precisamente "Di qui anche per la donna, esaurita la fase della vera e propria rivendicazione di un ruolo sociale, e, in connessione con quest'ultimo, dei propri diritti e della propria dignità, si passa ad una affermazione di libertà senza limiti".

⁵⁹ Esemplare è la Lettera Apostolica, *Mulieris dignitatem* del sommo pontefice Giovanni Paolo II sulla dignità e vocazione della donna scritta in occasione dell'anno mariano 1988: "la «donna» è la rappresentante e l'archetipo di tutto il genere umano: *rappresenta l'umanità* che appartiene a tutti gli esseri umani, sia uomini che donne." Non per niente il partito *Democrazia cristiana* si schierò marcatamente contro l'arruolamento femminile.

Persino tra le donne stesse c'era chi era marcatamente contraria all'arruolamento femminile poiché lo riteneva una imposizione maschile o una modalità di omologazione ad un mondo maschile,⁶⁰ o perché apparteneva a correnti pacifiste e antimilitariste⁶¹.

Viceversa, gruppi di donne ritenevano che fosse un'opportunità unica per rilanciare l'istituzione e che vi fosse l'occasione di creare nuove forme di "militarità" che oltrepassassero lo "stereotipo del guerriero"⁶². Una testimonianza importante in tal senso risale al 25 maggio 1995, data in cui è stata fondata da Debora Corbi e altre giovani donne l'Associazione Nazionale Aspiranti Donne Soldato (ANADOS) che aveva lo scopo di raggiungere l'approvazione della legge che permettesse l'arruolamento volontario anche per le donne nelle Forze Armate⁶³. In occasione della cerimonia inaugurale del 2 giugno successivo emersero alcuni dati utili a farci comprendere quale fosse l'opinione pubblica dell'epoca sul tema: gran parte degli italiani era favorevole alla proposta di progetto come riportato dai rilevamenti dell'osservatorio permanente *Difebarometro* creato dalla SWG e dall'archivio disarmo⁶⁴. Il 70% degli intervistati si dichiarò favorevole all'arruolamento femminile contro il 27% di opinioni contrarie. Tra i favorevoli solo il 13% concepiva la donna in armi con funzioni di combattimento, il 54%, invece, riteneva la donna più idonea a ricoprire incarichi di supporto tecnico e amministrativo.

Pochi mesi dopo, nel 1997, durante la presentazione dell'attività della Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, Il Ministro per le pari opportunità

⁶⁰ Così la pensava l'UDI (Unione donne italiane) che espresse il suo parere contrario all'arruolamento femminile poiché riteneva che l'uguaglianza femminile si potesse raggiungere solo con una rivalutazione della differenza piuttosto che con un adeguamento al modello maschile. In *La "donna soldato" vista dalle donne*, A. M. Isastia, atto del convegno *Donne in uniforme, nuove professionalità femminili al servizio della collettività*, Firenze, 21 febbraio 2007.

⁶¹ Le Donne del comitato "Oscar Romero" così si espressero: "Le donne hanno il "diritto-dovere di essere particolarmente refrattarie alla guerra. (...) La parità non è fare "come gli uomini". Il movimento femminista non ha mai pensato né detto qualcosa del genere. "Fare come gli uomini" è, per una donna, una pesantissima forma di asservimento. E farsi succube dell'uomo, ritenere che solo il maschio faccia cose giuste e importanti e che quindi bisogna imitarlo. In questo secolo le donne si sono battute per una parità diversa, una parità intesa come possibilità di sviluppare liberamente il proprio potenziale umano, senza essere vincolati a ruoli rigidi, predeterminati fin dalla nascita." In *Un dibattito mancato, Vogliono anche le donne-soldato*, su *Azione nonviolenta*, gennaio-febbraio 1995.

⁶² Maniscalco Maria Luisa, *Operazioni diverse dalla guerra: il ruolo delle donne*, in Battistelli, *Donne e forze armate*, Angeli Milano, 1997 pp. 286-298.

⁶³ Farina Fatima (2004) spiega in modo efficace le due distinte posizioni nel suo libro op cit. pag 212-213. "Il quesito di fondo è se il servizio militare femminile sia da ritenere un progresso nel cammino verso l'emancipazione, o se si tratti di un tentativo di omologazione ad un mondo maschile. In risposta a questo interrogativo, da una parte si punta il dito sui rischi di assimilazione che le donne corrono indossando la divisa, dall'altra invece, la differenza femminile viene considerata un apporto nuovo e positivo al mutamento della cultura militare".

⁶⁴ Archivio Disarmo, Istituto Ricerche Internazionali, Roma.

Anna Finocchiaro esternava il parere favorevole della Commissione all'estensione del servizio militare alle donne⁶⁵.

Non mancarono posizioni intermedie come quella espressa dall'ex comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Umberto Capuzzo su un noto periodico Militare dell'epoca⁶⁶. L'autore spiegava come la società faticasse ad accettare l'arruolamento femminile poiché non riusciva a distaccarsi dall'idea che la donna fosse "dispensatrice di vita"⁶⁷. A suo parere l'allargamento della base di reclutamento anche al sesso femminile era un'ipotesi "indubbiamente valida in quanto consentirebbe, a parità di personale incorporato, di escludere gli uomini meno qualificati per fare posto alle donne più motivate e preparate." Tuttavia, notava che, esaminando le norme costituzionali e le leggi ordinarie, se ne deduceva che la parità dei diritti tra i due sessi trovasse un limite nelle caratteristiche fisiche, psicologiche e attitudinali del singolo⁶⁸ ed era dunque necessario, a suo parere, istituire un servizio che, almeno inizialmente, fosse orientato verso attività che potessero risultare più "congeniali alla condizione della donna".⁶⁹ Capuzzo concludeva dando alle donne "il benvenuto nel campo di Marte" ma si augurava, nel contempo, che non spegnessero e non disertassero il "focolare" inteso come "simbolo di una civiltà che non ha fatto ancora il suo tempo."

La posizione espressa dal sociologo Alessandro Gobicchi riassume efficacemente il cuore del problema: a parer suo, la società tende a distinguere ciò che è "giusto" da ciò che è "bene". Eticamente ritiene "giusto" ammettere le donne nella gerarchia militare per una questione di pari opportunità, tuttavia, da un punto di vista culturale non è detto che ciò

⁶⁵La Ministra così si esprimeva nella tal occasione: "La Commissione ritiene, infatti, che le donne possano contribuire a modificare la monocultura maschile a condizione che fin dall'inizio riescano ad entrare in numero consistente, tale da costituire una massa critica e che vi sia la possibilità di accedere direttamente ai livelli intermedi di comando". Senato della Repubblica, XIII legislatura, Doc XXVII n. 3, Relazione sull'attività della commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna, (anni 1994-1997).

⁶⁶ Capuzzo Umberto, "Tra focolare e campo di Marte", *Rivista militare*, dicembre 1982.

⁶⁷ E quindi si trovava "in una *condizione fisica e psicologica* perfettamente antitetica a quella di potenziale ed organizzata violenza che, a torto o a ragione, la voce popolare comunemente associa alle forze armate." Capuzzo Umberto, 1982, op.cit.

⁶⁸ "Dall'esame delle norme costituzionali e delle leggi ordinarie è possibile evincere che la parità dei diritti, riconosciuta alla donna, trova un *limite* là dove i requisiti da soddisfare per assolvere un determinato compito non siano compatibili con le sue *caratteristiche fisico-psico-attitudinali*."

⁶⁹ "Ciò non in ossequio a concetti stereotipi, che non trovano ragione d'essere nella realtà attuale, ma, al contrario, per rendere più agevole l'accesso in un ambiente di lavoro del tutto nuovo e peculiare. (...) Non appare, infatti, opportuno, in una fase di avvio che riserverà inevitabili problemi di "adattamento", destinare il personale femminile ad impieghi eccessivamente onerosi dal punto di vista fisico e ad incarichi, funzioni e specialità che richiedono l'uso di armi diverse da quelle necessarie per l'autodifesa."

sia “buono”: “è chiaro che, se l’immagine comunemente accettata della donna è quella di colei che dà la vita piuttosto che toglierla, di colei *per* la quale (invece che *con* la quale) si combatte, di colei il cui servizio alla società è quello di essere madre (contrapposto a quello del maschio di sacrificarsi per essa), difficilmente un mutamento che comporti il cambiamento di tali prerogative [...] verrà visto come una cosa «buona» per la società.⁷⁰”

5. Orientamenti giurisprudenziali prima della Legge n. 380 del 1999.

È interessante analizzare come la giurisprudenza abbia reagito ai vari tentativi di estensione dell’arruolamento al personale femminile. Un isolato tentativo di apertura è stato operato dal Tar Toscana nei primi anni Ottanta, però, subito respinto dal Consiglio di Stato. Una pronuncia quasi contemporanea appartiene alla Corte di Cassazione, che rifiutava di sollevare questione di legittimità costituzionale per l’esclusione delle donne dalla magistratura militare, circostanza che, come si vedrà, è direttamente collegata al tema del reclutamento militare femminile. Infine, nel 1994, interveniva la Corte costituzionale⁷¹, che, evitando di pronunciarsi direttamente sulla questione, si limitava a dichiarare incostituzionale la preclusione per le donne di accedere alla posizione di vice-direttore della banda della Guardia di finanza.

5.1. Il Caso Diadora Bussani

Il Tar Toscana nel 1981 ha avuto modo di pronunciarsi circa l’esclusione di una giovane diciannovenne, Diadora Bussani, dal concorso per l’ammissione all’accademia ufficiali della Marina di Livorno⁷². La ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione al concorso appellandosi al fatto che la legge, per quanto concerne l’accesso alle accademie e alle scuole militari, non prevedeva l’obbligo di leva e quindi nel bando non poteva essere esplicitato il requisito dell’appartenenza al sesso maschile. Il Tar ha prontamente dichiarato illegittimo il provvedimento di esclusione dal corso normale per allievi ufficiali dell'accademia navale di Livorno di un aspirante di sesso femminile, attesa l'immediata

⁷⁰ Gobbicchi A., “Donne soldato. Una riflessione sull’influenza degli aspetti etici e culturali”, in Battistelli, 1997.

⁷¹ Corte costituzionale Sentenza n. 188 del 1994.

⁷² T.A.R. Toscana 15 ottobre 1981, n. 482.

portata precettiva dell'art. 51 cost. che sancisce la piena capacità delle donne ad accedere a tutte le cariche, le professioni e gli impieghi pubblici⁷³.

Le speranze di una imminente riforma sono state però disattese dal successivo capovolgimento della sentenza da parte del Consiglio di Stato⁷⁴ che ha dichiarato legittima l'esclusione di un'aspirante di sesso femminile dal concorso per l'ammissione al corso normale per allievi ufficiali presso l'Accademia navale di Livorno, dato che l'art. 1 della l. 9 febbraio 1963 n. 66 escludeva la possibilità per le donne di arruolarsi nelle Forze armate⁷⁵. La motivazione si è per lo più concentrata sull'incompatibilità delle donne con i necessari requisiti di forza fisica e con la presunta mancanza di resistenza alla fatica e al dolore “ma anche e soprattutto elementi caratteriali come la refrattarietà agli shock e la capacità di vincere la paura, nonché perfino capacità che in condizioni normali sono negativamente considerate come l'istinto di sopraffazione e la propensione a uccidere altri esseri umani⁷⁶”.

⁷³ Nella massima si legge che “l'art. 1 l. n. 66 del 1963, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici, nel fare rinvio all'emanazione di leggi particolari per disciplinare l'arruolamento delle donne nelle forze armate, non preclude, allo stato attuale della legislazione, l'esercizio della pretesa da parte dei cittadini di sesso femminile di essere ammessi alla carriera militare; è pertanto illegittimo il provvedimento con cui l'accademia navale di Livorno ha escluso una donna dalla partecipazione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali della marina militare.”

⁷⁴ Sezione IV; decisione 28 luglio 1982, n. 526; Pres. Mezzanotte, Est. Reggio D'Acì; Accademia navale di Livorno e Min. difesa (Avv. dello Stato D'Amato) c. Bussani (Avv. Fast, Verbari).

⁷⁵ Per essere precisi la legge n. 66 del 1963 non escludeva le donne dalle Forze armate, ma delegava a leggi particolari la regolamentazione della materia: è stato il Consiglio di Stato a interpretare l'articolo nel senso di una esclusione medio tempore ai cittadini di sesso femminile alla carriera militare. Esso, infatti, afferma che l'aver il legislatore sottoposto il settore delle forze armate ad una regolamentazione speciale non può aver altro senso che quello di introdurre un'eccezione alla regola enunciata nel 1° comma. “Se così non fosse, il 2° comma dell'articolo in esame sarebbe *inutiliter datum*: né avrebbe senso alcuno, fuorché quello di ribadire un concetto ovvio e talmente evidente (quello della derogabilità di una legge... ad opera di una legge successiva) da far ritenere poco seria la sua inclusione in un testo normativo.” In sostanza, il legislatore avrebbe voluto, secondo il Cons. Stato, “stralciare dalla applicazione della regola della generale ammissione della donna agli uffici e cariche pubbliche l'ambito delle forze armate, per rinviarne la disciplina ad altra legge ad hoc”. Nota a sentenza di E. Rossi in *Il Foro Italiano*, Vol. 106, No. 11 (Novembre 1983), pp. 385/386-395/396.

⁷⁶ E. Rossi nella sua nota a sentenza op. cit. così commenta la motivazione adottata dal Consiglio di Stato: “Si tratta di affermazioni gravi, che richiederebbero, per essere avallate, una qualche base di giustificazione scientifica. Cosa che manca non solo nella decisione in esame, bensì anche allo stato attuale delle conoscenze di qualsiasi disciplina che possa essere considerata scientifica.(...) A noi sembra piuttosto che da questo passo della motivazione risulti in modo evidente la tendenza a giustificare le limitazioni alla regola della parità dei sessi sulla base di giudizi, o più spesso di pregiudizi, circa la inferiorità (o diversità) della donna, che si appoggiano su stati di fatto « sociali » (cioè non naturali) e che, come un circolo vizioso, sono destinati a rafforzare la situazione di (presunta) inferiorità”. (Estratto di sentenza preso da F.Farina, 2004, op.cit, pag 206.)

Inutile constatare come culturalmente l'Italia non fosse ancora pronta a ridefinire i ruoli sociali ricoperti dai due sessi nonostante vi fossero in corso una serie di proposte legislative sul tema.

5.2. La carriera nella magistratura militare rimane preclusa alle donne

Un'altra sentenza intervenuta nell'83, questa volta da parte della Corte di Cassazione⁷⁷, statuiva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della esclusione delle donne dalla magistratura militare⁷⁸ in riferimento agli artt. 3, 37, e 51 Cost.. In questo modo il giudice non permise che venisse sollevata la questione di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale. Il problema qui non concerneva direttamente l'accesso delle donne alle Forze armate ma lo riguardava indirettamente. Infatti, al tempo, per diventare magistrato militare era necessario avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento o avere la relativa idoneità fisica, tuttavia, per ottenere una tale nomina era imprescindibile il requisito dell'essere "cittadino maschio dello Stato".⁷⁹ Nel maggio 1981, oltretutto, con la legge n. 180⁸⁰, venne attuata la piena equiparazione di status tra magistrati ordinari e magistrati militari e si statui che lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari fossero regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Tuttavia, come spiega la Magistrata militare Mariateresa Poli, "anche a seguito della emanazione della l. n. 180/1981 continuava ad esistere una vistosa deroga legislativa nell'applicazione delle norme vigenti per la magistratura ordinaria, in materia di concorso: le donne erano escluse dalla possibilità di ingresso nei ruoli della magistratura militare.⁸¹".

La Corte di Cassazione, dunque, ritenne che il legislatore avesse fatto buon uso della propria discrezionalità precludendo alle donne la carriera nella magistratura militare,

⁷⁷ Cass. pen., sent. I, 23 gennaio 1984, 643, (ud. 21 novembre 1983).

⁷⁸ Le donne avevano avuto accesso alla magistratura già dal 1963 grazie alla legge n. 66 ma non avevano ancora ottenuto diritto ad accedere alla magistratura militare.

⁷⁹ Articoli 1 del d.P.R. n. 237/1964 ("Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica") e 21 della l. 18 dicembre 1964, n. 1414 ("Reclutamento degli Ufficiali dell'esercito").

⁸⁰ Legge 7 maggio 1981, n. 180, "Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace", G.U. 8 maggio 1981, n. 125.

⁸¹ M. Poli, *Donne e Magistratura militare: dal diritto di accesso alla nascita del Comitato per le Pari Opportunità*, Rivista Giudicedonna, II semestre 2006.

poiché aveva fatto una scelta indirizzata alla “salvaguardia dei pubblici servizi” e non per questo violando i principi di “ragionevolezza” e dell’“uguaglianza giuridica”⁸².

Fu il Consiglio della Magistratura Militare che, con delibera in data 6 ottobre 1989, evitando una probabile pronuncia sulla legittimità costituzionale della procedura concorsuale per l’accesso in magistratura militare, rese pienamente legittime le domande di ammissione proposte da donne cittadine italiane. Nella delibera si legge che “assume decisivo rilievo l’esigenza di pervenire ad un’interpretazione adeguatrice ai valori costituzionali di eguaglianza ed ai principi costituzionali in materia di giurisdizione, espressi dagli artt. 3, 51, comma 1, e 108, comma 2, Cost., in applicazione dei quali il sesso non può costituire requisito di ammissione ai pubblici uffici.”

5.3. Le donne possono diventare vicedirettrici della banda musicale della Guardia di Finanza

Un primo piccolo, ma significativo, passo si ha con la Sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1994 che statuisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79⁸³, nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vicedirettore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

La vicenda ha origine con un giudizio promosso da una donna, Antonia Sarcina, contro il Ministero delle Finanze diretto ad ottenere l’annullamento dell’esclusione da un concorso pubblico per la nomina ad ufficiale maestro vicedirettore della banda musicale della Guardia di finanza.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha a tal proposito sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,

⁸² Nella massima si legge che “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della esclusione delle donne sia dalla magistratura militare sia dal sorteggio degli altri giudici, limitato soltanto ai militari, in riferimento agli artt. 3, 37 e 51 Cost. in quanto, salva l’osservanza della regola della ragionevolezza, la legge ordinaria può tener conto, nell’interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie di ciascun sesso, purchè non resti infranto il canone fondamentale dell’eguaglianza giuridica”.

⁸³ Decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 “Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza”.

2, 3 e 4 della legge 29 maggio 1967, n.371⁸⁴, dell'art. 1, lettera a), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237⁸⁵ e dell'art. 46 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79⁸⁶.

Il giudice rimettente osservava come la disciplina legislativa vigente non consentisse di estendere ai cittadini di sesso femminile la partecipazione al concorso pubblico in questione: occorreva infatti essere in possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza⁸⁷, che si conseguiva dopo aver superato i corsi dell'apposita Accademia, alla quale erano ammessi i cittadini soggetti alla leva⁸⁸, prevista solo per i maschi⁸⁹.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, richiamate le norme che assicurano la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro⁹⁰ e quelle dirette a realizzare la loro eguaglianza sostanziale nel lavoro mediante azioni positive per le donne⁹¹, riteneva che la limitazione prevista nel caso sottoposto al suo giudizio non fosse consona all'evoluzione normativa e fosse in contrasto con l'assoluta eguaglianza, senza distinzione di sesso, stabilita dall'art. 3 e ribadita dall'art. 51 della Costituzione per l'accesso ai pubblici uffici⁹².

Il giudice rimettente riteneva, quindi, che l'esclusione delle donne dal servizio militare e dagli altri corpi armati dello Stato fosse incompatibile con i principi costituzionali in materia di parità di condizioni nell'accesso ai pubblici uffici, anche diversi da quelli che comportano l'assunzione di cariche civili⁹³.

⁸⁴ Legge 29 maggio 1967, n.371, “Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza”.

⁸⁵ D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, “Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica”.

⁸⁶ Decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, “Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.”

⁸⁷ Art. 12, primo comma, lettera c), del Decreto legislativo n. 79 del 1991.

⁸⁸ In base all'art. 4 della legge n. 371 del 1967.

⁸⁹ Art. 1, lettera a), del d.P.R. n. 237 del 1964.

⁹⁰ Legge 9 dicembre 1977, n. 903, “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”.

⁹¹ Legge 10 aprile 1991, n. 125, “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.”

⁹² Il giudice rimettente notava che la discriminazione delle donne nell'ammissione ai pubblici uffici rimaneva solo per gli ordinamenti militari, avendo la legge 9 febbraio 1963, n. 66, sancito il loro accesso a tutti gli impieghi pubblici ma rimettendo la disciplina dell'arruolamento nelle Forze armate e nei corpi speciali a leggi particolari, dalla cui specialità non sarebbe possibile far discendere, sempre ad avviso del giudice rimettente, la presunzione assoluta che le attitudini femminili siano incompatibili con le funzioni da adempiere a seguito dell'arruolamento.

⁹³ Si costituiva in giudizio anche la parte privata Antonia Sarcina, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate: affermava che non vi fossero più ragioni per escludere le donne dalle Forze armate, inoltre nel caso in esame l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non poteva valere come requisito di speciale attitudine, in quanto i componenti della banda musicale della Guardia di finanza erano impiegati esclusivamente nel servizio del complesso bandistico e non potevano

Di contro l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o infondata, sosteneva come gli artt. 3, 51 e 52 della Costituzione, stabilendo l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e sancendo il diritto della donna ad accedere agli impieghi pubblici, non determinassero “una parificazione automatica dei due sessi, che prescindesse da ogni caratteristica naturale e dalle rispettive attitudini”⁹⁴. L'Avvocatura richiamava il principio, affermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 56 del 1958, secondo il quale l'accertamento di particolari attitudini che rendono più o meno idonei i cittadini dell'uno o dell'altro sesso a determinati uffici vale sia per gli uomini che per le donne⁹⁵. Rientrerebbe pertanto nella discrezionalità del legislatore stabilire, con il limite della ragionevolezza delle valutazioni, quali servizi sia opportuno riservare a persone dell'uno o dell'altro sesso.

La Corte costituzionale si preoccupava di precisare e delimitare l'oggetto della questione, che non riguardava le norme sul reclutamento nelle Forze armate nella loro generale estensione, né il comune accesso al corpo della Guardia di finanza, ma esclusivamente la disciplina normativa dell'ammissione al ruolo di maestro vicedirettore della banda musicale.

La Corte osservava che la banda è un complesso organico indipendente, retto da un particolare ordinamento, “che esclude l'impiego del personale in servizi diversi da quelli peculiari e propri della banda e non consente l'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche di polizia giudiziaria e di polizia tributaria.”⁹⁶ Il maestro vicedirettore, in particolare,

essere destinati allo svolgimento delle funzioni ordinarie del Corpo (art. 31 del Decreto legislativo n. 79 del 1991).

⁹⁴ Continuava l'intervento indicando che la Costituzione (artt. 51 e 52) rimette alla legge ordinaria, quindi alle valutazioni del legislatore, l'indicazione dei modi e dei requisiti di operatività del principio di eguaglianza, che “non implica identità né uniformità di situazioni e di diritti, ma predeterminazione di norme oggettive ed imparziali che prevedano, in presenza delle stesse fattispecie e condizioni operative, il medesimo trattamento giuridico.”

⁹⁵ “Sicché non si potrebbe negare a priori la legittimità costituzionale di una norma che dichiarasse i cittadini di sesso femminile esclusivamente o più particolarmente adatti a determinati uffici o servizi pubblici.”

⁹⁶ Nella sentenza si legge che : “In base al proprio speciale ordinamento il complesso bandistico ha compiti nominativamente indicati e rigorosamente definiti. Esso partecipa alle celebrazioni più importanti della vita della Guardia di finanza, la rappresenta in occasione di manifestazioni pubbliche, svolge attività concertistica per la diffusione della cultura musicale (art. 1 del decreto legislativo n. 79 del 1991). (...) La banda ha una propria dotazione organica di personale, reclutato con concorsi pubblici nei quali l'appartenenza alla Guardia di finanza non costituisce requisito di ammissione ma solo titolo di preferenza (art. 24). Si tratta, in definitiva, di una disciplina del tutto particolare, circoscritta al complesso musicale ed adottata per adeguare la posizione dei suoi componenti a quella degli appartenenti all'analogo complesso della Polizia di Stato (art. 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387), per il quale, a seguito della legge 1° aprile 1981, n.121, non opera alcun limite di ammissione basato sul sesso. (...) La necessità di adottare una ulteriore disciplina normativa e di predisporre adeguati strumenti organizzativi non sussiste per il complesso bandistico della Guardia di finanza. Esso rimane del tutto distinto, nell'ambito del Corpo,

svolge solo mansioni musicali, come la trascrizione di spartiti e la preparazione delle classi strumentali. Tali peculiarità fanno ritenere ingiustificata l'esclusione delle donne da questa qualifica. Inoltre, l'inserimento delle donne in questa carriera non farebbe nascere problemi di adeguamenti strutturali e logistici e non richiederebbe nemmeno l'intervento del legislatore affinché operi integrazioni normative.⁹⁷

La Corte riteneva pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991, nella parte in cui richiede il requisito del sesso maschile per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vicedirettore della banda musicale della Guardia di finanza (requisito previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente) con riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

La sentenza in questione si presta ad una serie di considerazioni. In primo luogo, se la Corte consentendo alle donne di far parte della banda della Guardia di finanza⁹⁸ ha infranto un tabù e un grosso limite culturale, dall'altro non ha colto, o meglio, non ha voluto cogliere, l'opportunità di pronunciarsi su un tema più ampio, ossia circa l'accesso generale e illimitato alle donne nei corpi militari. L'occasione era perfetta, ma è stata, purtroppo, sprecata. Forse i tempi non erano ancora maturi per accogliere la richiesta operata dal Tar del Lazio che aveva posto, nell'ordinanza di rimessione, un problema più ampio rispetto a quello concernente l'accesso femminile alla banda: quest'ultimo è stato il pretesto che ha condotto il giudice rimettente a adire la Corte costituzionale, la quale ha però preferito agire con cautela e non pronunciarsi su un problema così delicato e ha evitato il problema delegandolo al legislatore. L'avvocatura dello Stato ha espresso chiaramente quella che era l'opinione maggioritaria dell'epoca: è vero che l'articolo 3 della Costituzione predica l'uguaglianza tra i sessi ma ciò non determina una parificazione automatica; è impossibile prescindere dalle caratteristiche naturali e dalle rispettive attitudini; uguaglianza non è né identità né uniformità di situazioni e diritti.

per organizzazione, compiti e condizione del personale; non svolge alcuna altra attività di istituto; le sue funzioni sono caratterizzate da attività di pura rappresentanza e concertistiche.”

⁹⁷ La sentenza, in particolare, recita che tali “peculiarità (...) fanno ritenere non giustificata, in rapporto agli altri valori costituzionali che tutelano il particolare ruolo sociale e familiare delle donne, l'esclusione di esse dai concorsi per l'accesso a tale qualifica. Inoltre, l'inserimento delle donne in questa carriera non richiede alcun adeguamento organizzativo o integrazioni normative, che comportino scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.”

⁹⁸ Che è doveroso precisare non è propriamente una Forza armata italiana ma un corpo militare.

6. La Legge 20 ottobre 1999, n. 380 e la relativa attuazione

6.1. L'esperienza "donne soldato"

Nel 1992, prima che si giungesse all'effettiva emanazione della legge 380, l'Esercito Italiano realizzò il primo esperimento di "donne soldato" presso la caserma dei "Lancieri di Montebello"⁹⁹ a Roma.

Fu data la possibilità a 29 ragazze¹⁰⁰ di vivere 36 ore in caserma, svolgendo normali attività militari di addestramento: l'alzabandiera, prove di marcia, esercitazioni al Poligono. Fu un evento che ebbe grande risonanza mediatica, i giornalisti infatti accorsero numerosi per documentare l'esperienza.

Per l'occasione fu intervistata, fra le tante, Debora Corbi, 24 anni, al tempo impiegata in un'agenzia pubblicitaria di Roma, e che si riteneva "appassionata del mondo militare". Profeticamente, la futura ufficiale dell'Aeronautica militare, dichiarò che se ne avesse avuto la possibilità si sarebbe arruolata immediatamente, infatti, era rimasta più che soddisfatta dall'esperimento.¹⁰¹ Fu tanto entusiasta che insieme ad altre ragazze decise di fondare il 25 maggio 1995 l'A.N.A.D.O.S. (Associazione Nazionale Aspiranti Donne Soldato) di cui divenne Presidente. Tale associazione negli anni seguenti fu particolarmente attiva affinché si ottenesse qualcosa di concreto a livello di immissione del personale femminile nelle Forze armate e lo fece partecipando ad eventi, tavole rotonde e conferenze nonché raccogliendo consensi organizzando manifestazioni.

6.2. La legge 20 ottobre 1999, n. 380: "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile"

⁹⁹ Precisamente presso la Caserma Sabatini di Roma, 8° Reggimento dei Lancieri di Montebello, specialità di Cavalleria dell'Esercito italiano.

¹⁰⁰ Più o meno l'equivalente di un Plotone.

¹⁰¹ "Se mi fosse data l'opportunità, firmerei subito. Fino ad ora, tutto ciò che abbiamo fatto mi ha entusiasmato, perché siamo state considerate alla stregua degli uomini. Non ci hanno risparmiato nulla rispetto ai nostri colleghi." Un'altra ragazza torinese e studentessa dichiarava: "Ho chiesto di partecipare a questa esperienza per farmi un'idea di come si vive in caserma. Non avrei intenzione di intraprendere la carriera militare, ma un anno di servizio di leva lo farei molto volentieri. L'esperienza che stiamo portando avanti non è uno scherzo, perché noi donne veniamo trattate allo stesso modo degli uomini e questo mi sembra estremamente positivo", La Repubblica, archivio, edizione del 24 novembre 1992.

Il disegno di legge delega per l'istituzione del servizio militare volontario femminile venne presentato dall'Onorevole Spini ed altri¹⁰² il 15 gennaio 1997. Venne assegnato alla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati¹⁰³ e venne approvato il 30 luglio 1998. Il 16 settembre successivo venne poi assegnato alla IV Commissione Difesa del Senato¹⁰⁴ e approvato con modificazioni il 21 luglio dell'anno successivo. Infine, il disegno di legge tornò alla IV Commissione Difesa della Camera¹⁰⁵ il 23 luglio 1999 nella cui sede venne esaminato ed approvato, a larghissima maggioranza, nella seduta 592 del 29 settembre 1999. Il Parlamento sanciva così l'ingresso delle donne nelle Forze Armate e nella Guardia di Finanza a partire dall'anno 2000¹⁰⁶.

La legge 20 ottobre 1999, n. 380, è costituita da un solo articolo, composto da nove commi e, essendo una legge delega, prevede l'emanazione di una serie di decreti legislativi e ministeriali. Al secondo comma infatti prevede che l'Esecutivo è delegato ad emanare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base di una serie di principi e criteri direttivi; in particolare deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza; inoltre deve essere applicata al personale militare femminile e maschile la normativa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità e di pari opportunità uomo-donna, tenendo conto dello status del personale militare¹⁰⁷.

¹⁰² Onorevoli Frigerio, Ruffino, Albanese, Ricciotti, Ruzzante.

¹⁰³ Atto n 2970.

¹⁰⁴ Atto n. 3495.

¹⁰⁵ Atto n. 2970/B.

¹⁰⁶ L'articolo 1 recita "Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza."

¹⁰⁷ Di seguito il testo dell'articolo 2: "Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n.164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità uomodonna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; b) applicare al personale militare femminile e maschile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in

La legge prevede, inoltre, al comma 3, l'istituzione di un Comitato consultivo composto da undici membri, la maggioranza dei quali deve essere donna, con il compito di assistere gli organi competenti nelle varie operazioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'immissione del personale femminile nelle Forze armate e nella Guardia di finanza¹⁰⁸. Questo organo, negli anni successivi, ha presentato una serie di relazioni circa l'andamento della effettiva integrazione del personale femminile nella struttura militare¹⁰⁹.

6.3. L'attuazione della Legge 20 ottobre 1999, n. 380

L'attuazione della delega ebbe luogo grazie ad una serie di atti legislativi: in primo luogo il decreto legislativo n. 24 del 31 gennaio 2000¹¹⁰ (in seguito abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006¹¹¹) che stabiliva una serie di norme circa il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile.

Venne previsto un reclutamento su base volontaria, uguale a quello maschile, salvo le differenze previste in merito all'idoneità al servizio militare. I requisiti previsti dalla legge¹¹² dovevano sussistere dal momento dell'ammissione ai corsi fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante. Il personale femminile che frequentava i corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione

materia di maternità e paternità e di pari opportunità uomodonna, tenendo conto dello status del personale militare.”

¹⁰⁸ Così recita precisamente l'articolo 1 comma 3: “Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.”

¹⁰⁹ “Il servizio militare femminile” relazione sull'attività del Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale della Guardia di finanza sul servizio militare volontario femminile, 2005.

¹¹⁰ Decreto legislativo n. 24 del 31 gennaio 2000 "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"

¹¹¹ Decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006 “codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art 6 della legge 246 del 2005”.

¹¹² Ossia essere cittadini e cittadine italiani, celibi o nubili, vedovi o vedove e senza prole.

veniva posto in licenza speciale nel momento in cui si fosse trovato in stato di gravidanza¹¹³.

Lo stato giuridico del personale militare femminile era disciplinato dalle stesse disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità non pregiudicavano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente, salvo eccezioni¹¹⁴. Veniva inoltre stabilito che durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi successivi al parto, il personale militare femminile non potesse svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri.

Anche per quanto concerneva l'avanzamento del personale militare femminile questo era disciplinato ugualmente dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile.

Il secondo provvedimento attuativo della delega fu il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112¹¹⁵ (anch'esso abrogato e sostituito con il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66¹¹⁶) che stabilì le misure di altezza per il reclutamento del personale delle Forze Armate. Per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa venne stabilita un'altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina, non superiore a metri 1,95. Per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica venne prevista un'altezza non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90. Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.

Il successivo Decreto del Ministero della Difesa 4 aprile 2000, n. 114¹¹⁷, infine, stabilì i requisiti psico-fisici necessari per essere ritenuti idonei al servizio militare.

¹¹³ Art. 2 comma 3: "Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione è posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204."

¹¹⁴ Art 4 comma 2: "Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2."

¹¹⁵ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n.411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici".

¹¹⁶ Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare".

¹¹⁷ Decreto del Ministero della Difesa 4 aprile 2000, n. 114 "Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare".

Vennero ritenuti idonei al servizio militare i soggetti in possesso di una particolare efficienza psico-fisica e di specifici requisiti indicati di volta in volta nei bandi di concorso. Venne decretato che lo stato di gravidanza costituisse temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Venne infine allegato al regolamento un documento contenente una lista di imperfezioni e infermità che inibivano l'arruolamento.

6.4. Le aliquote percentuali massime di personale femminile reclutabile

Un aspetto da evidenziare è quello relativo alle aliquote percentuali: l'art. 1 comma 6 della legge n. 380 ha previsto che venissero determinate aliquote percentuali massime di personale femminile reclutabile in ciascun concorso per i diversi ruoli, corpi, categorie e specialità¹¹⁸.

Tale scelta del legislatore si ispirava al principio di gradualità: in questo modo si voleva facilitare l'integrazione femminile in un mondo che fino ad allora era interamente dominato da uomini. C'è però da considerare, come è stato attentamente osservato da F. Farina¹¹⁹, che “se la gradualità può trovare plausibilità nella complessità che il cambiamento della composizione di genere introduce, dal punto di vista sociale rischia di avallare l'idea che le donne siano un fattore di rischio per l'istituzione, per gli uomini che ne fanno parte, quindi, per la società civile che ne rappresenta”.

Un secondo problema che bisognava fronteggiare era inoltre quello legato alle infrastrutture progettate e pensate per accogliere solo uomini; sarebbe servito del tempo per apportare le idonee modifiche e creare un ambiente idoneo per entrambi i sessi, tant'è vero che inizialmente non tutti gli impieghi erano accessibili alle militari: erano preclusi i reparti delle Forze Speciali, Incursori e Sommergibilisti.¹²⁰

¹¹⁸ “Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e per le pari opportunità, definisce annualmente, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.”

¹¹⁹ F. Farina, 2004, op. cit.

¹²⁰ Ciò in ragione del “costo proibitivo necessario a modificare i sottomarini in servizio per poter dare un'appropriata sistemazione alla componente femminile a bordo, così come l'elevatissimo livello dei requisiti fisici richiesti per le attività svolte dalle Forze Speciali”, *Le donne nelle Forze Armate*, sito ufficiale della Difesa.

La previsione di aliquote massime percentuali è costata all'Italia una procedura di infrazione da parte della Corte Europea per cui la norma è stata abrogata e sostituita dall'art. 26 della *Legge Comunitaria* n. 29 del 2006¹²¹ che ha ritenuto legittime eventuali limitazioni legate all'arruolamento solo se giustificate da esigenze specifiche connesse alla funzionalità di ruoli, corpi, categorie e specialità per le quali il sesso rappresenti un requisito essenziale¹²².

In definitiva la strategia delle quote è stata abbandonata per due motivi¹²³: in primo luogo, perché il numero dei reclutamenti si è attestato su posizioni modeste tali da non giustificare un'azione di contenimento della componente femminile; in secondo luogo, perché, con il tempo, sono stati completati i lavori di adeguamento strutturale per accogliere le donne secondo le esigenze di servizio¹²⁴.

7. I primi arruolamenti

La novità portò molto entusiasmo fra le giovani cittadine italiane che si precipitarono numerose a presentare domanda sia per le Accademie e che per i ruoli di nomina diretta.¹²⁵

¹²¹ La norma è confluita poi nell'art 639 del decreto legislativo n. 66 del 2010 "Codice dell'ordinamento militare."

¹²² Il testo dell'articolo recita precisamente che "Il Ministro della difesa può prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attività il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità".

¹²³ Farina, F., *Donne nelle forze armate, il servizio militare femminile in Italia e nella Nato*, Viella libreria editrice, 2015.

¹²⁴ Bassetta F., commenta che "Il nuovo ordinamento militare, nel riassetto sistematicamente la precedente frammentata disciplina di settore, ha razionalizzato la materia rendendo più evidente la totale assimilazione uomo-donna in ambiente militare; (...) del resto, a far data dal 2006 (in forza del d.m. 27 maggio 2005), sono venute meno le limitazioni al reclutamento di personale femminile nei vari ruoli e corpi; attualmente, l'art. 639, 2° comma, cod. ord. mil. (...) autorizza il ministro della difesa a prevedere limitazioni all'arruolamento di personale femminile (in determinati, ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni), solo in presenza di motivate esigenze operative (che disvelino l'essenzialità del requisito del sesso) e con la garanzia di un peculiare percorso procedurale. Tale previsione derogatoria, come detto, non risulta attuata, sicché oggi la regola generale nel reclutamento dei militari continua a rinvenirsi nel senso della totale parificazione uomo-donna". Bassetta F., "Il divieto di discriminazione per il reclutamento volontario femminile nelle forze armate: un caso di eterogenesi dei fini?" *Il Foro Italiano*, Nota a Cons.Stato, sez.IV,27 aprile 2012, n.2472.

¹²⁵ Gli Ufficiali a Nomina Diretta vengono reclutati tra coloro che, partecipando all'apposito concorso, siano in possesso di una laurea magistrale tra quelle indicate nel Bando per i singoli Corpi.

L'adesione ai concorsi nelle Accademie fu massiccia¹²⁶: l'Accademia Militare di Modena ricevette 22.692 domande di cui il 54,91% da parte di donne per 295 posti a disposizione; l'Accademia Navale di Livorno ricevette 7.444 domande, di cui il 57,04% da donne per un totale di 155 posti; l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli ricevette 12.546 domande delle quali il 50,84% da donne per un numero ancora più esiguo di posti (solo 136)¹²⁷.

Vennero inoltre banditi concorsi per nomina diretta ad Ufficiale per alcune figure professionali come medici e psicologi (uomini e donne) già laureati: era previsto che le donne fossero operative a partire da luglio 2001, dopo aver frequentato un corso di circa otto mesi¹²⁸.

La sociologa Fatima Farina spiega come questo sistema di nomina diretta fosse giustificato dalla necessità di superare il principio di gradualità e dall'esigenza di accorciare i tempi per avere subitaneamente nelle Forze armate donne ai vertici gerarchici tali da poter rappresentare un importante modello di riferimento per le future reclute.¹²⁹

Infine, venne pubblicato anche il bando di concorso per l'arruolamento di 800 volontari in forma breve (tre anni) nell'Esercito. Il concorso era aperto ad entrambi i sessi (con il 30% dei posti riservato alle donne diplomate e con età compresa tra i 17 e i 22 anni). Fu il Presidente della Commissione Difesa della Camera, Valdo Spini, a sollecitare il reclutamento femminile nella truppa a partire già dal 2000, e invitò l'allora Ministro della Difesa, Sergio Mattarella ad occuparsene. Il Ministro diede subito la possibilità di estendere anche alle donne gli arruolamenti straordinari dei volontari in ferma breve dell'Esercito anticipando di almeno dodici mesi l'ingresso delle donne in tale tipologia di personale, inizialmente previsto a partire dal 2001-2002.

7.1. I pareri dei militari: uno studio di caso

¹²⁶ I primi bandi di concorso relativi al reclutamento nelle Accademie Militari dell'Esercito, Marina e Aeronautica vennero pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000.

¹²⁷ *Servizio femminile. Il servizio femminile militare*, Sito ufficiale della difesa.

¹²⁸ In *Servizio femminile*, Sito ufficiale della difesa, op. cit. si legge "Queste sono in assoluto le prime donne soldato in servizio permanente effettivo e, specialmente per quanto riguarda le psicologhe, saranno chiamate a costituire una sorta di task force incaricata di favorire la transizione allo strumento militare misto."

¹²⁹ "La diretta immissione in ruolo (nel grado di tenente e assimilati) nasceva dalla necessità di superare il limite del sancito principio di gradualità, coerentemente con quello dell'inserimento dall'alto, per cui sarebbero stati necessari tempi lunghi per un ordinario sviluppo di carriera e per disporre di *role model* femminili ai vertici della gerarchia, specie nel ruolo di comando, importante riferimento per le reclute volontarie a venire e per i militari maschi in genere". Farina, F. (op. cit.), 2015.

Nel periodo compreso tra il 17 e il 20 dicembre 2002 fu svolta un'attività di monitoraggio e rilevazione delle opinioni delle prime aspiranti militari nella scuola di Fanteria della caserma di Cesano (Roma), dove 51 ragazze provenienti dal RAV¹³⁰ di Ascoli Piceno, inquadrare in plotoni misti insieme ai colleghi volontari maschi, avevano intrapreso l'addestramento da fuciliere¹³¹.

Furono innanzitutto indagate le motivazioni che avevano spinto le ragazze ad arruolarsi: tra i pareri emersi dall'indagine è stato evidenziato che, per la maggior parte delle giovani volontarie, si è trattato di una scelta ben ponderata e meditata, basata fondamentalmente sul fascino che ha esercitato su di loro la vita militare.¹³² Il desiderio di arruolarsi nasceva sia da considerazioni di tipo ideale¹³³ (come la volontà di difendere la Patria) sia da considerazioni di tipo economico (necessità di avere uno stipendio e rendersi indipendenti)¹³⁴.

È interessante confrontare le risposte ricevute dal personale di sesso femminile con quelle di sesso maschile circa l'impiego delle donne soldato in ruoli operativi: le prime non vedevano necessarie esclusioni in alcun tipo di mansione, mentre i secondi (sia parigrado che superiori) nutrivano una serie di perplessità. I dubbi si fondavano principalmente su una asserita impreparazione fisica delle ragazze, dovuta sia alla biologica differenza corporea e sia al piano di reclutamento e addestramento particolarmente clementi, e sul rischio che in combattimento potesse crearsi una dinamica di protezione nei confronti delle militari da parte dei colleghi uomini¹³⁵. Dinamiche di questo genere sarebbero state deleterie per l'efficienza del reparto.

¹³⁰ 235° Reggimento addestramento volontari "Piceno".

¹³¹ Giuseppe Ricotta e Giuseppina Sola, «L'integrazione delle donne nell'Esercito italiano tra shock culturale e cambiamento organizzativo. Uno studio di caso», *Quaderni di Sociologia* (Online), 32 | 2003, online dal 30 novembre 2015.

¹³² Per esempio: "è una cosa che mi è nata dentro. Sognavo spesso di indossare la divisa militare e dissi tra me e me 'un giorno ci riuscirò, e ci sono riuscita'. Un'altra ancora precisava "Sin dall'infanzia la divisa mi attirava. Crescendo ho capito che la vita di caserma mi sarebbe piaciuta".

¹³³ Dall'analisi dei dati emerge che il servizio militare è concepito come servizio reso alla collettività, attraverso la difesa della Patria e la promozione dell'immagine dell'Italia all'estero. Un servizio che permette al singolo di mettersi alla prova, imparando una professione ed entrando a far parte di una comunità molto unita.

¹³⁴ Nella ricerca è stato indagato anche ciò che appassiona le ragazze della vita militare e ne è emerso che piace innanzitutto "l'operatività, sia che si realizzi nell'addestramento, nella partecipazione a missioni di mantenimento della pace, a missioni umanitarie non armate o a missioni di combattimento; in secondo luogo, la tradizione che si esprime nell'indossare l'uniforme, nella disciplina, nella gerarchia e nel cameratismo."

¹³⁵ Così chiaramente riporta la ricerca: "Le perplessità espresse sono sostanzialmente basate su due fattori: a) l'impreparazione fisica delle ragazze, che a sua volta è interpretata da un lato come logica conseguenza della differente struttura psico-fisica delle donne, dall'altro come l'effetto di una politica di

Per quanto concerne le soluzioni organizzative nell'ambito delle attività operative, a parere delle intervistate la soluzione ottimale sarebbe stata quella di creare squadre miste poiché non riscontravano problemi nella convivenza con personale di sesso diverso. Non erano dello stesso parere i colleghi uomini poiché in plotoni misti dovevano adeguarsi al modello addestrativo femminile, necessariamente meno intenso e gravoso¹³⁶.

I volontari uomini criticavano l'adozione del *doppio standard*¹³⁷ sia in fase di selezione concorsuale che in fase di valutazione poiché lo ritenevano un "favoritismo a vantaggio delle donne e a svantaggio dell'efficienza e dell'operatività del reparto"; le militari, viceversa, erano favorevoli a questa pratica.

La maggior parte dei militari, infine, trovava le colleghe inadatte al combattimento per una questione di tipo biologico: la fisicità femminile è più debole rispetto a quella maschile.¹³⁸

8. Gli adeguamenti logistici

Con l'ingresso delle donne nelle Forze armate si è conseguentemente reso necessario rivedere il piano strutturale e logistico delle caserme e degli stabili, tradizionalmente concepiti per un universo esclusivamente maschile, per renderli idonei all'accoglienza dei due sessi. Si sono resi necessari trasformazioni e adattamenti per garantire privacy, evitare eccessiva promiscuità e fornire sistemazioni autonome. Tutte le Forze armate hanno

selezione/addestramento indulgente; b) il rischio che in combattimento si sviluppi un sentimento di protezione da parte dei soldati uomini nei confronti delle soldate; queste ultime possono essere percepite come più indifese, sia a causa dell'impreparazione o della inadeguatezza fisica appena citate, sia per la loro esposizione a possibili atrocità in caso di cattura da parte del nemico, quali le sevizie sessuali."

¹³⁶ Per esempio, un militare raccontava: "dopo la leva sono partito VFA (volontario in ferma annuale) e siamo andati a fare il poligono in montagna; pioveva a dirotto e ci hanno fatto rimanere sotto la pioggia a sparare, sempre, continuamente, senza problemi per l'acqua. Siamo arrivati qua con le donne, e appena ci sono state due gocce d'acqua ci hanno fatti sedere sull'autobus!". Ancora, un altro collega dichiarava: "io sono stato abituato a lavorare in un modo diverso. Quando vedi che non devi lavorare, o devi fare le cose piano, a me dà fastidio. Io mi devo muovere e se non mi muovo sono morto. Qui invece vedi ancora le ragazze che dopo tre mesi hanno ancora paura dell'arma; ci vorrebbe un corso più duro, specifico per loro".

¹³⁷ Per doppio standard si intende una modalità di selezione e addestramento del personale differenziata in base al sesso: vengono utilizzati criteri di valutazione diversi per gli uomini e per le donne; per queste ultime, in particolare, per quel che concerne le prove fisiche, è prevista una soglia della sufficienza più bassa rispetto a quella prevista per gli uomini.

¹³⁸ Lo si evince da alcune opinioni riportate nella ricerca in questione: "sul campo (di battaglia) onestamente non le metterei mai"; "nei reparti operativi alle ragazze darei più un incarico negli uffici"; "io in una pattuglia non mi fiderei molto ad avere una donna dietro, non mi fiderei al 100%, diciamo al 60%. Trovarci all'estero in combattimento e sapere di dovere aiutare una nostra collega mettendo a rischio gli altri... è un suicidio!"; "se ti resta dietro, devi stare sempre tutti uniti, la devi aspettare; è sempre un problema legato al fisico".

iniziato questo processo di trasformazione partendo dagli Istituti di Formazione, luogo di primo contatto con il mondo militare¹³⁹.

Le aliquote percentuali istituite dalla legge 380 in riferimento al numero massimo di donne reclutabili ogni anno trovano la loro giustificazione prevalente nel far fronte a problemi logistici di questo tipo¹⁴⁰. Con la “Legge Comunitaria” 29 del 2006 in realtà la limitazione inizialmente prevista è stata abolita ma ciò non ha comportato particolari problemi poiché non è stato più necessario operare un contingentamento delle reclute a fronte del numero esiguo di domande femminile di ammissione nei corpi¹⁴¹.

Per quanto riguarda l’Esercito le modifiche infrastrutturali effettuate hanno apportato un generale indistinto miglioramento della qualità di vita di tutti i Quadri. A livello di istituti di formazione sono stati adottati standard logistici identici per maschi e femmine, con realizzazione di strutture dedicate alle militari in aree separate ma non isolate per agevolare le comunicazioni e le partecipazioni alle molteplici attività didattiche.

Il discorso relativo alla Marina è più articolato per la presenza di ulteriori ambienti particolari quale la nave e i sommergibili. La principale difficoltà non è consistita nel reperire spazi abitativi con annessi servizi igienici bensì rendere indipendente il luogo di accesso ad essi per salvaguardare la reciproca intimità.¹⁴² Sulle navi operative è stato

¹³⁹ “Noi siamo a posto. I locali destinati alle ragazze sono pronti” dice il generale Giulio Mainini, comandante dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli. Quante donne siete in grado di accogliere? “Non sappiamo ancora quanti posti saranno riservati alle donne. Credo che questo primo concorso farà affluire 15, forse 20 allieve. Non ci creano problemi perché abbiamo riservato un’intera ala. Dormiranno in camerate con 8 letti, come i maschi. Il secondo anno staranno in 6, il terzo in 4 e l’ultimo in 2.” Come sono le camerate? “Le abbiamo appena riverniciate. Oltre alla branda contengono due armadietti per ogni allieva, dove conservare le divise. Il corredo personale viene invece tenuto in armadi esterni più grandi. Si esce nel corridoio e di fronte ci sono i bagni, separati dalle docce. Le ragazze fanno la stessa vita dei maschi”, Le divise sono pronte? “Certo, sia quelle con i pantaloni che quelle con le gonne. Anche i cappelli e le bustine. Le ragazze dovranno tenere i capelli un po’ corti, senza farli cadere sulle spalle. Stiamo pensando di prendere con noi due donne ufficiali straniere, un po’ per curare la preparazione delle ragazze e un po’ per far abituare anche i maschi a ubbidire alle superiori di sesso femminile”, *Corriere della sera*, 4 gennaio 2000.

¹⁴⁰ Nei primissimi anni del reclutamento uno studio pubblicato sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ritiene tali limitazioni provvidenziali e mostra preoccupazione nel caso queste venissero abolite dalla Commissione europea poiché ciò renderebbe necessari “costosi ed urgenti adattamenti infrastrutturali molto più radicali di quelli finora attuati”, Natale Leonardo, *L’impatto del servizio militare femminile. Un primo bilancio* dalla Rassegna dell’Arma, anno 2004, prima sessione, supplemento al n. 3.

¹⁴¹ Dopo il grande entusiasmo iniziale dovuto alla novità dell’evento è da ritenere fisiologico un calo di domande.

¹⁴² Per esempio, “sulla Nave Scuola Vespucci durante la sosta lavori precedente alla Campagna 2001 sono state effettuate le seguenti ristrutturazioni/ridistribuzioni degli spazi interni: - creazione sul Piano di Corridoio di un locale per allievi donne (4^a squadra) dotato di 31 ganci per amaca, armadietti individuali e armadi collettivi, ottenuto unificando l’ex-locale sottufficiali di governo e l’ex-Cala accademia; - creazione sul Piano di Corridoio di un locale per 3 Ufficiali Inferiori donna al posto del locale stireria accademia; - ampliamento e messa a punto dell’ex-locale igienico dei sottufficiali di governo sul Piano di Batteria,

notato che è pressoché inevitabile la promiscuità a causa della notevole difficoltà se non addirittura impossibilità di effettuare interventi specifici in tal senso, considerato soprattutto il costo elevato che richiederebbero tali operazioni. A tal proposito era emersa l'ipotesi di realizzare nuove unità navali comprensive di tutti i requisiti necessari e richiesti all'accoglimento di personale maschile e femminile. La difficoltà di apportare adeguamenti strutturali alle unità navali ha inizialmente permesso l'imbarco delle donne solo sulle navi più grandi.

Per quanto riguarda l'Aeronautica Militare le prime strutture militari che hanno effettuato i previsti interventi strutturali per accogliere il personale femminile sono state gli Istituti di Formazione di Pozzuoli (Accademia aeronautica), Firenze (Scuola di Guerra aerea) e Caserta (Scuola allievi marescialli). In alcuni casi, come già visto precedentemente per l'Esercito, sono state previste sistemazioni logistiche in aree separate che comunque non hanno limitato in alcun modo le possibilità di comunicazione e partecipazioni alle attività comuni.

Relativamente all'Arma dei Carabinieri, l'arruolamento femminile è avvenuto gradualmente: inizialmente era limitato al ruolo Ufficiali e Sottufficiali¹⁴³ e successivamente (a partire dal 2003 con l'emanazione del sesto concorso ordinario) è stato aperto anche ai militari di truppa.¹⁴⁴ La problematica logistica si è resa particolarmente difficoltosa sia perché i reparti di istruzione erano concepiti soltanto per personale maschile sia perché la capillare presenza di piccoli presidi sul territorio nazionale (Arma Territoriale), talvolta situati in località isolate, oscillava oltre 4600 unità, presso cui operavano un numero esiguo di persone. Il numero elevato di edifici ha acuito la difficoltà di adeguarli in breve tempo alle nuove esigenze emerse in seguito all'arruolamento di personale femminile.¹⁴⁵

adibito a locale igienico per allievi donne; - creazione, sul Piano di Batteria in locale attiguo al precedente, di un servizio igienico per gli Ufficiali donna, al posto di una Cala Elettrica; - trasformazione dei due camerini per personale civile A.N. (non usati nelle precedenti campagne) in locale sottufficiali di governo A.N. per 4 persone. Le strutture alloggiative ricavate per il personale femminile si sono dimostrate adeguate allo scopo." Natale Leonardo, 2004, op. cit.

¹⁴³ Ora ruolo Ispettori e Sovrintendenti.

¹⁴⁴ Ora ruolo appartenente al ruolo Appuntati e Carabinieri.

¹⁴⁵ Un'ulteriore lungaggine è stata dovuta al fatto che l'80% dei suddetti immobili era di proprietà di soggetti privati che si mostravano per lo più non disponibili a permettere opere di rifacimento e ristrutturazione, senza contare inoltre la presenza di tutta una serie di limiti e vincoli urbanistici.

9. La giurisprudenza Costituzionale di adattamento

Nel periodo successivo all'approvazione della legge 20 ottobre 1999, n. 380, la giurisprudenza Costituzionale è intervenuta modificando i requisiti previsti per arruolarsi nelle Forze armate. Grazie alla sentenza 24 luglio 2000, n. 332, infatti, non è più necessario "essere senza prole" per arruolarsi nella Guardia di Finanza e nelle Forze armate propriamente dette e in virtù della sentenza 12 novembre 2002, n. 445 non è più necessario essere "celibi o nubili, vedovi o vedove" per avere accesso alle accademie o agli istituti di formazione militare. Nonostante queste sentenze non abbiano riguardato direttamente il mondo militare femminile ma abbiano avuto una portata universale, rappresentano un importante passo verso la "normalizzazione" della professione militare in un'ottica di migliore gestione del rapporto famiglia-lavoro, tematica da sempre molto sensibile soprattutto al sesso femminile.

9.1. La sentenza 24 luglio 2000, n. 332: l'essere "senza prole" è un requisito incostituzionale

La sentenza 24 luglio 2000, n. 332 della Corte costituzionale nasceva da un'ordinanza di rimessione presentata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio su ricorso promosso da un ex allievo finanziere contro il ministero delle Finanze in relazione all'articolo 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64.¹⁴⁶

Nel giudizio a quo il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento con il quale il Comandante generale della Guardia di finanza annullava d'ufficio l'atto del suo arruolamento; tale provvedimento era stato adottato in seguito all'accertamento che il ricorrente, nonostante avesse superato la selezione per l'arruolamento e nonostante avesse frequentato il corso per la promozione a finanziere, non era in possesso dei requisiti prescritti dalla disposizione del bando impugnata in quanto padre naturale di una bambina.

Il TAR del Lazio sollevava quindi, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio

¹⁴⁶ Legge 29 gennaio 1942, n. 64, "Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza". In particolare, l'articolo 7, punto 3, della legge prevede che "Per essere reclutati nel corpo della regia guardia di finanza occorrono i seguenti requisiti:(...) essere celibe o vedovo senza prole. Tale requisito non è richiesto per le riammissioni di militari del corpo in congedo, che abbiano superato ventotto anni di età."

1942, n. 64, che tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza include lo stato di "celibe o vedovo senza prole".

Il collegio rimettente lamentava l'assenza di una ragionevole giustificazione della disciplina denunciata poiché il riconoscimento di un figlio naturale "non impone necessariamente anche vincoli di convivenza nel nucleo familiare e quindi determina minori obblighi rispetto alla paternità nell'ambito del matrimonio." Tali obblighi, ad avviso del giudice a quo "non sarebbero incompatibili con la frequenza del corso di addestramento" (per gli allievi finanziari della durata di 10 mesi). Il giudice del rinvio lamentava inoltre la disparità di trattamento rispetto ai sottufficiali, ai graduati ed ai militari di truppa appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza già in servizio, contemplati dall'art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53¹⁴⁷.

La Corte costituzionale riteneva la questione fondata, pur tuttavia nella motivazione mostrava di non condividere tutte le argomentazioni prospettate nell'ordinanza.

In un'ottica più moderna e all'avanguardia, infatti, affermava che "non si può condividere l'assunto secondo il quale il riconoscimento di un figlio naturale determinerebbe minori obblighi rispetto alla paternità nell'ambito del matrimonio".¹⁴⁸

La Corte affermava sussistere un contrasto della disciplina impugnata con gli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione poiché non riteneva ravvisabile un'esigenza militare tale da poter giustificare una limitazione ai diritti costituzionali che tutelano la famiglia.¹⁴⁹ "Una così grave interferenza nella sfera privata e familiare della persona (...) non può, sul piano dei principi costituzionali, ritenersi giustificata dall'intensità e dall'esigenza di tendenziale

¹⁴⁷Legge 1° febbraio 1989, n. 53 "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato". Tale legge prevede una deroga al divieto di contrarre matrimonio nei primi quattro anni di servizio per "i carabinieri ed i finanziari, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri" che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età. A quest'ultimo riguardo, si legge nell'ordinanza di remissione, che "il ricorrente, che aveva già compiuto venticinque anni al momento dell'adozione dell'atto impugnato, avrebbe addirittura potuto sposarsi se fosse stato finanziere, ma, in quanto allievo, è stato escluso dall'arruolamento - e quindi dalla possibilità di conseguire una stabile occupazione - solo perché non ha voluto sottrarsi al dovere morale di riconoscere la propria figlia naturale."

¹⁴⁸ La Corte costituzionale continua: "in più di un'occasione, la giurisprudenza costituzionale ha censurato il tradizionale disfavore verso la filiazione naturale (...) e ha sottolineato la pienezza della responsabilità e dei doveri che, in base alla Costituzione, derivano per il genitore dal riconoscimento di un figlio naturale."

¹⁴⁹ Di seguito le parole esatte: "Il contrasto della disciplina impugnata con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione sussiste, non potendosi ravvisare, neppure nella delicata fase del reclutamento e dell'addestramento, un'esigenza dell'organizzazione militare così preminente da giustificare una limitazione del diritto di procreare, o di diventare genitore, sia pure prevista ai limitati fini dell'arruolamento e dell'ammissione ai reparti di istruzione."

esclusività del rapporto di dedizione che deve legare il militare in fase di istruzione al corpo di appartenenza, dovendo la necessaria continuità nella frequenza dei corsi di addestramento trovare garanzia in regole e rimedi diversi dal divieto di avere prole.”

Tale divieto, a parere della Corte, contrasta con i diritti fondamentali della persona protetti all’articolo 2 della Costituzione¹⁵⁰. Infine, precisava che la norma censurata non poteva essere giustificata nemmeno in nome dell’articolo 51 Cost. che affida alla legge il compito di individuare i requisiti per l’accesso ai pubblici uffici: “la mancanza di prole non può costituire requisito attitudinario, traducendosi invece la sua previsione in una indebita limitazione dei diritti della persona.”

La Corte, perciò, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64, nella parte in cui prevedeva, tra i requisiti per essere ammessi nella Guardia di finanza, l’essere senza prole.

La Corte si pronunciò solo su un requisito previsto dalla norma oggetto (ossia l’essere senza prole) e non anche sull’altro (ossia essere celibe o vedovo) poiché il giudice rimettente limitò il dubbio di costituzionalità solo al primo. La Corte in tale occasione, decise di non allargare il *thema decidendum* e, sull’ulteriore requisito, ebbe modo di pronunciarsi solo due anni dopo con la sentenza 12 novembre 2002, n. 445.

Oltre ad aver dichiarato incostituzionale la norma oggetto individuata dal giudice rimettente, il giudice costituzionale estese la dichiarazione di incostituzionalità anche ad una serie nutrita di norme che disciplinavano in generale i requisiti per l’accesso alle Forze armate e che avevano di fatto un contenuto analogo a quello della disposizione impugnata¹⁵¹.

¹⁵⁰ “Un divieto siffatto si pone in contrasto con i fondamentali diritti della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, tutelando l’art. 2 della Costituzione l’integrità della sfera personale della stessa e la sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata. Ripetutamente, del resto, questa Corte ha chiarito, da un lato, che “la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell’ordinamento militare e riconduce anche quest’ultimo nell’ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini” (sentenza n. 278 del 1987); dall’altro, che la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli “cittadini militari” non recede di fronte alle esigenze della struttura militare (da ultimo, sentenza n. 449 del 1999).”

¹⁵¹ “Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale conseguenziale

- dell’art. 9, secondo comma, lettera b) del r.d.l. 14 giugno 1923, n. 1281 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), come sostituito dall’art. 4 del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nella Guardia di finanza, l’essere senza prole;
- dell’art. 35, primo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), nella parte in cui richiede, come condizione per l’ammissione ai vincoli annuali di ferma, l’essere senza prole;

Con questa pronuncia, di fatto contestuale all'immissione del personale femminile nei corpi militari, la Corte ha compiuto un'importante prima operazione di ammodernamento e trasformazione del sistema militare, rendendolo sempre più conforme ai valori costituzionali della nostra Repubblica.

9.2. La sentenza 12 novembre 2002, n. 445: i militari possono contrarre matrimonio

Con la sentenza 12 novembre 2002, n. 445 venne eliminato anche l'impedimento per l'accesso alle carriere militari derivante dall'essere spostati: vennero infatti dichiarati incostituzionali gli artt. 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64¹⁵², e 2, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24¹⁵³ che prevedevano il dover essere celibe, nubile, vedovo o vedova per poter accedere alle carriere militari.

Questa volta il giudizio venne promosso da una ricorrente donna, in particolare una aspirante al concorso per l'arruolamento di duecento allievi nel Corpo della guardia di

- dell'art. 4, primo comma, lettera a) della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso di cui al precedente art. 2, numero 1), l'essere senza prole;

- dell'art. 5, primo comma, numero 4) della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) - abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 196 del 1995 - nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per partecipare all'arruolamento di cui al precedente art. 4, l'essere senza prole;

- dell'art. 11, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 11, l'essere senza prole;

- dell'art. 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole;

- dell'art. 36, comma 1, lettera b), numero 3 dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole;

- dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, l'essere senza prole.”

¹⁵² Legge 29 gennaio 1942, n. 64 “Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza”, la stessa legge oggetto di giudizio di costituzionalità nella precedente pronuncia.

¹⁵³ d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24,” Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”.

finanza che si è vista respingere la domanda di arruolamento per difetto del dibattuto requisito.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio quindi, con ordinanza del 15 gennaio 2002, sollevava questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e 2, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24 poiché contrastanti con gli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97 della Costituzione.

Le disposizioni in questione, secondo il remittente, prevedendo una limitazione, priva di ragionevole giustificazione, del diritto di contrarre matrimonio, contrasterebbero con i diritti fondamentali della persona e con la libertà di autodeterminazione nella vita privata e familiare; né l'assenza di legami familiari potrebbe costituire un requisito per la formazione iniziale del personale militare, dovendo la continuità nella frequenza dei corsi di addestramento trovare garanzia in regole diverse dalla limitazione del diritto di contrarre matrimonio.

La Corte riteneva la questione fondata per le stesse ragioni sottese alla pronuncia n. 332 del 2000 relative al requisito dell'assenza di prole. La norma censurata contrasta con l'art. 51 Cost., poiché non permette di accedere in condizioni di uguaglianza agli uffici pubblici, e con gli articoli 2 e 29 Cost., poiché limita il diritto di contrarre matrimonio:¹⁵⁴ “l'uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici deve essere soggetto a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte legislative, in relazione ai caratteri dell'ufficio, ma l'ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all'esercizio di diritti fondamentali: quali, nella specie, oltre al diritto di contrarre matrimonio, quello di non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata.”

¹⁵⁴ Di seguito le parole esatte della Corte: “La norma ora censurata, stabilendo il celibato o nubilito o la vedovanza come requisito per il reclutamento nella Guardia di finanza, viola il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (articolo 51, terzo comma, della Costituzione), poiché l'assenza di vincolo coniugale non può configurarsi come legittimo requisito attitudinale per l'accesso agli impieghi in questione. Essa incide altresì indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (e vedi oggi anche l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000).”

La Corte concludeva affermando che lo stato di celibe o nubile non potesse più essere considerato un requisito attitudinale per l'accesso agli impieghi militari ma piuttosto una libera scelta del cittadino:¹⁵⁵ pertanto, la norma che disponeva in tal senso venne dichiarata costituzionalmente illegittima.¹⁵⁶

Anche in questo caso, come già aveva fatto con la sentenza n.332 del 2000, la Corte estese la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad altre disposizioni, non citate dal giudice rimettente, ma di contenuto analogo a quella della norma oggetto¹⁵⁷.

10. La giurisprudenza della Corte di Giustizia

¹⁵⁵Di seguito le parole esatte: “Non è più possibile configurare lo stato di celibe o nubile o vedovo come un “requisito attitudinale” per l'accesso a impieghi militari: rientra nelle libere scelte del singolo valutare se e come conciliare le situazioni e le esigenze derivanti dal matrimonio con le esigenze, gli impegni e i doveri discendenti dallo status militare cui egli aspira.”

¹⁵⁶ “Con riguardo all'art. 7 della legge n. 64 del 1942, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve investire l'intero testo del numero 3, come risultante dopo la parziale caducazione disposta con la sentenza n. 332 del 2000.”

¹⁵⁷ Attraverso tale operazione di dichiarazione di incostituzionalità conseguenziale vengono censurati: “l'art. 11, primo comma, lettera b, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), relativa al trattenimento o richiamo in servizio a domanda dei sergenti di complemento dell'esercito, nonché l'art. 35, primo comma, della stessa legge n. 447 del 1964, relativo ai vincoli annuali di ferma degli avieri in servizio di leva; l'art. 11, comma 2, lettera a, numero 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), relativa al concorso per il reclutamento nel ruolo dei marescialli dell'esercito; l'art. 5, comma 1, lettera e, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), relativa all'arruolamento volontario come carabiniere, nonché l'art. 15, comma 2, lettera b, numero 4, dello stesso decreto legislativo n. 198 del 1995, relativa al concorso per l'ammissione al corso di ispettore; l'art. 6, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), relativa all'ammissione al corso per la promozione a finanziere, nonché l'art. 36, comma 1, lettera b, numero 3, dello stesso decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 67 del 2001, relativa al concorso per l'ammissione al corso di ispettore. Per quanto riguarda le disposizioni di cui agli artt. 5, comma 1, lettera e, e 15, comma 2, lettera b, numero 4, del decreto legislativo n. 198 del 1995, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi all'intero testo, comprensivo della parte di esse che richiede, come requisito alternativo all'essere celibe o nubile o vedovo, quello, nel caso di persona coniugata, di avere compiuto ventisei anni di età. Infatti, nel contesto di tali disposizioni, lo speciale limite minimo di età aveva senso solo in presenza dell'altra norma che stabiliva il requisito del celibato, nubilito o vedovanza.”

Volgendo ora lo sguardo sul fronte europeo, si può notare che la Corte di Giustizia è intervenuta più volte sulla questione della legittimità dell'esclusione delle donne da corpi militari: il suo giudizio è stato sollecitato più volte in via pregiudiziale dagli Stati membri; in particolare nel 1986 in riferimento al caso *Johnston vs Chief Constable della Royal Ulster Constabulary*¹⁵⁸, nel 1988 in riferimento al caso *Commissione vs Francia*¹⁵⁹, nel 1999 in riferimento al caso *Sirdar vs The Army Board*¹⁶⁰ e nel 2000 in riferimento al caso *Kreil vs Germania*¹⁶¹. Il fulcro normativo di tutti i giudizi è sempre stato l'articolo 2 comma 2 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio¹⁶². La Direttiva concerne l'attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso e le condizioni di lavoro, la formazione e la promozione professionali e, in particolare, all'articolo 2 comma 2¹⁶³ prevede la facoltà degli Stati membri di escludere dal campo di applicazione della Direttiva tutte le attività professionali e di formazione per l'esercizio o la natura delle quali il sesso rappresenti una condizione determinante. Nei casi di specie la carriera militare è stata spesso considerata dagli Stati un'attività per la quale fosse giustificabile l'esclusione delle donne per ragioni di ordine pubblico, di efficacia bellica, di sicurezza interna od esterna.

10.1. Il caso *Johnston vs Chief Constable della Royal Ulster Constabulary*

Il caso ebbe la sua origine in un processo intentato dalla signora Marguerite Johnston presso l'*Industrial Tribunal of Northern Ireland*¹⁶⁴ avente sede in Belfast, contro il *Chief Constable of The Royal Ulster Constabulary*¹⁶⁵ per non aver ricevuto il rinnovo del contratto a tempo pieno nel Corpo di polizia nel novembre 1980.

¹⁵⁸ *Johnston / Chief constable of the Royal ulster constabulary*, sentenza della Corte 15 maggio 1986, nel procedimento 222/84.

¹⁵⁹ *Commissione / Francia*, sentenza della corte 30 giugno 1988, nella causa 318/86.

¹⁶⁰ *Sirdar/ The Army Board*, sentenza della Corte 26 ottobre 1999, nel procedimento C-273/97.

¹⁶¹ *Kreil/Germania*, sentenza della Corte 11 gennaio 2000, nel procedimento C-285/98.

¹⁶² Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

¹⁶³ Articolo 2 comma 2: "La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escluderle dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le relative formazioni, per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante."

¹⁶⁴ Tribunale del lavoro dell'Irlanda del Nord.

¹⁶⁵ La *Royal Ulster Constabulary (RUC)*, polizia dell'Irlanda del Nord, è posta sotto l'autorità del *Chief Constable of the RUC*, che ha il potere, in forza del *Police Act (Northern Ireland)*, 1970, di nominare personale ausiliario di polizia (*Reserve Constables*) nella *Royal Ulster Constabulary Reserve (RUCR)*.

In quell'anno, infatti, il *Chief Constable* stabilì che non avrebbe rinnovato i contratti delle donne appartenenti alla RUC Full-time Reserve: riteneva sufficienti il numero di donne già assunte per ricoprire tutti gli incarichi generalmente riservati al personale femminile. I soli ruoli rimasti scoperti per i quali effettivamente serviva reclutare nuovo personale nella RUC Full-time Reserve, erano ruoli generali di polizia pertanto riservati esclusivamente agli uomini. Si trattava in gran parte di compiti di sicurezza, come la sorveglianza e la scorta, che rendevano spesso necessari il maneggio e l'uso di armi da fuoco¹⁶⁶. Pertanto, a seguito di detta decisione¹⁶⁶, il *Chief Constable* non offrì più contratti a tempo pieno a donne nella *RUC Full-time Reserve* e quindi, anche alla Signora Marguerite Johnston, che era entrata a far parte della RUC, come ausiliaria di polizia *part time*, nel marzo 1974, in quell'anno non venne offerto un nuovo contratto di lavoro a tempo pieno¹⁶⁷.

Il 17 novembre 1980 la Signora Johnston fece ricorso dinanzi all'*Industrial Tribunal* nei confronti del *Chief Constable della RUC* per ottenere l'accertamento di taluni diritti: un nuovo posto a tempo pieno nella *RUC Full-time Reserve*, l'accesso all'addestramento professionale al maneggio e all'uso di armi da fuoco e la possibilità di svolgere un servizio pubblico connesso al mantenimento dell'ordine pubblico.

L'*Industrial Tribunal* decise di rivolgere alla Corte di giustizia a norma dell'art. 177 del trattato CEE¹⁶⁸ sei questioni pregiudiziali. Innanzitutto, chiese se, secondo la corretta interpretazione della direttiva 76/207 del Consiglio¹⁶⁹, relativa all'attuazione del principio

¹⁶⁶ Si consideri che il *Chief Constable* ha ritenuto opportuno non dotare gli agenti di polizia di sesso femminile di armi da fuoco, pertanto, non li ha nemmeno istruiti al maneggio e all'utilizzo delle stesse. Le motivazioni alla base di questa decisione sono di più ordini: innanzitutto se le agenti fossero armate ciò aumenterebbe il rischio che esse costituissero obiettivo di attentati. In secondo luogo, dotare le agenti di armi da fuoco ridurrebbe la loro efficienza in specifici ambiti dell'attività di polizia nei quali il loro contributo è fondamentale, come quello assistenziale, che spesso implica contatti con famiglie e minori. Infine, dotare di armi, oltre che gli uomini, anche le donne, potrebbe apparire agli occhi del pubblico come una grave deroga all'ideale di un corpo di polizia disarmato. Tuttavia, si consideri che nel regolamento del 1973 sulla polizia ausiliaria e nelle condizioni di lavoro della RUC Full-time Reserve non viene fatta alcuna distinzione tra uomini e donne per quanto riguarda le loro mansioni.

¹⁶⁷ Nella sentenza si legge che "è pacifico che la Johnston era un agente efficiente ed apprezzato della RUC Full-time Reserve ed aveva maturato esperienza nell'attività e nelle procedure di polizia, che il motivo per il quale il suo contratto a tempo pieno non venne rinnovato risiedeva nel nuovo atteggiamento assunto dal Chief Constable nei confronti degli agenti di sesso femminile della RUC Full-time Reserve e che, se essa fosse stata un uomo, il Chief Constable le avrebbe offerto un nuovo contratto a tempo pieno."

¹⁶⁸ È l'articolo che disciplina la possibilità di ricorrere alla Corte di Giustizia per ottenere in via pregiudiziale una pronuncia sull'interpretazione del Trattato, degli Atti compiuti dalle istituzioni europee e degli Statuti degli organismi creati con atti del Consiglio.

¹⁶⁹ Come già si accennava in precedenza si tratta della Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

della parità di trattamento fra gli uomini e le donne, uno Stato membro potesse escludere dalla sfera d'applicazione della direttiva “atti costituenti discriminazione in base al sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, compiuti allo scopo di salvaguardare la sicurezza nazionale o di tutelare la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico.” La Corte di Giustizia a tal proposito statui che discriminazioni basate sul sesso ma operate per motivi relativi alla pubblica sicurezza dovessero essere esaminate alla luce delle deroghe previste al principio della parità di trattamento tra uomini e donne contemplate nella Direttiva.¹⁷⁰ A tal proposito ne dedusse che alla luce dell'art 224 CEE potessero essere giustificate discriminazioni basate sul sesso in fase di accesso al lavoro per motivi di pubblica sicurezza ma, quest'ultima, non poteva essere considerata una riserva generale in nome della quale potessero essere previste le qualsivoglia deroghe al principio di uguaglianza. Al contrario, i casi derogatori erano elencati tassativamente dal Trattato e per questo motivo insuscettibili di un'estensione analogica. Pertanto, giustificare discriminazioni sulla base del sesso in virtù di un generico principio di sicurezza nazionale non è conforme alla lettera del Trattato.

Con il secondo e il terzo quesito pregiudiziale *l'Industrial Tribunal* chiese l'esatta interpretazione della deroga al principio della parità di trattamento contemplata dall'art. 2, n. 2, della Direttiva onde poter stabilire se una disparità di trattamento come quella del caso di specie¹⁷¹ rientrasse in detta deroga. A questo proposito esso chiese che gli venissero indicati i criteri secondo cui si dovesse giudicare se un'attività facesse parte delle attività per le quali, “in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante”. La Corte di Giustizia

¹⁷⁰ La Commissione suggerì di interpretare la direttiva alla luce dell'art. 224 del trattato CEE, “nel senso che considerazioni di pubblica sicurezza potrebbero, nei casi specificamente contemplati da detto articolo e con riserva del controllo giurisdizionale, giustificare deroghe al principio della parità di trattamento anche qualora non sussistano i rigorosi presupposti stabiliti dall'art. 2, nn. 2 e 3, della direttiva. (...) Si deve rilevare che il trattato contempla deroghe da applicare in situazioni che possano compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 36, 48, 56, 223 e 224, che riguardano ipotesi eccezionali, chiaramente delimitate. In ragione del loro carattere limitato, detti articoli non si prestano ad un'interpretazione estensiva, né è lecito dedurre una riserva generale, inerente al trattato, per qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. (...) Ne consegue che l'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne non è soggetta ad alcuna riserva generale con riguardo a provvedimenti motivati dalla tutela della pubblica sicurezza, prescindendo dall'eventuale applicazione dell'art. 224 del trattato, che riguarda una situazione affatto eccezionale e costituisce oggetto della settima questione.”

¹⁷¹ Quindi se il lavoro a tempo pieno come membro armato di un corpo di polizia di riserva, o l'addestramento al maneggio e all'uso di armi da fuoco per detto lavoro, possano costituire una delle attività professionali e eventualmente delle relative formazioni per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante, ai sensi dell'art. 2, n. 2.

ritenne conforme al Trattato il comportamento del *Chief Constable* di riservare compiti generali di polizia solo a uomini dotati di armi da fuoco. Infatti, in una realtà come quella presente in Irlanda del Nord in quel periodo, afflitta da numerosi attentati e disordini interni, il sesso poteva essere considerato un requisito determinante per l'accesso a talune mansioni che avessero a che vedere con la salvaguardia della pubblica sicurezza.¹⁷²

Con la quarta e la quinta questione il Tribunale del Lavoro di Belfast chiese alla Corte di Giustizia se la politica applicata dal Capo della Polizia contraria a che i membri di sesso femminile portassero armi da fuoco potesse costituire una "disposizione relativa alla protezione della donna" ai sensi dell'art. 2, comma 3¹⁷³, o una "disposizione amministrativa" ispirata da "motivi di protezione" ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c)¹⁷⁴, della Direttiva. Anche in questo caso la Corte ritenne che la deroga dovesse essere interpretata in senso restrittivo per cui statuì che la totale esclusione delle donne da detta attività lavorativa in ragione di un rischio di carattere generale¹⁷⁵ per motivi di tutela della pubblica sicurezza non rientrava nell'ambito delle disparità di trattamento che l'art. 2, n. 3 della direttiva consente ai fini della protezione della donna.¹⁷⁶

In conclusione, la Corte di Giustizia statuì che la deroga al principio della parità di trattamento contemplata dall'art. 2, n. 2, della Direttiva trattandosi di una deroga a un

¹⁷² La Corte sottolineava l'importanza di rispettare il principio di proporzionalità ogni volta che si opera una limitazione di un diritto individuale. Il suddetto principio esige che tali limitazioni non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito. Nel caso di specie è apparsa proporzionata la limitazione al diritto alla parità di trattamento fra uomini e donne con il principio di preservare la pubblica sicurezza. La Corte rimarcava inoltre, come già sottolineato nel primo punto analizzato, che una limitazione al principio di parità di trattamento non può essere previsto in virtù di un generale principio di pubblica sicurezza. La limitazione è giustificabile vista la particolare situazione dell'Irlanda del Nord, caratterizzata da dissidi interni e attentati, per cui rientra nel legittimo potere discrezionale di uno Stato ritenere più idoneo al mantenimento della sicurezza Nazionale un agente uomo armato.

¹⁷³ L'articolo 2 comma 3 della Direttiva prevede che "La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità."

¹⁷⁴ L'articolo 3 comma 2 lettera c) della Direttiva prevede che "Siano riesaminate quelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrativi contrarie al principio della parità di trattamento, originariamente ispirate da motivi di protezione non più giustificati; per le disposizioni contrattuali di analoga natura, le parti sociali siano sollecitate a procedere alle opportune revisioni."

¹⁷⁵ La Corte spiega che "Dall'espressa menzione della gravidanza e della maternità emerge che la direttiva mira a garantire la protezione della condizione biologica della donna e delle relazioni particolari tra la donna e il figlio. La suddetta disposizione della direttiva non consente pertanto di escludere le donne da un determinato posto di lavoro per il motivo che l'opinione pubblica esigerebbe che esse siano più protette degli uomini contro rischi che riguardano allo stesso modo gli uomini e le donne e che sono diversi dalle esigenze specifiche di protezione della donna come quelle espressamente menzionate. (...) Le disparità di trattamento fra uomini e donne consentite dall'art. 2, n. 3, della direttiva 76/207 ai fini della protezione della donna non comprendono rischi e pericoli, come quelli ai quali qualsiasi agente di polizia armato è esposto nell'esercizio delle sue funzioni in una determinata situazione, che non riguardino specificamente le donne in quanto tali."

¹⁷⁶ L'ultima questione posta dal tribunale del lavoro è strettamente procedurale pertanto non verrà trattata.

diritto individuale, dovesse essere interpretata restrittivamente. Tuttavia, analizzando il pericoloso contesto di allora, non escluse che ci sarebbero stati più rischi se le poliziotte avessero portato armi da fuoco, pertanto, ritenne questi rischi determinanti e lasciò la possibilità allo Stato membro di imporre una restrizione.

10.2. Il caso *Commissione vs Francia*

Il ricorso alla Corte di Giustizia in questo caso non venne effettuato da un tribunale di uno Stato membro per ottenere un parere pregiudiziale, bensì dalla Commissione delle Comunità europee a norma dell'art. 169¹⁷⁷ del trattato CEE. La Commissione lamentava che la Francia, non avendo adottato entro il termine previsto tutti i provvedimenti necessari per rendere applicabile la direttiva 76/207/CEE, avesse illegittimamente mantenuto in vigore un sistema di assunzioni distinte a seconda del sesso in una serie di corpi della Pubblica amministrazione, tra i quali cinque corpi di polizia nazionale, e fosse quindi venuta meno agli obblighi imposti dal Trattato.

Si consideri che in Francia il solo criterio per l'assunzione dei pubblici dipendenti era l'emissione di una classifica unica per entrambi i sessi a seguito di concorso unico. Tuttavia, l'art. 21 della legge n. 16 del 1984¹⁷⁸ contemplava un'eccezione per determinati corpi, appositamente indicati in un elenco emesso tramite decreto¹⁷⁹: nei casi ivi tassativamente indicati vi era la possibilità di assunzioni distinte per uomini e donne.

La Commissione sosteneva che l'ampiezza di tale elenco confliggeva con il principio di parità di accesso al lavoro uomo-donna espresso dalla Direttiva. Il governo francese, viceversa, riteneva che il sesso fosse una condizione determinante per l'espletamento delle mansioni previste nell'elenco, per cui un'assunzione differenziata sarebbe stata legittima ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Direttiva.¹⁸⁰ In particolare i cinque corpi attivi

¹⁷⁷Ai sensi di questo articolo "La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia."

¹⁷⁸ Legge 11 gennaio 1984, n. 16, recante norme sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

¹⁷⁹ L'elenco in esame è stato steso mediante decreto 15 ottobre 1982, n. 886. Questo decreto è stato emanato ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 16/1984, ma l'elenco che esso contiene è stato mantenuto in vigore dal decreto per l'esecuzione di detta legge.

¹⁸⁰La discussione concerneva una serie di mansioni ma per esigenze di brevità ci soffermeremo solo sui cinque corpi della polizia nazionale compresi nell'elenco litigioso. Si tratta dei commissari della polizia nazionale, dei comandanti e ufficiali di pace della polizia nazionale, degli ispettori della polizia nazionale, degli investigatori della polizia nazionale, dei graduati e guardiani della pace della polizia nazionale.

della polizia nazionale sollevano svolgere compiti che implicavano l'utilizzo della forza fisica per garantire il rispetto dell'ordine pubblico. In circostanze come queste, a detta del governo francese, le donne sarebbero state inidonee a garantire efficacemente la pubblica sicurezza poiché le evidenti differenze biologiche avrebbero ostato a che vi fosse un eguale impiego di forza fisica.

La Corte accolse le critiche rivolte dalla Commissione al Governo francese in particolare per non aver rispettato il principio di proporzionalità; nell'apportare una tale limitazione all'accesso al lavoro per il personale femminile non è stato fatto un adeguato bilanciamento fra i principi in gioco: le deroghe apportate ad un diritto soggettivo come quello della parità di trattamento tra uomini e donne non potevano andare oltre i limiti di quanto è necessario per conseguire lo scopo legittimo cui si aspira.

La Corte, dunque, statui che la Repubblica francese, mantenendo in vigore dei sistemi di assunzione distinti in relazione al sesso, non giustificati dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza del trattato.

10.3. Il caso *Sirdar vs The Army Board*

Anche in questo caso vennero sollevate una serie di questioni pregiudiziali in relazione all'interpretazione della Direttiva 76/207/CEE e, in particolare, in riferimento all'interpretazione del dibattuto articolo 2 della stessa. Nel caso di specie fu *l'Industrial Tribunal di Bury St Edmunds*¹⁸¹, con ordinanza del 28 aprile 1997, ad adire la Corte poiché riteneva che la soluzione della controversia creatasi richiedesse l'interpretazione di norme del Trattato.

La controversia nacque dal ricorso effettuato dalla signora Sirdar per non essere stata assunta come cuoca nel Corpo dei *Royal Marines*. La signora, infatti aveva ricevuto una richiesta di trasferimento¹⁸² come cuoca da parte delle autorità responsabili dei *Royal Marines*, tuttavia, queste ultime, dopo essersi rese conto di aver effettuato un errore ad aver mandato la richiesta di lavoro ad una candidata donna, ritirarono l'offerta; spiegarono infatti alla signora Sirdar come la politica d'esclusione delle donne da tale

¹⁸¹ Regno Unito.

¹⁸² La signora Sirdar faceva già parte del personale dell'esercito britannico dal 1983 e svolgeva le mansioni di cuoca in un reggimento di commando della Royal Artillery dal 1990. Tuttavia, nel 1995 venne licenziata per ragioni economiche.

corpo impedisse loro di assumerla.¹⁸³La signora Sirdar perciò si lamentò davanti al *Tribunal di Bury St Edmunds* ritenendo di essere stata vittima di un'illegittima discriminazione basata sul sesso.

Tale giudice decise di sottoporre sei questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia prima di risolvere il caso.

Con le prime due questioni il giudice a quo chiese in modo molto generale se le decisioni adottate dagli Stati membri in merito alle modalità di assunzione, di addestramento professionale e di condizioni di lavoro nelle Forze armate fossero escluse dall'ambito d'applicazione del diritto comunitario. In particolare, nel caso di specie, interessava capire se la scelta effettuata dallo Stato britannico di escludere le donne dalle unità d'assalto della Marina per garantire efficienza bellica fosse giustificata poiché non sottoposta alle regole del Trattato. La Corte rispose negativamente a tali quesiti, ritenendo che le scelte statali effettuate in quest'ambito non sono per nulla escluse dall'ambito di applicazione del diritto comunitario¹⁸⁴.

Secondariamente la Corte decise di analizzare la quinta e la sesta questione pregiudiziale, ritenendole preliminari alla terza e alla quarta, con le quali il giudice a quo chiese se, ed, eventualmente, a quali condizioni, potesse giustificarsi l'esclusione delle donne dal servizio nelle unità combattenti come i *Royal Marines* alla luce dell'articolo 2 comma 2 della Direttiva. Questa volta la Corte rispose positivamente al quesito sottoposto ritenendo conforme al diritto comunitario la scelta esperita dal governo britannico di escludere le donne da tali mansioni. La Corte motivò la sua decisione considerando che le autorità nazionali dispongono di un certo potere discrezionale quando adottano misure per garantire la pubblica sicurezza e nel caso di specie tale potere è stato utilizzato in modo adeguato. Infatti, non è stato trasgredito il principio di proporzionalità, più volte

¹⁸³ La politica di esclusione delle donne dal corpo dei Royal Marines (fanteria di sbarco) era giustificata dall'esigenza di salvaguardare il principio di "interoperatività": ogni marinaio, a prescindere dalla mansione, doveva essere in grado di combattere come fante d'assalto. Tale politica è stata illustrata in un rapporto del 10 giugno 1994 e intitolato "Nuova politica d'impiego delle donne nell'esercito: Effetti sul corpo dei Royal Marines". Il punto 2 (b) di tale rapporto (citato al punto 42 dell'ordinanza di rinvio) precisa in particolare: "Costituiti in un piccolo corpo, in tempo di crisi e di scarsità di effettivi, tutti i Royal Marines devono essere in ogni momento in grado di operare in un'unità d'assalto, secondo il loro grado e il loro livello di specializzazione (...). L'impiego di donne nel corpo dei Royal Marines ostacola l'interoperatività".

¹⁸⁴ La Corte sottolineò che "Spetta agli Stati membri, che devono stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, adottare le decisioni relative all'organizzazione delle loro forze armate. Non ne deriva, cionondimeno, che siffatte decisioni debbano esulare del tutto dall'ambito di applicazione del diritto comunitario."

enunciato dalla stessa Corte, secondo il quale limitazioni sono legittime se non eccedono quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito. Nella fattispecie analizzata pertanto le autorità competenti “hanno potuto considerare, senza trasgredire il principio di proporzionalità, che le condizioni specifiche d'intervento delle unità d'assalto costituite dai Royal Marines, ed in particolare il principio d'«interoperatività» cui esse sono soggette, giustificavano che esse fossero composte esclusivamente da uomini”¹⁸⁵. Pertanto, la Corte concludeva ritenendo che la quinta e la sesta questione andassero risolte nel senso che l'esclusione delle donne dal servizio nelle unità combattenti speciali come i Royal Marines potesse essere giustificata, in forza dell'art. 2, comma 2, della Direttiva, dalla natura e dalle condizioni dell'esercizio delle attività di cui trattasi¹⁸⁶.

10.4. Il caso *Kreil vs Germania*

Tale questione venne sollevata dal *Verwaltungsgericht* (tribunale amministrativo) di Hannover nell'ambito di una controversia sorta tra la signora Kreil e la Repubblica federale di Germania, a proposito del diniego di arruolare l'interessata nelle Forze armate federali (*Bundeswehr*).

Nel 1996 la signora Kreil, diplomata in elettrotecnica, presentò domanda di arruolamento volontario nella *Bundeswehr* per svolgere servizi di elettronica di sistemi d'arma, mansione cui aspirava ricoprire per via della sua qualifica nel settore. Tuttavia, la sua domanda venne respinta sia dal centro di reclutamento e che dall'amministrazione centrale del personale della *Bundeswehr*, poiché in base alla legge tedesca vigente le donne non potevano prestare alcun servizio che comportasse l'impiego di armi.¹⁸⁷

¹⁸⁵ In proposito bisogna sottolineare che l'organizzazione dei Royal Marines differisce fundamentally da quella delle altre unità delle forze armate britanniche, di cui essi rappresentano la “punta di diamante”. È un'unità di piccole dimensioni, i cui componenti sono destinati ad essere impiegati in prima linea. Nell'ambito di tale Corpo anche i cuochi sono effettivamente chiamati a combattere in prima linea e in generale tutti i componenti del Corpo sono assunti ed addestrati a tal fine e non vi sono eccezioni di sorta al momento del reclutamento.

¹⁸⁶ Tenuto conto della soluzione data alla quinta e alla sesta questione la Corte ritenne assorbite la terza e la quarta questione con le quali il giudice a quo aveva chiesto se e, eventualmente, a quali condizioni l'esclusione delle donne dal servizio nelle unità combattenti come i Royal Marines potesse giustificarsi in forza dell'articolo 224 CEE.

¹⁸⁷ Articolo 12a del *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* (Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania): “4) Se, nel corso di uno stato di difesa, i bisogni inerenti a servizi di natura civile negli ospedali e nelle strutture sanitarie civili così come negli ospedali militari a struttura permanente non possono essere soddisfatti dall'impiego di volontari, le donne in età compresa tra i 18 ed i

L'interessata, dunque, presentò ricorso presso il *Verwaltungsgericht* di Hannover sostenendo che la propria esclusione dalle Forze armate tedesche contrastasse con il diritto comunitario. Il Tribunale amministrativo di Hannover, ritenendo necessaria l'interpretazione della Direttiva 76/207/CEE per risolvere la controversia, sospese momentaneamente il procedimento e si rivolse alla Corte di Giustizia chiedendo se costituissero una violazione dell'articolo 2 comma 2 della Direttiva la norma tedesca secondo la quale le donne possono essere arruolate su base volontaria solo per essere destinate ai settori della sanità e della musica militare e non possono prestare servizio in un reparto armato.¹⁸⁸ La Corte, in risposta al quesito, ritenne l'esclusione quasi totale ed incondizionata delle donne dagli impieghi militari della *Bundeswehr* una misura eccessiva e quindi non giustificabile alla luce dell'articolo 2 comma 2 della Direttiva: infatti, le deroghe contemplate dal detto articolo, possono riguardare solo attività specifiche.¹⁸⁹ La Corte sottolineò che la norma che vietava alle donne di maneggiare armi non poteva giustificare una generale esclusione delle stesse dai ranghi militari,¹⁹⁰ nemmeno in forza dell'art 2 comma 3 della Direttiva¹⁹¹. Il legislatore tedesco ha superato il margine di discrezionalità riservatogli in questa circostanza: "le autorità nazionali non potevano, senza trasgredire il principio di proporzionalità, ritenere in generale che tutte le unità armate della *Bundeswehr* dovessero essere composte esclusivamente di uomini." La Corte in definitiva risolse la questione pregiudiziale statuendo che la Direttiva

50 anni compiuti possono essere chiamate dalla legge a svolgere tali servizi. Le donne non possono in alcun caso svolgere un servizio che comporti l'impiego delle armi".

Le possibilità di accesso delle donne agli impieghi militari della *Bundeswehr* sono disciplinate dall'art. 1, n. 2, del *Soldatengesetz* (legge sulla condizione giuridica dei soldati) e dall'art. 3a della *Soldatenlaufbahnverordnung* (regolamento sulla carriera militare), secondo i quali le donne non possono essere arruolate che sulla base di un impegno volontario e unicamente nei servizi di sanità e nelle formazioni di musica militare.

¹⁸⁸ Si consideri che tra i Governi che decisero di presentare osservazioni orali vi fu anche quello Italiano che in tal circostanza sostenne che le decisioni riguardanti l'organizzazione e la capacità bellica delle Forze armate non rientrassero nell'ambito di applicazione del Trattato e fece notare come l'art. 2, n. 2, della direttiva consentisse di giustificare, in talune circostanze, l'esclusione delle donne dal servizio in unità combattenti.

¹⁸⁹ Questa considerazione è già stata affrontata dalla Corte nella sentenza *Commissione vs Francia*.

¹⁹⁰ La Corte, come è stato esposto poco sopra, ha ammesso che il sesso può costituire un requisito determinante per talune specifiche attività quali le attività di polizia esercitate in una situazione di gravi disordini interni (sentenza *Johnston*) oppure per il servizio di talune unità combattenti speciali (sentenza *Sirdar*).

¹⁹¹ Tale disposizione, infatti, come già la Corte aveva affermato nella sentenza *Johnston*, mira a garantire la protezione della condizione biologica della donna e le relazioni particolari tra la donna e il figlio. Pertanto, essa non consente di escludere le donne da un posto di lavoro per il motivo che dovrebbero essere maggiormente protette degli uomini contro rischi che sono diversi dalle esigenze specifiche di protezione della donna come quelle espressamente menzionate.

impedisce l'applicazione di una disposizione, come quella del diritto tedesco che escludeva in generale le donne dagli impieghi militari comportanti l'utilizzo di armi da fuoco.

CAPITOLO II

I PROFILI PROBLEMATICI DELL'ARRUOLAMENTO FEMMINILE

Sommario: 1. Il problema delle discriminazioni sul luogo di lavoro – 1.1. Le discriminazioni nel reclutamento di personale militare – 1.1.1. Il Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana non accetta personale femminile: discriminazione o circostanza legittima? – 1.1.2. È discriminatoria la disciplina concorsuale che fissa identici livelli di riferimento per i due sessi nella valutazione delle prove fisiche. – 2. Il problema della forza fisica – 2.1. Le Forze Speciali Italiane – 2.2. L' idoneità al combattimento - 2.3. La donna soldato nelle operazioni di peace-keeping – 3. Dal onnismo alle molestie sessuali

1. Il problema delle discriminazioni sul luogo di lavoro

Quando si parla di discriminazioni sul luogo di lavoro è necessario distinguere tra discriminazioni dirette e indirette.

La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio¹ è stato il primo provvedimento a definire il fenomeno. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della Direttiva infatti “sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1², una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che: tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente

¹ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

² Si riferisce alle discriminazioni fondate sulla religione, le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. L'articolo 1 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio recita infatti: “La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.”

giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5³, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.”

Successivamente anche il decreto legislativo n. 198 del 2006 ha definito il fenomeno, questa volta, in una prospettiva di genere.⁴ Il decreto infatti definisce discriminazione diretta una qualsiasi prassi o un comportamento che abbiano un effetto pregiudizievole nei confronti di un candidato o lavoratore discriminandolo in ragione del proprio sesso tale per cui questa persona è trattata meno favorevolmente di quanto un'altra persona di sesso diverso sarebbe trattata in una situazione analoga. Più in generale nella discriminazione diretta vi è l'intenzione esplicita di discriminare in ragione di un determinato fattore.⁵ Viceversa, il decreto ritiene sussistere una discriminazione indiretta quando una prassi o un comportamento apparentemente neutri mettono un candidato o una candidata o un lavoratore o una lavoratrice in una situazione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori o lavoratrici dell'altro sesso, tranne che tale pratica sia

³ Articolo 5 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, Soluzioni ragionevoli per i disabili: “Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili.”

⁴ D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198, *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, libro III - pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici, titolo I - pari opportunità nel lavoro, capo I - nozioni di discriminazione. Art. 25: “Discriminazione diretta e indiretta. Comma 1: costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Comma 2: si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.”

⁵ La configurabilità di una discriminazione diretta da parte della giurisprudenza, la quale più volte è intervenuta sul tema, è stata resa possibile dalla prova di un collegamento diretto tra fattore di rischio e condotta contestata.

oggettivamente giustificata da una finalità legittima;⁶ in questi casi non è ravvisabile l'*animus discriminandi*.

Il primo tipo di discriminazione che è stata presa in considerazione dal legislatore⁷ negli anni Settanta è quella diretta; solo a partire dagli anni Novanta è stato sancito a livello normativo anche il divieto di discriminazione indiretta⁸, fondamentale passaggio per l'elaborazione delle prime azioni positive di promozione delle pari opportunità; il legislatore rendendosi conto che l'uguaglianza formale non corrispondeva a parità effettiva, si è posto come obiettivo il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale sancita all'articolo 3 comma secondo della Costituzione italiana.

1.1. Le discriminazioni nel reclutamento di personale militare

È bene sottolineare la necessità di una disciplina legislativa che si preoccupi delle discriminazioni in occasione del reclutamento di personale militare: il venir meno dell'esclusione esplicita delle donne dai corpi militari non esclude infatti la possibilità che esse subiscano comunque una discriminazione (indiretta) attraverso la previsione di criteri la cui legittimità deve essere verificata caso per caso con riferimento alla rilevanza del requisito richiesto⁹.

Il generale divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro previsto all'articolo 27¹⁰ del decreto legislativo n. 198 del 2006 è declinato in maniera più specifica per quel che riguarda il reclutamento nelle Forze Armate e nel corpo della guardia di finanza all'art 33. Tale disposizione prevede al primo comma che il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile. Nei commi

⁶ Si consideri infatti che "Non solo le discriminazioni dirette possono pregiudicare l'uguaglianza fra i sessi ma anche quelle che fanno perno su criteri uniformi il cui effetto sia di svantaggiare le donne in modo proporzionalmente maggiore, senza che il datore di lavoro possa esibire ragioni connesse in modo stringente alle esigenze produttive." Marilisa D'Amico, *Una parità ambigua, Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina Editore, 2020.

⁷ Legge 9 dicembre 1977, n. 903, *Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro*.

⁸ Legge 10 aprile 1991, n. 125, *Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro*.

⁹ M. Militello, commento a sentenza 27 aprile 2012, n. 2472, sezione IV, *Il Foro Italiano*, 2012.

¹⁰ Il comma primo di detto articolo recita: "È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale."

successivi dispone una serie di misure volte ad evitare possibili discriminazioni per la militare gravida o madre.

Anche il codice dell'Ordinamento militare¹¹ si preoccupa del tema garantendo con l'articolo 1467¹² l'applicazione del principio di pari opportunità nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi e qualifiche. Con l'articolo seguente¹³ vieta le discriminazioni dirette e indirette e le molestie, soprattutto in sede di attribuzione di incarichi, di assegnazioni o di trasferimenti a comandi.

Si consideri comunque che l'art. 639 comma secondo del Codice dell'ordinamento militare prevede che il Ministro della difesa, in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici settori, possa prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile se il sesso rappresenta un requisito essenziale per l'esercizio di specifiche attività.¹⁴ Tale previsione derogatoria, ad oggi, non risulta attuata, pertanto, il reclutamento militare non soffre eccezioni in ragione del sesso.

Nei seguenti paragrafi verranno analizzati due casi giurisprudenziali che concernono il problema delle discriminazioni in occasione del reclutamento del personale militare femminile: in particolare con la sentenza 2 febbraio 2011, n. 751 del Consiglio di Stato¹⁵ viene ribadita la legittimità dell'esclusione del personale femminile dal Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana. Con la sentenza 27 aprile 2012, n. 2472,¹⁶ sempre del Consiglio di Stato, viene ritenuta discriminatoria la disciplina concorsuale che fissa identici livelli di riferimento per i due sessi nella valutazione delle prove fisiche.

¹¹ Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

¹² Art. 1467, Applicazione del principio di pari opportunità: 1. "Nell'ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza."

¹³ Art. 1468, Discriminazioni e molestie: "1. È vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198. 2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l'orientamento sessuale o per la differenza di genere."

¹⁴ Art 639 comma 2: "Ferre restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa può prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, se in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attività il sesso rappresenta un requisito essenziale. Il relativo decreto e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità."

¹⁵ Consiglio di Stato, sez. IV, 2 febbraio 2011, n 751.

¹⁶ Consiglio di Stato, 27 aprile 2012, n.2472, sez. IV.

1.1.1. Il Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana non accetta personale femminile: discriminazione o circostanza legittima?

Il Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana¹⁷ è un corpo militare ausiliario¹⁸ delle Forze armate italiane a componente tutt'oggi esclusivamente maschile. È composto da un contingente di personale attualmente in congedo¹⁹, arruolato su base volontaria e altamente specializzato: medici, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccorritori.²⁰ Nel 2008 venne sottoposta al giudizio del Tribunale la questione relativa alla esclusione delle donne dalla possibilità di arruolamento nel ruolo normale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana: una coraggiosa candidata, infatti, si presentò al concorso per l'accesso a tale corpo ma il Comandante del Corpo militare della CRI respinse la domanda in quanto l'articolo 5 del R.D. 10 febbraio 1936 n. 484²¹ poneva come condizione per l'arruolamento nel CRI la posizione di militare di leva, con ciò facendo riferimento a persone di sesso maschile. L'aspirante volontaria, pertanto, fece ricorso al Tar che confermò la sua doglianza, annullando il provvedimento con il quale il Comandante aveva respinto la domanda di arruolamento.

La ricorrente deduceva l'illegittimità del diniego per una serie di motivi. Innanzitutto, il R.D. 484/36 non prevedeva alcun divieto di arruolamento di personale femminile nel corpo militare della CRI, anzi, per il ruolo normale richiedeva il requisito dell'esenzione dall'obbligo di leva (requisito comune a tutte le donne).²² Inoltre la ricorrente notava che,

¹⁷ L'Acronimo spesso utilizzato per indicare il Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana è CM-CRI.

¹⁸ È, cioè, un Corpo che presta servizio di ausilio alle truppe di una forza armata.

¹⁹ Il personale del Corpo prima della riforma del 2012 (Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, *Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*), infatti, contava dei membri permanenti.

²⁰ Nei propri ruoli in congedo, il Corpo conta circa diciassettemila iscritti, richiamati periodicamente a fini addestrativi. Il Corpo Militare in situazioni di emergenza nazionale ed internazionale gestisce ospedali da campo, presidi medici avanzati, nuclei sanitari e logistici mobili.

²¹ R.D. 10 febbraio 1936, n. 484, *Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana*.

²² Articolo 5: "All'arruolamento nel ruolo normale, distintamente nel personale direttivo ed in quello di assistenza, possono concorrere i cittadini: a) che, nei riguardi delle forze armate dello Stato, siano esenti da obblighi di leva od in congedo assoluto, non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, se aspiranti nell'arruolamento nel personale di assistenza (sottufficiali e truppa), ed il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali); tenuto presente il disposto dei successivi artt. 9, penultimo comma, e 40."

nonostante per l'accesso ai ruoli speciali fosse necessario l'obbligo di leva,²³ la chiamata alle armi obbligatoria era stata ormai sospesa dalla legge n. 226 del 2004²⁴ pertanto nessuno più era soggetto a tale obbligo e tale distinzione risultava ormai superata. Continuava il suo ricorso sottolineando che le donne erano ammesse da anni al corpo militare delle Forze armate grazie legge delega n. 380/1999 ed al conseguente D.lgs. n. 24 del 2000. Infine, lamentava il contrasto con la direttiva del Consiglio europeo 9 febbraio 1976 n. 76/207/CEE che vieta ogni discriminazione per l'accesso al lavoro tra uomini e donne. In subordine la ricorrente chiedeva al giudice di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 5 del R.D. 484/36 per contrasto con gli artt. 3, 51 e 52 della Costituzione, in considerazione del fatto che il corpo militare della CRI è un corpo ausiliario delle Forze Armate, per le quali non sussiste più alcuna discriminazione nei confronti delle donne.

Il Collegio ritenne fondato il ricorso partendo da un'interpretazione letterale dell'art. 5 comma 1 lett. a) del R.D. n. 484/1936, il quale, disponendo che l'arruolamento nel ruolo normale del corpo militare della CRI può essere disposto per cittadini esenti da obblighi di leva, contrastava letteralmente con quanto sostenuto nel provvedimento di diniego, in quanto consentiva l'arruolamento proprio di soggetti esenti da obblighi di leva. Accolse inoltre il ragionamento effettuato dalla ricorrente circa l'avvenuta sospensione *sine die* dell'obbligo di leva tale da rendere inoperante tale requisito per l'accesso ai ruoli "speciali":²⁵ il riferimento normativo doveva essere interpretato in senso evolutivo nel senso che l'obbligo di leva doveva considerarsi sostituito dal servizio volontario, al quale potevano avere accesso indistintamente sia uomini che donne. Ritenne l'interpretazione evolutiva il solo strumento utile ad evitare la costante vigenza di requisiti ormai vetusti per l'accesso ai Corpi Ausiliari, come ad esempio l'iscrizione al partito fascista prevista all'art 11 comma 1 lett. h) del R.D. 484/1936. A tal proposito ritenne che non sussistessero

²³ Articolo 5: (...) "All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, possono concorrere i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi forza armata dello Stato, dal diciottesimo anno di età fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma."

²⁴ Legge 23 agosto 2004 n. 226, *Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.*

²⁵ Il giudice notava come l'art. 3 della legge 23 agosto 2004 n. 226 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2005 "sono istituite le categorie di volontari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica a) in ferma prefissata di un anno; b) in ferma prefissata quadriennale;" la normativa, quindi, sostituiva il servizio di leva obbligatorio con il servizio volontario.

gli estremi per ritenere la questione non manifestamente infondata poiché era possibile dare una lettura costituzionalmente conforme della norma oggetto utilizzando la già menzionata interpretazione evolutiva.

Il Ministero della Difesa impugnò la decisione del TAR²⁶ e fece ricorso al Consiglio di Stato che in definitiva si pronunciò nel senso di ritenere legittima l'esclusione del personale femminile da tale Corpo ausiliario.²⁷

A parere del giudice di secondo grado il ragionamento condotto dal Tar nel ritenere illegittima l'esclusione femminile dal Corpo ausiliario militare, seppur ispirato al fondamentale principio di uguaglianza, non teneva in considerazione in modo sistematico le norme che regolano la CRI.²⁸ A parere del giudice, nel caso in esame non era possibile limitarsi ad operare un'interpretazione estensiva delle norme riguardanti i volontari delle Forze armate poiché la CRI è un corpo militare con un proprio ordinamento autonomo, speciale e distinto da quello delle Forze Armate.²⁹

Secondariamente ritenne non corretta l'interpretazione letterale esperita dal Tar circa l'art. 5 comma 1 lett. a)³⁰: l'allocuzione "esenti dalla leva" non doveva essere intesa con riferimento a coloro che in quanto "appartenenti al genere femminile sono originariamente esclusi dagli obblighi di leva, ma ai soggetti che seppure ordinariamente soggetti all'obbligo ne sono poi esentati per ragioni particolari".³¹

In tale quadro poi ritenne irrilevante il fatto che il servizio di leva era stato sospeso dalla Legge n. 226 del 2004: tale legge istituendo le categorie di volontari in ferma prefissata

²⁶ Sentenza n. 07944/2008 della Sez. III del Tar del Lazio.

²⁷ Consiglio di Stato, sez. IV, 2 febbraio 2011, n. 751.

²⁸ Il giudice riteneva tale situazione simile a quelle che gli inglesi definiscono "not justiciable" nelle quali "la tutela dei singoli, presuppone necessariamente un radicale mutamento degli assetti istituzionali, di esclusiva competenza del legislatore."

²⁹ Si considerino due precedenti rilevanti in tal senso: la Corte costituzionale con sentenza n. 273/99 aveva escluso l'incostituzionalità della mancata estensione al personale Militare della CRI delle disposizioni sul riordino delle Forze Armate. Il Consiglio di Stato, Sez. III con sentenza dell'11 ottobre 2005 n. 2339/05 aveva ribadito l'impossibilità di effettuare un'interpretazione estensiva al Corpo Militare della Cri delle norme per i volontari delle Forze armate;

³⁰ Secondo cui l'arruolamento nel ruolo normale del corpo militare della CRI può essere disposto per i "cittadini" che "siano esenti da obblighi di leva".

³¹ Il giudice, infatti, precisamente specificava che "La lettera della legge (...) parla di "cittadini" al maschile "esenti dalla leva" in quanto alla leva obbligatoria sono tenuti esclusivamente i soggetti maschi, senza che ciò sia sentito come un vulnus ai diritti comunitari costituzionali delle donne (così la G.U.E. 11.3.2003 n.186). In tale direzione, proprio sotto il profilo strettamente letterale, il termine "cittadini" non è usato per caso al maschile, ma costituisce un coerente, e diretto, immediato riferimento alla leva." Il DPR 14/02/1964 n. 237 per esempio escludeva coloro che, a norma dell'art. 100, non raggiungessero una statura superiore a m. 1,54, ovvero appartenessero a classi di leva eccedenti il fabbisogno quantitativo e qualitativo per la formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare.

non sostituiva affatto il servizio di leva obbligatoria, erano due diverse realtà operanti su diversi piani.

Per quanto riguarda il richiamo al diritto Europeo il giudice di secondo grado si giustificò ritenendo che la Direttiva 76/207/CEE prevede la facoltà degli Stati membri di escludere talune professioni in considerazione della loro natura e consente agli Stati membri di escludere dalla sua applicazione alcune attività nelle quali il sesso può essere una condizione determinante.³²

Il giudice concluse il ragionamento considerando che le donne non erano di per sé escluse in modo assoluto dalla Croce Rossa poiché dal 1908 erano state inserite nel Corpo Infermiere Volontarie, pertanto, assimilate di rango al personale militare direttivo.

Il Consiglio di Stato in definitiva ritenne legittima l'esclusione delle donne da tale Corpo ritenendo inoltre manifestamente inammissibile un possibile ricorso davanti alla Corte costituzionale.

Tutt'oggi il Corpo militare volontario della Croce Rossa rimane un contesto riservato esclusivamente al sesso maschile. Pare spontaneo chiedersi se tale esclusione sia giustificata da circostanze legittime, e a quel punto bisognerebbe capire quali, o sia una discriminazione operata senza un motivo apparente. Dopotutto oggi le donne italiane non hanno preclusioni di sorta per quanto riguarda l'accesso alle carriere militari, a maggior ragione, in un corpo ausiliario questa preclusione appare ancor più stridente.

1.1.2. È discriminatoria la disciplina concorsuale che fissa identici livelli di riferimento per i due sessi nella valutazione delle prove fisiche

Il 14 dicembre 2006 l'accademia navale di Livorno³³ pubblicava un bando di concorso per l'ammissione di allievi ufficiali della prima classe dei corsi normali per l'anno accademico 2007/2008: la sig. V.M. partecipava alla prova per l'ammissione a tredici posti (poi ridotti a dieci) nel corpo sanitario militare marittimo.

³² Si confronti quanto già scritto circa le decisioni della Corte di Giustizia nel primo capitolo. Si aggiunga inoltre che la Corte di Giustizia, con sentenza dell'11 marzo 2003 C- 186/01 ha concluso che il diritto comunitario non osta a che la leva sia riservata ai soli uomini.

³³ L'Accademia navale di Livorno è un ente di formazione universitaria militare, alle dipendenze dell'Ispettorato scuole della Marina Militare, aperto a entrambi i sessi, che si occupa della formazione tecnica e della preparazione militare degli allievi ufficiali della Marina militare italiana.

All'esito delle prove scritte e orali sostenute, la candidata riportava il punteggio medio di 23/30, corrispondente al tredicesimo posto in graduatoria, posizione utile per risultare vincitrice a seguito di rinuncia di tre dei vincitori. Tuttavia, dopo aver sostenuto le prove di efficienza fisica, l'esito della graduatoria è mutato significativamente. Il punteggio conseguito per le stesse ha comportato il posizionarsi della candidata al diciannovesimo posto della graduatoria finale, e quindi l'esclusione dal novero dei vincitori. Pertanto, la sig.a. V.M. impugnava l'esito della procedura concorsuale unitamente al bando della stessa per non aver differenziato tra i candidati di sesso diverso il metodo di assegnazione del punteggio di merito per le prove fisiche.

La ricorrente lamentava che non avendo differenziato le prove fisiche in ragione del sesso e avendo quindi previsto che il punteggio per le prove fisiche venisse attribuito sulla base di criteri identici per i candidati di entrambi i sessi, nella selezione fossero stati privilegiati i candidati di sesso maschile, con una conseguente violazione del principio di uguaglianza.³⁴ Nel caso di specie, a parere dell'istante, si era consumata una violazione del divieto di discriminazione indiretta contenuto nel d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198³⁵ (e specificamente, per quanto concerne l'accesso alle forze armate, dagli art. 32³⁶ e 33³⁷ di detto decreto) poiché i punteggi medi riportati dai candidati di sesso maschile nelle prove fisiche erano ampiamente superiori a quelli dei candidati di sesso femminile.

Il TAR Lazio,³⁸ tuttavia, riteneva che la ricorrente non avesse ragione di dolersi nei sensi prospettati in ricorso poiché “ella non è stata pregiudicata dalla mancata assegnazione di punteggi incrementali a tutto beneficio dei candidati di sesso maschile bensì, dalla circostanza, obiettiva ed incontestabile, del mancato raggiungimento, da parte sua, del parametro di riferimento minimo previsto dal bando.”³⁹ A parere del giudice le censure

³⁴ La ricorrente più precisamente lamentava che l'Amministrazione non aveva rimosso le cause impeditive, quelle che in concreto ostacolano l'accesso ai pubblici impieghi sulla base del sesso di appartenenza.

³⁵ Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246".

³⁶ Art. 32: *Divieti di discriminazione nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali* (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articolo 1), 1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile.

³⁷ Art. 33, *Divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza* (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articolo 2).

³⁸ T.A.R. Lazio, sez. I bis, 14 marzo 2009 n. 2541, Presidente Elia Orciuolo, estensore Giuseppe Rotondo.

³⁹ La ricorrente, infatti, non aveva superato le prove della corsa piana (metri 1000) e dei piegamenti sulle braccia; per quanto riguarda la corsa piana ella ha ottenuto un tempo pari 4" e 32" (ove il limite minimo di tempo fissato era di 4' e 30") per quanto riguarda le flessioni ne ha effettuate soltanto 7 (ove il minimo previste dal bando era di 12, da eseguirsi in 2" al fine di conseguire il punteggio unico e non incrementabile di 0,5).

prospettate si sono dimostrate teoriche e prive di riflesso pratico sulla specifica posizione e situazione vantata dalla ricorrente in seno al procedimento concorsuale. Il collegio infine giustificava l'esigenza dell'Amministrazione dell'accademia Navale di Livorno di prevedere il possesso di un requisito minimo di efficienza fisica in capo ai candidati: ciò era previsto in ragione dei peculiari servizi gravanti sul personale della Marina e della necessità di selezionare una "bene, indicata figura professionale", dotata di requisiti e capacità fisiche tali da garantire l'assolvimento delle medesime funzioni.⁴⁰

L'originaria ricorrente presentava quindi appello al Consiglio di Stato⁴¹ il quale trovava fondati i motivi di ricorso e accoglieva la doglianza. Il collegio, dopo aver effettuato un excursus circa la disciplina legislativa vigente sulle discriminazioni indirette, riteneva legittima la scelta operata dall'amministrazione di valutare le prove di efficienza fisica alla stessa stregua delle prove d'esame (scritte e orali), prevedendo per esse l'attribuzione ai candidati di un punteggio destinato a sommarsi a quelli riportati nelle altre prove concorsuali, e quindi a incidere nella determinazione della graduatoria finale. Ciò che il collegio riteneva produrre effetti indirettamente discriminatori era la previsione di identici punteggi per i candidati dei due sessi, sia in termini assoluti che con riguardo all'individuazione della soglia minima che i candidati dovevano superare per non essere giudicati inidonei:⁴² tale disciplina concorsuale contrasta con i principi in tema di pari opportunità e con il più generale principio di eguaglianza. Per cui, se il requisito richiesto non era di per sé illegittimo, in quanto giustificato ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa, lo era il modo indifferenziato in cui esso veniva applicato, in

⁴⁰ Precisamente il giudice conduceva il seguente ragionamento: si tratta "di un requisito essenziale e determinante (efficienza fisica) ai fini dello svolgimento dell'attività di policy nella Forza Armata della Marina del Corpo sanitario militare marittimo, aderente all'orientamento dello Stato Maggiore della Difesa: finalità ed esigenze che giustificano ovvero rendono plausibile l'opportunità, congruamente evidenziata, di doversi dotare di personale in grado di possedere ed esprimere una capacità minima di efficienza fisica, strettamente funzionale ai peculiari compiti e servizi d'Istituto da assolvere, e che rendono, pertanto, il censurato criterio immune da vizi logici e di ragionevolezza."

⁴¹ Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2012 n. 2472, Presidente Giaccardi, estensore Greco.

⁴² *Tale identità*, precisava il giudice, "si scontra con il dato di comune esperienza per cui le caratteristiche dei due sessi comportano potenzialità differenziate fra di essi quanto alla possibilità di conseguimento di determinati standard di rendimento nelle attività comportanti sforzo fisico; in altri termini (e per restare al caso che occupa), come è dato evincere da una seppur sommaria consultazione degli annali relativi a determinate specialità sportive, ben diversi sono i risultati che gli uomini e le donne possono conseguire quanto al tempo impiegato per percorrere 1.000 metri di corsa, ovvero 25 metri a nuoto, o ancora per eseguire un certo numero di flessioni sulle braccia."

quanto creava un particolare svantaggio per le donne, non tenendo conto delle differenze.⁴³

Il collegio inoltre criticava il ragionamento esperito dal Tar laddove evidenziava il livello poco elevato delle *soglie minime*, che sarebbe dimostrato dal fatto che più candidate siano risultate vincitrici. L'argomentazione, infatti, risultava basata su una valutazione empirica effettuata ex post e la sua conclusione positiva non poteva ritenersi vera per il semplice fatto che, malgrado la sussistenza della discriminazione, alcuni dei soggetti discriminati fossero riusciti a superare egualmente la prova concorsuale.⁴⁴

La sentenza in rassegna ha suscitato alcune perplessità in dottrina. È stato infatti ritenuto⁴⁵ che l'amministrazione militare deve improntare la sua azione in modo che sia garantito il buon andamento della stessa ai sensi dell'articolo 97⁴⁶ della Costituzione, pertanto, dovendo scegliere tra una pluralità di candidati, devono essere selezionati i migliori in riferimento a tutti i parametri, compreso quello della prestanza fisica; a giustificare questo tipo di selezione vi sono anche le tipiche esigenze proprie dell'apparato militare di massima prontezza operativa. Bassetta, perciò, spiegava che “prevedere, in relazione all'elemento della prestanza fisica, criteri di punteggio (e dunque graduatorie) diversi fra uomo e donna, che non conducono alla selezione dei migliori, non appare (...) coerente con il dovere costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e della massima efficienza dello strumento militare.”

Un ulteriore punto è stato contestato al collegio giudicante: legittimare una modalità di attribuzione dei punti concorsuali differenziata per i due sessi appare giustificata solo se, nel momento dell'effettivo arruolamento nelle Forze Armate, uomini e donne svolgono compiti differenziati. Tuttavia, nel caso di specie tutto il personale è chiamato a svolgere

⁴³In proposito M.Militello spiegava che “al fine di accertare se la fattispecie analizzata integri una discriminazione indiretta, è necessario valutare, oltre alla rilevanza del requisito richiesto rispetto allo svolgimento della prestazione lavorativa, anche il “disparate impact”, che riguarda la capacità del suddetto requisito di produrre un «particolare svantaggio» nei confronti delle donne”. Commento a Cons. Stato, sez.IV,27 aprile 2012,n.2472.

⁴⁴Il collegio precisava che “il carattere discriminatorio della disciplina va apprezzato non soltanto con riferimento alla sua idoneità a impedire in toto il superamento del concorso, ma anche sotto il profilo della sua capacità di incidere sui punteggi conseguiti e quindi sulla graduatoria finale, in modo da preconstituire un'ingiusta posizione di vantaggio per i candidati di sesso maschile.”

⁴⁵Fausto Bassetta, *Il divieto di discriminazione per il reclutamento volontario femminile nelle forze armate: un caso di eterogenesi dei fini?*, Il Foro Italiano, Nota a Cons. Stato, sez.IV,27 aprile 2012,n.2472.

⁴⁶Costituzione, Parte II *Ordinamento della Repubblica*, Titolo III *Il Governo*, Sezione II *La Pubblica Amministrazione*, Art 97 comma 2: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.”

in condizioni di parità i medesimi compiti, pertanto, è lesivo del principio di uguaglianza prevedere differenziazioni in sede di concorso.⁴⁷

2. Il problema della forza fisica

La sentenza del Consiglio di Stato analizzata nel precedente paragrafo affronta una questione molto delicata all'interno dei corpi militari, ossia il problema dell'utilizzo della forza fisica.

Per poter avere accesso alla carriera militare è necessario superare una serie di prove teoriche e pratiche; queste ultime in particolare sono prove atte a verificare l'idoneità fisica del candidato. La loro giustificazione risiede nella natura della mansione svolta da un militare: spesso può rendersi necessario svolgere compiti molto pesanti fisicamente e che richiedono un elevato grado di preparazione fisica.

Una questione spinosa e dibattuta sorge per l'appunto sulla tipologia di tali prove: è legittimo istituire diversi criteri di valutazione in base al sesso o la prova deve ritenersi unica, così come i criteri di valutazione? Innanzitutto, è bene guardare la finalità dell'istituto: il buon andamento dell'amministrazione può piegarsi a deroghe dettate da motivi di uguaglianza sostanziale? Sono entrambi principi che godono di protezione Costituzionale.⁴⁸

Una risposta convincente può essere quella data da chi, in prospettiva estremamente concreta, sostiene che la prova debba essere unica se poi le mansioni da svolgere o le finalità da perseguire sono le medesime per entrambi i sessi⁴⁹. Si potrebbe sposare tale filosofia se gli obiettivi operativi da raggiungere, poiché si tratterebbe prevalentemente di operazioni "speciali", richiedessero effettivamente un contributo sostanzioso a livello fisico, ottenibile con una adeguata formazione fisica, ma, se poi le mansioni si esplicassero concretamente in lavori burocratici quali atti di ufficio, un tale metodo di

⁴⁷ Bassetta notava un'ulteriore aporia logica: "l'amministrazione militare, per garantirsi comunque una provvista di personale dotato della massima prestanza fisica reperibile dal lato dell'offerta, potrebbe essere indotta a sfruttare la normativa d'anziché richiamata che consente di sbarrare tout court l'ingresso alle donne a determinati reparti; in tal modo, però, si ottiene il paradossale effetto di privare ab imis le donne, pur munite della relativa capacità, di potersi confrontare con i candidati maschi!"

⁴⁸ In particolare, il principio di uguaglianza sostanziale è sancito all'articolo 3 comma 2 Cost. mentre il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è disciplinato all'articolo 97 Cost.

⁴⁹ In questo caso si parla di *test gender free*: la selezione deve permettere di arruolare un organico con determinate qualità fisiche nel quale alle donne verrà richiesto di svolgere le medesime mansioni di un uomo, in completa integrazione. Mariejeanne Allasinaz, *Donne e Forze armate: principi di diritto comparato*, in Quaderni di donne & ricerca, Trauben edizioni, 2003.

selezione avrebbe solo il risultato di favorire candidati di sesso maschile, potenzialmente dotati di forza fisica superiore. In questo caso bisognerebbe aderire al parere di chi ritiene opportuno differenziare le prove in un'ottica rispettosa del principio dell'uguaglianza sostanziale.⁵⁰

In definitiva la legittimità nell'istituire diversi parametri di valutazione in entrata è da giustificare in base alla mansione che poi dovrà essere svolta dall'aspirante militare.

Attualmente in Italia per avere accesso a tutti i reparti delle Forze armate sono previsti test fisici differenziati in base al sesso⁵¹ con la sola eccezione dei test per l'accesso alle Forze Speciali.

2.1. Le Forze Speciali Italiane

In Italia le Forze Speciali sono quelle unità militari chiamate a svolgere “operazioni militari non convenzionali ad effetto strategico”⁵² quali, ad esempio: il contrasto di attività di matrice terroristica, la liberazione di ostaggi, le incursioni contro obiettivi nemici, le ricognizioni speciali, gli interventi per sedare rivolte nelle carceri e l'addestramento delle forze di sicurezza di Paesi a deficit di stabilità. Si tratta di reparti in possesso di elevatissime qualifiche tecniche e operative ed il cui personale è addestrato ad operare nei tre domini di riferimento – terrestre, marittimo e aereo – in ambiente ostile e a grande distanza dalle unità amiche.⁵³

Le Forze Speciali sfidano il principio secondo cui l'arma più potente di un esercito convenzionale consiste nella sua consistenza numerica: infatti questi reparti sono forze di entità ridotta, ma dotate di speciali caratteristiche fisiche e morali oltre che di

⁵⁰ In questo caso i test sono *gender fair*: regolano l'accesso ad incarichi la cui prestazione è legata al sesso e i parametri sono differenti per uomini e donne; si tratta di ricoprire ruoli in cui non è determinante la prestazione fisica. Mariejeanne Allasinaz, op.cit., 2003.

⁵¹ La Tenente Colonnello Rosa Vinciguerra, a capo della sezione pari opportunità presso lo Stato Maggiore della Difesa, ha definito questa tematica un argomento “sfidante” perché “le prove fisiche diversificate-ad eccezione delle Forze Speciali- possono rappresentare anche una difficoltà nel tempo, perché il militare deve essere per sua missione pronto e subito per l'azione o quel che non riesce ad affrontare si scaricherà sugli altri della squadra.” Agenzia Dire, *Ecco il libro 'Ritratti di donne in armi', edito dalla Difesa, L'Agenzia Dire ha documentato la sfida delle pari opportunità nelle Forze Armate.*

⁵² Così le ha definite il Generale Graziano, ex Capo dello Stato maggiore della Difesa, in occasione dell'incontro organizzato dal Ministero della Difesa al Salone Internazionale del Libro di Torino edizione 2017 per la presentazione del libro “Operazioni Speciali” edito dallo Stato Maggiore della Difesa.

⁵³ Camera dei deputati, servizio Studi, *Le Forze Speciali*, 20 gennaio 2022.

equipaggiamento specifico e spesso innovativo, pertanto, possono sopraffare avversari preponderanti in numero.⁵⁴

In Italia sono quattro le Forze speciali: il IX Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin"⁵⁵ (Esercito); il Gruppo operativo incursori della Marina militare (GOI)⁵⁶; il XVII Stormo dell'Aeronautica militare (RIAM) e il Gruppo intervento speciale (GIS) dell'Arma dei Carabinieri⁵⁷. Il Comando operativo per la gestione delle Operazioni Speciali è il COFS,⁵⁸ posto alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Accanto ai reparti inquadrati nel COFS, che costituiscono il cosiddetto "TIER 1", operano due ulteriori unità, costituenti il "TIER 2": il 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi (RRAO) «Folgore» e il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti (Rangers) "Monte Cervino".⁵⁹

Attualmente in Italia ancora nessuna donna è riuscita ad entrare nei Corpi Speciali propriamente detti (TIER 1): una donna è riuscita a superare le selezioni per il 185° Reggimento Alpini Paracadutisti (TIER 2) diventando *rangers* dell'esercito, mansione non ancora rientrante ufficialmente nel novero delle Forze Speciali ma in attesa di equiparazione. Formalmente alle donne non è precluso l'accesso a questa carriera, tuttavia, viste le operazioni estreme che spesso sono chiamati a svolgere questi reparti, vengono richiesti degli standard di accesso estremamente selettivi.⁶⁰ Se già per i candidati di sesso maschile è molto faticoso superare tali prove, tutt'al più lo è per i candidati di

⁵⁴Stato Maggiore Difesa, Ufficio Pubblica Informazione, in occasione della presentazione del libro *Operazioni Speciali*, 2017.

⁵⁵ Rappresenta l'unità di maggiore consistenza organica nonché il naturale protagonista delle Operazioni Speciali che si sviluppano in ambiente terrestre.

⁵⁶ Creato e strutturato, fin dalla sua nascita nella Seconda guerra mondiale, per operare prevalentemente in ambiente marittimo.

⁵⁷ Creato negli anni '70 per contrastare il terrorismo.

⁵⁸ Comando interforze per le operazioni delle Forze Speciali.

⁵⁹ Sono particolarmente attivi nelle tre missioni «NATO SOF» (Direct Action, Military Assistance e Special Reconnaissance).

⁶⁰La ex Ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha avuto modo di specificare la questione durante un'intervista rilasciata in occasione della Festa della Donna nel 2019; in riferimento all'affermazione sulla circostanza che in Italia nei reparti speciali non sono state ancora introdotte donne, la ex Ministra ha tenuto a precisare che "non è esatto dire così. Teoricamente le donne potrebbero entrare nelle Forze speciali, ma sia i corsi sia l'addestramento richiedono una forza fisica straordinaria e di fatto questo, fino ad ora, ha impedito alle donne di entrarvi. Ma non è detto che non succeda in futuro. Però ci sono donne sommergibiliste (all'inizio ci fu molta resistenza perché occorreva adeguare anche i sommergibili) e ci sono tante donne paracadutiste. Anzi, mi fa piacere ricordare che nel primo anno di addestramento, in percentuale, è maggiore il numero di uomini che demorde, questo perché la motivazione delle donne è altissima." F. Giacobbe, *Una festa nella festa. Donne e Forze armate secondo Elisabetta Trenta, Conversazione con Elisabetta Trenta, già ministro della Difesa, nel giorno delle Forze Armate e a vent'anni dall'ingresso delle donne nei corpi militari*.

sesto femminile: la selezione è talmente dura che alla fine di ogni corso la media degli idonei è otto/dieci su cento.

Oltre ai sei Reparti di cui si è trattato in precedenza vi sono altri assetti, tratti da tutte le Forze Armate, in grado, grazie al particolare addestramento e a capacità peculiari, di fornire supporto operativo ovvero di essere impiegati a “coronamento” di operazioni speciali: si tratta delle Forze per le Operazioni Speciali (FOS), all’interno delle quali alcune donne hanno iniziato a distinguersi.⁶¹

Le Forze Speciali sono l’esempio per antonomasia di un reparto in cui l’efficienza e l’operatività sono considerate preminenti: sarebbe sbagliato stabilire un abbassamento degli *standard* per facilitare l’ingresso femminile nelle Forze Speciali poiché verrebbe minata l’efficienza delle unità operative stesse. La soluzione ideale, che è quella per l’appunto già adottata in Italia, è quella di fissare identici requisiti fisici per uomini e donne e consentire l’ingresso solo a chi è in grado di soddisfarli.

2.2. L’idoneità al combattimento

Un problema che è stato, e tutt’ora è, al centro di un acceso dibattito concerne la possibilità o meno di destinare personale militare femminile a ruoli di combattimento.

La questione è stata affrontata a livello sovranazionale poiché ogni Stato ha dovuto (o dovrà, se non ha ancora proceduto) considerare il problema ed affrontarlo.

Gli orientamenti dei diversi paesi sono stati influenzati da più fattori: primo fra tutti la crescita progressiva del numero di donne arruolate ha costituito un valido motivo per permettere una espansione dei ruoli divenendo sempre più difficile relegare il personale femminile a svolgere ruoli marginali e tradizionali o comunque diversi dal combattimento. Inoltre, la ormai diffusa pratica di garantire le pari opportunità fra uomo e donna ha contribuito a ridefinire la situazione: nella misura in cui il principio di uguaglianza viene recepito dalla società civile lo stesso atteggiamento tende ad

⁶¹ L’ex capo di Stato Maggiore della difesa, Generale Graziano, in occasione dell’incontro organizzato dal Ministero della Difesa al Salone Internazionale del Libro di Torino edizione 2017 per la presentazione del libro *Operazioni Speciali* edito dallo Stato Maggiore della Difesa, ha sottolineato come "il Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa evidenzia l'importanza strategica delle Forze Speciali e le Forze per Operazioni Speciali e sancisce l'esigenza di rafforzare tale specifico comparto, rendendone le capacità esprimibili più integrate e sinergiche con le forze convenzionali. Questo processo di ampliamento e rafforzamento dovrà passare anche attraverso l'acquisizione di specifici sistemi tecnologici d'avanguardia, specialmente nel campo della mobilità".

influenzare la prassi organizzativa militare. Non si trascuri, tuttavia, l'esigenza di *operatività* delle Forze Armate che tanti Stati hanno adottato come criterio principe per determinare il quadro organizzativo.

Attribuire alle donne la possibilità di combattere ha significato superare uno dei più grossi tabù del mondo militare e ha comportato un mutamento sostanziale delle "ultime comunità maschili" presenti nella società occidentale."⁶² Per le militari ricoprire incarichi di combattimento è significato entrare nel cuore della comunità del guerriero per rivendicare un ruolo da coprotagoniste e ottenere un avanzamento di status. Viceversa, il mondo militare maschile è stato più restio ad accogliere tale novità poiché la comunità militare è tradizionalmente forgiata su una politica di esclusione dell'altro sesso. Il riconoscimento della possibilità di combattere è stato maggiormente complesso per quelle aree più conservatrici dell'istituzione (per esempio reparti in cui sono più numerosi i ruoli combattenti e Corpi in cui l'impiego della forza fisica prevale su quella tecnologica) nelle quali si percepiva l'esigenza di preservare l'identità tradizionale maschile.⁶³

Nonostante da parte di molti Stati vi siano state significative aperture sul tema dell'idoneità femminile al combattimento, esistono ancora voci contrarie. Chi rifiuta aprioristicamente la possibilità per le donne di accedere a ruoli di questo tipo basa il proprio pensiero su una concezione ormai datata che considera la società un'organizzazione in cui vi è una divisione di ruoli sessualmente determinata.

Una tra le principali motivazioni addotte da chi esclude l'idoneità delle donne militari al combattimento, emerge dall'immotivato convincimento della presunta inferiorità e impreparazione fisica delle donne: la loro struttura fisica e muscolare, più debole rispetto a quella maschile, non permetterebbe di affrontare in modo "operativo" le missioni di combattimento. Questo problema è facilmente aggirabile istituendo degli standard fisici

⁶² Alcuni studiosi lo hanno indicato come "Eden maschile", un'area riservata al sesso maschile. F. Farina, op. cit. 2015 pag. 152.

⁶³ Un caso eclatante in cui è stato espresso un rifiuto, manifestato attraverso gravi reati, da parte di militari americani di accettare personale femminile in ruoli di combattimento è stata l'aggressione di Tailhook. Alla vigilia dell'ammissione delle donne sugli aerei di combattimento, la Marina degli Stati Uniti veniva travolta da fatti gravissimi: durante l'annuale raduno dei piloti aerei della Marina, nel 1993, 26 donne (delle quali 14 ufficiali), subirono abusi sessuali. In seguito, è emerso che i marines concepivano la cabina di pilotaggio degli aerei da guerra (cockpit) un luogo fisicamente e culturalmente invalicabile alle donne: la circostanza che questa barriera era in procinto di essere abbattuta allarmò parte dei militari che espressero il loro rifiuto attraverso tali gravissimi atti. La vicenda non è stata solo un disdicevole comportamento di uomini ubriachi ma una violenta reazione al cambiamento culturale in atto; il caso Tailhook esprime emblematicamente la drammaticità del cambiamento in cui gli uomini videro smarrito un loro esclusivo diritto.

unici, i cosiddetti *test gender free*, per l'accesso a questo tipo di attività: solo chi possiede determinati parametri fisici, utili al fine dell'espletamento dell'attività di combattimento, ha diritto a svolgere tali particolari mansioni.⁶⁴ C'è chi fa notare⁶⁵, inoltre, che il corpo femminile può talvolta rivelarsi più agile e scattante rispetto a quello di un uomo, elementi sicuramente positivi in un ambiente particolare di combattimento.

Una nutrita serie di motivazioni addotta dai detrattori delle "donne soldato" è inoltre di ordine psicologico: la presenza femminile nei reparti armati determinerebbe minore coesione poiché non si creerebbe quel sentimento di "unità" e "fratellanza" o addirittura il necessario spirito di Corpo, tipico di gruppi esclusivamente maschili.⁶⁶

Tuttavia, è stata elaborata una teoria opposta dallo studioso Charles Moskos⁶⁷, secondo la quale la presenza femminile nei reparti non osterebbe alla creazione di uno spirito di fratellanza e cameratismo. Secondo lo studioso tali sentimenti non si creano per il solo fatto di appartenere allo stesso sesso, ma per il fatto di condividere esperienze di vita molto forti come combattere fianco a fianco in situazioni pericolose. In queste particolari e, talvolta estreme, condizioni perde d'importanza l'appartenenza al sesso poiché si crea un forte rapporto di cooperazione.⁶⁸

⁶⁴ G. Ferrari scriveva che "tale aspetto [inferiorità fisica della donna] è, almeno in linea di principio, facilmente superabile con una selezione imparziale, che esiga a parità di incarichi parità di requisiti e prestazioni da entrambi i sessi. Come sola conseguenza (...) ciò ridurrebbe il numero delle donne assegnabili agli incarichi che richiedono prestazioni fisiche elevate. Forse, qualora venissero esaminate anche altre attitudini psicofisiche (in termini di aggressività, resistenza alle ferite e alla tortura, al timore di morire allo stress, alla paura del buio o alla repulsione invincibile per gli animali, ecc.); si potrebbe verificare un'ulteriore riduzione numerica. Parlare infatti di differenze fisiologiche tra i sessi come fossero solo muscolari significherebbe disconoscere i meccanismi e sostenere un'ormai obsoleta separazione ideologica tra psiche e soma." In *Donne nelle forze armate. Alcuni possibili conseguenze militari e sociali*, Battistelli Fabrizio (a cura di), *Donne e Forze armate*, Francoangeli, Milano, 1997.

⁶⁵ Mariejeanne Allasinaz, *Donne e Forze armate: principi di diritto comparato*, in Quaderni di donne & ricerca, Trauben edizioni, 2003.

⁶⁶ M. Allasinaz in op. cit. efficacemente scrive che con "l'ingresso delle donne si arriverebbe alla disgregazione della coesione formatasi fra i volontari. Lo spirito di competizione e il desiderio di conquista provocherebbe fratture ed incomprensioni tali da minare la sicurezza e il cameratismo del reparto."

⁶⁷ C. Moskos, *Sociologia e soldati*, Franco Angeli, Milano, 1994.

⁶⁸ Anche Lorenza Sebasta nel suo articolo *Donne e legittimità dell'uso della forza: il caso del servizio militare femminile* in *Donne Soldato*, adottando un criterio di analisi "prescrittivo", affrontava queste dinamiche notando come valutazioni di opportunità sociale avrebbero convinto i responsabili militari ad aprire alle donne la possibilità di combattere. Tuttavia, questo provvedimento andrebbe gestito con cautela poiché si scontra con requisiti di "efficacia ed efficienza." In particolare, sosteneva che "per quanto riguarda il requisito dell'efficacia, essa sarebbe influenzata negativamente dall'ingresso delle donne per due fondamentali ragioni: la loro maggiore debolezza fisica rispetto agli uomini e la valenza dirompente della stessa presenza femminile nei confronti dei "legami di solidarietà maschile" che giocano un ruolo così importante nel fare di un soldato un soldato valoroso e di un assembramento di persone un gruppo di combattenti affiatati." Tuttavia, l'autrice sottolineava che il problema della debolezza fisica non trovasse più ragione di esistere visto l'evolversi delle modalità di combattimento che vede coinvolte armi sofisticate e sistemi elettronici: l'importanza della forza intesa come forza bruta si indeboliva lasciando sempre più

Un ulteriore problema che è stato riscontrato potrebbe riguardare il difficile rapporto che si creerebbe tra due militari a causa di una relazione sentimentale in corso o terminata: vi sarebbero un calo del rendimento fisico e psicologico dovuti alla forzata vicinanza degli ex frequentatori. Tuttavia, si può obiettare che una tale circostanza potrebbe benissimo verificarsi anche tra soggetti dello stesso sesso.

Tra le obiezioni di ordine psicologico altre due sono degne di essere ricordate: la prima teoria ritiene che la presenza femminile provocherebbe sentimenti di *protezione* e *paternalismo* nei colleghi uomini, pregiudizievole in un contesto di combattimento perché distoglierebbero i militari dal loro principale obiettivo, dovendo essi tenere conto anche della incolumità delle colleghe.⁶⁹ La seconda teoria, emersa dall'analisi del conflitto arabo-israeliano, considera la presenza femminile una delle principali cause dell'inasprimento del conflitto dovuto al rifiuto dei reparti nemici di arrendersi ad un esercito composto (anche) da donne.⁷⁰

Un ulteriore aspetto problematico risiede nello *shock sociale* che deriverebbe dall'insegnare a soldati uomini a uccidere donne (e viceversa): l'avversario da colpire potrebbe essere anche una giovane ragazza incinta da poco ma che non ha ancora provveduto agli adempimenti burocratici per il riconoscimento della gravidanza da parte della sanità militare. L'idea di togliere la vita alla madre con un figlio è sempre stata un tabù fin dalle società primitive. È stato attestato che i soldati che si sono trovati in queste condizioni hanno poi avuto bisogno di intraprendere un percorso di assistenza psicologica e persino di cure psichiatriche.⁷¹

Un ultimo motivo di ordine psicologico potrebbe riguardare il trauma sociale derivante dalla notizia della cattura da parte del nemico di una militare la quale potrebbe essere

posto all'idea della qualificazione personale. Inoltre, per quanto riguarda l'elemento della fratellanza maschile, sottolineava come il grado di coesione dei reparti non dipendesse "esclusivamente da fattori legati al genere". *Donne soldato*, a cura di E. Addis, V. E. Russo, L. Sebasta, Ediesse, 1994.

⁶⁹ Diversi studi mettono in evidenza che uno dei principali ostacoli da superare nelle relazioni tra donne e uomini militari risiede proprio nella difficoltà ad abbandonare la visione della donna "da proteggere": implicitamente la donna è ritenuta non in grado di proteggere se stessa in combattimento e questo significa accrescimento del rischio per tutti i suoi compagni. F. Farina, op. cit. 2015.

⁷⁰ Tale analisi è stata condotta da Giuliano Ferrari nel suo articolo *Donne nelle forze armate. Alcuni possibili conseguenze militari e sociali*; l'autore spiega che "la guerra diverrebbe più feroce per almeno due altri motivi: la reazione "cavalleresca" di difesa delle compagne da parte dei soldati maschi e il rifiuto di questi ultimi di arrendersi a reparti costituiti da donne, quand'anche in condizioni di assoluta inferiorità." Fu questo orgoglioso accanimento, che raddoppiava le perdite da entrambe le parti, a convincere lo Stato di Israele a togliere le donne da incarichi di combattimento subito dopo la guerra arabo-israeliana del 1948. Battistelli Fabrizio (a cura di), *Donne e Forze armate*, Francoangeli, Milano, 1997.

⁷¹ G. Ferrari, op. cit., 1997.

soggetta a torture e sevizie anche di tipo sessuale. In caso di prigionia uomini e donne sono esposti a un diverso rischio: per i primi la posta in gioco è la vita, per le seconde la violenza sessuale da parte dei carcerieri. Si è parlato di *retorica sessuata della prigionia*⁷² per esprimere il simbolo di una guerra che colpisce il nemico nella sua parte più debole: una volta cadute in mano nemica le donne non sono più militari in pieno adempimento di un compito bensì bottino di guerra.⁷³ Nell'immaginario collettivo solo la donna corre il rischio di violenze sessuali poiché rientra in uno scenario di guerra consueto, quindi, prevedibile. L'idea che un uomo venga sodomizzato, invece, genera sdegno e rifiuto poiché l'immagine del guerriero è indissolubilmente legata alla virilità, pertanto, è culturalmente e psicologicamente inaccettabile che essa venga minata dal nemico.⁷⁴

Emergono anche motivazioni economiche alla base dell'esclusione delle donne da ruoli di combattimento: addestrare soldati donne per ruoli operativi implicherebbe costi maggiori; sarebbero infatti necessarie più ore per raggiungere lo stesso standard di preparazione fisica dei soldati uomini.⁷⁵ Un ulteriore motivo "economico" deriverebbe inoltre, secondo alcuni, dalla dimostrata⁷⁶ scarsa disponibilità femminile ad andare in missione per lunghi periodi: sarebbe uno spreco di risorse ed energie addestrare per mesi volontarie che poi al momento di partire si dichiarano assenteiste;⁷⁷ talvolta pure la gravidanza potrebbe divenire un pretesto per non partire.

In Italia, fin dall'emanazione della legge 20 ottobre 1999, n. 380, le donne possono ricoprire qualsiasi mansione e ruolo, senza preclusioni di sorta. Infatti, nonostante vi sia stato ritardo nel consentirne l'accesso nelle Forze armate rispetto agli altri Paesi europei, è importante notare come in Italia questa integrazione sia avvenuta fin da subito in modo

⁷² F. Farina, op. cit., 2004, pag. 146.

⁷³ Si è parlato di "enfaticizzazione del simbolismo sessuale." F. Farina, op. cit. 2004.

⁷⁴ Come sottolinea M. Allasinaz in op. cit. 2003, "il rischio di essere vittima di torture o violenze sessuali può interessare sia gli uomini che le donne. Il pensiero che i prigionieri maschi possano essere sodomizzati genera sdegno nell'opinione pubblica perché intacca l'immagine dell'uomo virile, del guerriero coraggioso. Se invece una donna viene catturata, l'idea che sia sottoposta a maltrattamenti o violenze non è così insopportabile, per molti anzi fa parte dei pericoli insiti nella carriera militare."

⁷⁵ Lorenza Sebasta in op. cit. 1994, scriveva che "per quanto riguarda l'efficienza, misurata facendo riferimento al rapporto costi/benefici, in una situazione di risorse limitate l'addestramento di soldati donne al posto di soldati uomini parrebbe implicare costi superiori, derivanti dal (solitamente) maggiore numero di ore necessario a far giungere le prime ad uno stesso livello di preparazione fisica dei secondi."

⁷⁶ Statistiche americane mostrano la scarsa disponibilità femminile alle missioni all'estero: Baarveld B-Schlaman (a cura di), Assembly of Western European Union, Report: The Role of Women in the Armed Forces, paris, 1991.

⁷⁷ M. Allasinaz, in op. cit., 2003, scriveva che "sarebbe uno spreco di fondi ed energie sottoporre le volontarie agli addestramenti lunghi e costosi richiesti dai reparti operativi, se poi al momento di partire la maggior parte di loro si dimostra assenteista."

completo, anche per gli impieghi di combattimento a diretto contatto con il nemico. Gli avanzamenti e lo stato giuridico sono disciplinati dalle medesime disposizioni vigenti per il personale maschile e non sono pregiudicati alle donne ruoli di combattimento, rendendo le possibilità di impiego e di remunerazione paritetiche.⁷⁸

Il dibattuto problema dell' idoneità al combattimento delle donne soldato per il necessario impiego della forza fisica è facilmente superabile se si adotta una concezione non riduttiva e semplicistica delle mansioni svolte dalle Forze Armate. Guardando al futuro si può notare come gli scontri armati cambino volto: non più guerre sanguinose combattute corpo a corpo ma guerre che seguono l'evoluzione tecnologica. Le nuove strategie belliche contano l'utilizzo di armi chimiche, nucleari e telematiche: si sta evolvendo il concetto di guerra, divenendo sempre più importante il lavoro di organizzazione e *intelligence*. In un contesto come quello appena descritto l'importanza della forza fisica del singolo soggetto diventa pressoché nulla, pertanto, tutte le obiezioni addotte circa l'inidoneità delle donne al combattimento, poiché più deboli e fragili rispetto ai colleghi uomini, perdono di valore.

2.3. La donna soldato nelle operazioni di *peace-keeping*

La guerra del Golfo è stato il primo conflitto armato dell'era contemporanea nel quale anche le donne possono essersi dette protagoniste: tale contesto è stato infatti il terreno di prova per le prime donne soldato americane mandate al fronte.⁷⁹

Analizzando le mansioni svolte dalle militari in tale circostanza ne è emerso un quadro estremamente interessante. Sono state rilevate infatti una serie di caratteristiche e potenzialità tipiche femminili che mancavano ai colleghi uomini. Il principale punto di

⁷⁸ G. Ravazzolo, *Vent'anni dopo: ombre e luci, Difesa: donne nelle Forze Armate italiane, numeri e volti*, archivio Affarinternazionali, 4 novembre 2019.

⁷⁹ Alla Guerra del Golfo hanno partecipato circa 40.000 donne statunitensi: costituivano il 7% della forza dispiegata; erano assegnate a mansioni di operatori radar volanti, conducenti di camion e jeep, erano presenti in unità ospedaliere di decontaminazione delle armi chimiche, addette al trasporto di munizioni, piloti di elicotteri per le operazioni di soccorso. Erano invece escluse da mansioni direttamente legate al combattimento per via di una direttiva del Pentagono che impediva alle donne di ricoprire ruoli connessi con il combattimento per "ragioni di ordine biologico". In questo conflitto i mass media sono intervenuti massicciamente per documentare il primo conflitto armato in diretta: in tale contesto il ruolo delle donne soldato è stato particolarmente enfatizzato; le militari sono divenute protagoniste anche al di là del ruolo effettivamente svolto poiché vittime di una strategia comunicativa volta a legittimare una guerra di fronte alla pubblica opinione. Parlare del contributo femminile in un conflitto armato aumentava il consenso non solo intorno alla militarizzazione femminile ma anche intorno alla legittimità della guerra. F. Farina op. cit. 2015.

forza è stato individuato nella facilità con cui le soldatesse avvicinavano la popolazione femminile locale per cercare di comprenderne i problemi e aiutarle a risolverli: le militari hanno dunque permesso all'esercito americano di intrattenere rapporti più stretti con la popolazione autoctona.⁸⁰

L'apporto delle soldatesse americane è stato apprezzato anche pochi anni più tardi, durante una spedizione in Somalia (operazione *restore hope*). In tale contesto è emerso un particolare approccio strategico, diverso rispetto a quello tradizionale *del guerriero*. Le militari, infatti, tendevano ad adottare una strategia più *umanitaria* rispetto a quella dei colleghi uomini, che si traduceva in una maggior propensione ad identificarsi con la popolazione autoctona e una miglior facilità ad operare una distinzione tra clan combattenti e popolazione bisognosa (donne, bambini, rifugiati). Da questo approccio ne derivava un'attitudine comportamentale a non porsi con eccessiva durezza nei riguardi della popolazione.

Due noti sociologi⁸¹ hanno spiegato questo comportamento ritenendolo frutto della storia e della cultura delle donne, le quali, abituate ad essere oggetto di pregiudizi e visioni stereotipiche, hanno mantenuto atteggiamenti più tolleranti e comprensivi.

Grazie all'esperienza acquisita durante queste missioni,⁸² facendo tesoro delle potenzialità insite in un esercito composto anche da donne, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha valorizzato il ruolo femminile in alcune particolari operazioni internazionali, dette di *peacekeeping*, ossia di mantenimento della pace.⁸³ Le ultime linee

⁸⁰ Si consideri inoltre che la Guerra del Golfo è stata combattuta in un contesto che, per motivi culturali, non permette alle donne di avere contatti con uomini esterni alla famiglia; pertanto, l'apporto di militari donne è stato decisivo.

⁸¹ C. Moskos e L. Miller hanno condotto un'indagine nel 1993 su un campione di partecipanti alla missione *Restore Hope* in Somalia; gli studiosi si sono preoccupati di analizzare gli atteggiamenti del contingente americano rispetto all'ambiguità tipica di questo tipo di missioni e hanno riscontrato l'esistenza di due diverse strategie: la strategia del guerriero e la strategia umanitaria. La prima si basava su una concezione negativa del popolo somalo che veniva definito come un insieme di individui pigri, incivili, con uno stile di vita dissoluto, e pertanto visti come nemici. La seconda strategia cercava di comprendere le motivazioni di certi comportamenti aggressivi e tendeva a giustificarli. Questo secondo approccio è stato supportato maggiormente dalle militari donne e dai combattenti di colore mentre il primo veniva sostenuto dai militari uomini. L.L. Miller, C. Moskos, 1995, *Humanitarians or warriors? Race, gender, and combat status in operation Restore Hope* in *Operazioni diverse dalla Guerra: il ruolo delle donne* di Maria Luisa Maniscalco, Battistelli 1997.

⁸² Dal lavoro svolto durante la Guerra del Golfo sono partite le rivendicazioni per un bilanciamento tra rappresentanza maschile e femminile: a favore delle donne è emerso un risultato unanimemente giudicato positivo della *performance* bellica. F. Farina, op. cit. 2015.

⁸³ Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 (2000) su "Donne e pace e sicurezza". Resolution 1325 (2000) Adopted by the Security Council at its 4213th meeting, on 31 October 2000.

della difesa, infatti, hanno percepito come primaria la necessità d'istituire forze impegnate ad assicurare periodi di pace duraturi tra paesi in conflitto.

Il concetto di *peacekeeping* è nato all'interno del sistema delle Nazioni Unite⁸⁴ dopo la Seconda Guerra Mondiale⁸⁵ e indica tutte quelle attività volte a prevenire, moderare e porre fine ad ostilità tra nazioni o fazioni interne ad una stessa nazione.⁸⁶ Tali operazioni sono condotte mediante l'intervento imparziale di una terza parte⁸⁷ che, allo scopo di restaurare e mantenere la pace, è autorizzata ad utilizzare la forza "tattica" in quanto giustificata giuridicamente dalle norme di diritto internazionale generale della legittima difesa e dal consenso dello Stato occupato.⁸⁸

La caratteristica principale delle operazioni è quella di garantire la massima cooperazione tra i gruppi tanto è vero che risulta estremamente indispensabile per la buona riuscita della missione la capacità di instaurare un rapporto di cooperazione tra i reparti: basando il proprio agire in un'ottica di collaborazione è dunque possibile provare a trovare un compromesso tra le fazioni in lotta. I tre principi di base che contraddistinguono questo tipo di operazioni sono il consenso delle parti, l'imparzialità e il divieto dell'uso della forza eccetto che per autodifesa.

In questo contesto il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite ha ritenuto la presenza femminile di vitale importanza:⁸⁹ la risoluzione "Donne, pace e Sicurezza"⁹⁰ è il primo documento ufficiale che menziona in modo esplicito l'impatto della guerra sulle donne e il contributo delle stesse nella risoluzione dei conflitti al fine di garantire il mantenimento

⁸⁴ Le attività di *peacekeeping* non sono espressamente menzionate nella Carta delle Nazioni Unite, la quale tuttavia attribuisce al Consiglio di Sicurezza la facoltà di intraprendere "ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale" (art 42).

⁸⁵ La prima operazione di *peacekeeping* risale al maggio 1948 ancor prima che il concetto di *peacekeeping* fosse compiutamente elaborato: l'ONU autorizzò una missione di monitoraggio del cessate il fuoco in Palestina (UNTSO). Il suo compito era quello di vigilare sul rispetto dei trattati di pace stipulati separatamente fra Israele, Egitto, Giordania e Siria nel 1949.

⁸⁶ Alessandro Costa, *Peacekeeping risorsa militare e civile*, Archivio disarmo, istituto di ricerche internazionali, periodico mensile, 10/2010.

⁸⁷ Tanto è vero che si parla spesso di "forza cuscinetto" quando ci si riferisce a questa tipologia di intervento.

⁸⁸ Secondo uno scritto di Jean Carlo nelle operazioni di peace-keeping "l'impegno delle armi è limitato all'autodifesa passiva, le forze d'intervento sono imparziali e le attività sono basate sul consenso delle parti in lotta," Jean Carlo, *Guerra, strategia e sicurezza*, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 242

⁸⁹ M. Allasinaz, in op. cit., 2003 efficacemente così si esprimeva: "Le donne, il loro carattere, il modo d'intendere le azioni di guerra e quelle di pace, sono quindi adatte al duplice aspetto delle operazioni multinazionali, sia alla parte prettamente militare, che è sempre presente in ogni missione, sia alla parte più peculiare di accordo, mediazione, diplomazia e ricerca d'intesa tra le parti".

⁹⁰ Si confronti nota 71 pagina 69 del corrente capitolo.

della pace. Le donne militari che partecipano alle missioni di pace si sono dimostrate un'importante risorsa per raggiungere tale risultato.

La risoluzione fissa quattro obiettivi che ogni Stato deve raggiungere: riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella prevenzione e risoluzione dei conflitti,⁹¹ prevedere una maggiore partecipazione nei processi di mantenimento della pace e della sicurezza nazionale⁹², adottare una “prospettiva di genere”⁹³, formare il personale sui diritti delle donne.⁹⁴ Viene delineato un sistema di garanzie atto a prevenire, proteggere e garantire la partecipazione delle donne nei contesti di conflitto (paradigma delle 3 P): rappresenta tutt'oggi uno degli strumenti più efficaci per il riconoscimento del ruolo femminile attivo nella promozione della pace.

La risoluzione si ispira al principio di “tolleranza zero” rispetto alle forme di violenza perpetrate da militari, dalle parti in conflitto, dal personale militare e civile dell'ONU che trasgrediscono le norme internazionali e realizzano comportamenti significativi a livello penale.⁹⁵

Un numero significativo di Paesi ha già adottato un Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'implementazione della Risoluzione 1325: in Italia è il Comitato interministeriale dei diritti umani (CIDU), costituito presso il Ministero degli Affari Esteri (MAE), incaricato di redigere periodicamente un Piano d'Azione Nazionale. Nell'ultimo documento emanato in proposito (che copre il quadriennio 2020/2024) si leggono nuovi obiettivi: ridurre l'impatto dei conflitti sulle donne ed i bambini, in particolare le bambine, promuovendone la partecipazione efficace e trasformativa nei processi di prevenzione, mitigazione e risoluzione del conflitto, così come nei processi decisionali, a tutti i livelli;

⁹¹ “Reaffirming the important role of women in the prevention and resolution of conflicts and in peace-building, and stressing the importance of their equal participation and full involvement in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security, and the need to increase their role in decision-making with regard to conflict prevention and resolution.”

⁹² “(The Security Council) urges Member States to ensure increased representation of women at all decision-making levels in national, regional and international institutions and mechanisms for the prevention, management, and resolution of conflict.”

⁹³ “(The Security Council) expresses its willingness to incorporate a gender perspective into peacekeeping operations.”

⁹⁴“(The Security Council) invites Member States to incorporate these elements (...) into their national training programmes for military and civilian police personnel in preparation for deployment.”

⁹⁵ “(The Security Council) calls on all parties to armed conflict to take special measures to protect women and girls from gender-based violence, particularly rape and other forms of sexual abuse, and all other forms of violence in situations of armed conflict; emphasizes the responsibility of all States to put an end to impunity and to prosecute those responsible for genocide, crimes against humanity, and war crimes including those relating to sexual and other violence against women and girls, and in this regard stresses the need to exclude these crimes, where feasible from amnesty provisions.”

sensibilizzare, educare e rafforzare le strutture esistenti, con riguardo all'Agenda Donne, Pace e Sicurezza e alle questioni ad essa connesse.⁹⁶

Il ruolo ricoperto da militari donne diviene talvolta determinante per il raggiungimento degli scopi della missione: in zone di conflitto come l'Iraq e l'Afghanistan, per esempio, per motivi religiosi e culturali è stato permesso solo alle militari di avvicinare la popolazione femminile locale, sia per comprenderne le problematiche sociologiche che per risolvere problemi di diversa natura, in particolare quelli sanitari.

Per tale motivo sono state costituite anche unità di personale militare femminile dedicate a questo scopo come, ad esempio, i *female engagement team*, squadre di donne militari con i compiti di curare l'interazione con la popolazione civile, in particolare con donne e bambini anche per la raccolta di informazioni sulla comunità del posto e, nello specifico, sulla condizione femminile.⁹⁷

Attraverso l'instaurazione di un rapporto di fiducia con la popolazione femminile locale, realizzato tramite la creazione di progetti ad hoc miranti all'inclusione sociale ed economica delle donne, si riesce a svolgere più facilmente un'attività di coordinamento e supporto delle relazioni tra le forze militari presenti e le organizzazioni governative locali. Questa specifica attenzione riservata alla popolazione femminile nelle missioni di pace, si basa anche sulla consapevolezza che le donne rappresentano una fonte di informazione importante ed imprescindibile per contestualizzare le attività operative e di pianificazione.⁹⁸ Ad esempio, può rivelarsi indispensabile consultare le donne di un villaggio afgano per la costruzione di una scuola femminile: chiederanno un edificio sicuro, magari dotato di muri alti che ne segnino il perimetro, per consentire alla ragazze di frequentarlo in sicurezza. Ma anche nel caso dovesse rendersi necessario costruire

⁹⁶ Nel PAN 2020/2024 si legge anche che “nell'adottare il presente Piano d'Azione Nazionale, l'Italia mira a: (i) promuovere e rafforzare le azioni intraprese da tutte le Autorità di settore coinvolte nell'attuazione del presente Piano; (ii) ampliare l'ambito di azione di tutti gli stakeholders – come indicato nella Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2242(2015) e ribadito nelle successive Risoluzioni di settore; (iii) rafforzare la sistematizzazione delle azioni basate su di un approccio integrato.”

⁹⁷ *IL ruolo delle donne militari nelle missioni di peacekeeping*, in *Ritratti di donne in Armi, l'esperienza delle Forze armate italiane*, a cura dello Stato Maggiore della Difesa Sezione Politiche di Genere e di Silvia Mari, 2021.

⁹⁸ In Italia esistono, per il nostro personale militare femminile, corsi annuali di formazione per il *Female engagement team*; i corsi prevedono una formazione teorica, con lezioni frontali sulla Dottrina Nato, sulla prospettiva di genere e la cooperazione civile militare. Corsi di formazione si sono resi necessari per il nostro personale militare essendosi ormai creata una solida tradizione di FET italiani: contiamo squadre in Afghanistan, in Libano e non solo. Un'esperienza significativa è stata senza dubbio quella svoltasi nel sud del Libano nel 2007: una “squadra” (Team Delta), composta da soldati donna dell'Esercito italiano, si è vista impegnata in progetti di conoscenza e di collaborazione con il mondo femminile libanese.

un'opera infrastrutturale come un ponte sarebbe utile tenere in considerazione la prospettiva di genere: le donne locali farebbero notare che dovendolo attraversare a piedi avrebbero bisogno di un passaggio pedonale, diversamente dagli uomini che possono permettersi di usare l'auto.

L'attività dei FET conferma un concetto chiave: un approccio trasversale che tiene conto della prospettiva di genere consente di individuare la soluzione migliore e più rispondente ai bisogni di tutti.⁹⁹

Le donne in uniforme hanno inoltre la possibilità di controllare e perquisire altre donne durante attività che richiedono questo tipo di interventi: quando a svolgere tali compiti è il personale femminile la popolazione locale percepisce una maggiore sicurezza poiché le militari, diversamente dai colleghi uomini, vengono percepite come più corrette, oneste e meno aggressive e perciò come più capaci di creare fiducia presso le comunità ospitanti. Proprio per questo motivo si prestano maggiormente ad accogliere denunce di violenze sessuali e ad aiutare donne sopravvissute a tali soprusi che spesso si verificano in zone di conflitto. Non solo. Le nostre militari possono fungere da esempio per altre ragazze e donne locali, che, scoprendo il modello occidentale, talvolta possono essere più motivate a rivendicare diritti e autonomia in ambito politico, sociale ed economico.

Nonostante le evidenze empiriche dimostrino dati più che soddisfacenti, la partecipazione femminile a queste missioni è ancora molto bassa: nel 1993 le *peacekeepers* erano l'1% dei contingenti schierati, nel 2017 hanno raggiunto il 4%. Sono dati lontani dall'ambizioso obiettivo fissato dalle Nazioni Unite di raggiungere entro il 2020 una percentuale pari al 15% di donne schierate per ogni missione.¹⁰⁰

Negli ultimi anni gli eserciti hanno dunque svolto molteplici funzioni delle quali non tutte hanno richiesto l'impiego della forza fisica: le operazioni di *peacekeeping* e *peacebuilding* sono un esempio evidentissimo che dimostra chiaramente come le componenti femminili di un esercito non debbano essere giustificate o tollerate, ma anzi

⁹⁹ I. Rauti *Donne per la pace. Vi spiego il ruolo dei Female engagement team nei teatri operativi*, La rivista, formiche 10/06/2018

¹⁰⁰ Per questo motivo la Risoluzione 2242 del 2015 ha suggerito il ricorso a incentivi finanziari da assegnare in base alla percentuale di donne che i Paesi inseriscono in ciascun contingente e alla garanzia che queste abbiano l'opportunità di ricoprire ruoli in grado di influenzare positivamente l'andamento della missione: (The security Council) "further welcomes efforts to incentivize greater numbers of women in militaries and police deployed to United Nations peacekeeping operations, and calls upon the Secretary-General to initiate, in collaboration with Member States, a revised strategy, within existing resources, to double the numbers of women in military and police contingents of UN peacekeeping operations over the next five years."

valorizzate poiché possono portare un contributo indispensabile per garantire il buon esito della missione.

Una continuità di impiego in questi scenari da una parte offre la possibilità alle soldatesse di mettere in luce le proprie capacità professionali acquisendo stima e rispetto dalla controparte maschile rinforzando la propria legittimazione all'interno dell'organizzazione e della coscienza collettiva. Dall'altra costituisce un'occasione per sottolineare la propria propensione umanitaria, caratteristica che si è dimostrata essere decisiva in tali operazioni.

Le missioni di *peacekeeping* in definitiva costituiscono una nuova forma di “militarità” che abbatte e supera lo stereotipo del guerriero all'interno delle quali le donne possono aiutare i colleghi a sviluppare quelle “capacità antropologiche di flessibilità ed apertura all'ambiente” sovente indispensabili per il buon esito delle operazioni.¹⁰¹

3. Dal nonnismo alle molestie sessuali

Il termine nonnismo indica una particolare pratica utilizzata dai militari “anziani” (il termine deriva infatti dal sostantivo “nonno”) volta all'educazione e all'inserimento nella vita di caserma delle nuove leve. Tale condotta racchiude comportamenti spesso contrari alla legge, finalizzati a sminuire la personalità delle reclute: insulti, violenze fisiche e verbali, isolamento, emarginazione, incursioni nel cuore della notte rappresentano alcuni significativi esempi.¹⁰²

L'origine del fenomeno va ricondotta ai tempi del servizio militare obbligatorio, periodo in cui la leva non era frutto della libera scelta dell'individuo, ma era imposta a tutti i ragazzi, pertanto, l'ambiente delle caserme risultava spesso popolato da soggetti di eterogenea provenienza che consideravano il servizio di leva un momento goliardico. Proprio a causa dell'obbligatorietà stessa, il servizio di leva, della durata di circa un anno durante il quale molti giovani dovevano anche lasciare le proprie occupazioni professionali, veniva, talvolta, vissuto come una perdita di tempo, con poco entusiasmo e, in alcuni casi, anche con sentimenti di frustrazione. Tutto ciò non contribuiva a rendere

¹⁰¹ Maria Luisa Maniscalco, *Operazioni diverse dalla Guerra: il ruolo delle donne* di, Battistelli, 1997.

¹⁰² T. Costarella, *Nonnismo: cos'è e come difendersi*, in *La legge per tutti, informazioni e consulenza legale*, 17 agosto 2020.

scorrevole e piacevole la “vita di caserma” caratterizzata da convivenza “forzata”, anzi, per alcuni, era auspicabile che l’anno di leva passasse velocemente.

La pratica del nonnismo veniva più o meno accettata pacificamente all’interno delle caserme poiché considerata un irrinunciabile rito di formazione. Nel corso degli anni il nonnismo, per quanto spesso nascosto all’opinione pubblica, si è radicato profondamente nella tradizione militare, sopravvivendo anche all’introduzione della ferma volontaria, seppur in maniera, forse, più ridotta.¹⁰³

Si è iniziato a percepire la problematicità del fenomeno quando sono emersi alcuni casi di suicidi all’interno della realtà militare (in alcuni reparti con maggiore frequenza rispetto ad altri). Le autorità militari sono pertanto intervenute istituendo un “Osservatorio permanente sul nonnismo”¹⁰⁴ nell’aprile 1998 con il fine di analizzare la portata degli eventi, comprenderne le cause e individuare le possibili soluzioni. L’Osservatorio è stato progressivamente sostituito dalle relazioni redatte annualmente sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell’organizzazione delle Forze armate.

Il nonnismo in ambito militare non va confuso con il fenomeno del *mobbing*: sussistono infatti sottili ma significative differenze tra le due fattispecie.¹⁰⁵ Queste esistono innanzitutto su un piano finalistico: nel nonnismo la violenza e la minaccia sono

¹⁰³ A. Villafrate così definisce il fenomeno: “Il nonnismo è il cosiddetto bullismo da caserma, praticato negli ambienti militari da parte degli “anziani o nonni” nei confronti delle nuove reclute. La finalità del nonnismo, spesso giustificata con il fine di forgiare i nuovi arrivati alla vita militare, è tutt’altro che nobile. I nonni con la loro condotta infatti non perseguono altra finalità che quella di sminuire la personalità della recluta presa di mira, con offese, atti intimidatori, minacce, isolamento ed emarginazione. Prove fisiche ai limiti dell’impossibile, incursioni notturne e rituali sono le forme in cui più di frequente si manifesta questo fenomeno. Condotte che, ben lontane dall’insegnare o motivare i nuovi arrivati alla disciplina, integrano veri e propri reati.” In *Nonnismo: cos’è e come è punito*, 22 maggio 2021, Studio Cataldi, il diritto quotidiano.

¹⁰⁴ L’Osservatorio Permanente sul Nonnismo dello Stato Maggiore della Difesa predisponneva annualmente una relazione sugli episodi di violenza, riconducibili alle fattispecie proprie del nonnismo, registrati presso i reparti, gli enti e le missioni delle Forze Armate in Italia e all’estero. Lo studio veniva elaborato sulla base degli elementi pervenuti dai Comandi interessati e analizzava tutti i casi di nonnismo segnalati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di quel preciso anno solare. I dati complessivi, suddivisi tra casi di nonnismo e militari coinvolti, raffrontati con quelli degli anni precedenti, offrivano la possibilità di una verifica sull’andamento tendenziale delle singole tipologie di dati.

¹⁰⁵ S. Setti in *Le condotte vessatorie sul lavoro: la fattispecie militare* così spiega la differenza tra fattispecie: “Queste esistono innanzitutto su un piano finalistico: la violenza e la minaccia sono, nel nonnismo, impiegate per punire quanti vogliono sottrarsi alle regole del nonnismo stesso, cosa che nel mobbing non avviene. Dunque il dolo specifico del nonnismo non è di escludere la vittima, quanto quello di subordinarne il comportamento a determinate regole di convivenza non previste e (spesso) contrastanti con i regolamenti. D’altra parte, il nonnismo non punta ad estromettere la vittima dall’unità, «ma a piegarne la volontà a regole e dinamiche che, altrimenti, sarebbe restio ad accettare», diversamente dal mobbing che ha la sua ragion d’essere nell’intento espulsivo. Ancora, il nonnismo è perpetrato da militari più anziani o più alti in grado delle vittime, mentre il mobbing, almeno in senso orizzontale, vede l’azione dei colleghi.” *Rassegna della giustizia militare*, bimestrale di diritto e procedura penale militare, numero 1 del 2020.

utilizzate per punire chiunque si voglia sottrarre a tale pratica. Nel *mobbing* comportamenti minacciosi sono utilizzati invece con intento espulsivo della vittima dal gruppo. Inoltre, il nonnismo viene esercitato da soggetti più anziani o più elevati nel grado rispetto al soggetto colpito, differentemente da quanto può avvenire in caso di *mobbing* orizzontale.¹⁰⁶

Le condotte riconducibili alla fattispecie del nonnismo sono generalmente punite ai sensi del codice penale militare di pace secondo gli articoli 195¹⁰⁷ e 196¹⁰⁸: il primo punisce la violenza contro un inferiore, il secondo punisce la minaccia o ingiuria ad un inferiore. Tuttavia, recentemente la Cassazione¹⁰⁹ ha affermato che in ambito militare i comportamenti violenti connessi al fenomeno del cosiddetto nonnismo non sono costitutivi del reato di cui all'articolo 195 c.p.m.p. “in quanto non sono posti in essere per motivazioni inerenti al servizio e alla disciplina militari, non rientrando siffatti comportamenti in questo ambito, né essendo essi tali da turbare l'ordinato svolgersi del rapporto gerarchico, alla cui sola tutela presiede la norma in esame.”¹¹⁰ L'autorevole giurisprudenza stabiliva quindi che la fattispecie di nonnismo venisse punita ai sensi del codice penale ordinario e non secondo il codice penale militare.

Tuttavia, a prescindere da quale sia la giurisdizione applicabile, ordinaria o militare, ciò che preme sottolineare è che le condotte che si traducono in atti di nonnismo costituiscono reato.

¹⁰⁶ Il *mobbing* orizzontale, posto in essere dai colleghi di lavoro, si differenzia dal *mobbing* verticale che è invece esercitato dal datore di lavoro.

¹⁰⁷ Art. 195 c.p.m.p, violenza contro un inferiore “1. Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. 2. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.”

¹⁰⁸ Art. 196 c.p.m.p, minaccia o ingiuria a un inferiore “1. Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. 2. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni. 3. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore. 4. La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale. 5. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.”

¹⁰⁹ Cassazione penale n. 17091/2021.

¹¹⁰ La sentenza prosegue nei seguenti termini: “Le predette condotte possono essere perseguite a norma di altre disposizioni del codice penale militare di pace (come nel caso delle percosse di cui all'articolo 222) ovvero del codice penale ordinario (come nel caso della violenza privata prevista dall'articolo 610 c.p.), ricorrendone le rispettive condizioni, ma non possono integrare una delle figure di reato di cui al Capo terzo e al Capo quarto del Titolo terzo del Libro secondo del c.p.m.p., non incidendo sull'oggetto giuridico protetto dalle relative disposizioni.”

Un caso di nonnismo attualmente all'attenzione della cronaca è quello denunciato dalla pilota Giulia Jasmine Schiff¹¹¹ nel 2018, in occasione del cosiddetto “battesimo del volo”, un rito di iniziazione particolarmente violento.

Il 4 aprile 2018 dopo aver effettuato il suo primo volo da sola, “la solista” per dirla nel gergo militare, un momento particolarmente importante per la vita di un futuro pilota poiché suggella l'inizio di carriera, la giovane veniva sottoposta ad un rito goliardico di iniziazione. Al primo volo in solitaria, infatti, viene attribuita una tale importanza da meritare una cerimonia *ad hoc*, il cosiddetto “battesimo del volo” appunto, un rito che consiste nell'essere lanciati dai compagni in una piscina (fontana del pinguino). Nel caso di Giulia Schiff, al bagno in piscina si aggiungevano delle frustate con verghe di legno e il lancio contro l'ala di un aereo.

Il padre della vittima, ex ufficiale pilota dell'aeronautica, dopo aver visualizzato il video realizzato durante la cerimonia e le foto dei segni che le frustate avevano lasciato, decideva di rivolgersi ad alcuni ex colleghi per effettuare alcune indagini interne che si concludevano senza esito.

La Schiff, dopo essersi lamentata per l'accaduto, veniva esclusa dai compagni e presa di mira dai superiori, collezionando in breve tempo molte lettere di biasimo e punizioni;¹¹² il 6 settembre 2018 veniva esclusa dall'Accademia per “insufficiente attitudine militare”. A quel punto la giovane decideva di denunciare e di chiedere il reintegro che veniva prima negato dal Tar del Lazio ma in seguito concesso dal Consiglio di Stato¹¹³ il quale reintegrava in via cautelare la Schiff come sergente aviare all'interno dell'Accademia per la prosecuzione del percorso formativo.

¹¹¹ Giulia Schiff nel gennaio 2018 partecipa e vince il concorso per allievi ufficiali dell'Aeronautica militare, classificandosi quarta su 200 candidati; appena dopo l'ammissione inizia l'addestramento nella scuola di Volo di Latina.

¹¹² Lei stessa in varie interviste commenta così: “Mi punivano per qualsiasi sciocchezza, una pesca addentata a un metro dalla zona consentita, una chiacchiera sulle scale...”. S. Pasqualotto, *Giulia Schiff, la violenza del nonnismo che colpisce anche le donne*, Il sole 24 ore, 29 dicembre 2020.

¹¹³ Consiglio di Stato sezione IV Ordinanza n. 3208 del 21/06/2019.

Anche in questo caso però si ripeteva il vecchio scenario:¹¹⁴ esclusione dai colleghi e punizioni dai superiori.¹¹⁵ Dubbio era se all'origine di questo trattamento ci fossero delle effettive mancanze da parte dell'allieva o piuttosto la volontà di emarginarla.

A marzo del 2020 la Schiff veniva nuovamente esclusa dall'Accademia poiché non "idonea dal punto di vista militare per ulteriori attività presso le scuole di volo militari".

La presunta responsabilità penale degli otto compagni della giovane per atti di nonnismo doveva essere inizialmente stabilita sia dal Tribunale Militare di Roma¹¹⁶ che da quello ordinario di Latina¹¹⁷ ma, in seguito alla sentenza della Cassazione¹¹⁸ circa il conflitto di giurisdizione, è stata stabilita la giurisdizione del solo tribunale ordinario.

Il procedimento è ancora in corso, pertanto, non è ancora stata stabilita la verità (quantomeno processuale) dei fatti, tuttavia, tale episodio è sicuramente un'occasione per ridiscutere il sistema di addestramento militare. È importante non confondere tradizioni e simboli, che sicuramente possono rivestire un valore rituale all'interno dell'organizzazione militare, con la violenza gratuita e immotivata che va senza dubbio condannata. Nonnismo e mobbing non possono essere considerate tradizioni degne ma dinamiche malate e dannose e pertanto da eliminare.

Un dato sicuramente incoraggiante emerge dalle relazioni sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate¹¹⁹ che registrano una progressiva sparizione del fenomeno.¹²⁰

¹¹⁴ Giulia Schiff aveva richiesto a tal proposito un'indagine interna per mobbing. L'amministrazione aeronautica dopo aver indagato concludeva che "i presunti atti di mobbing, comportamenti vessatori o comportamenti persecutori (...) non hanno trovato riscontro".

¹¹⁵ Questa volta la Schiff collezionava in 8 mesi 31 giorni di consegna, 4 rimproveri e 3 richiami formali. Secondo il Corriere della Sera "sommata ai 60 dell'intero anno precedente costituiscono un record nella storia dell'aviazione italiana".

¹¹⁶ Secondo le accuse di "concorso in lesione personale e ingiuria".

¹¹⁷ Secondo le accuse di "violenza privata". Gli otto imputati, secondo la Procura Militare, hanno offeso "prestigio, onore e dignità" di Schiff, usando "violenza" contro di lei e "cagionandole plurime escoriazioni".

¹¹⁸ Cassazione penale sezione I Sent. n. 36494/2021 Presidente Siani Vincenzo, Relatore Magi Raffaello, data Udienza 04/06/2021.

¹¹⁹ Relazioni nelle quali già da diversi anni sono confluiti i dati dell'ex Osservatorio permanente sul nonnismo.

¹²⁰ Secondo i dati ufficiali nel 2005 si erano registrati 7 casi di nonnismo nelle Forze armate (tutti nell'Esercito); nel 2004 erano stati 26; 22 nel 2003; 45 nel 2002; 81 nel 2001; 153 nel 2000; 122 nel 1999 e 268 nel 1998, quando si registrò un picco anomalo, anche rispetto agli anni precedenti. È chiaro, pertanto, che più si procede con gli anni più il fenomeno tende a dissiparsi; nella relazione del 2018 si legge che "Si conferma la tendenza in atto negli ultimi anni, in base al quale si può affermare che la manifestazione di episodi riconducibili al fenomeno del nonnismo abbia carattere sporadico".

Anche durante l'assemblea generale della Corte Militare di Appello per l'apertura dell'anno giudiziario 2022 il Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello Marco De Paolis ha dichiarato ormai estinto il fenomeno.¹²¹ Bisogna comunque considerare la non sempre effettiva capacità degli studi di inquadrare la portata del problema considerata la scarsa propensione a sporgere denuncia da parte delle vittime.

In questo senso si può inquadrare quanto affermato dalla Corte Costituzionale in una pronuncia del 2017 in cui rilevava incidentalmente come episodi di nonnismo in realtà non fossero del tutto scomparsi nonostante vi fosse stata l'abolizione della leva obbligatoria.¹²²

Con l'ingresso delle donne nei ranghi un nuovo fenomeno preoccupante ha prima affiancato e, poi ormai, quasi sostituito il nonnismo: le molestie sessuali.¹²³ È un fatto sicuramente nuovo in un ambiente che fino a una ventina di anni fa era di dominio esclusivamente maschile; la violenza mascherata da goliardia, prima riservata agli uomini, ora colpisce anche le colleghe donne, ma muta di forma trasformandosi in importuni di carattere sessuale.¹²⁴

Spesso le donne molto giovani, ancora inesperte e poco avvezze al mondo militare, subiscono attenzioni non desiderate da parigrado e dai superiori che hanno l'incarico di comandarle.

¹²¹ Si riportano le esatte parole: "Anche quest'anno non si segnalano dati significativi in alcuna delle Procure Militari(...). Questo fenomeno, in verità assai diffuso negli anni Ottanta e Novanta nelle caserme italiane, ha cessato ormai da tempo, fortunatamente, di interessare le nostre Forze Armate."

¹²² Così si esprimeva la Corte: "Considerazioni di fatto, ma non del tutto indifferenti ai fini dell'esito di questo giudizio di legittimità costituzionale, costringono inoltre a rilevare (...) il permanere di episodi di "nonnismo", pur dopo l'eliminazione della leva obbligatoria." Corte Cost. sentenza 215/2017, presidente Grossi, Redattore Zanon. La Pronuncia riguardava il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'articolo 226 c.p.m.p. (ingiuria) nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato.

¹²³ La Corte costituzionale nella sentenza sopra citata (215/2017) constatava l'insorgenza di questo nuovo fenomeno: "Considerazioni di fatto, ma non del tutto indifferenti ai fini dell'esito di questo giudizio di legittimità costituzionale, costringono inoltre a rilevare (...) l'insorgenza di ingiurie di natura sessista, a seguito dell'accesso delle donne al servizio militare."

¹²⁴ Il procuratore generale militare Marco De Paolis durante un discorso tenuto per l'inaugurazione dell'anno giudiziario militare a marzo 2019 così commenta il fenomeno: "Poiché oggi nelle forze armate sono presenti anche le donne, gli atti di prevaricazione e di violenza che costituiscono il "nonnismo" spesso si connettono e si associano con una finalità di carattere sessuale. Tale circostanza, nuova per le forze armate (e quindi anche per il diritto penale militare), evidenzia l'urgente necessità per il legislatore di provvedere alla regolamentazione di un settore nuovo nel quale è particolarmente avvertita la lacuna normativa."

Quello militare, oltretutto, è un ambiente che favorisce la vicinanza tra colleghi in molte occasioni (nelle caserme, durante i pasti, durante le esercitazioni, in missione¹²⁵...) pertanto vi è un contatto continuo tra gli appartenenti ai due sessi. Questa situazione aumenta senz'altro il rischio di accadimento del fenomeno, rendendo necessari maggiori controlli.¹²⁶

Ad incrementare ulteriormente la diffusione di questa pratica contribuisce la netta inferiorità numerica del personale femminile rispetto ai colleghi uomini, rendendo quindi le volontarie più vulnerabili in quanto isolate.

Queste circostanze sono ben spiegate dalla sociologa Fatima Farina:¹²⁷ l'ambiente, inteso come contesto sociale in cui si sviluppa un'organizzazione, può presentare peculiari caratteristiche che tendono ad aumentare la diffusione di fenomeni di un certo tipo. Tra queste, la composizione e la rappresentatività delle forze sociali. L'esiguo numero di donne all'interno delle Forze armate non giunge ad incidere sul cambiamento di alcuni comportamenti sessisti in ambito militare, infatti, poche donne hanno scarso potere all'interno della struttura.

Ciò si traduce in una serie di conseguenze. Più basso è il numero di donne presenti maggiore è la loro visibilità e, pertanto, l'esposizione al rischio di stigmatizzazione e molestia. La diffusione della cultura sessista trova terreno fertile in un'organizzazione in cui è, talvolta, ancora venerato il "culto della mascolinità". Pertanto, si rende più difficoltosa la costruzione di uno spazio di convivenza democratica: sebbene talune consuetudini¹²⁸ abbiano nel tempo assolto la funzione di rafforzare legami maschili

¹²⁵ Il senatore americano Dennis DeConcini ha così commentato un episodio di violenza subito da una militare (americana) da un collega durante la guerra del Golfo: "le donne americane in servizio nel Golfo rischiavano maggiormente di essere aggredite sessualmente dalle nostre stesse truppe che da quelle irachene." Wheelwright J., *Proprio come un film! L'uso del femminile nei media durante la guerra del Golfo*, in *Donne soldato* a cura di Addis, Russo, Sebesta, 1994.

¹²⁶ In occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2022, durante l'Assemblea generale della Corte Militare di Appello, il Procuratore Generale Militare della Repubblica Marco De Paolis esprimendosi sul problema delle molestie sottolineava questo aspetto particolare della vita militare: "Si deve tenere conto della particolarità della vita militare, che spesso implica coabitazione anche in spazi ristretti e in situazioni logistiche precarie per lunghi periodi e in situazioni potenzialmente stressanti per il personale (si pensi ad alcune missioni all'estero in territori lontani, soggetti a pericoli concreti, in condizioni talora assai precarie sotto l'aspetto della vita quotidiana), dove le interazioni fra militari – già diverse rispetto a quelle fra civili - sono di per sé differenti rispetto alle stesse che intercorrono fra militari in Patria."

¹²⁷ F. Farina, op.cit., 2004, pag. 183.

¹²⁸ La Studiosa fa riferimento soprattutto ai comportamenti dei Marines americani di consumare materiale pornografico, frequentare cinema a luci rosse, prostitute e altri comportamenti simili che persino all'esterno vengono riconosciuti come tipici dei degli uomini militari.

all'interno della comunità militare, attualmente risultano sostenere una cultura sessista non certo priva di conseguenze sul piano delle relazioni uomo - donna.

Il fatto che le condizioni ambientali influiscano sul fenomeno delle molestie sessuali è dimostrato anche dalle ricerche che registrano una minore incidenza del fenomeno proprio quando la convivenza è più stretta e maggiori sono le privazioni. In una circostanza stressante come la vita in missione in cui le distanze interpersonali sono ridotte, aumenta la conoscenza reciproca tra colleghi in senso favorevole: è stato registrato¹²⁹ che, in tali circostanze, le accuse di molestie rivolte dalle donne militari si indirizzano più spesso contro uomini di altre unità con cui non hanno rapporti né di conoscenza né di lavoro.

Ragionando in una prospettiva incentrata sul buon andamento della pubblica amministrazione, si deve considerare che i comportamenti vessatori, violenti o comunque di molestie, incidono non soltanto sulla sfera personale e psicologica della vittima ma inevitabilmente anche sulla qualità del servizio che le persone offese rendono alla forza armata. Il comportamento di molestia sessuale non sempre si esaurisce in un solo atto ma spesso dura nel tempo ripetendosi più volte e, pertanto, finisce per turbare i rapporti all'interno di un reparto e per incidere sulla corretta funzionalità dei servizi. Emerge dunque la necessità non solo di sanzionare le condotte illecite ma anche di prevenirle attraverso attività di formazione del personale.

Nel peculiare ordinamento militare, inoltre, caratterizzato da rigidi rapporti gerarchici, può, in certi contesti, diventare molto sfumato il confine tra ordine legittimo di un superiore e molestia; sarà delicato compito del giudice valutare di volta in volta la situazione e inquadrare la fattispecie verificando che non vi sia stato un abuso d'autorità da parte del soggetto gerarchicamente sovraordinato.¹³⁰

¹²⁹L.L. Miller, C. Moskos, 1995, *Humanitarians or warriors? Race, gender, and combat status in operation Restore Hope* in F. Farina, op. cit. 2004, pag. 185.

¹³⁰ Mariejeanne Allasinaz in op. cit. commenta il fenomeno nei seguenti termini: "Questi atteggiamenti dimostrano come, nonostante molti eserciti abbiano aperto l'ingresso alle donne nelle Forze armate da parecchi anni, persistano ancora comportamenti che non consentono la loro completa integrazione. Gli uomini manifestano il loro disagio causato dall'intrusione della donna in un territorio vissuto come proprio ed esclusivo, infastidendo le colleghe in alcuni casi, ricorrendo a violenza in altri."

Alcune molestie, inoltre, sono il frutto del rancore di uomini risentiti per vedersi assegnate mansioni più faticose rispetto a quelle delle colleghe: come conseguenza di questa “ingiustizia” sfogano la rabbia in comportamenti inopportuni.¹³¹

Si consideri che, talvolta, i fatti considerati meno gravi, più frequenti e quindi maggiormente influenti sulla quotidianità di tutti, sfuggono ai controlli. La tendenza diffusa è quella di condannare maggiormente i fatti più palesi e manifesti di violenza mentre non riconoscere e, quindi, tollerare certe aggressioni verbali e alcuni atteggiamenti sessualmente discriminatori.

Questa mancata consapevolezza agisce sia sul piano individuale che ambientale. I comportamenti meno incisivi, o comunque, meno manifestamente discriminatori, vengono tollerati dalle stesse vittime poiché ritenuti parte della vita militare e pertanto non vengono denunciati. Questo atteggiamento è oltremodo pericoloso poiché sono proprio queste condotte che influenzano maggiormente la quotidianità degli individui e pertanto sarebbero da estirpare e non da tollerare o addirittura nascondere.

Per tale motivo è sbagliato considerare la portata del fenomeno sulla base delle sole denunce esposte. È vero che buona parte della conoscenza del problema è subordinata al meccanismo della denuncia e, quindi, la definizione del fenomeno coincide con quanto è formalmente sanzionato, ma sarebbe sbagliato assumere che le denunce siano totalmente rappresentative della portata del fenomeno.

Anche guardando i resoconti istituzionali sarebbe comunque arduo intravedere tra i numeri dei reati iscritti quelli riguardanti i reati sessuali. Questo perché non esiste a tutt’oggi nel codice penale militare il reato di violenza sessuale e pertanto, quando vengono pubblicati annualmente i resoconti dei reati iscritti nei registri delle notizie di reato delle procure militari, i comportamenti sessualmente molesti si confondono con i reati generici contro la persona rubricati con “ingiuria”, “lesione personale” e “minaccia”.¹³²

¹³¹ Mariejeanne Allasinaz, *Donne e Forze armate: principi di diritto comparato*, in Quaderni di donne & ricerca, Trauben edizioni, 2003.

¹³² I dati ufficiali pubblicati dal procuratore generale presso la Corte Militare d’Appello il 25 febbraio 2022 in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario militare circa il numero e tipologia di reati militari iscritti presso le procure militari sono i seguenti: per il reato di ingiuria (art. 226 c.p.m.p.) nel 2020 vi erano 52 iscritti mentre nel 2021 37 iscritti; per il reato di minaccia (art. 229 c.p.m.p.) nel 2020 vi erano 25 iscritti mentre nel 2021 17; per il reato di lesione personale (art. 223 c.p.m.p.) nel 2020 vi erano 10 iscritti mentre nel 2021 9; per il reato di percosse (art. 222 c.p.m.p.) nel 2020 vi erano 6 iscritti mentre nel 2021 9.

L'inesistenza di una legge ad hoc che punisca questo tipo di comportamenti è stata percepita più intensamente in questi anni anche dai vertici della gerarchia. Il procuratore generale militare della repubblica presso il Tribunale Militare d'Appello Marco De Paolis, per esempio, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario militare 2022 ha espresso preoccupazione per questa mancanza.¹³³

Di nuovo, la Sociologa Fatima Farina ha svolto un'attenta considerazione sul tema:¹³⁴ a suo parere la portata problematica del comportamento molesto dovrebbe essere considerata nella sua interezza. La molestia intesa come abuso generico può manifestarsi con una serie di comportamenti: dall'aggressione verbale, al sopruso e nei casi più gravi alla violenza. Sarebbe pertanto errato operare una semplificazione tale da ridurre il fenomeno alla fattispecie univoca dell'uomo che molesta sessualmente la collega donna.¹³⁵ Anche gli uomini possono essere vittima di molestia, talvolta anche sessuale, da colleghi dello stesso sesso o da donne.

Questa circostanza è stata dimostrata da un'analisi svolta dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nel 1995;¹³⁶ i dati raccolti hanno dimostrato che le donne risultano essere state maggiormente vittime di molestie sessuali (55%) ma che anche una percentuale non del tutto trascurabile di uomini è stata vittima di questi atteggiamenti (14%). Le donne, nel 91% dei casi, hanno indicato che il molestatore era un soggetto di sesso opposto e solo il 2% ha riportato molestie da colleghe. Oltre la metà degli uomini sostiene di aver subito molestie sessuali da un uomo e il 32% da una donna.

¹³³ “È stata segnalata la mancanza di una apposita normativa penale militare che possa armonizzare le esigenze di tutela del militare donna sotto la sfera sessuale con quelle del servizio e della disciplina militare, che fanno da speciale e ineludibile cornice di contesto nel quale i fatti di questi tipo vanno necessariamente considerati. Tale mancanza perdura ancora e dunque non possono che ripetersi le osservazioni e le esortazioni a provvedere per il legislatore. Sicuramente qualche passo in avanti è stato fatto, visto che i lavori nelle commissioni 25 parlamentari riunite – Difesa e Giustizia – procedono e dunque in questa sede non resta che attendere con fiducia l'intervento normativo riformatore da tutti auspicato.”

¹³⁴ F. Farina, op. cit. 2004, pag 178.

¹³⁵ Farina così scrive nella sua pubblicazione: “Per comprendere le caratteristiche e le implicazioni del problema delle molestie sessuali nella vita militare è necessario fuoriuscire dalle categorie stereotipate entro cui appare intrappolata. Prima di tutte l'identificazione della dinamica della molestia con l'interazione intergenere che stigmatizza le donne come vittime per definizione e gli uomini nel ruolo complementare di molestatore. Questa semplificazione, che pure risponde almeno in parte alla realtà dei fatti, non spiega la genesi della molestia, per cui si deve risalire non ad un comportamento maschile e femminile ma all'interiorizzazione di significati associati al potere e alle modalità con cui viene speso nelle relazioni sociali.”

¹³⁶ Bastian Lisa D., Anita R. Lancaster, Heidi E. Reyst, 1995 *Sexual Harassment survey*, Department of Defence, Defence manpower Data Center, Arlington Virginia, 1997 in F. Farina op. cit. 2004 pag. 182.

Pertanto, dal quadro appena descritto, emerge che la dinamica entro cui la molestia si configura è fortemente connotata in base al sesso ma non in maniera univoca.¹³⁷ Si tenga presente che a consolidare l'opinione che le molestie siano un problema esclusivamente femminile hanno contribuito anche gli studi condotti sull'argomento che sino ad oggi hanno quasi sempre trascurato il punto di vista maschile.

La semplificazione generalmente operata che colloca l'uomo dalla parte del molestatore e la donna come vittima, sicuramente rispecchia in parte la realtà dei fatti, ma, spiega la Sociologa, non chiarisce la genesi della molestia. Non bisogna risalire ad un modello di comportamento maschile o femminile ma "all'interiorizzazione di significati associati al potere e alle modalità con cui viene speso nelle relazioni sociali." Se sono gli uomini più spesso ad incarnare il ruolo di molestatore questo può essere spiegato sia in termini di differenza e quindi squilibrio di potere sia con una maggiore propensione ad associare istanze di dominio alla sessualità.

Le molestie, in definitiva, costituiscono un problema a prescindere dalla loro connotazione sessuale: sono un sintomo di malfunzionamento di un'organizzazione che è connotata da abusi di potere basati, talvolta, sulla differenza di *status*, che costituiscono fattori di rischio.

Farina, nel suo attento studio, rilevava anche come, a livello individuale, l'appartenenza al sesso rimanesse una delle variabili maggiormente discriminanti nell'attribuire importanza al problema.

Come esempio di come il genere condizionasse la percezione della molestia, riportava la convinzione diffusa che la possibilità di sporgere denuncia costituisse un'arma utilizzata dalle donne contro gli uomini anche per questioni di rivalse personale. Questo mito insinuava il dubbio sistematico che tra i casi di denuncia delle militari donne spesso si nascondessero casi di simulazione quando, in realtà, i falsi casi denunciati rappresentavano solo una minima parte. Il mito delle denunce fatte a scopi vendicativi celava la convinzione che la molestia sessuale venisse perpetrata principalmente contro

¹³⁷ È vero che lo studio sopra riportato inizia ad essere datato, pertanto, i dati potrebbero essere mutati in modo significativo negli anni, ma ciò non esclude l'utilità dello stesso; negli studi di questo tipo vengono spesso riportate statistiche condotte negli Stati Uniti poiché le donne americane hanno avuto la possibilità di indossare la divisa molti anni prima delle italiane, pertanto, le ricerche nel settore hanno iniziato a svilupparsi molto prima che in Europa.

le donne, ulteriormente stigmatizzate nel ruolo di vittime.¹³⁸ A questa brillante considerazione si può aggiungere che ingigantire oltremodo tale, in realtà esiguo, fenomeno costituisce supportare una mentalità essenzialmente maschilista, spesso adottata da chi, non volendo le donne nei corpi militari, cerca giustificazioni per legittimarne l'esclusione.

In Italia il tema delle molestie sessuali è stato avvertito massicciamente dall'opinione pubblica per via di un caso di cronaca molto commentato avvenuto nella caserma "Clementi" di Ascoli Piceno dove sono emerse una serie di condotte definite di "nonnismo di carattere sessuale" di cui sono state vittime varie allieve.¹³⁹

¹³⁸ "È un tentativo, più o meno consapevole, di escludere interpretazioni diverse della dinamica della molestia che non sia quella dell'uomo e della donna, rispetto a cui vi è, in molti casi, una lunga tradizione di tolleranza culturale e sociale. Una tale assunzione riflette, inoltre, la sicurezza della centralità della cultura maschile, spesso sostenuta anche da politiche organizzative che implicitamente favoriscono la sua riproduzione." F. Farina, op. cit. 2004, pag 179.

¹³⁹ Nel 2012 sono stati sottoposti a processo dodici militari con l'accusa di maltrattamenti e molestie sessuali nei confronti delle reclute donne per umilianti vessazioni fisiche e verbali; le condotte riscontrate consistevano in contatti fisici non desiderati, "palpeggiamenti", "buffetti", "carezze", "pizzicotti", ma anche "proposte o pressioni a partecipare ad atti sessuali", "inviti insistenti ad incontri al di fuori del posto di lavoro", "galanterie oscene", "frasi allusive a doppio senso".

CAPIOLO III

LE DONNE DELLE FORZE ARMATE NELLA GIURISPRUDENZA MILITARE: STUDIO DI CASI SCELTI IN MATERIA DI PARITÀ

Sommario: 1. La giurisdizione militare – 2. Il reato di ingiuria militare: una fattispecie con un ampio ambito di applicazione *ratione materiae* – 2.1. La violenza sessuale e l'ingiuria sessista – 3. Il reato di minaccia militare - 3.1. Atti persecutori – 4. Il reato di diffamazione militare – 4.1. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – 5. Il reato di violenza – 6. L'altro lato della "medaglia": le donne militari non solo parti offese.

Nei prossimi paragrafi verrà effettuata un'analisi di alcuni casi giurisprudenziali significativi in cui si sono visti coinvolti militari per reati di natura prettamente sessuale nei quali, quasi sempre, le parti offese sono state donne militari. La giurisprudenza raccolta appartiene esclusivamente ai Tribunali militari di Napoli e Roma, fatta eccezione per le decisioni della Cassazione. L'analisi intende osservare come l'organo giudiziario militare si sia espresso e soprattutto quali ragionamenti giuridici abbia condotto nel giudicare reati di natura sessuale consumatisi all'interno della propria giurisdizione. A tal proposito, si rende necessaria una premessa esplicativa vista la particolarità della giurisdizione militare che, in quanto giurisdizione speciale, soggiace ad una serie di regole sue proprie.

1. La giurisdizione militare

Il sistema giuridico dell'ordinamento italiano non è ispirato al principio unitario di un unico ordine giurisdizionale, nel cui ambito siano riunite tutte le funzioni giurisdizionali, quanto al principio opposto, fondato sulla pluralità delle giurisdizioni, affidate distintamente a diversi organi giurisdizionali.¹ Occorre comunque osservare che l'unicità della giurisdizione è raggiunta, al vertice, con il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione che si esplica nei confronti di tutte le sentenze degli organi giurisdizionali,

¹ *Ordinamento giudiziario militare, military judicature*, a cura di G. Scandurra, procura generale militare della repubblica, 1997, Stabilimento Grafico Militare, Gaeta.

ordinari o speciali. Si può affermare che l'unitarietà della giurisdizione è stata realizzata dalla Costituzione non tanto sul piano strutturale (istituendo un unico ordine giurisdizionale), ma su quello funzionale, attraverso l'inserimento di una serie di disposizioni e principi comuni a tutte le magistrature.²

L'articolo 103 della Costituzione³ italiana, al comma terzo, attribuisce in tempo di pace ai tribunali militari l'esercizio della giurisdizione per i reati militari⁴ commessi da appartenenti alle Forze Armate⁵.

Le molteplici ragioni che rendono necessaria la giurisdizione penale militare in tempo di pace, sono costituite dall'esigenza di tutelare efficacemente la disciplina ed il servizio militare portatori di interessi specifici e caratteristici. Il possibile sindacato del giudice ordinario sui provvedimenti dell'autorità militare sarebbe stato lesivo di quel tecnicismo e di quella immediatezza di giudizio connesso alla singolare oggettività giuridica dei reati militari.⁶

L'ordinamento giudiziario militare⁷ regolamentato originariamente dal R.D. 9 settembre 1941, n. 1022 è stato poi modificato dalla legge 7 maggio 1981, n.180, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, infine, riordinato nel Codice dell'ordinamento militare del 2010. Gli uffici giudiziari militari si distinguono in organi requirenti (Procure Militari presso i Tribunali Militari, Procura generale presso la Corte Militare d'Appello e Procura generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione) e organi giudicanti (tre Tribunali

² Consiglio di Stato, Sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria, decisione 7 novembre 1983, n. 27.

Si consideri che la magistratura militare ha raggiunto la piena indipendenza attraverso l'equiparazione totale alla giurisdizione ordinaria avvenuta con legge 180/1981.

³ Articolo 103 Cost comma 3: "I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate." Nell'articolo 103 Cost. viene ammessa l'esistenza di alcune giurisdizioni speciali in considerazione dell'importanza delle materie trattate: al primo comma è istituita la giurisdizione amministrativa ("Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi"), al secondo comma il giudizio contabile ("La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge") e al terzo comma la giurisdizione militare.

⁴ La nozione di reato militare ricomprende i reati previsti dalla legge militare e quelli previsti dalla legge comune ma richiamati dal codice penale militare in quanto diretti a tutelare l'ordinamento giuridico delle Forze Armate.

⁵ Il concetto di "Appartenente alle forze armate" rilevante in punto di giurisdizione coincide con il militare in servizio attivo e non coincide affatto con quella utilizzabile a fini sostanziali, ricavabile dai codici penali militari e volta a determinare la soggezione alla legge penale militare anziché a quella ordinaria. Pertanto, solo i militari in servizio (art 3 c.p.m.p) o considerati in servizio (art 5 c.p.m.p) sono assoggettabili alla giurisdizione militare.

⁶ *Ordinamento giudiziario militare, military judicature*, a cura di G. Scandurra, procura generale militare della repubblica, 1997, Stabilimento Grafico Militare, Gaeta.

⁷ La giustizia militare trova la sua collocazione nell'ambito del Ministero della Difesa.

Militari,⁸ Tribunale Militare di Sorveglianza e Corte Militare d'Appello). Inoltre, il Tribunale Militare di Sorveglianza è affiancato dall'Ufficio Militare di Sorveglianza.

I Tribunali Militari esercitano la funzione di organo di primo grado per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate. Similmente alla giurisdizione ordinaria, presso ogni Tribunale Militare è istituito un ufficio del giudice per le indagini preliminari e uno del giudice per l'udienza preliminare la cui organizzazione non presenta particolarità rispetto ai corrispondenti uffici esistenti presso i Tribunali ordinari.

L'organo giudicante dei Tribunali Militari è composto dal presidente del Tribunale Militare o dal presidente di sezione del Tribunale Militare, da un magistrato militare in possesso di specifici requisiti⁹ e da un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza. Il militare in questione viene estratto a sorte e deve essere almeno di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale.¹⁰

La Corte Militare d'Appello¹¹ esercita la funzione di organo di secondo grado, quindi, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.¹²

Il Collegio giudicante della Corte Militare d'Appello è formato dal presidente della Corte stessa,¹³ da due magistrati militari e da due militari appartenenti alle Forze Armate o alla Guardia di Finanza.¹⁴

Il Tribunale Militare di sorveglianza¹⁵ è competente a vigilare sull'esecuzione delle pene. Il Tribunale in questione si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti¹⁶ nominati dal Consiglio della Magistratura Militare (CMM), su proposta motivata del presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza.

⁸ I tre tribunali militari con le rispettive procure si trovano a Roma, Verona e Napoli.

⁹ I requisiti sono previsti dal comma 1, lettera b) dell'articolo 54 del D.LGS n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento militare".

¹⁰ Art. 54 D.LGS n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento militare".

¹¹ Art. 57 D.LGS n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento militare".

¹² Alla Corte Militare d'Appello sono devolute anche le competenze che l'art.45 del R.D. 9 settembre 1941 n.1022 attribuiva al Tribunale supremo militare in composizione speciale (riabilitazione militare, reintegrazione nel grado...).

¹³ In caso di suo impedimento viene sostituito nella funzione di presidente da un magistrato almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, del "Codice dell'Ordinamento militare".

¹⁴ I due militari con funzioni di giudici devono rivestire almeno il medesimo grado dell'imputato e comunque, non possono rivestire un grado inferiore a quello di tenente colonnello. Anche in questo caso, come nei tribunali militari, vengono estratti a sorte.

¹⁵ Art. 56 D.LGS n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento militare".

¹⁶ Vengono scelti nell'ambito delle categorie indicate dall'art.80 comma 4 della legge n.354/1975 (professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia e psichiatria) e tra i docenti di scienze criminalistiche.

L'Ufficio militare di sorveglianza si compone di magistrati militari di sorveglianza in possesso di specifici requisiti¹⁷.

L'ordinamento giudiziario militare si rende peculiare per alcuni aspetti. Un profilo interessante di natura procedurale è, ad esempio, l'assenza della querela come condizione di procedibilità per certi reati al posto della quale viene richiesto l'intervento del Comandante di Corpo.¹⁸ I codici penali militari non prevedono la perseguibilità dei reati da parte della persona offesa poiché ritengono l'azione penale militare diretta esclusivamente a tutelare il servizio e la disciplina militare e, in generale, l'interesse dello stato. Per questi motivi si esclude che il suo esercizio possa dipendere dalla persona offesa o da quella danneggiata. Espressione di questa impostazione è l'art. 260 comma 2¹⁹ del c.p.m.p. secondo il quale i reati per i quali la legge stabilisce la pena non superiore nel massimo a sei mesi di reclusione militare, sono puniti a richiesta del Comandante di Corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole.²⁰

La Magistratura Militare dispone di un organo di autogoverno: il Consiglio della magistratura militare. Istituito originariamente con la Legge n. 561 del 1988²¹ e dal relativo regolamento di attuazione,²² esso esercita, all'interno della giurisdizione militare, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura.

Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 24 marzo 1989 n. 158, tale organo è competente a deliberare sulle assunzioni della Magistratura Militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari, sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari e su ogni altra materia ad esso attribuita

¹⁷ Si tratta dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1 D.LGS n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento militare".

¹⁸ Il Comandante di corpo è "l'Ufficiale preposto al comando o alla direzione di Unità o Ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico ed amministrativo" (art. 726 del R.D.M. approvato con D.P.R. 15.3.2010, n. 90).

¹⁹ Art 260 comma 2 c.p.m.p.: "I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal numero 2° dell'articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o, a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano."

²⁰ Cuccuru A., *La richiesta di procedimento del Comandante di Corpo*, Rassegna della giustizia militare, Rivista di Diritto e Procedura Penale Militare, Rivista numero 4-5-6 anno 2002.

²¹ La Legge n. 561 del 1988, *Istituzione del Consiglio della Magistratura Militare*, è stata formalmente abrogata. Il suo contenuto è stato riportato agli articoli 60 e ss. Del D.LGS n. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare".

²² Il D.P.R. 24 marzo 1989 n. 158, recante *Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio di Magistratura Militare*. Il decreto attuativo è stato emanato al fine di uniformare i magistrati militari ai magistrati ordinari, attribuendo al CMM le stesse attribuzioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura.

dalla legge. Esprime pareri e può far proposte al Ministro della Difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare;²³ dà pareri su disegni di legge concernenti i problemi del settore giudiziario.²⁴

Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della Difesa può avanzare proposte, proporre osservazioni e può intervenire alle adunanze del Consiglio, quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritenga opportuno, per fare comunicazioni o per dare chiarimenti.²⁵

Il Consiglio, che dura in carica circa quattro anni, è composto²⁶ dal primo presidente della Corte di Cassazione,²⁷ dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, da due²⁸ componenti eletti dai magistrati militari e da un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di Vice Presidente.

La natura speciale della giurisdizione militare costituisce motivo per l'instaurazione di possibili conflitti di giurisdizione, nella realtà non così infrequenti vista la mancata razionalizzazione della disciplina normativa.²⁹ Si è detto che l'articolo 103 Cost. prevede

²³ Art. 2 comma 3 D.P.R. 24 marzo 1989 n. 158.

²⁴ Art. 2 comma 4 D.P.R. 24 marzo 1989 n. 158.

²⁵ Art. 2 commi 7 e 8 D.P.R. 24 marzo 1989 n. 158.

²⁶ Art. 1 Legge 561 del 1988.

²⁷ Ne è il presidente.

²⁸ Prima della legge 3 agosto 2009, n. 102 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali") i componenti eletti dai magistrati militari erano quattro.

²⁹ Di questo fatto si lamentava il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Militari (AMMI) Giuseppe Leotta durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario militare 2022: "La mancata adozione di un intervento legislativo che incida, razionalizzandolo, sul riparto di giurisdizione tra il giudice militare e il giudice ordinario e che attui davvero e concretamente il precetto costituzionale che vuole il giudice militare, con il giudice amministrativo e quello contabile, unici giudici speciali del nostro ordinamento. A distanza di quasi settantacinque anni dall'adozione della Carta fondamentale, quell'articolo 103 della Costituzione - che garantisce la nostra funzione di giudici speciali - rimane confinato a una previsione formale e dimenticata in un angolo del sistema giudiziario statale. Mentre le altre giurisdizioni speciali hanno assunto una connotazione ordinamentale ben definita e caratterizzata (che comprende una piena valorizzazione delle loro funzioni e la previsione di un adeguato sistema di autonomia organizzativa e finanziaria), essendo oggetto anche di una specifica codificazione e di continui interventi di aggiornamento normativo, la giurisdizione militare è stata relegata in una terra di confine tra la piena giurisdizione penale su tutti i fatti di interesse militare e la responsabilità disciplinare. Anche la struttura ordinamentale della Magistratura militare è stata oggetto negli ultimi decenni solo di interventi disorganici, quale la «riforma» del 2007, che ha ridotto organico e sedi e ha modificato la composizione dell'organo di autogoverno (poi ulteriormente modificata dal Codice dell'ordinamento militare del 2010), senza che tale modifica fosse guidata da una reale necessità o da un progetto concreto, e con esiti discutibili e mai esaminati o approfonditi oggettivamente."

una limitazione di natura soggettiva e oggettiva per l'applicazione della giurisdizione militare, pertanto, tale giurisdizione sembra essere circoscritta e residuale rispetto a quella ordinaria.³⁰

I principali problemi di individuazione della giurisdizione competente sorgono in caso di connessione di reati, ossia quando un soggetto militare commette reati comuni e militari in connessione tra loro. La difficoltà principale nasce dalla scelta della *norma iuris* applicabile nel caso di specie: infatti la materia può essere regolata dall'articolo 264 c.p.m.p.³¹ o dall'articolo 13 comma 2 c.p.p.³². Sono norme che regolano in maniere differenti sia le ipotesi in cui può dirsi sussistente la connessione tra reati comune e militare sia i criteri di reparto e attribuzione della giurisdizione.

La tesi maggioritaria ritiene che le ipotesi di connessione tra reato militare e reato comune debbano essere regolate dall'art. 13, comma 2, c.p.p.: l'Autorità Giudiziaria Ordinaria avrà giurisdizione sul reato comune e sul reato militare in tutti casi in cui il reato comune risulti essere più grave di quello militare, mentre, negli altri casi, il Giudice Militare avrà giurisdizione sul reato militare e il Giudice Ordinario sul reato comune.³³

³⁰ La Corte costituzionale (sentenza n.29 /1958) ha precisato che la magistratura ordinaria può occuparsi di reati militari mentre alla magistratura militare non sono "consentiti sconfinamenti nell'area riservata alla giurisdizione ordinaria". La Corte si è mantenuta sullo stesso orientamento anche con la pronuncia n. 429 del 1992. Secondo quanto statuito nella decisione in questione la giurisdizione normalmente da adire è quella dei giudici ordinari anche in materia militare. La Corte, valorizzando l'avverbio "soltanto" presente nell'articolo 103 Cost., ha dedotto il carattere eccezionale della giurisdizione militare anche rispetto ai reati militari. Tali principi sono stati recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n. 8193 del 2022).

³¹ Art 264 c.p.m.p.: 1. "Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, Ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità. 2. Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti. 3. Il ricorso ha effetto sospensivo."

³² Art 13 comma 2 c.p.p.: "Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma."

³³ A. Conti, *La giurisdizione militare: ipotesi di connessione e principio della perpetuatio iurisdictionis. Riflessioni a margine di una sentenza della Corte di Cassazione. Military jurisdiction: connecting cases and principle of perpetuatio iurisdictionis. Considerations relative to a judgment of the Court of Cassation*, 2017.

2. Il reato di ingiuria militare: una fattispecie con un ampio ambito di applicazione *ratione materiae*

Il reato di ingiuria militare semplice è previsto dal codice penale militare di pace all'articolo 226.³⁴

Nel testo si legge che il militare che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi. Lo stesso trattamento è previsto per il militare che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, comunicazione telefonica, scritti, disegni diretti alla persona offesa. La pena si inasprisce fino alla reclusione militare di sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Il reato di ingiuria semplice, prevedendo una pena in astratto non superiore a sei mesi, rientra nella previsione dell'articolo 260 c.p.m.p.³⁵, pertanto, è procedibile a richiesta del Comandante di Corpo.³⁶

³⁴ Art 226 c.p.m.p.: "Il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi. Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione militare fino a sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato."

³⁵ Art 260 comma 2 c.p.m.p.: "I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal numero 2° dell'articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o, a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano."

³⁶ I codici penali militari non prevedono la perseguibilità dei reati da parte della persona offesa poiché ritengono che l'azione penale militare sia diretta a tutelare, oltre che l'interesse della persona offesa, anche il servizio e la disciplina militare e, in generale, l'interesse dello Stato. Pertanto, viene escluso che l'esercizio dell'azione penale dipenda dalla persona offesa o da quella danneggiata tramite lo strumento della querela. Si consideri, tuttavia, che sarebbe scorretto ritenere che attraverso questa condizione di procedibilità si voglia tutelare esclusivamente l'interesse dell'Ordinamento militare e, più in generale, un interesse statale. Il reato militare è infatti oramai ritenuto pacificamente plurioffensivo. Secondo tale esegesi, è corretta e razionale la scelta di demandare al Comandante il compito di contemperare i due interessi (quello della persona offesa e quello di avere delle Forze armate coese) perché sarebbe l'individuo più idoneo a valutare la risposta più adeguata per i due soggetti offesi (il militare insultato e lo Stato). Potrebbe infatti valutare opportuno un provvedimento penale o disciplinare, magari accompagnato da un risarcimento del danno a seguito di un processo civile.

Se l'ingiuria è posta in essere da un inferiore di grado a danno del superiore per ragioni legate al servizio o alla disciplina³⁷ si realizza la fattispecie, più grave, di insubordinazione con ingiuria (art. 189 comma 2 c.p.m.p.³⁸).

Viceversa, qualora il reato sia commesso dal superiore di grado nei confronti dell'inferiore, sempre per motivi legati al servizio o alla disciplina, la fattispecie di riferimento è "ingiuria a un inferiore" (art. 196 comma 2 c.p.m.p.³⁹).

Mentre l'"ingiuria militare semplice" è procedibile a richiesta del Comandante di corpo, i due reati più gravi di "insubordinazione con ingiuria" e "ingiuria a inferiore" sono procedibile di ufficio.

Confrontando l'ordinamento militare con quello civile è possibile notare come in quest'ultimo il reato di ingiuria non sia più esistente: è stato, infatti, depenalizzato dall'art. 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.⁴⁰

Il legislatore ha ritenuto opportuno escludere la rilevanza penale del fatto, originariamente prevista all'articolo 594 c.p.⁴¹, poiché nelle lungaggini dei procedimenti penali le sanzioni non venivano mai applicate poiché, o i casi venivano archiviati per particolare tenuità del fatto, o il reato faceva in tempo a prescrivarsi. Il legislatore ha così ritenuto che la prospettiva di una sanzione più elevata e comminata in tempi più brevi avesse un'efficacia deterrente maggiore, pertanto, ha abrogato il reato di ingiuria trasformandolo in illecito civile.

Nel codice penale militare di pace il reato di ingiuria ricopre una funzione tuttora centrale poiché ricomprende all'interno della sua fattispecie tutta una serie di comportamenti che l'ordinamento civile, invece, si è preoccupato di classificare con reati diversi.

³⁷ Se mancasse questo requisito si rientrerebbe nella fattispecie di cui all'articolo 199 c.p.m.p. "Cause estranee al servizio o alla disciplina militare". L'articolo in questione prevede che "Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare."

³⁸ Art 189 comma 2 c.p.m.p.: "Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni."

³⁹ Art 196 comma 2 c.p.m.p.: "Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni."

⁴⁰ Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

⁴¹ Il testo originale dell'articolo 594c.p. è il seguente: "Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone."

La portata dell'art. 226 c.p.m.p. diviene ancora più significativa se si considera che nel codice penale militare non esistono i reati sessuali come fattispecie astratte (violenza sessuale, atti persecutori). Le ragioni storiche sono evidenti, dal momento che questi ultimi reati sono stati introdotti dagli ordinamenti per proteggere soprattutto la popolazione femminile, l'organizzazione militare non ne ha sofferto la mancanza essendo stato per anni un ordinamento esclusivamente maschile.

Il problema è, per l'appunto, sorto nell'ultimo ventennio, dal momento i cui i ranghi militari sono stati popolati anche da donne. Mantenere il reato di ingiuria nell'ordinamento militare è utile affinché le aggressioni sessuali poste in essere da militari non rimangano penalmente perseguibili solo dalla giurisdizione ordinaria.

La Corte costituzionale (sentenza n. 215 del 2017) di recente ha avuto modo di pronunciarsi circa la questione della rilevanza penale dei comportamenti ascritti nell'art. 226 c.p.m.p. ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata.

Con tre ordinanze di analogo tenore⁴² la Corte Militare d'Appello di Roma aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 226 del codice penale militare di pace, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze Armate dello Stato.

In primo luogo, il giudice *a quo* osservava che tali condotte, nella giurisdizione ordinaria, non erano più previste dalla legge come reato, per effetto del disposto dell'art. 1, lettera

⁴² Le tre ordinanze pronunciate in altrettanti giudizi dalla Corte Militare di Appello di Roma sono rispettivamente del 18 febbraio 2016 (r.o. n. 91 del 2016), dell'11 aprile 2016 (r.o. n. 102 del 2016) e del 26 aprile 2016 (r.o. n. 117 del 2016). Nella prima ordinanza il giudice rimettente riferisce di essere stato chiamato a giudicare in ordine all'appello presentato dall'imputato F. P., condannato in primo grado dal Tribunale Militare di Roma alla pena di mesi tre di reclusione militare per il reato di ingiuria continuata e aggravata ai danni di un militare subordinato, commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare (ai sensi degli artt. 226 e 47, numero 2 c.p.m.p. e dell'art. 81 del c.p.). L'imputato, infatti, aveva rivolto una frase offensiva nei confronti di un maggiore in occasione di un acceso scambio di battute, mentre si trovava nel cortile condominiale e la persona offesa era alla finestra del suo appartamento; la discussione tra i due sarebbe scaturita da questioni attinenti a rapporti di vicinato e di condivisione condominiale, sia pure relativa ad alloggi militari. Nella seconda ordinanza il giudice a quo espone che l'imputato A. T. è stato condannato in primo grado per il reato di ingiuria pluriaggravata (ai sensi degli artt. 47, numeri 2 e 4, e 226 c.p.m.p.) per aver rivolto una frase offensiva nei confronti di una caporal maggiore, mentre si trovavano entrambi all'interno della mensa unificata di una caserma di Milano; il giudice a quo riferisce che essi condividevano lo stesso tavolo insieme ad altri militari e che durante la consumazione del pasto l'imputato aveva intrattenuto altri due militari presenti raccontando loro come aveva trascorso la serata precedente; nel corso di tale racconto, egli aveva rivolto la frase offensiva nei confronti della caporal maggiore, fino a quel momento non coinvolta nella conversazione. Infine, nella terza ordinanza, la Corte Militare d'appello riferisce di essere stata chiamata a decidere il ricorso in appello presentato da R. P., imputato di ingiuria aggravata (ai sensi degli artt. 226 e 47, numero 2 c.p.m.p.) e minaccia aggravata (ai sensi degli artt. 229 e 47, numero 2 c.p.m.p.).

c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.⁴³ Il legislatore ha previsto che il medesimo fatto, se commesso dolosamente, costituisce solamente un illecito civile, pertanto, l'autore, oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno, è obbligato al pagamento di una sanzione pecuniaria civile. Secondariamente, il giudice rimettente considerava che tutti e tre i casi sottoposti al suo giudizio, si traducevano in vicende riconducibili a contesti esclusivamente personali e privati, del tutto esulanti dalla sfera del servizio e della disciplina militare.

La Corte Militare di Appello riteneva, perciò, che la depenalizzazione del reato di ingiuria di cui all'art. 594 c.p. avrebbe determinato "un'irragionevole dilatazione della nozione di reato militare", in quanto vi rientrerebbero anche fatti potenzialmente estranei alla tutela degli interessi militari. Per il reato di ingiuria, infatti, non esiste una norma analoga all'art. 199 c.p.m.p. che esclude la configurabilità di alcuni reati, se commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare.⁴⁴

Per questi motivi il giudice *a quo* prospettava la lesione dell'art. 52 Cost.: punendo con la sanzione militare anche condotte tenute in un contesto personale e privato, le esigenze della struttura militare finirebbero per porsi in una posizione di superiorità rispetto ad altri beni costituzionalmente ed ordinariamente tutelati.⁴⁵

L'intervento legislativo avrebbe, inoltre, determinato un'ingiustificata diversità di trattamento tra militari imputati di ingiuria e soggetti non appartenenti alle Forze armate, in quanto ai primi si applicherebbe ancora la sanzione penale, mentre ai secondi quella civile. La lesione all'art. 3 Cost. consisterebbe perciò nell'irragionevole disparità di trattamento derivante dalla mancata estensione all'art. 226 c.p.m.p. della medesima sorte cui il legislatore ha scelto di sottoporre il "parallelo" reato di ingiuria di cui all'art. 594 c.p.

⁴³ Il giudice *a quo*, nell'ordinanza, sottolineava che tale Decreto legislativo non aveva ricompreso tra le norme da depenalizzare anche il reato militare di ingiuria previsto e punito dall'art. 226 c.p.m.p.; l'effetto abrogativo non poteva essere desunto in via interpretativa considerato il carattere tassativo dei reati elencati nel decreto.

⁴⁴ L'articolo 199 c.p.m.p. (cause estranee al servizio o alla disciplina militare) così dispone: "Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari."

⁴⁵ La Corte Militare d'appello sottolineava come la formulazione dell'art. 226 c.p.m.p. non consentisse di individuare una connotazione di *militarità* della condotta che non fosse la mera qualità di militari dei soggetti coinvolti: nessun altro elemento, cioè, consentirebbe al giudice militare di distinguere un'ingiuria attinente a interessi riconducibili al servizio o alla disciplina militare, o in generale ad interessi militari, rispetto ad un'ingiuria che non abbia tale connotazione.

La Corte costituzionale dichiarava le questioni non fondate con riferimento ad entrambi i parametri costituzionali evocati.

Innanzitutto, la Corte rilevava che la mancata ricomprensione dell'art. 226 c.p.m.p. nell'ambito della abrogazione di reati che ha coinvolto l'art. 594 c.p. ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016 rientra tra le scelte che il legislatore può compiere discrezionalmente: spetta infatti al Parlamento, e non alla Corte, la funzione di individuare i fatti da sottoporre a pena e di selezionare le materie da depenalizzare.⁴⁶

È vero che, a seguito della trasformazione dell'ingiuria "comune" da illecito penale a illecito civile, l'ingiuria "militare" è divenuto reato esclusivamente militare,⁴⁷ tuttavia, la scelta legislativa di mantenere nell'area del penalmente rilevante l'ingiuria tra militari, anche quando i fatti ingiuriosi si rivelino privi di un qualsiasi nesso con la disciplina e il servizio militare, non può essere ritenuta irragionevole. La Corte, infatti, spiegava che ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra per propria scelta nell'ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze. Tant'è che non risulta affatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, tra cui quella di non recare offesa all'onore o al decoro di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento.⁴⁸

La Corte, inoltre, sottolineava un aspetto estremamente rilevante per l'argomento di cui si tratta: rilevava che permangono episodi di nonnismo anche dopo l'eliminazione della coscrizione obbligatoria e soprattutto constatava l'emersione di ingiurie di natura sessista

⁴⁶ La Corte puntualizza efficacemente questo aspetto: "Non ci si può esimere dal rilevare, incidentalmente, che la manipolazione così suggerita risulterebbe di non poco momento, giacché obbligherebbe questa Corte a circoscrivere l'area di applicazione dell'art. 226 cod. pen. mil. pace attraverso formule uguali o analoghe a quella contenuta nell'art. 199 cod. pen. mil. pace, così scegliendo, tra quelle in astratto ipotizzabili, una delle molte soluzioni – nella disponibilità del legislatore – per selezionare interessi non più meritevoli di tutela penale."

⁴⁷ Il reato esclusivamente militare è un reato che non è previsto come tale dalla legge comune. La definizione di reato esclusivamente militare la si trova nell'articolo 37 comma 2 del c.p.m.p. che così dispone: "È reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune."

⁴⁸ La Corte sottolinea che "continuare a punire penalmente l'ingiuria tra militari, pur per fatti ingiuriosi non riconducibili al servizio e alla disciplina militari, come definiti nell'art. 199 cod. pen. mil. pace, risponde infatti, oltre che all'esigenza di tutela delle persone in quanto tali, anche all'obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle stesse."

a seguito dell'accesso delle donne al servizio militare.⁴⁹ Sottolineava che, queste considerazioni di fatto, non sono indifferenti all'esito del giudizio di costituzionalità.

Il ragionamento della Corte è chiaro: si è già detto che la mancanza dei reati sessuali all'interno del codice penale militare di pace presuppone il ricorso al reato di ingiuria per punire condotte di questo tipo, pertanto, depenalizzare il reato di ingiuria militare avrebbe significato depenalizzare, all'interno della giurisdizione militare, condotte che si sostanziano anche in violenze sessuali e atti persecutori. Le aggressioni sessuali poste in essere da militari rimarrebbero penalmente perseguibili solo dalla giurisdizione ordinaria. Proprio da questo punto di vista la Corte sottolineava l'esigenza di mantenere la richiesta del Comandante di Corpo come condizione di procedibilità per questo reato: l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale determinerebbe l'assorbimento delle condotte ingiuriose nella sfera civilistica e privata e provocherebbe una mancanza di protezione per la vittima. Il Comandante di Corpo sarebbe impossibilitato a richiedere l'esercizio dell'azione penale a tutela della parte offesa.⁵⁰

Quanto alla censura relativa all'asserita violazione dell'art. 52 Cost., la Corte si limitava ad osservare che il mantenimento dell'ingiuria tra militari nell'area del penalmente rilevante, pur quando commessa per cause estranee al servizio o alla disciplina militare, trova ragionevole fondamento nelle basilari esigenze di coesione dei corpi militari.

⁴⁹ "Considerazioni di fatto, ma non del tutto indifferenti ai fini dell'esito di questo giudizio di legittimità costituzionale, costringono inoltre a rilevare sia il permanere di episodi di "nonnismo", pur dopo l'eliminazione della leva obbligatoria, sia l'insorgenza di ingiurie di natura sessista, a seguito dell'accesso delle donne al servizio militare."

⁵⁰ "È importante osservare come i reati per i quali è stabilita la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi – fra i quali l'ingiuria di cui all'art. 226 cod. pen. mil. pace – sono puniti non a querela, bensì su richiesta del comandante di corpo, sulla base di quanto disposto dall'art. 260 dello stesso codice. La ratio di tale disposizione, ha più volte osservato questa Corte, risiede nella opportunità di attribuire al comandante di corpo una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare e il ricorso all'ordinaria azione penale, sul presupposto che vi siano casi in cui, per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare al decoro dell'istituzione militare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso (sentenze n. 449 del 1991, n. 114 del 1982, n. 189 del 1976, n. 42 del 1975; ordinanze n. 186 del 2001, n. 562 e n. 410 del 2000, n. 396 del 1996). Si deve, ora, aggiungere che l'eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, determinando l'assorbimento delle vicende ingiuriose nella sfera civilistica e "privata" dei contendenti, avrebbe tra i suoi non trascurabili effetti anche quello di impedire al comandante di corpo di chiedere il procedimento penale, a tutela di una vittima (dell'ingiuria) inserita in un contesto caratterizzato da rapporti di natura gerarchica. Un accoglimento, si osservi, che potrebbe persino provocare l'effetto di privare il suddetto comandante dell'opportunità di avere contezza dei fatti accaduti, presupposto per avviare almeno la (in quell'ipotesi residua) azione disciplinare."

2.1. La violenza sessuale e l'ingiuria sessista

La casistica giurisprudenziale inerente al reato di ingiuria è molto ricca, e, particolarmente diffusa, quando parte offesa è una militare donna, è l'ingiuria di tipo sessista.

Il comportamento che si sostanzia in un'offesa al decoro e all'onore quando è rivolto a una militare donna sfocia quasi sempre in frasi o comportamenti sessisti. Come già si è accennato, inoltre, il reato di ingiuria viene anche adoperato per reprimere comportamenti corrispondenti al reato di violenza sessuale del codice penale comune.

La Corte Militare d'Appello, per esempio, con sentenza del 23 maggio 2012, ha confermato la pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione inflitta ad un maresciallo capo dell'Esercito Italiano in servizio a Palermo, per il reato di cui all'art. 226 c.p.m.p.. L'imputato, ufficiale di picchetto⁵¹, aveva offeso il prestigio e l'onore di due militari col grado di caporale avendo loro mostrato la tessera del club privato "Morrigan", dove si facevano scambi di coppia ed avendole invitate ad accompagnarlo, affermando che erano idonee a fare quello che veniva usualmente praticato all'interno del club anzidetto, essendo entrambe delle "porche".⁵²

Con sentenza del 9 gennaio 2013 la Corte Militare di Appello di Roma, dichiarava non doversi procedere per il reato di ingiuria semplice, per mancanza della richiesta del Comandante del Corpo necessaria per la procedibilità dell'azione penale; tuttavia, la vicenda è significativa e merita di esser riportata. L'imputato, maresciallo capo presso il Reggimento Addestramento Volontari "Piceno", per cause estranee al servizio e legate ad approcci sessuali, offendeva l'onore e la dignità di alcune inferiori di grado, frequentanti il corso di addestramento, invitandole esplicitamente ad avere rapporti sessuali con lui, rivolgendo loro espressioni del tipo "bei balconcini", "belle terrazze", "curve di livello", ovvero dicendo che avrebbe preferito entrare nelle loro camerette per trovarle con indosso solo biancheria intima invece delle uniformi.⁵³

Sempre la Corte Militare di Appello, con sentenza resa in data 27 novembre 2013, confermava l'affermazione di penale responsabilità emessa nei confronti di un militare

⁵¹ L'ufficiale di picchetto è un ufficiale subalterno che ha il compito di dirigere la sorveglianza e il servizio generale della caserma.

⁵² In Cass. Pen. Sez. I, 9 luglio 2013, n. 45372.

⁵³ In Cass. Pen. Sez. I, 8 aprile 2014, n. 15733.

dell'esercito⁵⁴ in data 11 dicembre 2012 dal GUP del Tribunale Militare di Napoli. Costui è stato ritenuto responsabile del reato di ingiuria ad inferiore di cui all' art. 196 c.p.m.p., comma 2 per aver affermato, riferendosi ad una Caporale, “È contenta così si strofina con il sergente N.”, facendo riferimento alla richiesta della caporale di eseguire un servizio di accompagnamento in auto, peraltro autorizzato dallo stesso imputato.⁵⁵

Ancora la Corte Militare di Appello confermava la sentenza emessa in data 16 dicembre 2014 dal Tribunale Militare di Verona, che aveva dichiarato un maresciallo ordinario dei Carabinieri responsabile del reato di ingiuria ad inferiore, ex art. 196 c.p.m.p.. L'imputato, infatti, nel transitare unitamente ad altri militari per le scale della sede di servizio, aveva incrociato il Maresciallo A.s UPS⁵⁶ P., suo superiore gerarchico e, fermatosi di lato, la toccava con una mano, “a mò di pacca sui glutei”, accompagnando il gesto con la frase "su a lavorare".⁵⁷

Il Tribunale Militare di Roma⁵⁸ condannava un capitano dell'Esercito Italiano per il reato di ingiuria a un inferiore ex art 196 c.p.m.p. perché offendeva ripetutamente l'onore e il prestigio di alcune militari di un Centro di Addestramento per l'esercito, rivolgendo loro espressioni volgari e battute a sfondo sessuale. In particolare, avendo appreso che una militare era risultata prima al concorso di specializzazione di avio-fornitore dichiarava che “Non può una con le ovaie superare uno con le palle”; in un'altra circostanza rivolgeva espressioni di scherno ad un'altra militare, additandola ripetutamente come esempio negativo da non seguire a motivo dell'aspetto fisico ed in un'occasione dicendole che era “grassa” e faceva “schifo”; in un'altra, vedendo una militare impegnata nella sistemazione di motori e lo svuotamento di contenitori d'olio all'interno di un hangar le si rivolgeva dicendo che era la prima volta che vedeva una donna davanti ad un motore a lavorare.

Sempre il Tribunale Militare di Roma⁵⁹ condannava un Caporal Maggiore Capo dell'Esercito per il reato di ingiuria a inferiore continuata ex art 196 c.p.m.p.. Alle Allieve del corso di addestramento che non eseguivano correttamente l'esercizio l'imputato si

⁵⁴ Nella sentenza pubblicata dalla Cassazione (Cass. Pen., sez. I, 5 novembre 2014 n. 45868.) non è possibile leggere il grado dell'imputato.

⁵⁵ In Cass. Pen., sez. I, 5 novembre 2014 n. 45868.

⁵⁶ Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di pubblica sicurezza.

⁵⁷ In Cass. Pen., sez. I, 6 ottobre 2016 n. 42357.

⁵⁸ Tribunale Militare di Roma, 26 marzo 2014, n. 14.

⁵⁹ Tribunale Militare di Roma, 10 giugno 2015, n. 23.

rivolgeva dicendo che erano tanto goffe nel muoversi da sembrare che stessero avendo un rapporto sessuale; durante marce e adunate spronava le stesse Allieve con frasi oscene e volgari a contenuto sessuale; in un'altra circostanza, dopo aver chiesto ad un'Allieva se avesse voluto fare carriera, le diceva che avrebbe dovuto avere rapporti sessuali con lui e gli altri istruttori.

In un altro caso, la Corte Militare di Appello, con pronuncia resa il 2 marzo 2016, dichiarava l'imputato, primo maresciallo, responsabile del reato di ingiuria a inferiore per avere offeso, verso la fine del mese di luglio 2012, il prestigio, l'onore e la dignità dell'inferiore gerarchico, caporale maggiore S.R., dicendo "io mi ricordo ancora la prima volta che ti ho vista in borghese con il tuo bel culetto" e mimando con le mani la sagoma del corpo.⁶⁰

Il Tribunale Militare di Verona con sentenza in data 19 maggio 2015 condannava un ufficiale dell'Esercito Italiano, alla pena di mesi tre di reclusione militare per ingiuria pluriaggravata e cioè per avere offeso l'onore ed il decoro di una caporal maggiore. L'imputato, mentre sedeva ai tavoli della mensa con altri due militari, dopo aver narrato agli interlocutori di una colorita avventura con una ragazza conosciuta qualche giorno prima in un locale, si era rivolto alla caporal maggiore, invitandola a compiere un rapporto sessuale orale ad un altro militare lì presente.⁶¹

Recentissima è la pronuncia della Corte Militare di appello di Roma che, con sentenza del 10 novembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale Militare di Roma in data 12 giugno 2019 con la quale un ufficiale dell'esercito era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 3 mesi di reclusione militare in quanto riconosciuto colpevole di ingiuria aggravata. L'imputato, infatti, in qualità di ufficiale medico in servizio presso una base in Afghanistan, aveva offeso il prestigio e la dignità di un maresciallo donna, bloccandola e obbligandola a ricevere un bacio, con l'aggravante di essere militare rivestito di un grado e di aver commesso il fatto in territorio estero.⁶²

3. Il reato di minaccia militare

⁶⁰ In Cass. Pen., sez. I, 13 luglio 2017 n. 34442.

⁶¹ In Cass. Pen., sez. I, 4 marzo 2019 n. 9386

⁶² Cass. Pen. Sez. 1, 23 febbraio 2022, n. 22203.

Il reato di minaccia militare è previsto all'articolo 229 del Codice penale militare di pace⁶³: è punita con la reclusione militare fino a due mesi la condotta del militare che minaccia un altro militare di danno ingiusto. Se la minaccia è grave si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Gli elementi costitutivi del reato militare di minaccia coincidono esattamente con quelli del corrispondente reato "comune" ex articolo 612 del codice penale.⁶⁴ La principale differenza è che, per poter parlare di minaccia "militare", sia il soggetto attivo (il minacciante) che il soggetto passivo (cioè il minacciato) devono essere militari.

Il reato di "minaccia militare" potrebbe essere astrattamente integrato anche tra militari di grado diverso quando, per cause estranee al servizio e alla disciplina, un determinato comportamento non possa essere sanzionabile a titolo di "insubordinazione con minaccia" (art. 189 comma 1 c.p.m.p.⁶⁵) oppure di "minaccia a inferiore" (art. 196 comma 1 c.p.m.p.⁶⁶).

Anche il reato di minaccia, prevedendo una pena in astratto non superiore a sei mesi, rientra nella previsione dell'articolo 260 c.p.m.p., pertanto, è procedibile a richiesta del Comandante di Corpo.

Nella giurisprudenza raccolta, sono stati individuati i seguenti casi del reato di minaccia militare, aventi come parti offese delle militari donne.

Con sentenza, deliberata l'8 giugno 2011, la Corte Militare di Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un maresciallo dell'Esercito per il reato di ingiuria (art. 226 c.p.m.p.) e di minaccia (art. 229 c.p.m.p.) continuati posti in essere nei confronti di una caporal maggiore, per mancanza della richiesta di procedimento del Comandante di Corpo. Tuttavia, merita riportare la vicenda come ricostruita in giudizio. Il Maresciallo, mediante comunicazioni telefoniche anonime, con voce contraffatta, aveva reiteratamente offeso l'onore della caporale e minacciato di "farle male"; successivamente, l'imputato, in

⁶³Art 229 c.p.m.p.: "Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi. Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno."

⁶⁴ Art 612 c.p.: "Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339."

⁶⁵Art 189 comma 1 c.p.m.p.: "Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni."

⁶⁶ Art 196 comma 1 c.p.m.p.: "Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni."

seguito a una perquisizione domiciliare eseguita nei suoi confronti, aveva avuto notizia delle indagini a suo carico, pertanto, dopo aver convocato la donna, le aveva chiesto di ritirare la denuncia, minacciandola che le avrebbe fatto saltare la casa.⁶⁷

Forse più interessante dal punto di vista sostanziale è la sentenza del 9 gennaio 2013, pronunciata sempre dalla Corte Militare di Appello di Roma.

Un maresciallo capo veniva dichiarato colpevole del reato di minaccia aggravata poiché, dopo aver tentato e fallito un approccio sessuale con due militari, le minacciava di non riferire ad alcuno l'accaduto. In particolare, l'imputato, avendo approfittato della presenza isolata delle militari presso un veicolo dotato di radio, avvicinandole una alla volta, proponeva loro di avere un rapporto sessuale in autovettura, quindi, dopo aver ricevuto un netto rifiuto, diceva loro che se avessero parlato con qualcuno avrebbe creato loro dei problemi e avrebbe fatto passare loro "dei guai".⁶⁸

Con sentenza 10 giugno 2015, n. 23, il Tribunale Militare di Roma condannava un caporal maggiore capo dell'Esercito per il reato di minaccia ad inferiore. La condotta del militare si estrinsecava in minacce rivolte al personale dipendente femminile. L'imputato, dopo aver scoperto lamentele a suo carico espresse dalle Allieve, dichiarava che avrebbe scoperto chi di loro lo aveva denunciato ai superiori e avrebbe rovinato loro la carriera.

3.1. Gli atti persecutori

La fattispecie di reato prevista all'articolo 612 bis del nostro codice penale⁶⁹ non esiste nel rispettivo codice penale militare, pertanto, quando in ambito militare si verificano fatti

⁶⁷ Cass. Pen., sez. I, 11 giugno 2012 n. 22639.

⁶⁸ Cass. Pen., sez. I, 8 aprile 2014 n. 15733.

⁶⁹ L'articolo 612-bis rubricato come "atti persecutori" (comunemente denominato *reato di stalking*) condanna tutte quelle condotte di minaccia o molestia che si verificano in modo reiterato, per questo particolarmente lesive della libertà psichica e morale del soggetto. L'articolo così recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il

di tal guisa si rende necessario un differente inquadramento giuridico della fattispecie che si traduce nel ricondurre tali comportamenti alle fattispecie più generiche di ingiuria e minaccia.

Una conseguenza abbastanza evidente di questa operazione si sostanzia nella previsione di una cornice edittale differente in base alla giurisdizione, per lo stesso comportamento. Se nella giurisdizione ordinaria un atto di *stalking* può essere punito con una pena astrattamente prevista tra sei mesi a quattro anni, nella giurisdizione militare il reato di ingiuria è punibile con una pena base di quattro, massimo sei mesi e quello di minaccia con una pena base di due massimo sei mesi. Ancora. L'articolo 612 bis c.p. prevede un aumento di pena nel caso in cui i comportamenti siano posti in essere dal coniuge (anche se separato o divorziato) o da una persona che sia stata legata da una relazione affettiva alla persona offesa. Il codice militare, invece, non accenna a tutele rafforzate di questo tipo.

Esemplificativa è una vicenda verificatasi in una caserma dell'esercito di Caserta nel 2008. Il Tribunale Militare di Napoli⁷⁰ ha ricondotto certi comportamenti molesti reiterati, subiti da una caporale dell'Esercito, sfociati anche in aggressioni fisiche, nelle cornici dei reati di ingiuria e minaccia (seppur continuata e aggravata).

I capi di imputazione si sono limitati a due soli comportamenti: la professione di frasi ingiuriose e un calcio sferrato dall'imputato nelle parti intime della vittima. Tuttavia, nella sentenza si legge chiaramente come nel tempo vi fossero state una serie di condotte che nell'ordinamento civile sarebbero state rubricate come atti persecutori.⁷¹ Inoltre, tali atti, sono stati realizzati da un soggetto coinvolto sentimentalmente con la vittima, elemento che costituirebbe un'aggravante seguendo quanto dettato dal codice penale comune.⁷²

quale si deve procedere d'ufficio." L'articolo 612 bis è stato introdotto nel 2009 con il Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in legge il 23 aprile 2009 n. 38.

⁷⁰ Tribunale Militare di Napoli, sentenza 22/05/2008 n. 16.

⁷¹ "A dire della persona offesa l'imputato (...) aveva continuato a seguirla o a farsi trovare fuori dall'abitazione, cagionando apprensione o vera e propria paura, tanto che M. era giunta ad evitare di stare da sola. (...) (Il quadro probatorio dibattimentale) ha consentito di ricostruire il contesto dei difficili rapporti tra imputato e persona offesa, caratterizzato da un grave turbamento psicologico del primo, dovuto allo scioglimento del fidanzamento e tradottosi in comportamenti a sfondo persecutorio, volti a coartare, in modo anche aggressivo ed a volte violento, la volontà della M. di porre definitivamente fine alla relazione sentimentale."

⁷² "È emerso, infatti, che tra l'imputato, (...) e la persona offesa, (...) era nata una relazione sentimentale che, però, la donna, già verso la fine dell'anno 2006, era intenzionata a far cessare a causa dei litigi che frequentemente nascevano e che erano anche caratterizzati da atteggiamenti reciprocamente violenti. Da parte sua, invece, l'imputato voleva a tutti i costi che il rapporto proseguisse e con grande insistenza coglieva ogni occasione per indurre la donna a non lasciarlo."

Non prevedere il reato di atti persecutori all'interno del codice militare penale di pace significa non tutelare soggetti che si trovano imbrigliati in una situazione caratterizzata da squilibrio di potere e pertanto più di tutti necessiterebbero protezione. Inutile dilungarsi sul fatto che, sempre più sovente, vittime di *stalking* siano donne, spesso coinvolte in relazioni tossiche e soffocanti da cui vorrebbero divincolarsi. L'organizzazione militare, come tutte le organizzazioni sociali, è soggetta agli stessi fenomeni a cui è esposta la società civile, pertanto, dal momento dell'entrata delle donne nei ranghi, ha iniziato a scontrarsi anche con questo problema, prima, quasi del tutto, sconosciuto.

4. Il reato di diffamazione militare

Il reato diffamazione militare è previsto dall'art 227 del codice penale militare di pace⁷³: la condotta punita è quella compiuta da un militare che, comunicando con più persone, offende la reputazione di un altro militare.

La pena, che nella fattispecie base è prevista per un massimo di sei mesi di reclusione militare, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, aumenta fino a tre anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è realizzata con mezzi di stampa o altri mezzi di pubblicità.

Affinché si perfezioni il reato, è necessario che l'offesa sia arrecata alla reputazione di un militare o a un Corpo Militare ben individuati, non essendo sufficiente l'offesa generica. Anche in questo caso, perché si parli propriamente di reato militare, è necessario che sussista la qualifica di militare in capo ai soggetti sia attivo che passivo della condotta.

Così come disposto dall'articolo 260 comma 2 c.p.m.p., il reato di diffamazione semplice è procedibile su istanza del Comandante di Corpo. Quando invece si realizza il reato di diffamazione aggravata il reato è procedibile d'ufficio.

Un significativo caso giurisprudenziale è rappresentato da un processo⁷⁴ instauratosi nei confronti di due caporal maggiori dell'esercito per aver diffamato una collega durante

⁷³Art 227c.p.m.p.: "Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se l'offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate."

⁷⁴ Tribunale Militare di Roma, sentenza 9/10/2007, n. 28.

una spedizione in territorio iracheno. Nonostante, per motivi procedurali, i giudici abbiano dichiarato non doversi a procedere, la vicenda rimane rappresentativa. I due imputati, in concorso fra loro, durante un turno di vigilanza, avevano offeso l'onore e il decoro di una collega scrivendo sulle pareti dell'altana su cui prestavano servizio, frasi a dir poco indecorose circa le abitudini sessuali della donna.

Il collegio giudicante ha dovuto anche decidere quale legge penale applicare nel caso di specie: la circostanza che il reato sia stato consumato in territorio estero durante una missione pone infatti il problema della eventuale applicabilità del codice penale militare di guerra con un conseguente trattamento sanzionatorio più severo⁷⁵. Il Tribunale in definitiva si è espresso per l'applicabilità del codice militare di pace.

4.1. La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

L'articolo 612 ter⁷⁶ del codice penale comune prevedendo il reato di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", tende a contrastare il fenomeno sempre più diffuso del *revenge porn*, consistente nella diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti per finalità principalmente vendicative.

Questo articolo è stato introdotto nel nostro ordinamento soprattutto per gli allarmanti episodi di vendetta realizzati soprattutto dagli *ex partners* in risposta alla chiusura di una relazione sentimentale.

⁷⁵ Si consideri che ciò non è sempre stato così. Il problema dell'applicabilità del codice penale militare di guerra in circostanze di missione vi è stato solo durante la prima missione di questo millennio in Iraq. Si consideri, inoltre, che sul tema è intervenuta anche la Cassazione (sentenza n. 25811 del 6 giugno 2007) precisando che durante le missioni si dovesse applicare la *lex mitior* ex articolo 2 c.p. e, dunque, il codice penale militare di pace. Successivamente il legislatore è intervenuto nella stessa direzione dichiarando sempre applicabile il codice penale militare di pace.

⁷⁶ Tale disposizione è stata inserita dall'art. 10 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69 e così prevede: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio."

Un articolo corrispondente non esiste nel relativo codice penale militare rendendo pertanto necessario il ricorso alla fattispecie di diffamazione ex art 227 c.p.m.p. per la punizione di tali comportamenti.⁷⁷

Così è avvenuto, per esempio, nel 2008, in una Caserma di paracadutisti dell'esercito: l'imputato (paracadutista dell'esercito) offendeva la reputazione di due commilitoni E. S. e F.G. diffondendo a più militari all'interno del Reparto di servizio contro la volontà degli interessati o comunque senza la loro autorizzazione una copia della videoripresa amatoriale che documentava un precedente rapporto sessuale intercorso tra i due. Tale copia era stata volontariamente realizzata dagli stessi protagonisti che però intendevano mantenerla segreta.

La sola parte offesa femminile ha riportato, nel corso del giudizio, di essere stata oggetto da parte di chiunque appartenesse allo stesso ambiente di servizio di affermazioni allusive, di battute volgari e comunque di evidente significato sessuale. Addirittura, riportava che il sonoro del filmato era stato diffuso attraverso l'altoparlante dell'intera Caserma, dando così al fatto una conoscenza in certo qual modo illimitata.⁷⁸

5. Il reato di violenza

Nel titolo III, libro primo del codice penale militare di pace, nella parte riservata ai reati militari in generale, è contemplato l'art. 43, il quale definisce la nozione di violenza.⁷⁹ L'articolo ritiene comprensivi del reato in questione i comportamenti che si traducono in omicidio, lesioni personali, percosse, maltrattamenti⁸⁰ e ogni tentativo di cagionare offese con le armi.

⁷⁷ Si consideri che l'articolo 612 ter è stato introdotto nel nostro ordinamento solo nel 2019 pertanto è una fattispecie piuttosto recente. Anteriormente a questa data tutti i fatti riconducibili al *revenge porn* all'interno della giurisdizione militare sarebbero stati (e sono stati) pacificamente giudicati ex art 227 c.p.m.p.. Tuttavia, dopo l'introduzione del 612 ter nel codice penale comune la situazione è cambiata. Sia l'art 227 c.p.m.p. che l'art 612 ter c.p. presentano infatti profili di specialità (sono in un rapporto di specialità reciproca), pertanto, non è immediato comprendere quale delle due fattispecie sia la "più speciale" e quindi quale sia quella applicabile. Ciò che si è scritto nel testo in merito all'applicabilità dell'articolo 227 c.p.m.p. è una delle possibilità che può concretizzarsi ma è giusto precisare che ciò può non essere sempre vero.

⁷⁸ Tribunale Militare di Roma, Sentenza 29 aprile 2010, n. 25.

⁷⁹ Art 43 c.p.m.p.: "Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi."

⁸⁰ I maltrattamenti nell'ordinamento militare, a differenza di quanto accade nel codice penale ordinario, vengono assimilati a una violenza vera e propria e, pertanto, possono rilevare ai fini della commissione di reati militari quali, ad esempio la "violenza a inferiore" (art 195 c.p.m.p.).

A differenza del codice comune, quello militare di pace non prevede un unico reato di violenza "semplice", ma alcune fattispecie di violenza. Non esiste, ad esempio, l'omicidio militare semplice, né i maltrattamenti semplici, ma esistono le lesioni personali volontarie (art 223 c.p.m.p.) e le percosse (art. 222 c.p.m.p.).

Il reato di "insubordinazione con violenza" punisce la condotta dell'inferiore di grado che usa violenza a danno del superiore (art. 186 c.p.m.p.⁸¹). Qualora il reato sia commesso dal superiore di grado nei confronti dell'inferiore, invece, la fattispecie è di "violenza contro un inferiore" (art. 195 c.p.m.p.⁸²).

Questi reati sono contemplati nel titolo III, libro secondo del codice penale militare di pace, nei reati contro la disciplina militare. In entrambi i casi la comminazione della pena varia, a seconda della gravità del fatto, da uno a tre anni di reclusione militare.

Rappresentativa è una vicenda consumatasi in una Caserma di addestramento dell'esercito nella quale un caporal maggiore capo è stato condannato per il reato di violenza contro inferiore per aver usato violenza contro il personale dipendente femminile "in nome di un malinteso esercizio dei poteri/doveri di ammaestramento ed indottrinamento propri dell'istruttore", per dirlo con le parole del giudice.⁸³

Il reato di violenza contestato è stato considerato continuato poiché le plurime condotte contestate sono state ritenute esecutive di un medesimo disegno criminoso. Infatti, in un'occasione il militare spintonava contro il muro del corridoio della caserma un'Allieva, alzando altresì le mani nel gesto di percuoterla.

In un'altra circostanza, dopo un'esercitazione notturna topografica svoltasi in caserma, percuoteva con una bacchetta di legno alle natiche e ai fianchi le militari del plotone.

In un'altra occasione, faceva cadere un'Allieva con uno sgambetto costringendola con la forza a stare in ginocchio e spingendole la testa contro un pupazzo di peluche con movimenti intermittenti così da mimare un rapporto sessuale tra la donna e il pupazzo.

⁸¹ art. 186: "Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave, o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata."

⁸² art. 195: "Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata."

⁸³ Tribunale Militare di Roma, sentenza 10 giugno 2015, n. 23.

L'imputato, per questi e altri episodi di violenza, è stato condannato a nove mesi di reclusione militare, sospesi condizionalmente.

6. L'altro lato della “medaglia”: le donne militari non solo parti offese.

Nella ricerca giurisprudenziale condotta, le donne militari non figurano solo come parti offese da reato bensì talvolta anche come imputate; in particolare sono state rinvenute due sentenze i cui capi di imputazione sono di “ingiuria ad inferiore” e “insubordinazione con minaccia e ingiuria”.

Nel primo caso è stata la Corte Militare d'Appello di Roma a confermare⁸⁴, con sentenza del 9 giugno 2010, la condanna a quattro mesi di reclusione militare, pena condizionalmente sospesa, nei confronti di una Tenente di Vascello della Marina per il reato di ingiuria ad inferiore (art 196 c.p.m.p. comma 2).

L'imputata, all'epoca dei fatti Tenente di vascello della Marina militare, trovandosi in servizio di affiancamento all'ufficiale d'ispezione all'interno del corpo di guardia, aveva chiesto al capo di prima classe I.M. l'interpretazione di alcune sigle riportate nell'elenco telefonico dipartimentale; avendo ricevuto risposta di non conoscere il significato di tali sigle, aveva offeso il prestigio, l'onore e la dignità dell' I., pronunciando nei suoi confronti più volte a voce alta frasi denigratorie.⁸⁵

Sul secondo caso si è pronunciato il Tribunale Militare di Napoli⁸⁶, assolvendo una caporale dell'esercito per il reato di insubordinazione con minaccia e ingiuria continuate aggravate (art 189 c.p.m.p.). L'imputata era stata accusata di aver proferito frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del proprio Comandante di Compagnia per averle negato due ore di permesso straordinario per allattamento. La militare, che all'epoca dei fatti era madre di una bambina di età inferiore ad un anno, aveva inviato, pochi giorni prima del fatto, un fax al Reparto Comando e Supporto Logistico della Compagnia contenente una richiesta di riposo per allattamento, compilando l'apposito modulo

⁸⁴ La Corte Militare d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del 26 novembre 2009, con la quale il Tribunale Militare di Verona ha dichiarato una Tenente di Vascello colpevole del reato di ingiuria ad inferiore.

⁸⁵ In Cass. Pen. sez. I, 19 gennaio 2011 n. 1334. La Cassazione, nel riepilogare la vicenda prima di decidere sul ricorso, ha riportato il contenuto delle frasi ingiuriose: l'imputata avrebbe rivolto frasi del tipo “mafioso ignorante”, “18 anni di servizio e non sai queste cose; che cazzo hai fatto finora”.

⁸⁶ Tribunale Militare di Napoli, sentenza 25 febbraio 2016, n. 5.

fornitole dall'Amministrazione Militare. Giunto il giorno richiesto per la licenza, la militare si recava nell'ufficio del Comandante di Compagnia per chiedere di assentarsi. Il Capitano, dopo aver telefonato al Comando Generale, scopriva che il permesso non era stato ancora autorizzato in quanto ancora all'attenzione del Comandante, pertanto, non poteva permettere l'uscita della militare dalla caserma. Dopo essere stata bloccata nel tentativo di allontanarsi dalla caserma senza permesso, la militare rivolgeva certe parole ingiuriose al capitano. La donna lamentava con toni particolarmente accesi di non essere tutelata in quanto lavoratrice madre e esprimeva pareri non certo lusinghieri circa la capacità dei propri superiori di svolgere il proprio lavoro. Nella sentenza i giudici precisavano come la reazione della imputata fosse stata generata da una non corretta e tardiva gestione della pratica relativa al permesso di allattamento che pur le spettava e che invece non le era stato tempestivamente concesso. In definitiva l'imputata è stata assolta sia dal reato di insubordinazione con minaccia aggravata perché il fatto non sussiste sia dal reato di insubordinazione con ingiuria aggravata perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

CAPITOLO IV

I PROVVEDIMENTI VOLTI AD INTEGRARE IL DIVARIO DI GENERE ALL'INTERNO DELLE FORZE ARMATE ITALIANE

Sommario: 1. La risoluzione ONU 1325/2000 “Donne, Pace e sicurezza” – 1.1. Il *Gender Advisor* – 2. Il Comitato consultivo del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza – 3. La direttiva “Etica Militare” dello Stato Maggiore della Difesa – 4. La tutela della famiglia e della genitorialità – 5. Il Comitato Unico di Garanzia: tutela del personale civile della Difesa. – 6. I disegni di legge volti all’introduzione dei reati sessuali nel codice penale militare di pace. – 6.1. Considerazioni a margine dei Progetti di Legge – 6.2. La condizione di procedibilità: querela della persona offesa o richiesta di procedimento del Comandante di Corpo?

1. La risoluzione ONU 1325/2000 “Donne, Pace e sicurezza”.

Adottata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2000, la Risoluzione 1325 sul tema “Donne, Pace e Sicurezza” (*Women, Peace and Security – WPS*) rappresenta il primo documento internazionale a menzionare esplicitamente l’impatto della guerra sulle donne ed il contributo delle stesse nella risoluzione dei conflitti per una pace durevole.

Per la prima volta, le Nazioni Unite, supremo organo votato al mantenimento della pace e sicurezza internazionali, hanno adottato una prospettiva di genere nella valutazione dell’impatto dei conflitti armati e hanno riconosciuto la specificità del contributo delle donne nelle fasi di prevenzione, risoluzione e ricostruzione post-bellica.

La Risoluzione, rivolgendosi agli Stati Membri ed alla società civile, riconosce il ruolo fondamentale delle donne nella prevenzione e risoluzione dei conflitti¹, prevedendo una maggiore partecipazione nei processi di mantenimento della pace e della sicurezza

¹ “Reaffirming the important role of women in the prevention and resolution of conflicts and in peace-building, and stressing the importance of their equal participation and full involvement in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security, and the need to increase their role in decision-making with regard to conflict prevention and resolution.”

nazionale²; invita gli Stati Membri ad adottare una “prospettiva di genere”³ e a formare il personale sui diritti delle donne.⁴

La risoluzione si ispira al principio di “tolleranza zero” rispetto alle forme di violenza perpetrate da militari, dalle parti in conflitto, dal personale militare e civile dell’ONU che trasgrediscono le norme internazionali e realizzano comportamenti significativi a livello penale.

I contenuti della Risoluzione 1325, da cui è scaturita la cosiddetta *Women, Peace and Security Agenda*⁵, si suddividono in quattro “pilastri”: partecipazione, prevenzione, protezione, soccorso e recupero.

Il pilastro della partecipazione mira ad assicurare un’equa rappresentazione delle donne nei processi decisionali, negoziali e di mediazione relativi alla pace e alla sicurezza a tutti i livelli,⁶ include raccomandazioni in merito ad una maggiore presenza femminile tra il personale civile e militare delle missioni di *peacekeeping*, nelle forze di polizia e tra il personale addetto all’assistenza umanitaria.

Il secondo pilastro, relativo alla prevenzione, si riferisce all’inclusione degli specifici bisogni femminili nelle politiche di prevenzione e disarmo che si estrinsecano in progetti di allerta dei conflitti attenti alla prospettiva di genere. Si sostanzia inoltre nel contrasto all’impunità dei colpevoli dei reati sessuali nel contesto dei conflitti. Altre strategie di prevenzione si incentrano sul contrasto di norme e comportamenti discriminatori con il coinvolgimento attivo di uomini e ragazzi.

Il paradigma della protezione fa riferimento alla conoscenza e al rispetto dei diritti delle donne nelle situazioni di conflitto ed emergenza umanitaria, in particolare, include la

² “[The Security Council] urges Member States to ensure increased representation of women at all decision-making levels in national, regional and international institutions and mechanisms for the prevention, management, and resolution of conflict.”

³ “[The Security Council] expresses its willingness to incorporate a gender perspective into peacekeeping operations.”

⁴ “[The Security Council] invites Member States to incorporate these elements (...) into their national training programmes for military and civilian police personnel in preparation for deployment.”

⁵ *L’agenda Donne, Pace e Sicurezza* è un termine utilizzato per indicare tutte quelle iniziative internazionali, regionali, nazionali e locali volte ad applicare una prospettiva di genere alle cause e conseguenze dei conflitti e le relative forme di violenza.

⁶ “Urges Member States to ensure increased representation of women at all decision-making levels in national, regional and international institutions and mechanisms for the prevention, management, and resolution of conflict.”

protezione della popolazione femminile dalla violenza di genere e da quella sessuale.⁷ L'ultimo pilastro, relativo al soccorso e al recupero, mira ad assicurare la presenza di idonee strutture e istituzioni atte a garantire e proteggere i bisogni specifici delle donne in situazioni emergenziali. In particolare, evidenzia la necessità di supporto nell'assistenza umanitaria per gli sfollati interni, nella progettazione dei campi per rifugiati, nelle attività di rimpatrio e reinsediamento, ma anche nei programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione.⁸

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di rendere concreti gli obiettivi prefissati nella risoluzione 1325, ha invitato gli Stati membri, attraverso due dichiarazioni presidenziali,⁹ ad elaborare dei Piani D'Azione Nazionali (PAN). Questi documenti hanno il ruolo di delineare le linee d'azione che intendono intraprendere le istituzioni nazionali per l'implementazione dell'Agenda "donne, pace e sicurezza", definendo gli obiettivi e le attività che verranno intraprese.

Il Comitato interministeriale dei diritti umani (CIDU), costituito presso il Ministero degli Affari Esteri (MAE), è l'organo italiano incaricato di redigere il PAN, ogni tre/quattro anni circa. Il Piano è organizzato sulla base di quattro obiettivi che concernono rispettivamente: il ruolo delle donne nei processi di pace e nei processi decisionali; la prospettiva di genere nelle operazioni di pace; l'*empowerment* delle donne, la parità di genere e la protezione dei diritti umani di donne e bambine in aree di conflitto e post-conflitto; attività di comunicazione e formazione sull'Agenda "donne, pace e sicurezza" e le questioni connesse.

Per ciascun obiettivo, gli Stati membri devono indicare le attività che intendono intraprendere per renderli concreti. Nell'ultimo PAN italiano (2020-2024) sono state fissate le seguenti modalità d'azione: per quanto concerne il primo obiettivo, l'Italia intende rafforzare in maniera continuativa e durevole il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali, anche accrescendo le sinergie con la società civile.¹⁰

⁷ "Calls on all parties to armed conflict to take special measures to protect women and girls from gender-based violence, particularly rape and other forms of sexual abuse, and all other forms of violence in situations of armed conflict."

⁸ "Calls on all actors involved, when negotiating and implementing peace agreements, to adopt a gender perspective, including, inter alia: (a) The special needs of women and girls during repatriation and resettlement and for rehabilitation, reintegration and post-conflict reconstruction."

⁹ UN Security Council, Statement by the President of the Security Council (S/PRST/2002/32), 31 ottobre 2002 e S/PRST/2004/40, 28 ottobre 2004.

¹⁰ L'Italia intende realizzarlo promuovendo la partecipazione diretta, formale e significativa delle donne e delle giovani e dei giovani nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali relativi a pace e sicurezza,

Per realizzare il secondo obiettivo, intende continuare a promuovere la prospettiva di genere nelle operazioni di pace e valorizzare la presenza delle donne, in particolare nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, rafforzandone il ruolo nei processi decisionali relativi alle missioni di pace e nelle conferenze di pace.¹¹

Per quanto riguarda il terzo obiettivo, l'Italia dichiara di voler contribuire a promuovere la parità di genere, l'*empowerment* e la protezione di donne e bambini, in particolare delle bambine e delle ragazze, ed il rispetto dei diritti umani in aree di conflitto e post-conflitto.¹²

Nell'ultimo obiettivo si legge la volontà di rafforzare la comunicazione strategica e l'*advocacy result-oriented*, rafforzando la partecipazione italiana nei forum, le conferenze ed i meccanismi di settore; inoltre, emerge la volontà di assicurare il

sostenendo la crescente presenza delle donne nei processi di pace e di ricostruzione, promuovendo la *leadership* e la formazione delle donne, rafforzando il coinvolgimento ed il dialogo le Associazioni di donne, rafforzare il *Network* di donne mediatrici dell'area mediterranea (MWMN) e sostenendo la partecipazione di donne, ragazze e bambine nei processi di costruzione della pace, sicurezza e stabilità, attraverso la realizzazione di attività *ad hoc* nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario.

¹¹ Nella dichiarazione di intenti si legge la volontà di rafforzare l'approccio sensibile al genere e *gender transformative* ai contenuti della UNSCR1325(2000) nella cooperazione allo sviluppo e nelle Forze Armate; rafforzare gli approcci di *policy* e di pianificazione, alla luce dell'esperienza differenziale delle donne e dei bambini, in particolare le bambine, nelle operazioni di pace, in Stati fragili ed in aree di conflitto/post-conflitto, nonché nelle strategie di prevenzione/gestione del conflitto con focus su Paesi prioritari; incorporare ulteriormente l'Agenda DPS quale tema-chiave di *engagement* ed accrescere il numero delle *Gender Advisers* nelle missioni di pace; continuare ad organizzare corsi sulla materia e per la formazione di *Gender Advisor* e *Gender Focal Point*, con il sostegno di qualificate/i esperte/i di livello nazionale e internazionale; incoraggiare la partecipazione significativa delle donne nell'intero processo di dispiegamento in operazioni di pace, anche attraverso l'analisi delle barriere alla loro piena partecipazione; sostenere ulteriormente l'articolazione organizzativa della Difesa, *focal point* nazionale e internazionale per le politiche di genere implementate nell'organizzazione militare; accrescere rappresentanza e partecipazione delle donne, nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, anche a livello apicale; intensificare le attività del Consiglio Interforze sulla prospettiva di Genere, organo di consulenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

¹² Tra le tante attività indicate dall'Italia per il raggiungimento del terzo obiettivo figurano: accrescere gli sforzi per prevenire e proteggere da tutte le forme di discriminazione e per rispondere alla violenza contro le donne e gli uomini di ogni età ed i bambini, in particolare le bambine, in situazioni di emergenza e di conflitto e post-conflitto; contribuire a promuovere la parità di genere, l'*empowerment* e la protezione di donne e bambini, in particolare delle ragazze e bambine, oltre che prevenire ed eliminare la violenza di genere e sessuale; rafforzare l'azione degli Uffici esteri dell'AICS (agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo) in tema di uguaglianza di genere ed *empowerment* delle donne, ragazze e bambine, potenziando la prospettiva e le analisi di genere che riflettano un'analisi dell'impatto differenziale del conflitto sulle donne e sui bambini, in particolare le bambine, prevedendo la costituzione di Unità di genere nei Paesi prioritari; sostenere i processi diplomatici e politici internazionali volti a rafforzare l'azione repressiva contro la violenza sessuale e le altre forme di violenza in situazioni di conflitto; promuovere l'avanzamento e proteggere i diritti umani delle donne, dei bambini e delle categorie più vulnerabili colpiti da conflitto e post-conflitto, per aiutare ad assicurarne la sicurezza, la salute mentale e fisica, in particolare quella sessuale e riproduttiva, il benessere, la sicurezza economica e la parità di diritti e doveri rafforzando ulteriormente il coinvolgimento ed il dialogo con le Organizzazioni civili coinvolte in maniera attiva nel settore e con le Associazioni di donne.

rafforzamento della informazione e formazione a tutti i livelli, sui vari aspetti trasversali della direttiva, in particolare per il personale che partecipa alle operazioni di pace.¹³

Si consideri che l'adozione della Risoluzione 1325 è coincisa, in Italia, con l'apertura alle donne dell'arruolamento volontario nelle Forze Armate, pertanto, la sincronia tra i due eventi ha permesso un'integrazione immediata dei principi dell'Agenda "donne, pace e sicurezza" nell'organizzazione militare italiana. Nel 2000 infatti, venne creata presso lo Stato Maggiore Difesa, la Sezione "Personale Militare Femminile", poi assorbita dall'attuale Sezione "Politiche di Genere". Questa sezione rappresenta il referente per l'implementazione dell'Agenda "donne, pace e sicurezza" in ambito militare ed ha il compito di coordinare le iniziative legislative, organizzative, formative e comunicative sulla specifica tematica.¹⁴

Sul tema donne, pace e sicurezza il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, dopo la 1325 del 2000, altre risoluzioni.¹⁵ La prima di tale serie è la risoluzione 1820 adottata all'unanimità il 19 giugno 2008, nella quale si afferma che la violenza sessuale in situazioni di conflitto armato può costituire crimine di guerra, crimine contro l'umanità e prefigurare genocidio.

1.1. Il Gender Advisor

Il *Gender Advisor* rappresenta una nuova figura professionale che nasce nel quadro delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su "Donne, Pace e Sicurezza" che prevedono, per le Forze Armate e le Forze di Polizia impegnate nelle operazioni di peacekeeping, l'adozione di una prospettiva di genere mirata a proteggere e a

¹³ Per la realizzazione del quarto obiettivo l'Italia intende, tra le tante azioni elencate, sviluppare con le organizzazioni civili, le Università, il settore privato e dei media, una campagna di comunicazione strategica, anche attraverso i *new social media* e conferenze e/o *meetings* di settore, con cui diffondere informazioni relative a tutte le questioni dell'Agenda; sviluppare strategie di comunicazione di settore che siano *gender-sensitive*; continuare ad impegnarsi nel dialogo politico con i Paesi terzi e le agenzie partner, per sostenere le principali Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, gli strumenti e le iniziative internazionali di settore in materia di diritti umani; rafforzare la formazione professionale e le politiche di formazione su diritto internazionale umanitario, diritto internazionale dei diritti umani, diritti umani delle donne, parità di genere, cause, conseguenze e contrasto alla violenza sessuale e di genere; favorire la formazione specifica e la diffusione dei temi dell'Agenda tra gli studenti universitari e i giovani, attraverso la previsione di insegnamenti e percorsi formativi dedicati all'interno degli attinenti corsi di laurea e *post-lauream*.

¹⁴ Sterzi F., *La prospettiva di genere nelle missioni delle Forze Armate italiane: il ruolo dei Gender Advisors e dei Gender Focal Points*, in *Osservatorio di Politica Internazionale*, Approfondimenti per la Camera dei deputati a cura dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), maggio 2022.

¹⁵ N. 1820/2008, N.1888/2009, N.1889/2009, N.1960/2010, N. 2106/2013, N. 2122/2013, N. 2242/2015, N. 2467/2019, N. 2493/2019.

coinvolgere la popolazione femminile nei processi di ricostruzione post-conflitto. Nonostante questa carica non sia esplicitamente prevista dalla Risoluzione 1325, la figura del *Gender Advisor* (GENAD) è divenuta sempre più comune nelle organizzazioni militari a tutti i livelli.

Si tratta di una nuova figura professionale istituita per supportare i Comandanti militari nel compito di rendere le Forze Armate sempre più aderenti ai principi delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere. Il *Gender advisor*, infatti, ha il compito di assistere la *Leadership* e lo staff nella pianificazione e nella condotta delle operazioni militari di stabilizzazione, tenendo conto delle diverse esigenze di protezione di uomini e donne, sostenendo al tempo stesso le comunità e le realtà femminili, spesso oggetto di violenze di genere.

La presenza di un soggetto esperto sul tema di genere appare fondamentale anche nelle missioni internazionali, soprattutto per la gestione dei rapporti con la popolazione femminile locale.

Al *Gender advisor* si affianca la figura del *Gender Focal Point* (GFP), il quale ha il compito di integrare la prospettiva di genere a livello della singola unità di impiego di cui fa parte; nei contesti operativi rappresenta la diramazione dell'attività del GENAD sul campo.¹⁶ Si consideri che, sebbene questi incarichi siano spesso ricoperti da donne, non sono riservati esclusivamente al personale femminile.

Nell'ambito delle Nazioni Unite il ruolo di queste figure professionali è definito dalle *DPKO/DFS Guidelines: Integrating a Gender Perspective into the Work of the United Nations Military in Peacekeeping Operations*, emanate nel 2010 e attualmente in corso di revisione.¹⁷

In ambito NATO, il ruolo del GENAD è definito dalla *Bi-Strategic Command Directive 40-1: Integrating Gender Perspective into the NATO Command Structure*.¹⁸ Questa

¹⁶ Sterzi F., *La prospettiva di genere nelle missioni delle Forze Armate italiane: il ruolo dei Gender Advisors e dei Gender Focal Points*, in *Osservatorio di Politica Internazionale*, Approfondimenti per la Camera dei deputati a cura dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), maggio 2022.

¹⁷ Secondo questi documenti il GENAD militare ha il compito di guidare e coordinare l'implementazione del mandato del Consiglio di Sicurezza in materia di Agenda "Donne, pace e sicurezza" nell'ambito della componente militare delle missioni ONU, sotto la guida del GENAD della missione. I GFPs invece operano sotto la guida dei propri team leaders e del GENAD militare e sono responsabili dell'implementazione dell'Agenda "Donne, pace e sicurezza" a livello tattico.

¹⁸ Nell'introduzione della Direttiva si legge: "This Bi-Strategic Command (B|-SC) directive is provided to the military organisations and forces in the NATO Command Structure (NCS) to implement United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1325 to afford the Alliance and NATOled missions and operations

direttiva affida al GENAD il compito di fornire assistenza e supporto operativo al Comandante e al personale nell'implementazione dell'Agenda "Donne, pace e sicurezza", oltre a garantire l'adozione della prospettiva di genere ed il *gender mainstreaming*.¹⁹

Alcuni dei compiti riservati al GENAD previsti nella direttiva vi sono la consulenza in merito alla Risoluzione 1325 e risoluzioni collegate²⁰, mantenere rapporti funzionali con gli altri elementi del personale in ambito NATO, fornendo supporto al *NATO Committee on Gender Perspectives*²¹, supportare i comandanti nella valutazione e nella pianificazione delle operazioni sponsorizzando una prospettiva di genere²², istituire e supervisionare un sistema di programmi di educazione e formazione sulla consapevolezza di genere.²³

Per quanto concerne i *Gender Focal Points*, la Direttiva indica i seguenti compiti: avanzare l'integrazione della prospettiva di genere anche nello svolgimento delle attività quotidiane, supportare l'attività di *gender mainstreaming* del Comando, mantenere il dialogo funzionale con il GENAD, supportarne l'attività di analisi, monitoraggio e reporting.²⁴

the advantage of including female perspectives NATO, encouraging a policy of gender mainstreaming and protecting women and girls during armed conflict" (Settembre 2009).

¹⁹ Il *gender mainstreaming* consiste nell'adottare una prospettiva di uguaglianza di genere in tutti gli indirizzi politici, programmi e progetti. Le situazioni delle donne e degli uomini differiscono non solo per bisogni e necessità di base, ma anche per l'accesso ineguale al lavoro, al potere, ai diritti umani, alle istituzioni e al sistema giudiziario. Le condizioni di donne e uomini si differenziano anche in base al paese, alla regione, all'età, all'origine etnica o sociale o ad altri fattori. L'obiettivo del *mainstreaming di genere* è di tenere conto di queste differenze nella progettazione, attuazione e valutazione di strategie politiche, programmi e progetti, in modo che vadano a beneficio sia delle donne che degli uomini e non aumentino la disuguaglianza ma migliorino l'uguaglianza di genere. Il *mainstreaming di genere* mira a risolvere le disuguaglianze di genere talvolta nascoste. È quindi uno strumento per raggiungere la parità di genere. Se adeguatamente affrontato e attuato, il *mainstreaming di genere* è un approccio trasformativo con un grande potenziale di cambiamento sociale. È una strategia a lungo termine: ogni passo conta per questo cambiamento di approccio, ma ci vorrà del tempo prima che sia completamente e automaticamente integrato nel processo decisionale.

²⁰ "Provide advice on information and guidelines related to UNSCR 1325 gender perspectives."

²¹ "As an integral part of an HQ or deployed commander's staff, Gender Advisors must cultivate relationships and liaise with all elements of staff (...) Proactively establish and maintain contacts with the NATO Committee on Gender Perspectives (NCGP) and other international organisations such as the UN, the OSCE, EU, ICRC and NGOs, as well as local and international women's organisations to facilitate sharing of information during peacetime, crisis operations and during exercises."

²² "Directly support commanders in planning, conduct and evaluation of operations by integrating gender dimensions and UNSCR 1325 awareness into the operational processes and procedure."

²³ "Establish and oversee a system of gender awareness education and training programmes (in garrison and deployed)."

²⁴ Sterzi F., *La prospettiva di genere nelle missioni delle Forze Armate italiane: il ruolo dei Gender Advisors e dei Gender Focal Points*, in *Osservatorio di Politica Internazionale*, Approfondimenti per la Camera dei deputati a cura dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), maggio 2022.

Per quanto concerne l'ambito nazionale, il primo corso italiano per Gender Advisor è stato organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa nel 2014. Vi hanno partecipato cinquanta ufficiali di tutte le Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, ed un gruppo di funzionari e dirigenti civili della Difesa. Il corso si è sviluppato in lezioni teoriche su temi collegati alle pari opportunità, agli studi di genere, all'attuazione delle risoluzioni ONU su "donne, pace e sicurezza", sull'analisi di casi concreti e in esercitazioni pratiche guidate da militari dell'Esercito e dei Carabinieri.²⁵

Più in particolare, il corso si è svolto nel corso di tre settimane suddivise in circa cento ore comprensive di lezioni, esercitazioni e discussione di casi studio. La prima settimana prevedeva la frequenza dei corsi disponibili sulla piattaforma di formazione online della NATO relativi alla gestione delle attività militari secondo la prospettiva di genere e al ruolo del *Gender focal point*, nonché ai principi del processo di pianificazione.²⁶ La seconda settimana, in presenza, si è concentrata sullo studio della prospettiva di genere nell'organizzazione interna e sulle modalità per prevenire discriminazioni e comportamenti scorretti tra il personale dei due sessi. La terza settimana, infine, si è focalizzata sul ruolo del *Gender advisor* in teatro operativo.

La formazione, come si è anticipato, è avvenuta anche attraverso simulazioni pratiche, soprattutto per quanto concerne l'operato dei *female engagement teams (FETs)*,²⁷ strumento rivelatosi utile per l'interazione con le donne locali, anche a scopo informativo. Gli argomenti trattati durante le lezioni hanno riguardato i principi del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, le novità legislative nazionali ed europee in materia di pari opportunità, approfondimenti sui meccanismi della violenza di genere, la condizione dei bambini nei conflitti armati, il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, dello sfruttamento e degli abusi sessuali.

²⁵ I pacchetti formativi elaborati in ambito ONU e NATO costituiscono la base su cui vengono elaborati i contenuti del "Corso italiano per Gender Advisor".

²⁶ In questa fase è stato affrontato anche lo studio del *Gender Resource Package for Peacekeeping Operations* elaborato dal *Department of Peace Operations (DPO)* dell'ONU, nonché delle diverse risoluzioni che sostanziano l'Agenda "donne, pace e sicurezza" e dei principali documenti NATO e nazionali in materia.

²⁷ I *Fet* sono delle squadre composte prevalentemente da militari donne con il compito di interagire con la popolazione civile (in particolare con donne e bambini), di raccogliere informazioni sulla popolazione locale e, nello specifico, sulla condizione femminile. Attraverso la costruzione di un rapporto di fiducia con la popolazione femminile locale, si intende svolgere più facilmente un'attività di coordinamento e supporto delle relazioni tra le forze militari presenti e le organizzazioni governative locali con un conseguente miglioramento dell'economia locale e delle condizioni di vita. Il ruolo svolto dai *Fet* negli scenari internazionali si esercita attraverso progetti mirati di inclusione sociale ed economica della componente femminile.

I corsi italiani per *Gender advisor* sono giunti ora alla quarta edizione, tenutasi a Roma nell'aprile del 2019.²⁸

Lo Stato Maggiore della Difesa, a partire dal 2017, ha anche avviato di corsi per *Gender Matter Focal Point*, ora giunti alla quarta edizione.²⁹ Questi corsi sono destinati ai Sottufficiali di tutte le Forze Armate dal grado di Maresciallo Ordinario, alla qualifica di Primo Luogotenente e personale civile della Difesa a livello Assistente Amministrativo. Il corso è stavolta articolato su due settimane: la prima di autoformazione attraverso lo studio di materiali e la frequenza dei corsi virtuali NATO. La seconda si incentra sulla normativa nazionale relativa alle tematiche delle pari opportunità, dell'integrazione di genere, della non discriminazione e della violenza dal punto di vista giuridico, sociologico e comunicativo, e sulla tematica della prospettiva di genere dal punto di vista militare, della cooperazione civile, delle norme e dei principi nazionali, internazionali e sovranazionali in materia.

2. Il Comitato consultivo del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza

Il "Comitato Consultivo del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza" è stato costituito con Provvedimento Interministeriale del 19 giugno 2000 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, Legge 20 ottobre 1999, n. 380.³⁰

²⁸ Il corso, seguito da 44 ufficiali delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri e 11 funzionari civili della Difesa, si è svolto presso il Centro Alti Studi della Difesa ed era anch'esso articolato in tre moduli di una settimana ciascuno; il primo, svolto online, si è avvalso della presenza di docenti universitari, esperti civili e militari e funzionari del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Al termine della seconda settimana, i funzionari civili della Difesa hanno ricevuto l'attestato di "Focal Point per Pari opportunità, integrazione di genere e divieto di discriminazione", mentre gli ufficiali hanno proseguito con un'ulteriore settimana dedicata alla disamina teorica e pratica degli aspetti legati alle operazioni militari conseguendo alla fine la qualifica di "Gender Advisor".

²⁹ L'obiettivo statuito nel documento contenente i lineamenti del Corso (edizione 2020) dello Stato maggiore della Difesa è il seguente: "dotare i frequentatori militari delle abilità necessarie a svolgere la funzione di focal point per le tematiche connesse alla gender perspective nelle rispettive unità di impiego e di coadiuvare il gender advisor dell'unità ordinativa di livello superiore nelle azioni di competenza. Fornire al personale civile le competenze necessarie a diffondere presso l'omologa componente i contenuti della disciplina per gli aspetti relativi alle pari opportunità ed al contrasto delle devianze comportamentali legate al genere (discriminazioni, molestie, ecc.). Ciò anche in vista di un eventuale futuro sviluppo del loro ruolo quali sensori di disagio nell'ambito delle attività connesse al benessere organizzativo."

³⁰ Legge 20 ottobre 1999, n. 380, art. 1 comma 3: "con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero

Il compito del Comitato Consultivo era quello di assistere gli organi competenti nelle varie operazioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'immissione del personale femminile nelle Forze armate e nella Guardia di finanza.

L'organo era nato con dei limiti temporali entro i quali poteva esercitare legittimamente e proficuamente le proprie funzioni, ossia quattro anni rinnovabili una sola volta. Esso si componeva di undici membri,³¹ la maggioranza dei quali di sesso femminile, in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie di interesse del Ministero della Difesa e del Ministero delle Finanze, sempre comunque inerenti alla presenza femminile.

La prima nomina del Comitato, come già accennato, è stata formalizzata nel 2000, mediante specifica decretazione del Ministro della Difesa. Nel corso del tempo è stata oggetto di alcune fisiologiche variazioni per esigenze dei singoli Dicasteri interessati. Dopo quattro anni di attività, nel 2004, il mandato del Comitato è stato rinnovato fino al 2008.

Il "Comitato consultivo" è stato poi sostituito con il "Consiglio interforze per la prospettiva di genere" il quale può vantare tuttora compiti e funzioni più ampie rispetto al suo predecessore.³²

Per quanto non esista più nella sua veste originale, è interessante analizzare i provvedimenti emanati dal Comitato nel corso degli anni perché sono una fondamentale testimonianza circa l'andamento della effettiva integrazione del personale femminile nella struttura militare.

In questo senso, nel 2005, è stata emanata una relazione circa il servizio militare volontario femminile nel quale è stata puntualmente analizzata, attraverso operazioni di

della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza."

³¹ I membri erano così suddivisi: sei in rappresentanza del Ministero della Difesa, quattro in rappresentanza del Dipartimento per le Pari Opportunità (di cui 2 indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità), uno in rappresentanza del Ministero delle Finanze.

³² Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 "Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244", Art.24 comma 1: "presso il Ministero della difesa operano: (...) b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformità alle vigenti disposizioni internazionali."

studio, consulenza e verifica, quella che era la situazione femminile nelle Forze Armate italiane.³³

Innanzitutto, nel report sono descritte le varie visite conoscitive realizzate nelle Accademie militari e negli Istituti militari di studi superiori a carattere universitario dove le giovani aspiranti ufficiali avrebbero intrapreso il loro iter formativo. Ciò poiché era stata riconosciuta la necessità di acquisire, in una prima fase di lavoro e studio, alcune conoscenze dirette.

In particolare, il Comitato ha effettuato la prima visita il 26 settembre 2000 presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli; ne sono seguite altre all'Accademia Militare di Modena, all'Accademia Navale di Livorno, al Reggimento Addestramento volontari di Ascoli Piceno, alla Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di Roma, all'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, alla Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di Roma, al Contingente Italiano del Kosovo, al Centro di Formazione Permanente E.I. di Civitavecchia, alla Scuola Allievi Marescialli A.M. di Caserta, al 36° Stormo di Gioia del Colle, alla Scuola Allievi Marescialli M.M. di Taranto, al centro di addestramento Allievi Marescialli E.I. di Tarvisio, alla Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta, al Centro Nazionale di Selezione dell'Arma dei Carabinieri.

Le visite conoscitive hanno consentito di approfondire lo studio della struttura militare e delle connesse problematiche, attraverso un contatto diretto con le strutture, acquisendo utilissime informazioni ed effettuando verifiche sulla situazione direttamente dalle prime donne in divisa.

La relazione poi menziona le varie attività di studio e consulenza effettuate dal Comitato, secondo quanto previsto dal decreto istitutivo e dal regolamento.

In particolare, ha contribuito alla elaborazione della Direttiva sull'Etica militare sull'integrazione del personale militare femminile, emanata nel dicembre 2002 dallo Stato Maggiore della Difesa. Inoltre, nel settore del reclutamento, in relazione alla legge n. 380/99, che demanda al Ministro della Difesa (per le Forze Armate e l'Arma dei Carabinieri) e al Ministro delle Finanze (per la Guardia di Finanza) la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialità e delle specializzazioni in cui hanno luogo i reclutamenti del personale femminile, il Comitato è stato di

³³ "Il servizio militare femminile", Relazione sull'attività del Comitato consultivo del Capo di Stato maggiore della difesa e del Comandante Generale della guardia di finanza sul servizio militare volontario femminile, 2005.

fondamentale importanza. Esso, infatti, attraverso le visite conoscitive di cui sopra, ha condiviso l'opportunità di prevedere, almeno inizialmente, un'aliquota massima percentuale nei reclutamenti del personale femminile auspicando la graduale eliminazione di tale limite.

Infine, la relazione menziona le attività di verifica poste in essere dal Comitato circa l'arruolamento, l'integrazione e le problematiche infrastrutturali legate alla presenza del personale femminile militare.³⁴

Per quanto riguarda l'arruolamento, si è evidenziato che, con eccezione dell'anno 2000 in cui l'effetto novità ha indotto un numero assai rilevante di donne a presentare domanda di arruolamento, è stato caratterizzato da un andamento lento, ma costante e progressivo.³⁵ Pertanto, il reclutamento del personale femminile riportava risultati estremamente positivi, dovuti ad un forte interesse delle cittadine ad entrare a far parte del mondo militare.

Sul tema dell'integrazione femminile nelle Forze Armate, viene detto che l'adozione di una politica volta ad assicurare lo stesso trattamento tra uomo e donna è vincente, considerato che solo un tale atteggiamento può garantire una reale integrazione tra le due componenti. Il Comitato ha riscontrato una perfetta sintonia tra il personale militare maschile e femminile, indipendentemente dal ruolo svolto e dal teatro di operazioni nel quale hanno agito.

Infine, la relazione menziona il problema degli adattamenti strutturali necessari per ospitare in maniera paritetica e non privilegiata le donne militari.

3. La direttiva “Etica Militare” dello Stato Maggiore della Difesa

³⁴ Nella relazione vengono così spiegate le modalità di effettuazione delle verifiche: “L'attività di verifica si è sviluppata in modo continuo, attraverso molteplici contatti con gli Stati Maggiori ed i Comandi Generali e durante le predette visite. In particolare alla fine del 2004 è emersa la necessità di valutare la “bontà” di quanto sino ad allora posto in essere e riflettere su quanto ancora da attuare per garantire una piena e completa integrazione tra le due componenti, di avere un quadro aggiornato della situazione (alla luce dell'esperienza ormai pluriennale) del personale femminile nel mondo militare. A tale scopo è stata effettuata una serie di “audizioni” dei titolari di settore degli Stati Maggiori di Forza Armata e dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per focalizzare gli aspetti di maggiore importanza circa il reclutamento, l'integrazione del personale militare femminile e le connesse problematiche infrastrutturali.”

³⁵ È stato evidenziato come il numero delle domande per la partecipazione ai concorsi è stato quasi sempre inferiore rispetto alle effettive disponibilità e, come per tutte le tipologie di concorso, vi è stata una notevole differenza tra il numero delle istanze e quello delle candidate effettivamente presentatesi alla prima prova selettiva. Inoltre, è stata riscontrata una maggiore incidenza della selezione rispetto agli uomini in sede di prove di efficienza fisica e visite mediche.

La direttiva “Etica Militare” nasce in un periodo particolare per le Forze Armate italiane, caratterizzato da profondi cambiamenti ordinamentali. Infatti, nel 2002, data di pubblicazione del documento, sono appena stati introdotti la ristrutturazione ordinativa, l'internazionalizzazione delle missioni, la professionalizzazione dello strumento militare ma soprattutto l'ingresso delle donne nei ranghi militari.

Queste novità hanno evidenziato l'opportunità di creare un codice deontologico e comportamentale rispondente alle esigenze del rinnovato quadro istituzionale. In tale ottica, lo Stato maggiore della Difesa ha ritenuto indispensabile riaffermare i valori caratterizzanti della cultura militare, delineando anche i fondamenti comportamentali da salvaguardare nell'ambito delle nuove relazioni all'interno della comunità militare e nei confronti delle società internazionali.

La Direttiva si suddivide in tre sezioni, tralasciando quelle introduttive e conclusive, che trattano rispettivamente dei valori di riferimento dell'istituzione militare, degli aspetti comportamentali e delle linee di azione.

Per quanto riguarda il primo tema, nel documento viene rammentato che la condizione militare si caratterizza per la motivazione, la quale annovera tra le sue componenti certi valori; si parla, in particolare di, dovere, servizio, disciplina, onore, fedeltà, lealtà, esempio, coraggio, credibilità, competenza, trasparenza e tolleranza.³⁶

Per avere un quadro completo di riferimento, la direttiva suggerisce di considerare anche una serie di norme, definite di comportamento, che seppur destinate a guidare gli

³⁶ I valori di riferimento indicati precisamente dalla direttiva sono: “il dovere come valore sacrale rivolto all'integrità dell'Istituzione e dell'intera Nazione; il servizio come dedizione e completezza di prestazione nei confronti delle attività istituzionali; la disciplina come fattore di coesione e di efficienza, basata sulla consapevole partecipazione; l'onore come aspirazione intima derivante dalla propria onestà valoriale; la fedeltà quale vincolo e legame morale e affettivo tra i componenti della linea gerarchica oltre che sentimento di appartenenza al gruppo; la lealtà come stile comportamentale improntato alla assoluta coerenza al giuramento prestato e alla massima chiarezza ed onestà sia nei rapporti gerarchici sia in quelli interpersonali; l'esempio quale modello da emulare nonché strumento atto ad educare e guidare; il coraggio come forza morale che consente di affrontare qualsiasi situazione in condizioni di autocontrollo e di responsabilità; (...) la credibilità come legittimazione della propria identità militare e del proprio ascendente in termini di affidabilità e di professionalità oltreché di comunanza, appoggio, sostegno e aiuto; la competenza come stimolo a migliorare le proprie conoscenze tecnico-professionali e come attitudine a promuovere d'iniziativa l'efficienza della propria unità e l'efficacia delle attività o il perseguimento della missione da compiere; la trasparenza come disponibilità alla comunicazione e alla chiarezza degli obiettivi e delle attività, trasmettendo una immagine oggettiva dei propri intendimenti e dei propri valori; la tolleranza come disposizione d'animo al rispetto di culture, ideologie, opinioni, religioni e caratteristiche diverse dalle proprie.”

atteggiamenti quotidiani ed il rispetto reciproco, rivestono anche una valenza etica.³⁷ Per la precisione ci si riferisce ai doveri sanciti dal Regolamento di Disciplina Militare³⁸ i quali costituiscono “la netta differenziazione del militare nei confronti degli altri cittadini e rappresentano il principale fattore motivante per l’importanza della funzione svolta e per i valori militari e morali, autentica ragione di affezione istituzionale per chi ha fatto la scelta della carriera e della condizione militare.”

Nella seconda sezione, dedicata agli aspetti comportamentali, viene sottolineato come la salvaguardia del prestigio e dell’onore delle Forze Armate imponga al militare una condotta esemplare ed un rigoroso contegno sia in termini di stile che di rapporti interpersonali. Questa sezione della direttiva si preoccupa di sensibilizzare il personale militare sulle tematiche relative alla presenza femminile nelle Forze Armate: in particolare si occupa dei “comportamenti innati”, che devono essere conosciuti e compresi e dei “comportamenti critici” che invece devono essere prevenuti ed, eventualmente, perseguiti.

Circa la prima, discutibile, tematica viene osservato che tra i sessi possono sussistere differenze “innate” per quanto riguarda l’approccio nei confronti del medesimo problema e la gestione delle emozioni. Viene ritenuto opportuno conoscere e analizzare dette potenziali differenze poiché potrebbero influenzare le relazioni interpersonali e i rapporti formali.

In particolare, la direttiva considera che “negli uomini è generalmente attivo un forte processo di internalizzazione quale tendenza a non mostrare l’emotività all’esterno. Le donne invece pongono solitamente in essere un processo di esternalizzazione delle proprie emozioni al fine di condividerle con gli altri anche mediante il confronto.” Viene specificato che queste due tipologie comportamentali possono essere funzionali o meno, a seconda del contesto in cui vengono poste in essere. Infatti, “se manifestare le proprie emozioni e condividerle con gli altri permette di riflettere e di elaborarle ai fini di un più efficace sviluppo dell’attività in svolgimento, lo stesso non si può dire in un contesto

³⁷ Infatti, la direttiva precisa che “la loro inosservanza può avere ripercussioni sulla forza morale del militare, sull’immagine e sulla credibilità dell’Istituzione nonché sul rapporto fiduciario tra le Forze Armate ed i cittadini.”

³⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1986 N. 545 (in Gazz. Uff., 15 settembre, n. 214): *approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell’art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382*. Il decreto in questione è stato abrogato ed è stato assorbito nel T.U.O.M (d.P.R. n. 90 del 2010, “Testo unico in materia di ordinamento militare”).

operativo dove è necessaria la massima prontezza di reazioni ed una forte tenuta emotiva.” Questa impostazione, che distingue comportamenti innati in base al sesso, non viene più ripresa nei documenti ufficiali dello Stato Maggiore della Difesa, e pertanto, auspicabilmente, può essere considerata superata.

I “comportamenti critici”, seconda tematica trattata nella seconda sezione, vengono definiti come quegli atti che non sono accettati né accettabili dal punto di vista morale, etico e deontologico. Tali atti risultano lesivi della dignità della persona e si ripercuotono inevitabilmente sul corretto impiego e sulla valorizzazione delle risorse umane.

Si tratta di quegli atteggiamenti, coinvolgenti il personale militare, che vanno oltre il normale rapporto di servizio, che creano disagio e offesa nella persona che si trova a subirli e che possono essere classificati come “molestie”, intese nella più ampia accezione del termine.³⁹

Più precisamente, la direttiva si sofferma ad analizzare due caratterizzazioni dei fenomeni in questione: il “mobbing” e le “molestie sessuali”. Particolarmente interessante, per la materia di cui si tratta, è la seconda questione.

La direttiva, per introdurre la tematica, richiama la definizione di molestia sessuale prevista in ambito comunitario, ossia “situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.”

Viene precisato che, sempre in ambito comunitario, le molestie non sono considerate come un “semplice atto indesiderato”, ma sono poste alla stessa stregua di una discriminazione fondata sul sesso. Viene evidenziato che l’elemento caratterizzante delle molestie non è la valutazione etica o tecnico-giuridica dell’atto in sé ma l’indesiderabilità e/o l’inaccettabilità da parte di chi la subisce. L’atto, per dirsi tale, deve caratterizzarsi per essere volontario e finalizzato a mortificare l’individuo.

Viene inoltre specificato che, nella valutazione dell’indesiderabilità dell’atto, si deve tener conto dei diversi gradi di sensibilità altrui che potrebbero essere condizionati da

³⁹ Così li definisce la direttiva: “si tratta di comportamenti discriminatori e talvolta anche persecutori nei confronti di un individuo o (meno frequentemente) di un gruppo che potrebbero trovare “terreno fertile” nell’ignoranza e nell’arroganza caratteriale di chi intende fare violenza fisica o psicologica estendendo in termini devianti e speculativi una dimensione di autoritarismo artefatto.”

tradizioni culturali o da credi religiosi.⁴⁰ Pertanto, viene considerato doveroso il rispetto di quei soggetti che facciano chiaramente intendere che le proprie tradizioni, o anche solo le proprie convinzioni, considerano inaccettabili atteggiamenti normalmente graditi dalla collettività.

La direttiva individua, a titolo esemplificativo, alcuni atteggiamenti che possono essere considerati come molestie riconducibili alla sfera sessuale: il “comportamento basato sul sesso” per esempio, può consistere nella condotta di chi denigra, motteggia, intimidisce o insulta con allusioni l’aspetto fisico della persona presa di mira; il “comportamento non verbale a connotazione sessuale” può consistere nel mostrare foto, figure, oggetti o scritti pornografici o a contenuto sessuale, nell’assumere comportamenti e nel compiere gesti dallo stesso significato; il “comportamento verbale a connotazione sessuale” si può caratterizzare per proposte o pressioni non desiderate a sfondo sessuale, frasi oscene e a doppio senso; il “comportamento fisico a connotazione sessuale”, infine, ricomprende tutti i contatti fisici non desiderati e non giustificati come buffetti, carezze, pizzicotti, strofinamenti contro il corpo di un altro individuo.

La direttiva conclude ribadendo il fatto che le fattispecie delle molestie possono essere diverse e non sempre riconducibili alle definizioni ed agli esempi illustrati.

Nella terza, nonché ultima, sezione viene affrontato il tema delle linee d’azione che devono essere intraprese dalle autorità responsabili per prevenire, monitorare ed accertare certe situazioni.

I comandanti, capi e dirigenti devono anzitutto svolgere una profonda e costante opera di osservazione dei comportamenti dei propri subalterni e collaboratori al fine di prevenire i fenomeni devianti ed intervenire il prima possibile affinché non si decada verso situazioni irreversibili.

Tale azione di prevenzione può essere resa più efficace mediante l’organizzazione di riunioni e conferenze sulle problematiche in questione, finalizzate sia a fornire una corretta informazione sia a sensibilizzare il personale al riguardo.⁴¹ Inoltre, assume

⁴⁰ Testualmente: “occorre precisare che è essenziale dedicare la massima attenzione all’aspetto soggettivo (inteso come personale valutazione di una condotta o di un atto da parte di chi lo riceve), determinante ai fini della distinzione tra liceità o meno del comportamento.”

⁴¹ La direttiva specifica le attività che l’Autorità responsabile deve svolgere: “- instaurare ottimali condizioni di dialogo/ comunicazione e analizzare se vi siano delle carenze relative all’organizzazione del lavoro (compresi i carichi di lavoro) e del sistema informativo interno; - sensibilizzare i propri dipendenti sulle problematiche in argomento al fine di prevenire ogni forma di “omertà”, significando che ciascuno deve contribuire ad instaurare una condizione di serenità ed evidenziando che la mancata denuncia di fatti

fondamentale importanza che il responsabile sia attento ai mutamenti che possono intervenire nella propria struttura ordinativa, prestando attenzione agli elementi sintomatici dell'insorgere di una situazione di disagio, tramite un costante ed aperto dialogo ed un'approfondita conoscenza del proprio personale.⁴²

Infine, se l'autorità responsabile viene a conoscenza di un fatto ascrivibile a *mobbing* o a molestia, deve cercare di conoscere tutti gli aspetti che hanno caratterizzato l'atto, rispettando le norme a tutela della *privacy*.⁴³ L'intento del responsabile deve essere quello di tutelare la persona che ha subito l'offesa e, allo stesso tempo, adoperarsi per riportare un clima sereno all'interno dell'Unità; a tal proposito egli può adottare alcuni provvedimenti che possono consistere, per esempio, nell'allontanamento dei soggetti coinvolti.

4. La tutela della famiglia e della genitorialità

Nel 2017 lo Stato Maggiore della Difesa ha approvato delle linee guida in materia di pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità.⁴⁴

Il documento, che ha abrogato e sostituito il precedente intitolato "linee guida in materia di parità di trattamento, rapporti interpersonali e tutela della genitorialità" del 2012, è suddiviso in tre sezioni. In particolare, nella prima si tratta del tema della parità di trattamento, del divieto di discriminazione e dell'impiego del personale militare, nella

"gravi" di cui si è venuti a conoscenza costituisce una mancanza disciplinarmente rilevante; - eliminare ogni possibile causa di attecchimento dei fenomeni lesivi nell'ambito della struttura organizzativa di cui è responsabile; - agire sempre con tempestività, con assoluta certezza e con un atteggiamento intelligentemente flessibile valutando, con giusta severità, i provvedimenti da adottare nei confronti dei responsabili."

⁴² La direttiva elenca una serie di atteggiamenti che sono più frequentemente posti in essere da chi subisce una situazione di disagio: ripetute ed improvvise assenze, tendenza all'isolamento, richiesta di trasferimento ad altro incarico o sede, atteggiamento eccessivamente polemico, richiesta di periodi di aspettativa senza motivi comprensibili, variazione del rendimento, riluttanza a lavorare con particolari colleghi/colleghe.

⁴³ In particolare, deve: "- accertare la veridicità del fatto riportato, anche attraverso una valutazione di eventuali precedenti delle persone coinvolte; - valutare la gravità di quanto viene portato alla propria attenzione; - esaminare il contesto in cui è avvenuto il fatto (...) - verificare il rapporto gerarchico esistente tra i soggetti coinvolti, in quanto l'episodio assume diversa rilevanza se è stato commesso tra pari grado o tra militari di diverso rango. - Inoltre occorre valutare se nei confronti della vittima sono state poste in essere altre forme di penalizzazione non giustificabili per aspetti concreti, ma riconducibili alla situazione di molestia (es. mancate promozioni, trasferimenti ecc.)."

⁴⁴ Stato Maggiore della Difesa, I reparto personale, *Pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità*, "linee guida", edizione 2017.

seconda della disciplina delle unioni civili e convivenze, nell'ultima dei ricongiungimenti e tutela della genitorialità.

Le linee guida in questione si prefiggono l'obiettivo di creare una traccia utile agli Stati Maggiori di Forza Armata e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per la redazione e lo sviluppo di regolamentazioni di settore all'interno delle loro rispettive compagini. Non solo; costituiscono un importante ausilio per i Comandanti ed i loro *staff*, nell'ottica di una costante ricerca di miglioramento delle condizioni del personale militare.

Il documento si pone come strumento di sensibilizzazione del personale che ha l'arduo compito di contemperare i contenuti dello stesso con le esigenze proprie della funzionalità militare.⁴⁵ Con l'ingresso del personale femminile nelle Forze Armate sono emerse nuove situazioni, quali ad esempio i matrimoni e le convivenze tra militari, che hanno inevitabilmente posto maggiormente all'attenzione delle Forze Armate i temi della famiglia e della genitorialità. Inoltre, con l'approvazione della legge sulle unioni civili si è reso anche necessario richiamare i principi delle pari opportunità ed il divieto di discriminazione basato sul genere e sull'orientamento sessuale.

Tra i criteri generali relativi all'impiego del personale militare elencati nella prima sezione del documento, viene previsto che, all'atto dell'arruolamento del personale militare, l'Amministrazione Difesa deve acquisire le attestazioni concernenti lo stato civile e l'eventuale stato di maternità/paternità dell'interessato/a. Tale adempimento è ritenuto necessario per consentire all'amministrazione di verificare particolari esigenze del personale. Infatti, l'eventuale presenza di "ragazzi padri/ragazze madri" o vedovi/e con figli minori può orientare l'individuazione della sede di prima assegnazione e l'impiego di tali soggetti.

Per quanto riguarda in modo specifico il personale femminile viene previsto che, ove permesso dalle circostanze, deve essere assegnato cercando di evitare il più possibile che nella sezione di servizio non rappresenti un'esigua minoranza o, addirittura, sia ridotto ad

⁴⁵ Nella premessa del documento si legge che "con l'ingresso della componente femminile nella compagine militare si è dovuto regolamentare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento di tutto il personale militare, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: - assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri; - applicare al personale militare femminile e maschile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità e di pari opportunità, tenendo conto dello status del personale militare."

una sola unità. Ciò al fine di rendere meno difficoltoso l'inserimento delle donne militari nella vita dei reparti e per evitare disagi di carattere gestionale, organizzativo e logistico.⁴⁶

Il documento prende in considerazione anche il caso di personale militare unito in matrimonio, civilmente o legato da un rapporto di parentela/affinità ad altro militare. In queste circostanze è bene evitare che tra i militari in questione sussista una dipendenza gerarchica. È inoltre indicato di evitare l'impiego di parenti di primo grado nell'ambito della stessa unità o reparto operativo o in attività ad alto rischio, in considerazione dell'esigenza di coniugare la funzionalità e l'efficienza del servizio con i rapporti familiari esistenti.⁴⁷

Nella seconda sezione del documento, dedicata alla materia delle unioni civili e delle convivenze, vengono semplicemente ricordate le novità legislative sul tema, incorporate e riconosciute anche dall'ordinamento delle Forze armate.

Nella terza e ultima parte viene affrontata l'importante materia dei ricongiungimenti e della tutela della genitorialità.

Per quanto riguarda il primo tema, lo Stato Maggiore della Difesa fornisce degli indirizzi volti a contemperare l'esercizio del "diritto soggettivo della cura familiare" del personale militare con le esigenze di servizio delle rispettive amministrazioni, salvaguardando il buon andamento delle stesse. Vengono previste delle misure atte a garantire la contemporanea presenza di due coniugi in una determinata area in modo tale da arrecare beneficio non solo agli interessati, ma anche all'Istituzione militare poiché, con una tale sistemazione, i militari possono partecipare più facilmente e attivamente alle attività di Reparto, evitando di dover operare rinunce, anche in termini di carriera.

In particolare, il documento prevede che le istanze di trasferimento in territorio nazionale del militare coniugato (o unito civilmente) con altro militare, debbano essere oggetto di attenta e prioritaria valutazione da parte degli Organi d'impiego, nell'ottica di

⁴⁶ Per quanto riguarda l'assegnazione del personale femminile nei reparti ad elevata connotazione operativa, ovvero nei "Reparti mobili" dell'Arma dei Carabinieri, è prevista una preventiva selezione psicofisica basata su specifici standard, funzionali all'assolvimento dei compiti previsti per i singoli reparti o unità di destinazione, definiti indipendentemente dal fattore genere.

⁴⁷ Il documento prende in considerazione anche le occasioni consistenti in cerimonie militari e civili, di manifestazioni pubbliche, di premiazioni. In questi casi suggerisce che "il personale militare chiamato a svolgere compiti di rappresentanza, sempreché sia in forza agli Enti che gestiscono o ospitano i citati eventi, sia impiegato senza alcuna disparità di trattamento rispetto al sesso. Bisogna, pertanto, evitare sovraesposizioni di un genere rispetto all'altro e garantire, specialmente laddove si tratti di eventi di natura interforze, la maggiore eterogeneità possibile per quanto riguarda il grado dei partecipanti, e la presenza di rappresentanti di tutte le Forze Armate/Arma dei Carabinieri."

contemperare il principio del buon andamento dell'amministrazione con la tutela dell'unità del nucleo familiare, specie in presenza di prole in minore età. Nel caso i militari appartengano a Forze Armate diverse, gli Organi di Impiego devono procedere ad un esame congiunto al fine di individuare possibili soluzioni, anche mediante l'indicazione di una o più sedi di servizio "terze".

Per quanto riguarda la tutela della genitorialità, vengono garantite particolari tutele nelle modalità di espletamento del servizio, al personale, coniugato e con prole di minore età nell'ottica dell'interesse prioritario di assistenza e cura del minore. L'oggetto di tutela di queste disposizioni è il "minore" al quale vengono consentite le necessarie cure riconoscendo alcuni "benefici" ai propri genitori, padre o madre, che rivestono lo stato di militare.

In particolare, la normativa prevede: l'esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione qualora vi sia la presenza di figli fino a sei anni di età; l'esonero, sempre a richiesta, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;⁴⁸ l'esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore;⁴⁹ l'esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;⁵⁰ il divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;⁵¹ l'esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile;⁵² la possibilità per le lavoratrici madri

⁴⁸ In questo caso il genitore che intende avvalersi del beneficio deve avanzare apposita istanza, indicando i dati anagrafici del figlio e dell'altro genitore, autocertificando la situazione lavorativa di quest'ultimo, dalla quale deve emergere con chiarezza che l'altro genitore svolge attività lavorativa notturna. La concessione del beneficio è subordinata alla dichiarazione che soltanto uno dei due genitori intende avvalersi di tale beneficio, avendo posto il legislatore il requisito dell'alternatività.

⁴⁹ Analogo beneficio può essere richiesto dal genitore monoparentale, intendendosi con tale termine oltre alla madre anche il padre vedovo o unico affidatario o collocatario.

⁵⁰ Anche in questo caso la normativa comprende nella definizione di genitore monoparentale il genitore unico affidatario.

⁵¹ Si consideri che è prerogativa del Comandante di Corpo valutare l'opportunità di impiegare o meno in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico il personale; nel caso di specie è necessario acquisire il consenso dei beneficiari degli effetti del divieto.

⁵² Per soggetto disabile si fa riferimento alla definizione prevista nella Legge n.104 del 5 febbraio 1992.

e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore; la possibilità di fruire dell'assegnazione temporanea della sede di servizio in presenza di figli di età inferiore a tre anni e per un periodo non superiore a tre anni;⁵³ la possibilità di usufruire del congedo per il personale femminile vittima di violenza di genere;⁵⁴ la concessione del voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting.⁵⁵

5. Il Comitato Unico di Garanzia: tutela del personale civile della Difesa

Il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) è stato istituito nel 2010 con legge 4 novembre 2010, n. 83.⁵⁶

Tale organismo ha sostituito, unificandoli, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva e ne ha assunto tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni. La maggioranza parlamentare di allora ha ritenuto infatti

⁵³ Tale previsione normativa è disciplinata dall'articolo 42-bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 il quale, precisamente, dispone che il genitore dipendente di pubbliche amministrazioni con figli minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

⁵⁴ Il requisito fondamentale per la richiesta del beneficio è l'inserimento della vittima in percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, centri antiviolenza o case rifugio. Il congedo può essere usufruito in un arco temporale di tre anni e spetta per un massimo di 90 giorni lavorativi.

⁵⁵ Il beneficio prevede la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale di cui all'art. 32 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

⁵⁶ L'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (*Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche*) ha modificato l'art. 57 del D. Lgs. 165/2001 istituendo il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”: “Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.”

l'opera di unificazione dei vari Comitati necessaria poiché la frammentazione delle competenze su determinate materie risultava poco efficiente.⁵⁷

Secondo il legislatore, l'attività di promozione delle pari opportunità ed il relativo contrasto alle discriminazioni di genere sul luogo di lavoro, doveva essere ampliato rispetto alla classica dicotomia uomo/donna ed includere tutte quelle condizioni che coinvolgono soggetti minoritari. L'attività del CUG, pertanto, non è rivolta solo alle donne ma anche uomini quando la loro appartenenza di genere li differenzia per età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua. Il genere viene inteso come prodotto della cultura umana composta da contesti sociali e identità varie: gli anziani, gli omosessuali, gli immigrati, i portatori di handicap, gli "stranieri".⁵⁸

In una visione così ampia della questione di genere l'attività di prevenzione si incentra sulla diffusione di una cultura del lavoro basata sull'accettazione dell'altro nella sua diversità e sul rispetto della persona in quanto essere umano; queste sono le condizioni necessarie per creare un ambiente di lavoro sano e produttivo dove difficilmente si vengono a verificare atteggiamenti e comportamenti che possono degenerare in molestie sessuali, discriminazioni, violenze psicologiche e mobbing.⁵⁹

Il CUG della Amministrazione Difesa (CUG Difesa) è stato istituito con Decreto 29 luglio 2011; in tale occasione si sarebbe potuto dare seguito alle indicazioni suggerite nelle Linee guida emanate con una direttiva interministeriale della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità) e realizzare un unico organismo che potesse convogliare in sé tutta la complessità che

⁵⁷ "La razionalizzazione, ottenuta anche mediante l'unificazione di competenze, determina un aumento di incisività ed efficacia dell'azione, la semplificazione organizzativa e la riduzione dei costi indiretti di gestione andrà a vantaggio di attività più funzionali al perseguimento delle finalità del CUG." Direttiva del 04 Marzo 2011 "Linee Guida sulle modalità di funzionamento sul Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".

⁵⁸ Tra gli obiettivi stabiliti dalla direttiva del 04 Marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominata "Linee Guida sulle modalità di funzionamento sul Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" si legge, infatti, al punto 3 la volontà di "assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua."

⁵⁹ Nella direttiva del 04 Marzo 2011 (Linee Guida sulle modalità di funzionamento sul Comitato Unico di Garanzia) al punto n.3 sono fissati gli obiettivi del CUG; in particolare alle lettere b), c) è esplicitata la volontà di "favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici."

caratterizza gli ambienti di lavoro nella Pubblica Amministrazione: si sarebbero potute trattare unitamente le problematiche legate alle diversità contrattuali ed organizzative del personale dipendente diviso tra civili, militari (divisi tra di loro per Forze Armate), professori, magistrati e carabinieri. Tuttavia, questo spunto non è stato colto, e, pertanto, attualmente il CUG rivolge la sua attenzione esclusivamente al personale civile della Difesa, sia esso dirigente o delle aree funzionali con esclusione, quindi, dei magistrati che fanno riferimento al “Comitato Pari Opportunità nella Magistratura Militare” e del personale militare che ha come referente il “Consiglio interforze sulla prospettiva di genere”.

6. I disegni di legge volti all'introduzione dei reati sessuali nel codice penale militare di pace

Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza del problema delle discriminazioni di genere tanto è vero che il legislatore è intervenuto a più riprese per fronteggiare il fenomeno.

Tra le novità normative di maggiore importanza introdotte a livello nazionale si contano il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, convertito con modificazioni con Legge 15 ottobre 2013, n. 119, e la legge 19 luglio 2019, n. 69 contenente modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere⁶⁰.

Le disposizioni appena ricordate si sommano ad una serie di provvedimenti adottati a livello europeo e internazionale come la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 delle Nazioni Unite, contenente la “Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne”, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 7 aprile 2011 “Sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”, nota anche come

⁶⁰ La legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

“Convenzione di Istanbul”⁶¹, la Direttiva europea 2012/29/EU del 25 ottobre 2012, che ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Tali provvedimenti sono stati emanati per tutelare le donne in generale e, pertanto, si applicano anche alle donne nelle Forze Armate. Tuttavia, non esistono ancora disposizioni ad hoc che tutelino la particolare situazione delle donne militari. Si è già accennato al fatto che questo *vulnus* sia dovuto a motivi storici, essendo il codice penale militare di pace stato emanato in un periodo, 1941, in cui le donne non avevano la possibilità di vestire la divisa.

Tuttavia, pare che la situazione stia cambiando poiché, attualmente, all’analisi del Senato della Repubblica vi sono due disegni di legge volti all’introduzione dei reati sessuali all’interno del codice penale militare di pace. I progetti in questione sono rispettivamente il DL 1193 (Disposizioni per l’introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori) di iniziativa parlamentare della senatrice Isabella Rauti (Fdl) e il DL 1478 (Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace) di iniziativa parlamentare della senatrice Alessandra Maiorino (M5S).

I progetti legislativi in questione nascono dalla consapevolezza che i rapporti tra i due sessi, in ambito militare, sono regolamentati solo dal buon senso e che in ambito Difesa, sono totalmente assenti previsioni a contrasto di reati quali ad esempio lo stalking o le molestie sessuali.

Nell’introduzione al primo progetto legislativo si parla di una necessaria riforma organica del sistema militare che intende attribuire, intervenendo in modo specifico e settoriale, alla giurisdizione militare alcuni reati. Viene espressamente affermato che, con tale disegno di legge, si intende colmare specifiche lacune dell’ordinamento militare, prevedendo l’inserimento nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti

⁶¹ La Convenzione, ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, considera la violenza nei confronti delle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne. La Convenzione si basa sulla la logica delle “tre p” (*prevention, protection, prosecution*) che insiste sull’idea secondo la quale la sanzione penale arriva quando è troppo tardi, nel senso che la vittima ha già subito gravi violazioni dei suoi diritti umani e della sua dignità, pertanto, è necessario agire anche sul fronte della prevenzione del reato e protezione della vittima. Sul tema si veda D’Amico M., *La convenzione di Istanbul in Una parità ambigua, Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina Editore, 2020.

a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori previste dal codice penale comune. Il codice penale militare di pace non prevede norme attinenti agli atti di violenza o di molestia sessuale per motivi ovvi: risalendo al 1941 è di molti anni antecedente all'ingresso delle donne nelle Forze armate.⁶² La permanenza di atti e fenomeni di prevaricazione e violenza tra i militari, spesso commessi in danno di donne, è la principale motivazione che rende necessaria tale modifica; talvolta si apprende infatti di rituali vessatori legati all'anzianità di servizio, il cosiddetto *nonnismo*, che, dall'entrata delle donne nei Corpi Militari, può intrecciarsi con comportamenti violenti a sfondo sessuale e discriminatorio di genere.⁶³

Viene quindi sottolineata l'esigenza per il legislatore di provvedere alla regolamentazione di nuove fattispecie di reato, colmando le lacune normative esistenti. L'approvazione di tale disegno di legge consentirebbe, infatti, una più efficace tutela di imputati e di persone offese e un più adeguato e completo esercizio della giurisdizione militare.

Il disegno di legge Rauti prevede di aggiungere al libro secondo, titolo IV, capo III (reati contro la persona)⁶⁴, del codice penale militare di pace, dopo l'articolo 229, sei articoli. Le fattispecie di reato che si vorrebbero introdurre sono quelle di violenza privata, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori.

Per quanto riguarda la violenza privata si intende punire la condotta del militare che costringe un altro militare a tollerare un qualche comportamento con violenza o minaccia; la pena prevista sarebbe della reclusione militare fino a quattro anni. È previsto anche un

⁶² Si tenga presente che all'epoca la sensibilità rispetto alla percezione dei delitti contro la libertà sessuale era assai diversa. Gli stessi non erano considerati dalla legge penale comune come reati contro la persona ma "contro la morale pubblica ed il buon costume".

⁶³ "Non di rado si apprende di «rituali» vessatori legati all'anzianità di servizio, il cosiddetto «nonnismo» cui -considerata la presenza della componente femminile nelle Forze armate - si possono intrecciare ed associare finalità di carattere sessuale, atti violenti a sfondo sessuale e discriminatorio di genere. E allo stato attuale della normativa è più facile che l'offesa generica alla persona prevalga rispetto a quella della sfera sessuale della persona offesa. Il cosiddetto nonnismo - anche quando prescinde da quello a sfondo sessuale ai danni dei soldati donna - pone la necessità di una previsione normativa specifica di tali condotte nel codice penale militare, anche per evitare la duplicazione dovuta alla convergenza di norme comuni e militari." Senato della Repubblica XVIII Legislatura, Fascicolo Iter DDL S. 1193, Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori, 10/07/2022.

⁶⁴ In riferimento alla collocazione, Giuseppe Leotta, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Italiani, si è espresso ritenendola comprensibile, data la natura prevalentemente personale dell'interesse protetto, tuttavia, ha rilevato che potrebbe avere elementi di asistematicità se si intende considerare le fattispecie in esame sostanzialmente plurioffensive (che tutelano anche rilevanti interessi attinenti al servizio e alla disciplina). Senato della Repubblica, Commissione II (Giustizia) e IV (Difesa) riunite, audizione informale di Giuseppe Leotta, Presidente dell'A.M.M.I. (Associazione Nazionale dei Magistrati Militari), 30 giugno 2021.

aumento di pena nel caso in cui i comportamenti violenti o minacciosi siano realizzati con armi, da persona travisata, da più militari riuniti o con scritti anonimi o simbolici.⁶⁵

Il reato di violenza sessuale punirebbe la condotta del militare che, in luogo militare, costringe un altro militare a compiere o subire atti sessuali, con l'utilizzo di violenza, minaccia, abuso di poteri o violazione di doveri inerenti allo stato militare. La pena base, prevista tra cinque e dieci anni di reclusione militare, aumenterebbe fino a dodici in una serie di circostanze aggravanti, fra le quali si contano l'aver commesso il fatto simulando la qualità di superiore gerarchico, utilizzando armi, su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale.⁶⁶

Il reato di violenza sessuale di gruppo punirebbe la condotta del militare che, in concorso con altri militari, commette atti di violenza sessuale di gruppo, così come previsti dall'articolo 609-octies del codice penale, nei confronti di un altro militare. L'articolo, inoltre, specificherebbe una serie di circostanze attenuanti e aggravanti.⁶⁷

Per i reati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo il disegno di legge Rauti prevede se non la degradazione del colpevole, almeno la rimozione.

Per quanto riguarda il reato di atti persecutori si intende reprimere la condotta del militare che minaccia o molesta un altro militare con condotte reiterate in modo da "cagionare un grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva

⁶⁵ Il reato di violenza privata corrisponderebbe all'art. 229-bis. c.p.m.p.. Il testo predisposto nel disegno di legge è il seguente: "Il militare che, con violenza o minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione militare fino a quattro anni. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico."

⁶⁶ Di seguito il testo del testo previsto in astratto; Art. 229-ter. (Violenza sessuale): "Il militare che in luogo militare, con violenza o minaccia o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace il militare che induce altro militare a compiere o subire atti sessuali traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso: 1) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 2) da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico; 3) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 4) nei confronti di una donna in stato di gravidanza; 5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi."

⁶⁷ "La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dal terzo comma dell'articolo 229-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore."

ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.” La pena astrattamente prevista sarebbe compresa tra sei mesi e cinque anni di reclusione militare.⁶⁸ Nel disegno di legge si intende specificare che tali disposizioni si applicherebbero solo se il fatto sia commesso per cause inerenti al servizio o alla disciplina militare, alla presenza di militari riuniti per servizio o da militare che si trovi in servizio o in luogo militare.⁶⁹ Anche nell’introduzione al disegno di legge Maiorino vengono fatte considerazioni in merito alla grave lacuna normativa presente nel codice penale militare di pace.⁷⁰ In più, viene ricordato che la vita di caserma comporta una stretta convivenza tra i consociati e viene evidenziato come la presenza del rapporto gerarchico aumenti la necessità di improntare le relazioni tra inferiori e superiori gerarchici alla massima correttezza in virtù del potere derivante dalla superiorità in grado o in comando.

I proponenti ritengono dover rispettare la scelta dei Costituenti di garantire la specialità della giurisdizione anche in un settore così delicato quale i reati che violano la libertà sessuale. Inoltre, la devoluzione di questi reati ai tribunali militari avrebbe il duplice vantaggio di devolvere la materia ad un organo più affine al contesto militare e di scongiurare lungaggini processuali ed eventuali duplicazioni di processi ordinari e militari.⁷¹

I reati che il disegno di legge in questione intende aggiungere al codice penale militare di pace sono pressoché identici al progetto Rauti, con la sola aggiunta del reato di molestie

⁶⁸ Anche in questo caso sono previste una serie di circostanze aggravanti: “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una donna in stato di gravidanza, ovvero con armi o da persona travisata.”

⁶⁹ La specificazione delle condizioni di punibilità determinerebbe, a parere di Giuseppe Leotta, presidente dell’associazione AMMI, l’applicazione di tali condizioni non solo alle nuove previsioni, ma anche a tutti gli altri reati previsti nel Capo III (“Reati contro la persona”), che sono sempre stati pacificamente applicati senza alcuna condizione di punibilità; tale previsione risulterebbe allora irragionevole e ingiustificata. In secondo luogo, tale precisazione replicherebbe sostanzialmente la previsione dell’art. 199 c.p.m.p., norma che appare del tutto giustificata nella sede normativa in cui è collocata, escludendo l’applicabilità di ipotesi speciali di reati contro il servizio e la disciplina quando i fatti non siano connessi appunto al servizio o alla disciplina, o all’ambiente militare. Nel caso di specie, invece, trattandosi di reati definiti “contro la persona”, una previsione del genere rischierebbe di non avere completa giustificazione. Senato della Repubblica, Commissione II (Giustizia) e IV (Difesa) riunite, audizione informale di Giuseppe Leotta, Presidente dell’A.M.M.I. (Associazione Nazionale dei Magistrati Militari), 30 giugno 2021.

⁷⁰ “Nonostante tali tangibili progressi, ad oggi nel codice penale militare non risultano espressamente codificati i reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e stalking. Una grave lacuna normativa, cui le istituzioni non possono più sottrarsi. I reati che ledono la sfera sessuale del militare, donna o uomo che sia, sono infatti previsti e puniti unicamente dal codice penale comune e sono di competenza del giudice ordinario, il quale, spesso oberato dal carico giudiziario, potrebbe non intervenire con incisività e tempestività nella repressione di tali episodi.”

⁷¹ Nel disegno di legge si ricorda, inoltre, che i reati militari non escludono il rilievo disciplinare dei fatti.

sessuali. La loro formulazione ricalca sostanzialmente le corrispondenti fattispecie contenute nel codice penale comune, distinguendosi per la qualità di militare del soggetto attivo e passivo.

L'introduzione del reato di molestie sessuali⁷², che punirebbe la condotta del militare che pone in essere atti, espressioni verbali, gesti a connotazione sessuale, discriminazioni sessuali, con il dissenso anche non espresso di un altro militare, è apparso opportuno proprio a causa dello specifico contesto militare in cui la situazione di convivenza obbligata richiede la necessità di improntare a maggiore rigore e correttezza i comportamenti dei consociati e di evitare abusi agevolati dalla stretta vicinanza.

Inoltre, si è ritenuto necessario stabilire la punibilità anche a querela del reato in questione per evitare che venga attribuita solo al Comandante di Corpo la scelta se punire penalmente il colpevole e che la parte offesa sia espropriata dalla possibilità di richiedere il procedimento penale per fatti commessi ai propri danni.

La formulazione di questo articolo ha destato molte perplessità, anche in sede di audizioni⁷³, poiché presenta alcuni profili critici. In particolare, è stata criticata la formulazione della descrizione della condotta come troppo generica e poco giuridica (“qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso”), per sua natura variabile e sfuggente, che sembra porsi in contrasto con il principio di tipicità delle fattispecie.

Si consideri che, nel caso venisse approvata tale disposizione, sarebbe del tutto innovativa nell'ordinamento in quanto una analoga previsione non è contemplata dal codice penale. Sarà dunque compito dell'interprete individuare quali condotte saranno in concreto riconducibili all'ambito delle molestie sessuali e quali altre, invece, dovranno essere perseguite come ingiuria militare, come atti persecutori, oppure come violenza sessuale.

⁷² Il testo dell'articolo è stato così ideato: “Il militare che pone in essere, con il dissenso anche non espresso di altro militare, atti, espressioni verbali, gesti a connotazione sessuale o qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, in modo da offenderne l'onore e la dignità, è punito con la reclusione fino a sei mesi. Il reato è punibile anche a querela della persona offesa. Si applica la reclusione fino ad un anno se il fatto è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di superiore gerarchico o in comando.”

⁷³ Giuseppe Leotta, presidente dell'associazione AMMI, in sede di audizione informale, ha infatti espresso dei dubbi circa la formulazione di questo articolo: “dal punto di vista dell'oggettività giuridica, l'ipotesi base appare tutelare direttamente la persona offesa, e in particolare l'onore e la dignità personale, quasi come una forma speciale del reato di “Ingiuria” (ex art. 226 c.p.m.p.): da questo punto di vista sembrerebbe forse utile specificare la norma, richiedendo la presenza della persona offesa, in maniera speculare rispetto a quella previsione. D'altro canto, il riferimento al dissenso “anche non espresso” mostra limiti di determinatezza, che potrebbe essere utile precisare (anche in senso soppressivo dell'inciso).”

Un ulteriore valore aggiunto apportato dal presente disegno di legge è l'istituzione di un corso di formazione⁷⁴ in tema di prospettiva di genere con la finalità di sviluppare la coscienza dell'uguaglianza di genere in ambito militare. I proponenti sono chiari nell'esprimere lo scopo del corso: “si attuerà attraverso la partecipazione a corsi organizzati dalle varie componenti istituzionali interessate al settore, compreso il mondo accademico. Una corretta analisi di genere, compresa la violenza di genere, tramite adeguata formazione non è solo necessaria sotto il profilo etico, ma anche allo scopo di rafforzare la consapevolezza delle potenziali ripercussioni sull'operatività dello strumento militare, in particolare nelle aree di crisi dove sono dispiegati i nostri contingenti, nonché sulla percezione che le popolazioni hanno nei confronti delle forze militari che operano sul territorio.”

In occasione della seduta delle Commissioni seconda (giustizia) e quarta (difesa) riunite in data 17 marzo 2022, i relatori On. Grasso⁷⁵ e On. Donno hanno presentato un testo unificato delle due proposte di legge in esame.⁷⁶

Va osservato che i testi originari dei due DDL contengono molte disposizioni del tutto o quasi del tutto sovrapponibili: in particolare, entrambi prevedono le fattispecie militari di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori. L'unica difformità dei due disegni di legge riguarda la previsione delle fattispecie di molestie sessuali e violenza privata: il testo a prima firma Maiorino prevede l'introduzione del reato di molestie sessuali ma non anche quello di violenza privata; il testo a prima firma Rauti, viceversa,

⁷⁴ Il corso è previsto all'articolo 2 del disegno di legge che così recita: “1. Al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado è istituito il corso di formazione in tema di prospettiva di genere. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con proprio decreto le modalità per l'istituzione e la partecipazione al corso di cui al comma 1.”

⁷⁵ L'Onorevole Grasso, nell'espone il testo unificato, sottolinea gli elementi da tenere in considerazione nel nuovo progetto di legge: “le condotte criminose incidenti sulla sfera sessuale del militare, al pari di ogni altra violazione della legge penale militare che incida sulla persona del militare, devono prevedere la tutela di due fondamentali interessi: da un lato, quello della persona del militare e la salvaguardia della sua integrità fisica e morale; dall'altro lato, non va trascurata anche la speciale lesione di un bene pubblico (militare) che si determina con la consumazione di questi reati, giacché essi sono suscettibili di recare specifici pregiudizi anche per la Forza Armata (come ha più volte indicato anche la Corte costituzionale, nei reati militari è sempre insita un'offesa al servizio e alla disciplina militare).”

⁷⁶ Il testo unificato, proposto come testo base, si compone di tre articoli: con il primo si introducono i reati di molestie sessuali, violenza privata, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti nel codice penale militare di pace; con il secondo articolo viene istituito un corso di formazione in tema di prospettiva di genere; il terzo articolo prevede una clausola di invarianza finanziaria.

propone l'introduzione del reato di violenza privata ma non anche quello di molestie sessuali.

I relatori hanno scelto di mantenere entrambe i reati nel testo unificato in quanto ritenuti entrambi indispensabili. In particolare, la previsione della “violenza privata” è stata considerata necessaria poiché consentirebbe di trattare, ad esempio, i casi di costringimento a effettuare prestazioni sessuali non volute attraverso un ricatto verso la vittima. Tali casi vengono solitamente qualificati dal giudice ordinario come “violenza privata”, pertanto, è apparso indispensabile configurare tale fattispecie anche nei codici militari al fine di coprire anche queste importanti situazioni che tendono a svilupparsi maggiormente in ambienti di lavoro fortemente gerarchizzati come quelli militari.⁷⁷ Quanto al reato di “molestie sessuali”, la sua introduzione è stata considerata fondamentale poiché frequentemente i giudici militari si vedono occupati a giudicare illeciti di questo tipo che, seppure considerabili i meno incisivi da un punto di vista della libertà sessuale, sono comunque i più frequenti.⁷⁸ La nuova versione del reato di molestie sessuali risultante dal testo unificato prevede la particolarità che la molestia possa essere integrata anche da un solo atto illecito:⁷⁹ questa formulazione costituisce una novità rispetto alla nozione giuridica del reato di molestie ex art 660 c.p.⁸⁰, la quale richiede

⁷⁷ È stato evidenziato un secondo motivo relativo alla necessità di introdurre il reato di violenza privata e si riferisce al fatto che, tale fattispecie, consentirebbe al giudice militare di trattare i casi di "nonnismo" che non si traducono in una percossa o in una lesione personale, bensì in un costringimento fisico a "fare" o "tollerare" qualcosa. Nell'intervento di Grossi sono citati in maniera esemplificativa il costringimento a fare flessioni sulle braccia, a stare immobili in certe situazioni per lungo tempo, a correre per ore, a toccare escrementi, a gridare o dire certe cose, o esporre parti intime, eccetera.

⁷⁸ “Questa fattispecie,” si legge nell'intervento dell'Onorevole Grossi, “permette di cogliere in modo efficace - nell'ambito complesso e variegato (per la gerarchizzazione delle relazioni interpersonali) del contesto militare - quelle situazioni di difficoltà, più o meno gravi, che spesso sono vissute dalle donne in uniforme, anche a causa di malintesi o distorti sensi della disciplina e della gerarchia.”

⁷⁹ Art. 229-bis. - (Molestie sessuali) – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, con condotte a connotazione sessuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un altro militare, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona o di alterare i rapporti all'interno di un reparto ovvero di incidere sulla corretta funzionalità dei servizi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di superiore gerarchico o in comando ovvero qualora ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 229-quater, terzo comma.”

⁸⁰ Art. 660 c.p.: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.” Questo articolo è applicato comunemente per sanzionare anche quelle condotte illecite a sfondo sessuale, che, per la loro minore gravità, non integrano gli estremi degli «atti persecutori» di cui all'art. 612-bis.

invece, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità⁸¹, una pluralità di azioni di disturbo come elemento costitutivo del reato stesso.

Le aggiunte sostanziali contenute nel testo unificato hanno riguardato l'introduzione dei reati di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti"⁸² e il reato di "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso".⁸³ L'articolo 229-septies riguarda la prima fattispecie citata e punisce, con la reclusione militare da uno a sei anni, il militare che, dopo aver realizzato o sottratto video o immagini sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso del militare rappresentato. La stessa pena si applica anche al militare che, avendo in qualche modo ricevuto il materiale, lo diffonde. Viene prevista una aggravante se i fatti sono commessi dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. È previsto infine un ulteriore aggravio di pena se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.

Il reato di "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso", invece, è previsto all'articolo 229-octies con il quale si punisce con la reclusione militare da otto a quattordici anni il militare che cagiona ad altro militare lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Anche qui è previsto un

⁸¹ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7993 del 9/12/2020, dep. 2021; Cass. Sez. 1, n. 6064 del 6/12/2017, dep. 2018; Cass. Sez. 1, n. 6908 del 24/11/2011, dep. 2012; Cass. Sez. 1, n. 17308 del 13/3/2008.

⁸² Art. 229-septies (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso del militare rappresentato, è punito con la reclusione militare da uno a sei anni. La stessa pena si applica al militare che, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso del militare rappresentato al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, da parte dell'unione civile o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza."

⁸³ Art. 229-octies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso): "Il militare che cagiona ad altro militare lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione militare da otto a quattordici anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza."

aggravio di pena se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza. Tali fattispecie di reato sono speculari a quelle introdotte nel codice penale ordinario dalla legge n.69 del 2019 (Codice rosso).

6.1. Considerazioni a margine dei Progetti di Legge

Diversi pareri autorevoli si sono espressi sui disegni di legge Rauti (DL 1193) e Maiorino (DL 1478) volti all'introduzione dei reati sessuali nel codice penale militare di pace.

Un recente articolo di Gabriele Casalena⁸⁴, giudice del Tribunale Militare di Roma, per esempio, analizza efficacemente le due proposte pendenti in Senato. Il magistrato rileva come la questione delle discriminazioni di genere si ponga con particolare rilievo in un contesto peculiare e specifico quale è il mondo militare.

Innanzitutto, la nozione di *ruolo di genere*, inteso come aspettativa sociale che si crea nei confronti di una persona per il solo fatto della sua appartenenza al genere, assume un significato ancora più marcato con riferimento alla società militare, vista la particolarità del contesto; essere donna e appartenere alle Forze Armate significa rischiare di essere oggetto di pregiudizi culturali legati alla visione tradizionale della professione militare, secolarmente esclusivamente maschile. Tale circostanza è acuita dall'esiguo numero di donne in divisa che sono circa il 7% del personale complessivo.

L'altro elemento tenere in considerazione è il particolare assetto gerarchico dell'ordinamento militare il quale rischia di legittimare forme indebite di discriminazione nei confronti di donne inferiori di grado. Un ulteriore profilo da enfatizzare attiene alla particolare natura dell'istituzione militare: le Forze Armate sono un'istituzione portatrice di valori suoi propri esclusivi, pertanto, tra le esigenze da tutelare vi è anche quella di garantire la coesione del Corpo.

Nell'articolo è ben spiegato come non si tratti solo di garantire il buon funzionamento di una amministrazione, ma di "coltivare il senso di appartenenza alla comunità militare, quello spirito di corpo che impone la difesa e la tutela di tutti e di ciascuno degli

⁸⁴ G. Casalena, *Il contrasto alla violenza di genere e la tutela della sfera sessuale nelle Forze Armate. Riflessioni a margine delle proposte di legge Rauti (AS 1193) e Maiorino (AS 1478) in Temi Romana*, rivista giuridica a cura dell'ordine degli avvocati di Roma, n. 2-2022.

appartenenti a questa speciale Istituzione, soprattutto di coloro che sono potenzialmente più a rischio.” Il giudice sottolinea che “il *vulnus* arrecato ad una militare donna da condotte violente o discriminatorie è tanto più grave perché, oltre a ledere i diritti e la dignità della persona, incide sui valori e le regole fondamentali che giustificano e caratterizzano la stessa esistenza delle Forze armate”.⁸⁵

Nel codice penale militare di pace i reati contro la persona sono rubricati come reati “speciali” e sono così definiti per distinguerli dai rispettivi delitti comuni. Nel caso il legislatore volesse inserire nuovi reati di questo tipo nell’ordinamento militare, al fine di razionalizzare il riparto delle giurisdizioni, potrebbe scegliere tra due diverse modalità. La prima è quella adottata da chi vorrebbe modificare la definizione di reato militare contenuta nell’articolo 37 c.p.m.p.: i DDL Aresta (AC 1402)⁸⁶ e Cirelli (AC 1242)⁸⁷ attualmente riuniti in trattazione presso le Commissioni Giustizia e Difesa della Camera dei Deputati, hanno prescelto questo metodo; intervenendo sulla definizione di reato militare, quindi agendo per mezzo di una clausola generale, “militarizzano” i reati comuni, individuati per categorie, che presentano determinate caratteristiche soggettive ed oggettive.⁸⁸

⁸⁵ L’autore specifica anche che “la condotta illecita si riverbera come un danno non solo per il singolo membro (la donna militare), ma per l’intero consorzio militare e, indirettamente sono dunque lesive dell’interesse pubblico alla cui difesa le Forze armate sono preposte.” G. Casalena op. cit. 2022.

⁸⁶ La proposta di legge AC 1402 è volta a razionalizzare la giurisdizione militare, intervenendo in modo organico mediante la modifica della nozione di reato militare prevista dall’articolo 37 del codice penale militare di pace, e a modificare la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di tale reato previste dal medesimo codice. La proposta di legge risponde a esigenze di garanzia nei riguardi del militare indagato, che potrà così essere sottoposto a un solo procedimento penale anziché a due procedimenti da svolgersi innanzi a due diverse autorità giudiziarie. Attualmente, infatti, in numerosi casi l’accertamento dei medesimi fatti è attribuito sia all’autorità giudiziaria militare sia all’autorità giudiziaria ordinaria, a ciascuna delle quali spetta la cognizione di reati diversi, anche se tra loro soggettivamente e oggettivamente connessi. Il presente intervento legislativo promuove quindi l’efficienza e l’economicità del sistema, evitando un’inutile e dispendiosa duplicazione di procedimenti. Inoltre, lo spostamento di competenze ha l’effetto di ridurre l’enorme contenzioso che grava sulla giustizia ordinaria, caratterizzata da inefficienze, difficoltà e tempi processuali lunghissimi, e, contestualmente, di riequilibrare il carico di lavoro dei magistrati militari.

⁸⁷ Anche la proposta di legge Cirelli è volta a conseguire la razionalizzazione del sistema dei reati militari e della giurisdizione militare attraverso la rivisitazione del concetto di “reato militare”, in cui l’articolo 103, terzo comma, della Costituzione individua uno dei due parametri di competenza della giurisdizione militare. Solo svincolando quel concetto dalle strettoie formalistiche dell’articolo 37 del codice penale militare di pace e attribuendo a esso connotati più sostanziali (commissione di reato comune da parte di un militare, in un luogo militare, con violazione dei doveri o con abuso dei poteri militari) la speciale giurisdizione godrebbe di un respiro plausibile e sarebbe in grado di rivendicare una limpida e utile ragion d’essere.

⁸⁸ Tali caratteristiche sono il fatto di essere commessi da militari; contro altri militari o l’Amministrazione militare; con abuso dei poteri o in violazione dei doveri militari; in luogo militare o a causa del servizio militare.

L'altro metodo, adottato dai DDL Rauti e Maiorino di cui si tratta, consiste nell'apportare interventi di tipo settoriale, trasferendo specifiche fattispecie delittuose dalla cognizione del giudice ordinario a quella del giudice militare, quando poste in essere da militari contro altri militari.

Casalena valuta in modo complessivamente positivo i progetti di legge AS 1193 (Rauti) e AS 1478 (Maiorino): dopo aver osservato la particolare identità delle Forze Armate, costituita da un repertorio di valori suoi propri e non paragonabile a quella di nessun'altra pubblica amministrazione, constatata come all'interno dell'istituzione militare sia più elevato il rischio di incorrere in condotte violente e discriminatorie nei confronti delle donne. Questo "sia per ragioni di tipo culturale, sia per la oggettiva egemonia maschile, sia infine per la possibilità che il rapporto gerarchico venga strumentalizzato in chiave illecita." In definitiva pare particolarmente importante "garantire i diritti dei militari e allo stesso tempo tutelare la legalità nelle Forze armate, proteggendo i componenti più a rischio - nel caso che ci occupa, le donne militari - anche al fine mantenere la coesione e l'efficienza dell'Istituzione."⁸⁹

La Commissione legislativa ha ritenuto opportuno richiedere un'audizione con il Procuratore generale militare presso la Corte Militare d'Appello di Roma, Marco De Paolis, per ricevere un parere tecnico sulla questione.⁹⁰

De Paolis considera che, in ogni circostanza, quando vengono commessi reati militari viene prodotta una doppia lesione, come ha indicato la Corte costituzionale⁹¹: vi è un'offesa non solo della sfera personale della vittima ma anche della disciplina e del servizio militare. Pertanto, bisogna considerare che, anche i reati sessuali militari tra militari, commessi da militari nell'esercizio delle loro speciali funzioni, si inquadrano in questo contesto.

Bisogna inoltre tenere presente altri due aspetti tipici, se non unici, dell'ordinamento militare utili per la redazione dei progetti legislativi in questione: il peculiare ambiente lavorativo e la gerarchia militare. Per quanto riguarda la prima questione, le attività

⁸⁹ Casalena sottolinea anche che la giustizia militare garantirebbe maggiore rapidità ed efficienza rispetto agli organi di giustizia ordinaria; sembrerebbe quindi più idonea ad assicurare una migliore e più tempestiva tutela delle donne in divisa.

⁹⁰ Audizione di Marco De Paolis, Procuratore generale militare presso la Corte Militare di appello di Roma, nell'ambito dell'esame dei ddl nn. 1193 e 1478 (introduzione reati sessuali codice penale militare), martedì 4 Maggio 2021, Commissioni riunite II e IV, Ufficio di Presidenza.

⁹¹ Sentenza 16 marzo 1975, n.42.

militari, talvolta, si estrinsecano in attività tanto particolari che per loro natura devono essere svolte in condizioni e ambienti specifici (aeromobili, navi, teatri di guerra...) tali da comportare una stretta vicinanza del personale di sesso diverso che si trova ad operare in circostanze promiscue. In secondo luogo, il militare, soggetto alla gerarchia militare, potrebbe essere portato più di altri a subire eventuali illeciti, vessazioni o violenze sessuali in considerazione del fatto che è sottoposto a valutazioni, avanzamenti di grado, assegnazione di incarichi e a trasferimenti.

I reati sessuali, oltre a ledere l'integrità dei singoli individui, pregiudicano l'attività operativa dei reparti. Infatti, al pari del "nonnismo" i delitti riguardanti la sfera sessuale influiscono sulla sfera psicologica dell'individuo. L'idoneità militare del singolo potrebbe venire meno e di conseguenza arrecare danni alle Forze Armate, soprattutto se offeso è un soggetto che riveste incarichi di comando.⁹²

Il procuratore generale, pertanto, dopo queste considerazioni, valuta positivamente la volontà di inserire delle speciali norme incriminatrici nel codice penale militare di pace per contrastare queste condotte.

Sul tema si è pronunciato anche Giuseppe Leotta, Presidente dell'A.M.M.I. (Associazione Nazionale dei Magistrati Militari), ritenendo la scelta legislativa di introdurre i reati sessuali nel codice penale militare "ragionevole" e "ineludibile". Una tale riforma permetterebbe una trattazione rapida e più specialistica; inoltre, tali reati non incorrerebbero nel rischio della prescrizione poiché istituito sconosciuto alla giurisdizione militare.⁹³

6.2. La condizione di procedibilità: querela della persona offesa o richiesta di procedimento del Comandante di Corpo?

⁹² Il Procuratore cita come esempio il caso, da lui seguito, consumatosi nella caserma Clementi di Ascoli Piceno ("Caso Parolisi"); nel corso del processo sono emersi molti comportamenti vessatori perpetrati nei confronti di alcune militari che hanno influito anche sull'andamento dell'attività di reparto.

⁹³Di seguito le esatte parole del magistrato militare Giuseppe Leotta: "La scelta legislativa di incidere sul riparto di giurisdizione allargando quella militare appare oggi una scelta non solo ragionevole, ma anche ineludibile, per permettere un efficiente utilizzo delle risorse umane e materiali dei sistemi giudiziari coinvolti, ma anche per permettere che il principio di specialità militare abbia concreta attuazione. Una riforma del genere permetterebbe, per i nuovi reati sottoposti alla giurisdizione militare, una trattazione rapida, sostanzialmente sottratta al rischio di prescrizione e dotata del necessario approfondimento specialistico; se ne auspica quindi la condivisa approvazione." Senato della Repubblica, Commissione II (Giustizia) e IV (Difesa) riunite, audizione informale di Giuseppe Leotta, Presidente dell'A.M.M.I. (Associazione Nazionale dei Magistrati Militari), 30 giugno 2021.

In sede di Commissioni riunite Giustizia e Difesa del Senato è stata proposta la procedibilità a querela di parte con riguardo alle fattispecie indicate agli articoli 229-bis (Molestie sessuali) e 229-quinquies c.p.m.p. (Atti persecutori).

Nel codice penale militare attualmente vigente, tutti i reati sanzionati con la pena della reclusione non superiore a sei mesi possono essere puniti solo in presenza della richiesta del Comandante di Corpo ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p..

Tale sorte spetta anche ai reati speciali contro la persona, in particolare, ai delitti di percosse (art. 222 c.p.m.p.), lesioni lievissime (art. 223, comma 2, c.p.m.p.), ingiuria (art. 226 c.p.m.p.), diffamazione non aggravata (art. 227, comma 1, c.p.m.p.) e minaccia (art. 229, commi 1 e 2, c.p.m.p.) poiché prevedono in astratto una pena non superiore a sei mesi di reclusione militare. Pertanto, tali reati, sono puniti solo se il Comandante di Corpo ritenga di non procedere in via disciplinare e proponga invece richiesta di procedimento all'autorità giudiziaria militare. Si consideri, però, che i corrispondenti delitti comuni sono di regola puniti a querela di parte.

Casalena, giudice militare, spiega questa pratica alla luce delle particolarità dell'ordinamento delle Forze armate, il quale, ispirandosi ai valori del coraggio, dell'onore, della lealtà, della solidarietà, dello spirito di sacrificio e del senso del dovere, richiede un grado di fedeltà alla Repubblica e alle Istituzioni ben più intenso di quello imposto a qualsiasi altro dipendente pubblico.⁹⁴

Per usare le parole del giudice militare, “si tratta di un patrimonio di valori che connota in senso inevitabilmente pubblicistico l'ordinamento militare, incluso quello penale. Per tale ragione, è logico e coerente che quanto agli illeciti minori, cioè quelli puniti sino a sei mesi di pena detentiva la valutazione circa il disvalore di una condotta, se disciplinare o penale, sia rimessa al comandante di Corpo o comunque al superiore che detiene la responsabilità di mantenere la coesione e appunto lo "spirito di corpo" dei reparti affidati al suo comando.”⁹⁵

Al contrario, nella giurisdizione ordinaria, nei reati minori contro la persona, l'interesse ritenuto prevalente è quello privato. Pertanto, l'esercizio dell'azione penale è subordinato

⁹⁴ G. Casalena, op. cit. 2022.

⁹⁵ Nell'articolo viene sottolineato anche il fatto che qualora sia ravvisata la lesione di un interesse privato del militare è possibile costituirsi parte civile ma, sempre in via subordinata alla decisione del comandante di formulare richiesta di procedimento. Nel caso in cui questa richiesta non venga esercitata, il diritto del militare al risarcimento del danno o alle restituzioni è comunque tutelato dall'ordinamento giuridico, che gli assicura l'esercizio dell'azione civile ex art. 2043 cc innanzi al tribunale ordinario.

alla proposizione della querela da parte della persona offesa, che costituisce condizione di procedibilità per avviare il procedimento. In mancanza di essa, pur in presenza di una notizia di reato, si impone una decisione di archiviazione o di non doversi procedere.⁹⁶

A parere di Casalena, la prospettata introduzione della condizione di procedibilità della querela anche per i reati militari sembra porsi in contrasto con la natura speciale della giurisdizione militare. Tale contrasto è tanto maggiore ove si consideri che i medesimi reati contro la persona oggetto dei disegni di legge sono già previsti dal codice penale comune. L'introduzione della querela snaturerebbe la caratteristica dei reati militari, rendendoli a tutti gli effetti un preciso doppione dei reati comuni.⁹⁷

Sempre secondo il parere del giudice, tali principi generali dell'ordinamento giuridico militare, vanno tenuti in considerazione anche con riferimento alla specifica questione della repressione di condotte lesive della sfera sessuale oggetto di discussione in Parlamento.

Sul tema generale della procedibilità dei reati militari si è espresso anche Giuseppe Leotta⁹⁸, presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Militari, il quale ricorda l'autorevole giurisprudenza Costituzionale sul tema, sempre costante nel ribadire la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sulla differenza di trattamento tra cittadini civili e militari.

Leotta riconosce che le ragioni giuridiche che hanno escluso la procedibilità a querela dei reati militari, mantenendo invece altre condizioni di procedibilità, come appunto la richiesta del Comandante di Corpo, abbiano ancora concreto fondamento giuridico e sociale.

Nel corso della sua audizione cita in maniera esemplificativa la tutela di interessi pubblici superiori, sempre sottesi al reato militare, la necessità di sottrarre il militare allo stato di soggezione eventualmente derivante dal rapporto gerarchico, l'utilità della verifica

⁹⁶ La Corte costituzionale ha affrontato la questione della differenza di disciplina tra il diritto penale militare e quello comune circa la condizione di procedibilità in molteplici occasioni. In particolare, in ventitré decisioni emesse tra il 1975 e il 2001, la Corte ha costantemente dichiarato inammissibili le questioni di legittimità con cui erano stati sollevati dubbi circa la disparità di trattamento tra i cittadini civili e militari, sulla base di una prospettata violazione degli artt. 3 e 52 Cost.

⁹⁷ L'autore specifica che a "voler accedere a una simile prospettiva "privatistica", parrebbe allora più logico e coerente "ordinarizzare" gli attuali reati speciali militari, prevedendone l'abrogazione, stante la contemporanea previsione di fattispecie parallele da parte del codice penale comune."

⁹⁸ Senato della Repubblica, Commissione II (Giustizia) e IV (Difesa) riunite, audizione informale di Giuseppe Leotta, Presidente dell'A.M.M.I. (Associazione Nazionale dei Magistrati Militari), 30 giugno 2021.

preventiva del fatto da parte del comandante di corpo, a conoscenza delle dinamiche personali e gerarchiche del reparto. Tuttavia, sottolinea che allo stesso modo può riconoscersi l'opportunità di adattare il mondo militare, e anche il sistema giudiziario militare, alle esigenze di modernizzazione e di adeguamento al nuovo contesto sociale, che consiglierebbe, per talune ipotesi che coinvolgono diritti e interessi personalissimi, l'introduzione anche nel sistema penale militare di tale condizione di procedibilità. Riconosce, tuttavia, che si tratti di una valutazione eminentemente politica sulla quale solo il Parlamento avrà potere di pronunciarsi.⁹⁹

Anche il Procuratore generale militare presso la Corte Militare d'Appello di Roma, Marco De Paolis, si è espresso sul tema della procedibilità dei reati in questione.

Durante un'audizione tenutasi in Senato¹⁰⁰, il magistrato ricorda la storica sentenza del 16 marzo 1975 n. 42 della Corte costituzionale, di fatto mai superata e confermata negli anni. La Corte ha sostenuto che il reato militare contiene sempre una lesione all'interesse pubblico rilevante poiché nella tipologia di reato in questione è sempre insita un'offesa al servizio e alla disciplina, che sono interessi pubblici qualificati; pertanto, la non omogeneità tra gli istituti della querela e della richiesta di procedimento giustificano la sussistenza esclusiva della seconda e la improponibilità della prima.

Il Procuratore generale rileva che, per certi aspetti, sembrerebbe migliore l'introduzione della querela nel diritto penale militare, anche a tutela della donna militare. Tuttavia, sottolinea come alcune considerazioni potrebbero far ritenere più esatto il contrario: da un lato, la richiesta del Comandante di Corpo potrebbe evitare che si verificino quelle situazioni in cui la donna, talvolta versante in uno stato di inferiorità psicologica nei confronti dell'aggressore, non si senta di denunciare il violento per paura, vergogna o pudore. In tal modo si potrebbe ovviare a questo inconveniente superando le condizioni di menomazione psicologica della donna.

⁹⁹ In sede di audizione il presidente Giuseppe Leotta ci tiene a sottolineare, come elemento utile per i lavori delle Commissioni riunite, che anche l'art. 609-septies c.p. prevede, per i reati di violenza sessuale "ordinari", diverse ipotesi di procedibilità d'ufficio. Tra queste, per il collegamento con le ragioni che potrebbero far ritenere preferibile la procedibilità d'ufficio anche per i reati di violenza sessuale "militare", segnala le ipotesi di cui ai nn. 3) ("se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni") e 4) ("se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio").

¹⁰⁰ Audizione di Marco De Paolis, Procuratore generale militare presso la Corte Militare di appello di Roma, nell'ambito dell'esame dei ddl nn. 1193 e 1478 (introduzione reati sessuali codice penale militare), martedì 4 Maggio 2021, Commissioni riunite II e IV, Ufficio di Presidenza.

De Paolis, riportando la propria esperienza, informa che talvolta anche donne ufficiali con importanti incarichi di comando hanno subito silenziosamente soprusi di questo tipo: da queste situazioni ne è derivato un danno sia alla persona offesa, sia in generale all'attività operativa del reparto.

Dall'altro, il filtro del comandante di Corpo potrebbe dirimere sotto il profilo disciplinare vicende poco chiare ed intervenire più tempestivamente per ripristinare il buono stato di servizio del reparto.

In definitiva, secondo il parere del Procuratore generale militare De Paolis, appare maggiormente indicato al caso il mantenimento del prudente filtro della procedibilità del Comandante di Corpo. Eventualmente, suggerisce che potrebbe essere inserita una norma che obblighi il Comandante a tenere in considerazione l'esposto della persona offesa, svolgendo accertamenti in cui sia obbligatorio escutere a verbale le dichiarazioni della vittima.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nell'elaborato è emerso chiaramente come l'ingresso della componente femminile nelle Forze Armate abbia imposto un radicale cambiamento nell'Istituzione, soprattutto nella mentalità. Un'organizzazione che è sempre stata composta esclusivamente da uomini, per la prima volta ha dovuto affrontare temi sconosciuti, come le pari opportunità per quanto riguarda il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento, la tutela della maternità e della paternità, la cura della famiglia. Nella prima parte dell'elaborato è stato illustrato il percorso storico e giuridico che ha condotto all'approvazione della Legge 20 ottobre 1999, n. 380 ("Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile") che ha istituito il servizio militare volontario femminile.

I Padri e le Madri Costituenti con l'articolo 52 Cost. hanno definito la difesa della Patria un "sacro dovere del cittadino", senza declinare il termine al femminile ma soprattutto, senza nulla aggiungere su eventuali divieti che riguardassero le donne. Questo perché in Assemblea costituente vi fu un accordo generale sul fatto che il servizio militare fosse riservato agli uomini e dunque non vi era alcuna necessità di esplicitare il divieto nei confronti delle donne. In seguito, la mancanza di questa specificazione ha permesso di evitare una revisione Costituzionale quando è entrata in vigore la legge n. 380/1999. Successivamente, si è passati alla descrizione del dibattito pubblico instauratosi in relazione alle proposte di legge volte ad abbattere il secolare divieto per le donne di vestire la divisa. In questo ambito sono stati riportati gli sporadici tentativi posti in essere a livello giurisprudenziale per permettere l'arruolamento anche al personale femminile.

Un isolato tentativo di apertura era stato, infatti, operato dal Tar Toscana nei primi anni Ottanta¹: il Tribunale Amministrativo aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di esclusione dal corso normale per allievi ufficiali dell'accademia navale di Livorno di una candidata donna. La sentenza, tuttavia, era stata riformata dal Consiglio di Stato². Nel medesimo periodo la Corte di Cassazione emanava una pronuncia con la quale rifiutava di sollevare questione di legittimità costituzionale per l'esclusione delle donne dalla

¹ T.A.R. Toscana 15 ottobre 1981, n. 482.

² Consiglio di Stati, Sezione IV; decisione 28 luglio 1982, n. 526.

magistratura militare³. Infine, nel 1994, interveniva la Corte costituzionale che con sentenza n. 188 del 1994, evitando di pronunciarsi direttamente sulla questione dell'arruolamento femminile, si limitava a dichiarare incostituzionale la preclusione per le donne di accedere alla posizione di vice-direttore della banda della Guardia di Finanza. Successivamente all'emanazione della legge n. 380/1999, la giurisprudenza costituzionale è intervenuta modificando i requisiti previsti per arruolarsi nelle Forze armate. Grazie alla sentenza n. 332 del 2000, infatti, non è stato più necessario "essere senza prole" per arruolarsi nella Guardia di Finanza e nelle Forze armate propriamente dette e in virtù della sentenza n. 445 del 2002 non è stato più necessario essere "celibi o nubili, vedovi o vedove" per avere accesso alle accademie o agli istituti di formazione militare.

Queste pronunce, sebbene non abbiano riguardato direttamente il mondo militare femminile, hanno avuto una portata universale e hanno rappresentato un importante passo verso la "normalizzazione" della professione militare in un'ottica di migliore gestione del rapporto famiglia-lavoro. Tematica, quest'ultima, da sempre molto sensibile soprattutto al sesso femminile.

In tema, di particolare rilievo sono anche alcuni casi decisi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Il fulcro normativo di tutti i giudizi è sempre stato l'articolo 2, comma 2, della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, la quale è stata successivamente modificata con la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La Direttiva concerne l'attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso e le condizioni di lavoro, la formazione e la promozione professionali. In particolare, tale previsione prevede la facoltà per Stati membri di escludere dal campo di applicazione della Direttiva tutte le attività professionali e di formazione per l'esercizio o la natura delle quali il sesso rappresenti una condizione determinante. Nei casi di specie la carriera militare è stata spesso considerata dagli Stati membri un'attività per la quale fosse giustificabile l'esclusione delle donne per ragioni di ordine pubblico, di efficacia bellica, di sicurezza interna od esterna.

Nel secondo capitolo è stato affrontato il tema delle discriminazioni sul luogo di lavoro, con particolare riferimento alle discriminazioni realizzate in occasione del reclutamento di personale militare: anche in questo caso è stata inserita la giurisprudenza più

³ Cass. pen., sent. I, 23 gennaio 1984, 643, (ud. 21 novembre 1983).

significativa in materia. A tal fine, sono state esaminate diverse pronunce: la sentenza n. 751 del 2011 del Consiglio di Stato, con la quale è stata ribadita la legittimità dell'esclusione del personale femminile dal Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana, e la sentenza n. 2472 del 2012, sempre del Consiglio di Stato, con la quale è stata ritenuta discriminatoria una disciplina concorsuale che fissa identici livelli di riferimento per i due sessi nella valutazione delle prove fisiche. In questo ambito è stato affrontato il tema particolarmente cruciale dell'impiego della forza fisica da parte del personale femminile. In generale il problema riguarda la possibilità di accesso per le donne alle Forze Speciali e la possibilità o meno di destinare personale militare femminile a ruoli di combattimento. Tuttavia, è stato sottolineato come negli ultimi anni sia emerso un nuovo concetto di "militarità" all'interno del quale la forza fisica non costituisce più un'esigenza. Infatti, gli eserciti sono chiamati sempre più a svolgere operazioni di mantenimento e costruzione della pace (*peacekeeping e peacebuilding*) dove gli impieghi di natura umanitaria superano grandemente quelli di natura combattiva. C'è di più: la presenza di personale femminile in questo tipo di operazioni si è dimostrato essere vincente vista la maggior facilità con cui le soldatesse avvicinavano la popolazione femminile locale.

Nel terzo capitolo è stata effettuata un'analisi di alcuni casi giurisprudenziali significativi in cui si sono visti coinvolti militari per reati di natura prettamente sessuale nei quali, quasi sempre, le parti offese sono state donne militari.

La giurisprudenza raccolta appartiene esclusivamente ai Tribunali Militari di Napoli e Roma, con l'aggiunta di alcune decisioni della Cassazione. L'analisi ha inteso osservare come l'organo giudiziario militare si sia espresso e soprattutto quali ragionamenti giuridici abbia condotto nel giudicare reati di natura sessuale consumatisi all'interno della propria giurisdizione. La principale problematica riscontrata si traduceva nel fatto che l'organo giudicante, nel sussumere la fattispecie concreta al reato corrispondente, doveva ricorrere a figure di reati militari generiche, non del tutto rispondenti alla realtà dei fatti, a causa di lacune presenti nel codice penale militare di pace. Infatti, fattispecie di violenza sessuale sono state giudicate come ingiuria militare; fattispecie di atti persecutori sono state giudicate come minaccia militare; fattispecie di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti sono stati "rubricati" come diffamazione militare. Questo

perché il codice penale militare di pace, al suo interno, non contempla, ancora, i reati sessuali.

Nell'ultimo capitolo sono stati presi in considerazione una serie di provvedimenti emanati nel corso degli anni volti ad integrare il divario di genere all'interno delle Forze Armate italiane. Prima fra tutti, la risoluzione "Donne, pace e Sicurezza", emanata a livello internazionale dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2000. Esso costituisce il primo documento ufficiale che menziona in modo esplicito l'impatto della guerra sulle donne e il contributo delle stesse nella risoluzione dei conflitti al fine di garantire il mantenimento della pace. Per la prima volta, le Nazioni Unite, organo deputato al mantenimento della pace e sicurezza internazionali, hanno adottato una prospettiva di genere nella valutazione dell'impatto dei conflitti armati e hanno riconosciuto la specificità del contributo delle donne nelle fasi di prevenzione, risoluzione e ricostruzione post-bellica.

Il governo italiano, attraverso il Comitato interministeriale dei diritti umani (CIDU), costituito presso il Ministero degli Affari Esteri (MAE), ogni tre/quattro anni redige il Piano di Azione Nazionale al fine di attuare la risoluzione.

Sempre in ambito ONU, è stata istituita la figura del *gender advisor*: si tratta di un nuovo incarico professionale istituito per supportare i Comandanti militari nel compito di rendere le Forze Armate sempre più aderenti ai principi delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere.

Circoscrivendo poi l'ambito sul piano nazionale, è stato riportato il contenuto della Direttiva "Etica militare", che si sostanzia in una sorta di codice deontologico emanato dallo Stato Maggiore della Difesa volto a riaffermare i valori caratterizzanti della cultura militare e i fondamenti comportamentali da salvaguardare nell'ambito delle nuove relazioni all'interno della comunità militare.

Di particolare rilievo è anche il tema della tutela della genitorialità all'interno delle Forze armate. Nel 2017 lo Stato Maggiore della Difesa ha approvato delle "linee guida in materia di pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità" che affrontano i temi della parità di trattamento, del divieto di discriminazione, dell'impiego del personale militare, delle unioni civili e convivenze, dei ricongiungimenti e tutela della genitorialità. Infine, sono stati analizzati i due disegni di legge (DDL S. 1193 e DDL S. 1478), attualmente pendenti in Senato, volti all'introduzione dei reati sessuali all'interno del

codice penale militare di pace. I progetti in questione intendono colmare specifiche lacune dell'ordinamento militare, il quale non contempla fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori previste dal codice penale "comune". Infatti, il codice penale militare di pace era stato emanato in un contesto in cui le donne non erano ancora lontanamente ammesse nei Corpi militari italiani.

Al termine di questa analisi si può affermare che la partecipazione femminile al Corpo militare ha dato risultati più che lusinghieri: le militari non solo hanno saputo adattarsi alle esigenze organizzative, ma hanno apportato un *quid plus* soprattutto nei teatri operativi. Esempio è l'esperienza maturata nelle operazioni di *peacekeeping* e *peacebuildings* nelle quali il contributo femminile si è rivelato fondamentale.

Il lungo processo di "normalizzazione" della convivenza dei due sessi all'interno della organizzazione militare è stato effettuato con i giusti strumenti normativi e con le adeguate modalità operative. Per quanti progressi siano già stati effettuati, naturalmente sussistono ancora profili problematici e nodi da sciogliere. Ciò che conta è che venga mantenuta una modalità risolutiva sempre ad ampio spettro e non unilateralmente orientata sulle problematiche unicamente femminili. Per usare le parole della Tenente colonnello Rosa Vinciguerra, capo della Sezione "Pari opportunità e prospettive di genere" allo Stato Maggiore della Difesa, "quando si parla di prospettiva di genere, di strumenti ed interventi pensati per gestire l'integrazione del personale maschile e femminile, si tende a circoscrivere il tutto nell'ambito delle iniziative «a favore delle donne». È un luogo comune che va sfatato. Si tratta di una percezione che limita la presa di coscienza di un assunto molto semplice: qualsiasi azione in favore dell'integrazione del personale di entrambi i generi rappresenta un miglioramento per il benessere di tutta l'organizzazione."

In definitiva, la nuova sfida per le Forze Armate italiane è creare una cultura organizzativa che consideri le capacità di uomini e donne come complementari e non alternative. Tutte le qualità proprie di ciascun sesso sono infatti essenziali per il perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione militare e tenerle in considerazione integralmente significa esprimere al meglio le potenzialità di ognuno e ognuna. Le nuove fonti normative dovranno fornire ai Corpi militari la possibilità di riuscire a ottimizzare la complementarietà dei due generi per l'assolvimento del compito istituzionale, senza lasciarsi fuorviare dagli stereotipi di genere.

BIBLIOGRAFIA

- Aa. Vv., *Donne in uniforme, Nuove professionalità femminili al servizio della collettività*, Atti del convegno Firenze, 21 Febbraio 2007.
- Addis E., Russo V. E., Sebasta L. (a cura di) *Donne soldato*, Ediesse, 1994.
- Barbera M., *Discriminazioni e uguaglianza nel rapporto di lavoro*, Giuffrè Milano 1991.
- Bassetta F., *Il divieto di discriminazione per il reclutamento volontario femminile nelle forze armate: un caso di eterogenesi dei fini?*, Il Foro Italiano, 27 aprile 2012.
- Battistelli F. (a cura di), *Donne e Forze armate*, Francoangeli, Milano, 1997.
- Bello B.G., *Discriminazioni multiple e intersezionali: queste sconosciute!*, in www.asgi.it.
- Boia F., *Crimini contro le donne, Politiche, leggi, buone pratiche*, FrancoAngeli, Milano, 2017.
- Capuzzo U., *Tra focolare e campo di Marte*, Rivista militare, dicembre 1982.
- Casalena G., *Il contrasto alla violenza di genere e la tutela della sfera sessuale nelle Forze Armate. Riflessioni a margine delle proposte di legge Rauti (AS 1193) e Maiorino (AS 1478) in Temi Romana*, rivista giuridica a cura dell'ordine degli avvocati di Roma, n. 2-2022.
- Cirillo A., *Lavoro e previdenza sociale, Discriminazioni dirette e indirette nel lavoro*, Altalex, 2022.

- Conti A., *La giurisdizione militare: ipotesi di connessione e principio della perpetuatio iurisdictionis. Riflessioni a margine di una sentenza della Corte di Cassazione. Military jurisdiction: connecting cases and principle of perpetuatio iurisdictionis. Considerations relative to a judgment of the Court of Cassation*, Rassegna della giustizia militare, Rivista di Diritto e Procedura Penale Militare, n. 6 - 2017.
- Corbi D., *Ufficiale e gentildonna, cronaca di una rivoluzione nelle Forze Armate Italiane*, LoGisma, 2014.
- Corn E., Drago D., Chizzola V., *Le molestie sul lavoro. Da #MeToo alla Convenzione ILO*, Franco Angeli, 2020.
- Costa A., *Peacekeeping risorsa militare e civile*, Archivio disarmo, istituto di ricerche internazionali, periodico mensile, 10/2010.
- Costarella T., *Nonnismo: cos'è e come difendersi*, in *La legge per tutti, informazioni e consulenza legale*, 17 agosto 2020.
- Cuccuru A., *La richiesta di procedimento del Comandante di Corpo*, Rassegna della giustizia militare, Rivista di Diritto e Procedura Penale Militare, Rivista numero 4-5-6 anno 2002.
- D'Amico M., Concaro A., (a cura di), *Donne e istituzioni politiche. Analisi critica e materiali di approfondimento*, Giappichelli, Torino, 2006.
- D'Amico M., *Dalle nomine negli enti partecipanti alle task force: dove sono le donne?*, 27esimaora.corriere.it, 22 aprile 2020.
- D'Amico M., *Emergenza, diritti, discriminazioni*, Rivista del Gruppo di Pisa, 2020.

- D'Amico M., *I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo*, FrancoAngeli, Milano, 2016.
- D'Amico M., *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, Giappichelli, 2011.
- D'Amico M., *La rappresentanza di genere nelle istituzioni. Strumenti di riequilibrio*, in D'Amico M., Leone S. (a cura di), *La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso*, Giuffrè, Milano, 2017.
- D'Amico M., *Una parità ambigua, Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina Editore, 2020.
- Deffenu A., *Il principio di pari opportunità di genere nelle istituzioni politiche*. Giappichelli, Torino, 2012.
- Donne del Comitato "Oscar Romero" *Un dibattito mancato, Vogliono anche le donne-soldato, Azione nonviolenta*, gennaio-febbraio 1995.
- Farina F., *Forze armate: femminile plurale. Il femminile e il maschile del militare nella transizione dalla comunità maschile al sistema di genere*, FrancoAngeli, 2004.
- Farina. F, *Donne nelle forze armate, il servizio militare femminile in Italia e nella Nato*, Viella libreria editrice, 2015.
- Federico A., *Le operazioni di peacekeeping: dalla direzione diretta delle Nazioni Unite al controllo condiviso con le organizzazioni regionali*, Diritto Consenso, 10 agosto 2021.
- Galoppini A., *Il lungo viaggio della parità. I diritti civili e politici delle donne dall'Unità ad oggi*. Zanichelli, Bologna, 1980.

- Giacobbe F., *Una festa nella festa. Donne e Forze armate secondo Elisabetta Trenta, Conversazione con Elisabetta Trenta, già ministro della Difesa, nel giorno delle Forze Armate e a vent'anni dall'ingresso delle donne nei corpi militari*, La rivista Airpress, 2019.
- Gobbicchi A., *Donne soldato. Una riflessione sull'influenza degli aspetti etici e culturali*, in Battistelli, 1997.
- Gossetti G., *Violenza e molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Riflessioni a partire da un progetto di ricerca*, FrancoAngeli, 2019.
- Isastia A. M., *La "donna soldato" vista dalle donne*, atto del convegno "Donne in uniforme, nuove professionalità femminili al servizio della collettività", Firenze, 21 febbraio 2007.
- Jean C., *Guerra, strategia e sicurezza*, Laterza, Roma-Bari, 1997.
- Liberali B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali applicativi e comparati*, FrancoAngeli, Milano, 2012.
- Luci S., *Il comitato unico di garanzia: una questione di genere*, in *Forze armate e società*, 6/2014.
- M. Militello, commento a sentenza 27 aprile 2012, n. 2472, sezione IV, *Il Foro Italiano*, 2012.
- Maniscalco M. L., *Operazioni diverse dalla Guerra: il ruolo delle donne*, Battistelli, 1997.
- Mari S., "Donne in armi", *Al via lo speciale promosso dallo Stato Maggiore Difesa e l'agenzia DIRE*, Idee ed Esperienze, periodico n. 5 del 2019.

- Mariejeanne Allasinaz, *Donne e Forze armate: principi di diritto comparato*, in Quaderni di donne & ricerca, Trauben edizioni, 2003.
- Merli A., *Violenza di genere e femminicidio*, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015.
- Moskos C., *Sociologia e soldati*, Franco Angeli, Milano, 1994.
- Natale L., *L'impatto del servizio militare femminile. Un primo bilancio dalla Rassegna dell'Arma*, anno 2004, prima sessione, supplemento al n. 3.
- Nocilla D., *Servizio militare femminile e Costituzione (spunti problematici)*, Diritto e società, 1981.
- Pasqualotto S., *Giulia Schiff, la violenza del nonnismo che colpisce anche le donne*, Il Sole 24 ore, 29 dicembre 2020.
- Pezzini B., Lorenzetti A., (a cura di), *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Giappichelli, Torino, 2020.
- Poli M., *Donne e Magistratura militare: dal diritto di accesso alla nascita del Comitato per le Pari Opportunità*, Rivista Giudicedonna, II semestre 2006.
- Puzzo C., *I reati sessuali*, Maggioli editore, 2009.
- Rauti I. *Donne per la pace. Vi spiego il ruolo dei Female engagement team nei teatri operativi*, La rivista, formiche 10/06/2018.
- Rauti I., *In punta di anfibi*, Airpress, settembre 2018, n. 92.

- Ravazzolo G., *Vent'anni dopo: ombre e luci, Difesa: donne nelle Forze Armate italiane, numeri e volti*, archivio Affarinternazionali, 4 novembre 2019.
- Ricotta G. e Sola G., *L'integrazione delle donne nell'Esercito italiano tra shock culturale e cambiamento organizzativo. Uno studio di caso*, Quaderni di Sociologia (Online), 2003.
- Scandurra G., *Ordinamento giudiziario militare, military judicature*, procura generale militare della repubblica, Stabilimento Grafico Militare, Gaeta, 1997.
- Setti S., *Le condotte vessatorie sul lavoro: la fattispecie militare* in Rassegna della giustizia militare, bimestrale di diritto e procedura penale militare, numero 1 del 2020.
- Stato Maggiore della Difesa Sezione Politiche di Genere e Silvia Mari (a cura di), *Ritratti di donne in armi, l'esperienza delle Forze armate italiane*, Informazioni Della Difesa, 31/03/2021.
- Sterzi F., *La prospettiva di genere nelle missioni delle Forze Armate italiane: il ruolo dei Gender Advisors e dei Gender Focal Points*, Osservatorio di Politica Internazionale, Approfondimenti per la Camera dei deputati a cura dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), maggio 2022.
- Villafrate A., *Nonnismo: cos'è e come è punito*, Studio Cataldi, il diritto quotidiano, 22 maggio 2021.
- Vinciguerra R. *La prospettiva di genere nelle forze armate italiane*, in *Informazioni della Difesa*, 1/ 2014.
- Wheelwright J., *Proprio come un film! L'uso del femminile nei media durante la guerra del Golfo*, Donne Soldato a cura di Addis, Russo, Sebesta, 1994.

Altri documenti

- Agenzia Dire, *Ecco il libro 'Ritratti di donne in armi', edito dalla Difesa, L'Agenzia Dire ha documentato la sfida delle pari opportunità nelle Forze Armate.*
- Archivio disarmo, Istituto Ricerche Internazionali, "Difebarometro", osservatorio permanente, Roma.
- Assemblea generale della Corte Militare di Appello, Anno Giudiziario 2022, intervento del Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello Marco De Paolis, Roma 25 febbraio 2022.
- Camera dei deputati, servizio Studi, *Le Forze Speciali*, 20 gennaio 2022.
- Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario militare 2022, Intervento del Presidente della Associazione Nazionale dei Magistrati Militari – AMMI.
- Circolare 31/08/2015, *Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 (2000) su "Donne e pace e sicurezza"*.
- IV Piano d'azione Nazionale su donne, pace e sicurezza (2020 – 2024) in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1325 (2000).
- *Le donne nelle Forze Armate*, Ministero della Difesa, 2020.
- *Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 (2000) su "Donne e pace e sicurezza"*.
- Senato della Repubblica, Commissione II (Giustizia) e IV (Difesa) riunite, audizione informale di Giuseppe Leotta, Presidente dell'A.M.M.I. – Associazione Nazionale dei Magistrati Militari, 30 giugno 2021.

- Senato della Repubblica, XIII legislatura, Doc XXVII n. 3, Relazione sull'attività della commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna, (anni 1994-1997).

Giurisprudenza Costituzionale

- Corte cost. sentenza 1 aprile 1958, n. 29.
- Corte cost. sentenza 20 febbraio 1975, n. 42.
- Corte cost. sentenza 14 luglio 1976, n. 189.
- Corte cost. sentenza 3 giugno 1982, n. 114.
- Corte cost. sentenza 4 dicembre 1991, n. 449.
- Corte cost. sentenza 23 ottobre 1992, n. 429.
- Corte cost. sentenza 19 maggio 1994, n. 188.
- Corte cost. ordinanza 9 dicembre 1996, n. 396.
- Corte cost. sentenza 12 luglio 2000, n. 332.
- Corte cost. ordinanza 13 luglio 2000, n. 410.
- Corte cost. ordinanza 13 dicembre 2000, n. 562.
- Corte cost. ordinanza 4 giugno 2001, n. 186.
- Corte cost. sentenza 24 ottobre 2002, n. 445.

- Corte cost. sentenza 27 settembre 2017, n. 215.

Giurisprudenza militare

- Tribunale Militare di Roma, sentenza 9 ottobre 2007, n. 28.
- Tribunale Militare di Napoli, sentenza 22 maggio 2008 n. 16.
- Tribunale Militare di Roma, sentenza 29 aprile 2010, n. 25.
- Tribunale Militare di Roma, sentenza 26 marzo 2014, n. 14.
- Tribunale Militare di Roma, sentenza 10 giugno 2015, n. 23.
- Tribunale Militare di Roma, sentenza 10 giugno 2015, n. 23.
- Tribunale Militare di Roma, sentenza 10 giugno 2015, n. 23.
- Tribunale Militare di Napoli, sentenza 25 febbraio 2016, n. 5.

Giurisprudenza amministrativa

- T.A.R. Toscana, sentenza 15 ottobre 1981, n. 482.
- Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 28 luglio 1982, n. 526.
- T.A.R. Lazio, sez. III, sentenza del 2008, n. 7944.
- T.A.R. Lazio, sez. I bis, sentenza 14 marzo 2009, n. 2541.

- Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 2 febbraio 2011, n 751.
- Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 aprile 2012, n.2472.
- Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 21 giugno 2019, n. 3208.

Giurisprudenza di legittimità

- Cass. Pen., Sez. I, sentenza 23 gennaio 1984, n. 643.
- Cass. sez. I, sentenza 13 marzo 2008, n. 17308.
- Cass. Pen. sez. I, sentenza 19 gennaio 2011, n. 1334.
- Cass. sez. I, sentenza 24 novembre 2011, n. 6908.
- Cass. Pen., sez. I, sentenza 11 giugno 2012, n. 22639.
- Cass. Pen. Sez. I, sentenza 9 luglio 2013, n. 45372.
- Cass. Pen. Sez. I, sentenza 8 aprile 2014, n. 15733.
- Cass. Pen., sez. I, sentenza 8 aprile 2014, n. 15733.
- Cass. Pen., sez. I, sentenza 5 novembre 2014, n. 45868.
- Cass. Pen., sez. I, sentenza 6 ottobre 2016, n. 42357.
- Cass. Pen., sez. I, sentenza 13 luglio 2017, n. 34442.
- Cass. sez. I, sentenza 6 dicembre 2017, n. 6064.

- Cass. Pen., sez. I, sentenza 4 marzo 2019, n. 9386.
- Cass. sez. V, sentenza 9 dicembre 2020, n. 7993.
- Cass. Pen., Sez. I, sentenza 28 gennaio 2021, n. 36494.
- Cass. Pen., sez. I, sentenza 4 maggio 2021, n. 17091.
- Cass. Pen. Sez. I, sentenza 23 febbraio 2022, n. 22203.
- Cass. Sez. un., sentenza 9 marzo 2022, n. 8193.

Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea

- Corte di Giustizia UE, sentenza del 15 maggio 1986, C- 222/84, *Johnston / Chief constable of the Royal ulster constabulary*.
- Corte di Giustizia UE, sentenza 30 giugno 1988, C-318/86, *Commissione / Francia*.
- Corte di Giustizia UE, sentenza 26 ottobre 1999, C-273/97, *Sirdar / The Army Board*.
- Corte di Giustizia UE, sentenza 11 gennaio 2000, C-285/98, *Kreil / Germania*.
- Corte di Giustizia UE, sentenza dell'11 marzo 2003, C-186/01, *Alexander Dory / Bundesrepublik Deutschland*.

RINGRAZIAMENTI

Rivolgo un doveroso ringraziamento alla mia relatrice Professoressa Marilisa D'Amico, attivista per i diritti delle donne, avvocatessa, nonché Prorettrice di questa università, per aver alimentato il mio interesse per il tema della parità di genere. Il suo illuminante corso "Diritti delle Donne nello Stato costituzionale", cattedra Jean Monnet, è stato la principale fonte di ispirazione per questo progetto di tesi.

Grazie anche al mio correlatore Dottor Paolo Gambatesa, Dottorando in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, che con pazienza ha saputo guidarmi nelle ricerche e nella stesura dell'elaborato.

Un ringraziamento speciale va al Dottor Carmine Vizza, Procuratore militare presso la Corte Militare d'Appello di Roma. Il suo aiuto è stato essenziale per la redazione di questa tesi di laurea. Ha, infatti, messo a disposizione la sua preziosissima esperienza nella magistratura militare, le sue ampie conoscenze giuridiche e il suo tempo, per fornirmi costanti spiegazioni e spunti. Alla sua infinita disponibilità non potrei essere più grata.

Rivolgo un particolare ringraziamento alla Tenente Colonnello Rosa Vinciguerra dell'Esercito, Capa della Sezione "Pari opportunità e prospettive di genere" dello Stato Maggiore della Difesa, per avermi fornito consigli e materiale preziosissimi per la redazione dell'elaborato.

Ringrazio la Dottoressa Elisabetta Tizzani, Giudice presso il Tribunale Militare di Roma, per avermi gentilmente fornito spunti per quanto riguarda la giurisprudenza militare e documenti di riferimento.

Ringrazio la Maggiore Debora Corbi, social media manager dell'Aeronautica militare, principale attivista per l'arruolamento femminile nelle Forze Armate italiane, per le indicazioni e l'aiuto che mi ha rivolto.

Ringrazio anche il Tenente Colonnello Gennaro Ruggiero dell'Aeronautica militare, per la gentile disponibilità con cui mi ha fornito i giusti contatti.

Un ringraziamento profondo e sincero lo rivolgo poi ai miei genitori.

La loro presenza durante tutto il percorso accademico è stata necessaria ed essenziale. Non solo mi hanno permesso di studiare in una realtà così ricca e stimolante come Milano sostenendomi economicamente. Mi hanno soprattutto insegnato, come l'autentica cultura bergamasca vuole, il valore della fatica e dei sacrifici. Il coraggio e la determinazione. Mi hanno dato le istruzioni e fornito gli strumenti per affrontare in autonomia un percorso nuovo e impegnativo. Li ringrazio per avermi dato il privilegio di scegliere, perché la libertà è il primo requisito per poter realizzare se stessi.

Li ringrazio per la fiducia che hanno riposto in me e per aver creduto nelle mie scelte, rispettandole.

Ringrazio infinitamente anche mia sorella Elisa e, con lei, la mia intera famiglia, per il supporto e la fiducia che hanno riposto in me. Ciò è sempre stato per me una grande forza.

Ringrazio tutti i miei amici per i momenti condivisi insieme. Li ringrazio per il supporto, i consigli, gli incoraggiamenti, la vicinanza e l'affetto che mi hanno dimostrato. Grazie a loro non sono mai stata veramente sola.

In particolare, ringrazio tutte le mie inseparabili compagne di collegio.

Ringrazio la mia carissima amica Boca, per esserci sempre stata. La sua contagiosa determinazione ha influenzato fin da subito il mio approccio allo studio. Non solo. È stata, e tutt'ora è, per me una perfetta dispensatrice di consigli, intima confidente e complice nel divertimento.

Grazie alla mia insostituibile Fede. La sua costante vicinanza nonché infinita pazienza nell'ascoltare tutti i miei problemi sono state provvidenziali. Sono fortunata ad averla come amica. In questi anni mi sono sempre sentita valorizzata dal suo giudizio ottimista: mi ha dato coraggio nelle scelte.

Grazie anche alla mia cara Capri. Il suo precedermi negli studi ha significato per me avere un sentiero battuto da percorrere. I suoi preziosi consigli e la sua decisa franchezza, inoltre, sono stati determinanti per affrontare questo percorso.

Grazie anche a Nani, Clarisse e Cama.

Grazie alle mie colleghe nonché compagne di avventura Elisa e Laura. Affrontare insieme questo percorso è stato per me un valore aggiunto. Condividere la stessa realtà

universitaria e affrontare le difficoltà insieme mi ha dato tanta forza. Senza i loro consigli e senza la loro costante vicinanza non sarebbe stato lo stesso.

Un grazie speciale a Roby, per la pazienza e la vicinanza con cui mi ha seguito in questo percorso. In questi anni è stato per me fonte di sostegno per la motivazione e il coraggio che costantemente mi ha fornito. Per questo, e altro, gli sono estremamente riconoscente.